

N. /2014 R.G.N.R.<sup>1</sup>

N. /2016 R.G. Trib.<sup>2</sup>



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE VII PENALE

composto dai Magistrati:

Dott. Marco Tremolada – PRESIDENTE

Dott. Mauro Gallina – GIUDICE

Dott.ssa Silvana Pucci – GIUDICE ESTENSORE

nella pubblica udienza del 15.2.2023 ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nel procedimento penale a carico di:

**1) AMARGHIOALEI**, nata in il giorno

che parla e comprende la lingua italiana, dichiaratamente domiciliata in Milano, via di  
, difesa di fiducia dall'Avv. del Foro di Torino  
(nominato sin dal verbale di identificazione del 17.2.2015) e dall'Avv.  
del Foro di Torino (la nomina di quest'ultima è contenuta nell'atto depositato il  
27.6.2022 con contestuale nuova dichiarazione di domicilio),

**libera assente**

**2) BARIZONTE**, nata a il

che parla e comprende la lingua italiana ed è elettivamente domiciliata presso lo studio  
del difensore di fiducia Avv. del Foro di Milano (v. verbale di  
identificazione del 17.2.2015, nel quale è stata confermata la nomina dell'Avv.  
e già contenuta in atto depositato il 21.7.2014)

**libera non presente**

**3) BERARDI**, nata in il, che parla e comprende la lingua  
italiana (v. verbale di identificazione del 17.2.2015), elettivamente domiciliata presso  
lo studio del difensore di fiducia Avv. del Foro di La Spezia (v.  
nomina e contestuale elezione di domicilio datate 23.2.2015)

**libera assente**

**Sentenza n. 2246**

**del 15.2.2023**

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

**Depositato in cancelleria  
il**

Visto  
Milano, 15/5/2023  
IL SOST. PROC. GENERALE

**Estratto Esecutivo a:**

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1
- d) Prefettura

Il

**Estratto a:**

- a) Mod. 21 P.M. con Re.Ge.
- b) Questura
- c) Carcere
- d) Ufficio recupero crediti

Il

<sup>1</sup> Cui sono riuniti i nn.

<sup>2</sup> Cui sono riuniti i nn.

4) **BERLUSCONI** , nato a il , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. del Foro di Milano, che lo difende di fiducia unitamente all'Avv del Foro di Roma (nomina dell'Avv. ed elezione di domicilio contenute nell'atto depositato il 27.1.2014; nomina congiunta dell'Avv. depositata il 24.11.2015),

**libero assente**

5) **CIPRIANI D'ALTORIO** , nata a il , dichiaratamente domiciliata in Milano, via , assistita e difesa di fiducia dall'Avv. del Foro di Milano (v. verbale di identificazione del 17.2.2015)

**libera assente**

6) **DE VIVO** , nata a il giorno , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avv. del Foro di Milano (nomina confermata con atto datato 5.5.2015, contenente anche l'elezione di domicilio)

**libera non presente**

7) **DE VIVO** , nata a il giorno , dichiaratamente domiciliata in Napoli, n. 116, difesa di fiducia dall'Avv. del Foro di Milano (v. verbale di identificazione del 17.2.2015)

**libera non presente**

8) **EL MAHROUG** , nata in il , che parla e comprende la lingua italiana ed è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. del Foro di Milano, che la difende di fiducia unitamente all'Avv. del medesimo Foro (nomina dell'Avv. ed elezione di domicilio contenute nel verbale di identificazione del 11.12.2014; nomina dell'Avv. , con conferma dell'avv. Boccardi quale codifensore, contenuta nell'atto depositato il 29.2.2016 in udienza preliminare)

**libera non presente**

9) **FAGGIOLI** , nata a il , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avv. del Foro di Milano (v. atto di nomina ed elezione di domicilio depositato il 31.7.2014)

**libera assente**

10) **FERRERA** , nata a il , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. del Foro di Milano, che la difende di fiducia (atto di nomina – con revoca del precedente difensore – ed elezione di domicilio depositato il 24.1.2020)

**libera assente**

11) **FERRERA** , nata a il , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. del Foro di Milano, che la difende di fiducia (nomina da ultimo confermata – con contestuale revoca del precedente codifensore ed elezione di domicilio – con atto depositato il 24.1.2020)

**libera assente**

12) **GARCIA POLANCO** , nata in il , che parla e comprende la lingua italiana ed è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. del Foro di Milano (v. nomina e contestuale elezione di domicilio depositate il 28.5.2018)

**libera non presente**

13) **GIULIANTE** , nato il , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. del Foro di Milano, che lo difende di fiducia unitamente all'Avv. del Foro di Venezia

(nomina dell'Avv. ed elezione di domicilio contenute nel verbale di udienza del 19.5.2021; nomina dell'Avv. contenuta nell'atto depositato il 29.2.2016 in udienza preliminare)

**libero non presente**

**14) GUERRA**, nata a il , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. del Foro di Varese, che la difende di fiducia (nomina ed elezione di domicilio contenute in atto depositato il 2.4.2015)

**libera non presente**

**15) LOSI**, nata a il , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. del Foro di Latina, che la difende di fiducia unitamente all'Avv. del Foro di Siena (v. atto di nomina ed elezione di domicilio depositato il 10.11.2015)

**libera non presente**

**16) PEDRINI**, nato a il , elettivamente domiciliato presso la madre in difeso di fiducia dagli Avv.ti del Foro di Milano e del Foro di Rimini (v. verbale di identificazione del 30.6.2015)

**libero assente**

**17) PURICELLI**, nato a il , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. del Foro di (v. verbale di identificazione del 30.6.2015 e conferma di nomina ed elezione di domicilio con atto pervenuto il 29.7.2015)

**libero assente**

**18) RISSO**, nato a il , assistito di fiducia dagli Avv.ti e del Foro di Genova, il primo nominato con atto depositato il 3.7.2017 – nomine confermate all'udienza del 30.3.2022 unitamente alla elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.

**libero non presente**

**19) ROSSELLA**, nato il a ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. del Foro di Milano (v. verbale di identificazione del 1.7.2015)

**libero assente**

**20) ROSSI**, nata il giorno a , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. del Foro di Milano, che la difende di fiducia unitamente all'Avv. del medesimo Foro (nomina dell'Avv. ed elezione di domicilio contenute in atto depositato il 1.12.2015 e confermate in atto depositato l'11.1.2017, contenente anche la nomina dell'Avv. )

**libera non presente**

**21) SKORKINA**, nata il in , elettivamente domiciliata presso lo studio del precedente difensore (Avv. del Foro di Varese), difesa di fiducia dall'Avv. del Foro di Milano

**libera non presente**

**22) SORCINELLI**, nata a il , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. del Foro di Milano, che la difende di fiducia (v. atto di nomina ed elezione di domicilio depositato il 24.3.2015)

**libera non presente**



23) **TREVAINI** , nata il , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. del Foro di Milano, che la difende di fiducia unitamente all'Avv. del medesimo Foro (v. verbale di identificazione del 17.2.2015)

**libera assente**

24) **VISAN** , nata in , che parla e comprende la lingua italiana ed è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. del Foro di Milano, che la difende di fiducia unitamente all'Avv. (il primo nominato, con elezione di domicilio, con atto depositato il 30.9.2016)

**libera assente**

25) **ESPINOSA ARIS** , nata in il elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. del Foro di Milano, che la difende di fiducia, come da atto depositato in Procura il 19.10.2015

**libera assente**

26) **RIGATO** , nata il , dichiaratamente domiciliata in Milano, via , difesa di fiducia dagli Avv. ti e del Foro di Varese (nomina dell'Avv. contenuta in atto depositato il 14.11.2014 con revoca di precedenti nomine, confermata in atto sottoscritto il 28.11.2017 e, da ultimo, nell'atto datato 5.11.2021 contenente anche la nomina dell'avv. )

**libera assente**

27) **TOTI** , nata il a , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. del Foro di Torino, che la difende di fiducia (v. nomina ed elezione di domicilio depositate in Procura il 24.2.2015)

**libera assente**

28) **LODDO** , nata ad il , dichiaratamente domiciliata in Milano, difesa di fiducia dall'Avv. del Foro di Milano (v. nomina e dichiarazione di domicilio contenute in atto depositato il 14.9.2017)

**libera assente**

29) **BONASIA** , nata a il , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. del Foro di Torino, che la difende di fiducia (v., da ultimo, atto di conferma della nomina e dell'elezione di domicilio depositata all'udienza del 21.9.2022)

**libera assente**

### IMPUTATI<sup>3</sup>

[Imputazioni oggetto di decreto che dispone il giudizio del 19.10.2016 – G.U.P. dott.ssa L. Marchiondelli – R.G.N.R. – R.G.G.I.P. ]

<sup>3</sup> I capi d'imputazione sono riportati con la numerazione che li contrassegnava negli atti di esercizio dell'azione penale di cui erano oggetto.



## *omissis*

### **2. Premessa: la struttura della motivazione**

Le accuse formulate nel presente giudizio si coagulano intorno a due gruppi di imputazioni, in ordine alle quali è necessario affrontare questioni di fatto e di diritto non coincidenti.

Anzitutto, vi sono le posizioni di chi è accusato di corruzione in atti giudiziari. Si tratta anzitutto delle persone in ipotesi d'accusa corrotte per testimoniare nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2<sup>32</sup> (AMARGHIOLAEI, BARIZONTE, BERARDI, BONASIA, CIPRIANI D'ALTORIO, DE VIVO Concetta, DE VIVO Eleonora, EL MAHROUG, ESPINOSA, FAGGIOLI, FERRERA Manuela, FERRERA Marianna, LODDO, GARCIA POLANCO, GUERRA, RIGATO, SKORKINA, SORCINELLI, TREVAINI, TOTI e VISAN). Tutte costoro – tranne BERARDI – sono imputate anche di falsa testimonianza. In questo primo gruppo di posizioni vanno incluse anche quelle di BERLUSCONI, indicato come corruttore e dunque concorrente necessario del delitto 319 *ter* c.p., di GIULIANTE – che risponde del concorso (eventuale) nella corruzione di EL MAHROUG – nonché di RISSO. Quest'ultimo, infatti, è accusato di riciclaggio del denaro destinato a EL MAHROUG come prezzo della corruzione in atti giudiziari alla medesima imputato nonché di falsa testimonianza nel processo cd. Ruby 2.

Il giudizio sulla sussistenza di questo primo gruppo di reati dipende dalla soluzione data alla questione circa la qualifica soggettiva da riconoscere alle persone in ipotesi d'accusa corrotte per rendere testimonianza nei procedimenti cd. Ruby 1 e Ruby 2. La corruzione in atti giudiziari e la falsa testimonianza, infatti, sono reati propri. Possono configurarsi solo se la persona accusata dell'aver accettato la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità per rendere dichiarazioni false o reticenti, volte a favorire o danneggiare una parte, sia un testimone e quindi un pubblico ufficiale.

Si approfondirà, allora, il potere-dovere del giudice di sindacare la qualità del soggetto esaminato: se ne tratteggeranno i confini, sul piano giuridico e astratto, per poi darne applicazione concreta e in fatto (sezione 3).


Le conseguenze dell'esercizio in concreto di tale sindacato sulla sussistenza del primo gruppo di imputazioni, come sopra enucleato, saranno oggetto della successiva sezione della sentenza (sezione 4).

Il giudizio in ordine alle residue ipotesi delittuose involge profili di fatto e diritto differenti.

Le accuse nei confronti di ESPINOSA (limitatamente al reato di induzione alla prostituzione di Natascia Teatino), PEDRINI e ROSSELLA sono rimaste sprovviste di prova in dibattimento e ad esse è dedicata apposita sezione, la n. 5. Il difetto di prova è stato riconosciuto, con riferimento ai primi due imputati, dalla stessa Procura, che ne ha chiesto l'assoluzione (solo per il delitto di cui alla l. 75/1958, quanto a ESPINOSA). Per ROSSELLA l'istruttoria svolta ha cristallizzato – sotto forma di prove a discarico –

---

<sup>32</sup> Il processo cd. Ruby 1 è quello a carico di Silvio BERLUSCONI (R.G.N.R. 5657/2011 – R.G.Trib. 2852/2011) definito, in primo grado, con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione quarta penale, n. 7927 del 24.6.2013. Viene invece, anche nel prosieguo, indicato come processo cd. Ruby 2 quello celebrato nei confronti di Emilio Fede, Dario Mora (detto Lele) e Nicole Minetti (R.G.N.R. 19826/2011 – R.G.Trib. 12668/2011) dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione quinta penale, deciso in primo grado con sentenza n. 9289 del 19.7.2013.



l'insussistenza della prova della falsità della testimonianza, già prospettata dalla Corte d'Appello nel rivisitare le considerazioni, sul punto, svolte dal Tribunale nel processo cd. Ruby 1.

Infine, per le posizioni di BONASIA (limitatamente all'accusa di calunnia), LOSI, PURICELLI e ROSSI (sezione 6) la sussistenza della causa estintiva del reato ha prevalso sull'accertamento del merito. Per tali imputati – diversamente che per ROSSELLA e PEDRINI – non emergeva l'insussistenza del fatto con l'evidenza probatoria necessaria per far scattare la subvalenza della causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

### **3. Le ipotesi delittuose connesse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza**

Il tema da affrontare in via prioritaria attiene alla qualifica rivestita dalle persone chiamate a rendere dichiarazioni nei procedimenti cd. Ruby 1 e Ruby 2.

Si tratta delle persone oggi accusate di avere accettato la promessa di denaro o altra utilità per rendere dichiarazioni tese a favorire BERLUSCONI (nel processo cd. Ruby 1) e gli imputati di reato connesso Fede, Mora e Minetti (nel processo cd. Ruby 2). Ci si riferisce, in particolare, ad AMARGHIOLAEI, BARIZONTE, BERARDI, BONASIA, CIPRIANI D'ALTORIO, DE VIVO Concetta, DE VIVO Eleonora, EL MAHROUG, ESPINOSA, FAGGIOLI, FERRERA Manuela, FERRERA Marianna, LODDO, GARCIA POLANCO, GUERRA, RIGATO, SKORKINA, SORCINELLI, TREVAINI, TOTI e VISAN. Tutte costoro – tranne BERARDI – sono imputate anche di falsa testimonianza.

L'individuazione della corretta qualità attribuibile alle odierne imputate nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 è correlata alla stessa possibilità di configurare i delitti di cui agli artt. 319 *ter* e 372 c.p. oggi in contestazione. La corruzione in atti giudiziari e la falsa testimonianza sono reati propri. Possono configurarsi solo se la persona accusata di avere accettato la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità per rendere dichiarazioni false o reticenti, volte a favorire o danneggiare una parte, sia un testimone, come tale qualificabile pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p.

La corruzione del testimone è sussumibile nella fattispecie dell'art. 319 *ter* c.p. in base a un'interpretazione giurisprudenziale consolidata, che ha trovato definitivo suffragio da parte della Cassazione, nella sua più autorevole composizione, nella sentenza resa nel caso Mills (Sez. U, n. 15208 del 25.2.2010 - dep. 21.4.2010, Rv. 246584). I passaggi logico-giuridici attraverso i quali si è giunti a questa conclusione, del tutto pacifica, sono essenzialmente due:

- a) la deposizione testimoniale è un atto giudiziario, nel senso che è *«funzionale ad un procedimento giudiziario»* e quindi può costituire *«strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo»* (così Cass., Sez. 6, n. 36323 del 25.5.2009 - dep. 18.9.2009, Rv. 244972; sul punto v. anche id., n. 19496 del 21.2.2018 - dep. 4.5.2018, Rv. 273278; n. 29400 del 17.5.2018 - dep. 27.6.2018, Rv. 273620; n. 23803 del 30.3.2022 – dep. 20.6.2022, Rv. 283601);
- b) il testimone è qualificabile come pubblico ufficiale perché, con la sua deposizione resa con l'obbligo di dire la verità, partecipa alla formazione della volontà del giudice (v. anche Cass., Sez. 1 n. 6274 del 23.1.2003 - dep. 7.2.2003, Rv. 223566; id., n. 15542 del 16.2.2001 - dep. 13.4.2001, Rv. 219262; Sez. 6, n. 6406 del 10.5.1996 - dep. 26.6.1996, Rv. 205102). In altre parole, il testimone è pubblico ufficiale poiché concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria e ha il dovere, connesso a ogni parte pubblica, di obiettività e imparzialità. La sua funzione è tesa al raggiungimento di interessi pubblici, quale è, anzitutto, l'accertamento della verità. L'obbligo di rendere dichiarazioni veritiere, imposto al testimone dall'art. 198 c.p.p., è dunque strettamente correlato alla funzione rivestita.

Malgrado l'indiscussa differenza strutturale e di oggettività giuridica rispetto alla falsa testimonianza, che segnala la sicura possibilità che le due fattispecie concorrano, la fattispecie di corruzione in atti giudiziari



incentrata sulla condotta processuale del testimone, oggetto del presente procedimento, postula – al pari della falsa testimonianza – la qualità di testimone in capo al soggetto attivo.

### 3.1. *La qualità di testimone nello statuto dei dichiaranti*

In generale, l'accertamento della qualità del soggetto attivo del reato in contestazione – è appena il caso di precisarlo – costituisce oggetto di uno scrutinio che il giudice può e deve compiere, anche d'ufficio, ogni volta che si trova a verificare la sussistenza di un delitto proprio. Quando una certa condotta è punita solo se commessa da un agente qualificato (e non da chiunque), nel giudizio non si può prescindere dall'accertamento sulla qualità dell'agente. Applicando questa considerazione al caso di specie, poiché la qualifica di testimone-pubblico ufficiale è uno degli elementi costitutivi dei reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, è dall'accertamento di tale qualità che si deve partire per verificare la sussistenza dei delitti medesimi<sup>33</sup>.

Orbene, il termine “testimone” indica un elemento normativo della fattispecie: per definirlo, occorre fare riferimento alle norme processuali in base alle quali detta qualifica può essere attribuita.

Nell'ambito del processo penale, le disposizioni che tratteggiano lo statuto del dichiarante sono il punto di equilibrio individuato nella ponderazione di valori contrapposti: da un lato, la tutela del diritto al silenzio (corollario del diritto di difesa) e, dall'altro, la centralità delle acquisizioni processuali avverso il rischio di dispersione dei mezzi di prova (espressione dei principi di contraddittorio e oralità).

È significativo, sul punto, l'approfondimento operato dalle Sezioni Unite nella sentenza Lo Presti n. 33583/2015<sup>34</sup>: nel ricostruire le direttrici seguite dal legislatore nel rimodulare i contorni delle varie figure soggettive dei dichiaranti, la Cassazione ha argomentato: «Per un verso, infatti, si è inteso garantire al massimo il diritto al silenzio, in tutte quelle ipotesi in cui il dichiarante si sarebbe potuto trovare esposto al rischio di vedere compromessa la garanzia del nemo tenetur se detegere: principio di antica e consolidata tradizione che rinviene nello stesso diritto di difesa il proprio naturale fondamento. Sotto altro e contrapposto versante, si sono invece circoscritte le ipotesi di incompatibilità a testimoniare, allargando notevolmente la platea dei dichiaranti, variamente assistiti sul piano defensionale e dei diritti. Imputato e testimone non figurano dunque più come soggetti concettualmente alternativi sul piano processuale, essendosi coniate -in un ordito davvero complesso- figure “intermedie”, fino a pervenire alla “confusione” soggettiva, nei casi in cui l'imputato, previamente avvisato a norma dell'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., è chiamato ad assumere la figura ed il ruolo del testimone su fatti che concernono la responsabilità di altri. Pur non giungendosi alla possibilità, prevista in altri ordinamenti, di assumere la posizione del teste in causa propria con gli obblighi e le facoltà connesse, la distanza concettuale fra le posizioni dei dichiaranti si è venuta tuttavia non poco ad offuscare, creandosi la inedita figura del teste assistito, cioè del teste che è anche imputato (o imputabile) di reato connesso o collegato, la cui dichiarazione, per assumere la forma (art. 497 cod. proc. pen.) e il valore giuridico della testimonianza (sia pure con i limiti ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dagli artt. 197-bis, comma 6, e 210, comma 6) non può che essere ancorata al presupposto della scelta dello stesso dichiarante di riferire circostanze relative alla responsabilità altrui, resa consapevole ed efficace dal sistema di avvisi previsti dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., e in particolare da quello ex lettera c), con le conseguenze stabilite dal comma 3 bis»<sup>35</sup>.

Uno dei principali punti di emersione, nel codice di procedura penale, del principio di garanzia *nemo tenetur se detegere* – corollario del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e cardine del sistema accusatorio proprio dello Stato di diritto – è rappresentato dall'art. 63 c.p.p.

<sup>33</sup> Sul punto v. anche la memoria del P.M., depositata a valle della requisitoria, denominata “Accordo corruttivo”, pag. 5.

<sup>34</sup> Cass., Sez. Un., n. 33583 del 26.3.2015 - dep. 29.7.2015, Rv. 264482.

<sup>35</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 33583/2015 cit., §3.

Tale disposizione contempla due distinte ipotesi.

Il comma 1 tutela chi renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi a suo carico. Egli vede mutata la propria qualifica processuale *in conseguenza* delle proprie dichiarazioni: legittimamente esaminato, cioè, come persona informata sui fatti o testimone, egli rende dichiarazioni autoindizianti. L'autorità che l'escute è tenuta a interrompere l'esame, avvertirlo che, a seguito delle sue dichiarazioni, potranno essere svolte indagini a suo carico e invitarlo a nominare un difensore. Le dichiarazioni rese fino a quel momento non sono utilizzabili nei confronti del solo dichiarante.

L'ipotesi che rileva nel caso di specie è quella di cui al comma 2. Essa concerne la diversa situazione di chi, pur non avendo ancora formalmente assunto la veste di imputato o di persona sottoposta a indagini (per il medesimo reato o un reato connesso), risulti *già indiziato* nel momento in cui viene escusso, vale a dire *prima dell'inizio* della deposizione. Si tratta di persona che «*doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini*» (art. 63, comma 2, c.p.p.). La sanzione processuale prevista per la violazione delle disposizioni a garanzia del dichiarante già attinto da indizi di reità è l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni: laddove, malgrado la sussistenza di indizi, egli sia escusso in forma non garantita, le dichiarazioni rese non sono utilizzabili né nei confronti del dichiarante né verso terzi. Tale conclusione è desumibile dal tenore testuale del comma 2 dell'art. 63, che è lapidario («*le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate*») e – a differenza che nel comma 1 – non circoscrive l'effetto sanzionatorio «*contro la persona che le ha rese*», ma è anche granitica nella giurisprudenza di legittimità. Come affermato dalla Cassazione, si tratta di «*deterrente contro ipotesi patologiche, in cui deliberatamente o colpevolmente si ignorano i già preesistenti indizi di reità nei riguardi dell'escusso, con periodo di dichiarazioni accusatorie, compiacenti e negoziate, a carico di terzi*» (Cass., Sez. 5, n. 1892 del 17.12.1996 - dep. 27.2.1997, Rv. 207521). Quindi, indipendentemente dalla circostanza che siano state rese spontaneamente ovvero sollecitate, le dichiarazioni di chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito come persona indagata sono affette da inutilizzabilità cd. patologica, non sanata nemmeno se i relativi verbali sono inseriti nel fascicolo del dibattimento (così Cass., Sez. 4, n. 23306 del 26.5.2015 - dep. 29.5.2015, Rv. 263500).

L'art. 63 c.p.p. e le sanzioni di inutilizzabilità ivi contemplate si correlano alle disposizioni generali sullo statuto dei dichiaranti e alle ipotesi di incapacità a testimoniare previste dagli artt. 197, 198 e 210 c.p.p. (in termini, cfr. Cass., Sez. 5, n. 474 del 26.1.1999 - dep. 4.6.1999, Rv. 213518). Le stesse Sezioni Unite nella citata sentenza n. 15208/2010, hanno esaltato il collegamento sistematico tra tali disposizioni, evocando sul punto la giurisprudenza di costituzionalità: «*La ricerca dell'esatta individuazione dei confini assegnati al potere del giudice in ordine alla qualifica soggettiva da attribuire al dichiarante chiama in causa i presupposti applicativi non solo dell'art. 210 c.p.p., ma anche dell'art. 63, 2° comma, c.p.p., ad essa collegata sul piano sistematico; come chiarito infatti, da ultimo, nella ordinanza n. 280 del 2009 della Corte Costituzionale "l'art. 63, comma secondo, c.p.p. attua una tutela anticipata delle incompatibilità con l'ufficio di testimone previste dall'art. 197, comma primo, lettere a) e b), c.p.p. nei confronti dell'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato: incompatibilità che, a loro volta, impongono che l'esame del soggetto avvenga nelle forme dell'art. 210"*»<sup>36</sup>.

In una successiva pronuncia<sup>37</sup>, la Cassazione è tornata a rimarcare il collegamento sistematico tra l'art. 63 c.p.p. e le norme sullo statuto del dichiarante, evidenziando che sono espressione dei principi di eguaglianza e del giusto processo. In quell'occasione si discuteva dell'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese da un soggetto formalmente escusso in dibattimento quale "testimone" ma a carico del quale, già al momento dell'escussione, esistevano «*chiarissimi elementi per ritenere che lo stesso non potesse essere escusso come testimone*». In particolare, tali elementi inducevano a ritenerlo coinvolto nel delitto di corruzione

<sup>36</sup> Così Cass., Sez. Un., 15208/2010 cit., §5.3. Sul sindacato del giudice in ordine alla qualità del dichiarante, v. oltre, § 3.2.

<sup>37</sup> Cass., Sez. 6, n. 25425 del 4.3.2020 - dep. 8.9.2020, Rv. 279606.



oggetto del procedimento in cui era stato escusso e indagato di reato connesso rispetto agli altri fatti corruttivi. Si riportano alcuni dei passaggi più significativi della pronuncia:

*«Il tema, del tutto omesso dalla Corte di merito, involge un più generale profilo, quello, cioè, del se la qualificazione del dichiarante, che sia stato escusso nel corso delle non come persona formalmente indagata e che non sia mai stato iscritto nel registro delle notizie di reato, possa poi essere rivista, ed eventualmente mutata, dal giudice del dibattimento, sul presupposto che per quella persona, al momento in cui le dichiarazioni debbano essere assunte in dibattimento, esistano indizi che impongano di attribuirle la posizione sostanziale di soggetto indagato per un reato connesso o collegato probatoriamente a quello per il quale si procede. La questione consiste cioè nel verificare se vi sia, e quale sia, il rimedio, quando il giudice dibattimentale si trovi di fronte a un soggetto citato come testimone, mai formalmente iscritto nel registro degli indagati ed a carico del quale emergano indizi di reità, che possono manifestarsi in due modi: possono affiorare dalle dichiarazioni stesse del testimone nel corso dell'esame, oppure possono essere rilevabili già prima, in base ad altre e diverse risultanze probatorie.*

*Nel primo caso, il giudice deve attivarsi per far coincidere la situazione formale del dichiarante-testimone con quella sostanziale venutasi a creare al suo cospetto, per cui il dichiarante diviene di fatto passibile di indagini a proprio carico. Nel secondo, il giudicante si trova in condizione di poter considerare il dichiarante come indagabile e già prima che questi si sieda sul banco dei testimoni per sottoporsi ad esame ci si deve chiedere se l'adeguamento del suo status a tale circostanza possa e debba essere fatto subito da chi governa l'udienza ed assicura il valido svolgimento dell'istruzione. La Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli art. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di decidere le forme con cui assumere il dichiarante, se, cioè, nelle forme dell'esame di persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato anziché come testimone ed ha rimarcato il nesso logico esistente tra gli artt. 63, 197 e 210 cod. proc. pen. e, si potrebbe aggiungere, la funzione di cerniera affidata all'art. 63 cod. proc. pen., proprio nella misura in cui assicura che non vi sia scollamento tra la reale posizione processuale di un soggetto che renda dichiarazioni agli inquirenti o al giudice e lo status che gli viene riconosciuto nel momento in cui le rilascia (Corte Cost., n. 280 del 2009, ma anche Corte Cost. n. 218 e 427 del 2008, n. 127 del 2009). In tale contesto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione chiarendo che allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e, quindi, al di là del riscontro di indici formali - come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato- l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246581). Dunque, una conversione della fisionomia del dichiarante nella stessa sede dell'esame dibattimentale, secondo una prospettiva, si è notato in dottrina, che il codice già conosce e considera possibile, stando al disposto dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., che prevede il caso dell'imputato in procedimento connesso o collegato che, iniziato l'esame sotto l'egida dell'art. 210 cod. proc. pen., diventi testimone assistito a seguito del rituale avvertimento ex art. 64, comma 3, lettera c) cod. proc. pen. e della scelta di rendere dichiarazioni accusatorie. Non diversamente da quello indicato, il caso in esame contempla il passaggio dei dichiaranti dal regime del testimone comune, evocato dalla parte che ne chiede l'esame, a quello degli imputati ex art. 210 cod. proc. pen. al cospetto del giudice dibattimentale ed in base alla valutazione di quest'ultimo. Evidentemente, si è aggiunto, il sistema conosce e tollera la figura del "testimone mutante", prevedendo meccanismi adeguati a far slittare un dichiarante da una categoria all'altra, in ragione dell'adattamento - anche in itinere - del regime formale che gli è dedicato alla posizione in cui effettivamente si trova nel procedimento (così, in maniera condivisibile, in dottrina)».*

Ebbene, a seguito della l. 63/2001, attuativa della riforma costituzionale sul giusto processo ex art. 111 Cost., «il codice di procedura penale ha avuto cura di distinguere le figure dei vari dichiaranti, disciplinando le modalità di assunzione e il valore probatorio delle dichiarazioni, in una graduazione che va dalla testimonianza, alla c.d. testimonianza assistita dell'art. 197 bis cpp, all'esame di persona imputata in un procedimento connesso (art. 210 cpp), e ha riconosciuto



alla sola testimonianza il valore di prova piena, cioè non bisognosa di corroborazione» (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7208 del 29.11.2007 - dep. 14.2.2008, Rv. 238384).

Per definire una figura di dichiarante, dunque, non può prescindersi da quella limitrofa. Ecco perché nella ricostruzione normativa e giurisprudenziale del concetto di testimone è centrale collocare quest'ultimo nel quadro più complessivo dello statuto dei dichiaranti escutibili nel processo.

Dal combinato disposto degli artt. 194 ss. e 497 c.p.p., si ritrae una definizione normativa del **testimone** integrata da una componente positiva e da una negativa.

In positivo, il testimone è colui che è chiamato a riferire nel contraddittorio tra le parti quanto a sua conoscenza in ordine a fatti rilevanti nel processo stesso con obbligo di verità e completezza<sup>38</sup>.

In negativo, è testimone chi non versi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 197 c.p.p. Tale ultima disposizione prevede che non possono essere assunti come testimoni (oltre al giudice, al pubblico ministero, al difensore, al responsabile civile e al civilmente obbligato alla pena pecuniaria):

- a) i coimputati del medesimo reato o persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 lett. a), c.p.p. a meno che non vi sia stata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione pena;
- b) gli imputati in procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. c) o di un reato collegato a norma del 371, comma 2, lettera b), c.p.p. prima dell'emanazione di sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione pena quando *non* sia stato formulato l'avviso di cui all'art. 64 lett. c).

L'esame in dibattimento della **persona imputata per reato connesso** – cioè della figura di dichiarante opposta a quella del testimone – è regolato dall'art. 210 c.p.p.

È appena il caso di specificare che, sebbene tale disposizione alluda all'*imputato* di reato connesso, non vi è alcun dubbio che le considerazioni si applichino alla posizione del soggetto *indagato*. Le norme sulla qualità del dichiarante – in particolare quando si tratti di persona accusata del medesimo reato o di reato connesso – hanno chiara funzione di garanzia. Presidiano, infatti, il diritto al silenzio e di non autoincriminarsi, espressione del diritto di difesa. In quanto tali, ai sensi dell'art. 61, comma 1, c.p.p. sono certamente operanti nei confronti dell'indagato. Si tratta di un'estensione dell'ambito di applicazione delle norme sull'imputato insuscettibile di deroghe: è significativo che una clausola di sussidiarietà (*salvo che sia diversamente stabilito*) in ordine all'equiparazione tra indagato e imputato sia prevista solo per le disposizioni diverse da quelle che contemplano diritti e garanzie (comma 2 dell'art. 61, che si riferisce a *ogni altra disposizione*, vale a dire ogni disposizione diversa da quella che concerne diritti e garanzie dell'imputato, oggetto del comma 1). Analoga clausola non è invece prevista nel comma 1 dell'art. 61 c.p.p. L'ampio tenore testuale di tale norma («*I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini*») rende indiscutibile che le disposizioni in tema di dichiarazioni dell'imputato del medesimo reato o di reato connesso siano operanti anche per la persona indagata.

Ciò è anche pacifico nell'applicazione giurisprudenziale di legittimità e costituzionale.

<sup>38</sup> Per una definizione giurisprudenziale del testimone, in un caso di falsa testimonianza, v. Cass., Sez. 6, n. 6118 del 2.3.2000 - dep. 25.5.2000, Rv. 220522: «*Ai fini del reato di falsa testimonianza, di cui all'art. 372 cod. pen., testimone deve intendersi quel soggetto terzo rispetto alle parti del giudizio che, ammesso a rendere dichiarazioni di scienza su quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti rilevanti ai fini del decidere, viene chiamato a deporre avanti al giudice e, in ambito processuale, nel contraddittorio delle parti, avvertito delle responsabilità penali cui va incontro per le dichiarazioni non corrispondenti a quanto a sua conoscenza, depone rispondendo alle domande a lui rivolte sui fatti intorno ai quali è chiamato a fare dichiarazioni di scienza*».



Quindi tutte le considerazioni che seguono afferiscono indifferentemente all'imputato come all'indagato.

L'art. 210 c.p.p. – che si salda sistematicamente al già menzionato art. 197 c.p.p. – prevede che l'imputato in procedimento connesso, nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente e che è incompatibile con l'ufficio di testimone:

- è esaminato su richiesta di parte o d'ufficio, nel caso di cui all'art. 195 c.p.p.;
- ha l'obbligo di presentarsi al giudice (con possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo) e si applicano, per la citazione, le norme relative al testimone;
- è assistito da un difensore, che ha diritto di partecipare all'esame;
- è avvisato dal giudice, prima dell'esame incrociato – da svolgere nell'osservanza degli artt. 194, 195, 498, 499, 500 c.p.p. – che ha l'obbligo di rispondere secondo verità e completezza solo sulle domande concernenti l'identità personale mentre sul resto ha facoltà di non rispondere;
- laddove sia imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), va avvisato anche ai sensi dell'art. 64, lett. c), c.p.p., vale a dire che *«se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis»*.

La formulazione di tale ultimo avviso è dunque determinante nel qualificare la posizione del dichiarante. L'art. 210, comma 6, c.p.p. prevede infatti che, se le persone imputate di reato connesso ai sensi dell'art. 12, lett. c), o di reato collegato *«non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone»*. All'esame dell'imputato di reato connesso avvisato ritualmente ma che decida di non avvalersi del diritto al silenzio, quindi, si applicano anche gli artt. 197 bis e 497 c.p.p.: egli assume l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande circa la responsabilità altrui.

Dal combinato disposto delle disposizioni esaminate si evince con chiarezza, allora, che l'indagato o imputato di reato connesso ex art. 12, lett. c), o di reato collegato assume la qualità di testimone (assistito: v. oltre) a condizione che, dopo la formulazione degli avvisi di cui all'art. 64 e in particolare dell'avviso di cui alla lettera c) di quell'articolo, decida di non avvalersi della facoltà di non rispondere: *«a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone»*.

La concatenazione normativa, contenuta nell'art. 210, comma 6, c.p.p. tra l'avviso ex art. 64 lett. c), la decisione del dichiarante di rispondere e l'assunzione dell'ufficio di testimone è dunque chiara. La scelta del periodo ipotetico (*se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere assumono l'ufficio di testimone*) evidenzia che solo la formulazione dell'avviso circa il diritto al silenzio e la scelta consapevole del dichiarante, che ad esso consegua, di non avvalersi di quel diritto consente a un soggetto fino a quel momento incompatibile con la veste di testimone (perché indagato/imputato di reato connesso) di assumere quell'ufficio. Si tratta, del resto, di una formulazione in chiave ipotetica speculare a quella racchiusa nell'art. 64, lettera c), c.p.p., che cristallizza il contenuto dell'avviso che marca il mutamento di qualità, da indagato di reato connesso o collegato a testimone cd. assistito (*«Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che [...] se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone»*).

Alla luce dell'art. 197 bis c.p.p., quindi, può essere assunto come cd. **testimone assistito**:



- a) il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a), quando sia già intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione pena.
- In tal caso, ai sensi dell'art. 197 *bis*, commi 1, 3, 4 e 5 egli va sentito con le garanzie:
- o dell'assistenza di un difensore
  - o senza obbligo di completezza sui fatti su cui è stato giudicato con sentenza di condanna, se nel suo processo aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso dichiarazioni;
  - o dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni *contra se* (cioè contro il dichiarante stesso) nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette
- b) l'imputato in procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. c) o di un reato collegato a norma del 371, comma 2, lett. b)
- dopo l'emanaione di sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena
  - oppure*
  - se sia stato formulato l'avviso di cui all'art. 64 lett. c).
- Anche in tale caso vanno attivate le garanzie di cui all'art. 197 *bis* commi 1, 3, 4 e 5. In particolare, il dichiarante va escusso:
- o con l'assistenza di un difensore
  - o senza obbligo di completezza sui fatti concernenti la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

Inoltre, le dichiarazioni rese dal testimone assistito:

- sono inutilizzabili *contra se* (cioè contro il dichiarante stesso) nel procedimento a carico del medesimo, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette (art. 197 *bis*, comma 5, c.p.p.);
- quand'anche acquisite con le garanzie previste dalla legge e quindi utilizzabili, non hanno valore di piena prova, ma necessitano di riscontri ai sensi del 192, comma 3 e 4, c.p.p.

Quella del testimone cd. assistito è dunque una figura intermedia tra quelle – concettualmente antitetiche – del testimone “puro” e dell'imputato (o indagato) di reato connesso, figura quest'ultima incompatibile con la qualità di testimone.

Dal costrutto normativo appena riepilogato, si desume che la persona indagata di reato connesso può assumere la veste di testimone (assistito) solo se si verificano due condizioni cumulative imprescindibili: i) la formulazione dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lettera c, c.p.p. e ii) la conseguente scelta consapevole del dichiarante di non avvalersi del diritto al silenzio.

Oltre a essere stata esplicitata dalla formulazione letterale degli artt. 64, comma 3, lettera c), e 210, comma 6, c.p.p., tale conclusione è stata ben illustrata dalla Cassazione, nella sentenza delle Sezioni Unite n. 33583/2015, Lo Presti, già citata. Parlando degli effetti della riforma in tema di giusto processo sulla qualità dei dichiaranti, la Corte ha osservato: «[...] la distanza concettuale fra le posizioni dei dichiaranti si è venuta tuttavia non poco ad offuscare, creandosi la inedita figura del teste assistito, cioè del teste che è anche imputato (o imputabile) di reato connesso o collegato, la cui dichiarazione, per assumere la forma (art. 497 cod. proc. pen.) e il valore giuridico della testimonianza (sia pure con i limiti ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dagli artt. 197-bis, comma 6, e 210, comma 6) non può che essere ancorata al



**presupposto della scelta dello stesso dichiarante di riferire circostanze relative alla responsabilità altrui, resa consapevole ed efficace dal sistema di avvisi previsti dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., e in particolare da quello ex lettera c), con le conseguenze stabilite dal comma 3 bis. [...]**

Successivamente (sent. n. 76 del 2003) il Giudice delle leggi ha osservato che con la riforma del 2001 il legislatore ha escluso l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per gli imputati in procedimento connesso o di reato collegato a condizione che siano stati definitivamente giudicati (e sia perciò operante il divieto di bis in idem), ovvero **a condizione che abbiano volontariamente assunto la veste di testimone** (a seguito dell'avviso a norma dell'art. 64, comma 3, lettera c, cod. proc. pen.). **Assunzione volontaria che non può che essere garantita dall'avviso ex art. 64, comma 3, lett. c.** [...] l'art. 64, comma 3-bis, stabilisce, tra l'altro, che la persona interrogata che non ha ricevuto l'avvertimento di cui al comma 3, lett. c), non potrà assumere, in ordine a fatti che concernono la responsabilità di altri, l'ufficio di testimone, in tal modo assumendo chiaramente una portata generale sulla estensione della incompatibilità a testimoniare, a prescindere dalla mancanza di esplicito rinvio da parte degli artt. 210, comma 6, e 197-bis, comma 2. [...]

**In conclusione, non può sussistere dubbio alcuno che, ove la eventuale violazione delle regole di assunzione probatoria incida sul terreno della stessa capacità a testimoniare, se ne deve dedurre la piena inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, giacché non si tratterebbe di affermazioni da "corroborare" perché promananti da soggetto "non terzo" rispetto all'oggetto ed al tema della deposizione, ma da persona per la quale sussiste un divieto ex lege di assumere la posizione e gli obblighi del testimone**. In termini la Cassazione è tornata a esprimersi anche più di recente, parlando di «una conversione della fisionomia del dichiarante nella stessa sede dell'esame dibattimentale, secondo una prospettiva, si è notato in dottrina, che il codice già conosce e considera possibile, stando al disposto dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., che prevede il caso dell'imputato in procedimento connesso o collegato che, iniziato l'esame sotto l'egida dell'art. 210 cod. proc. pen., diventi testimone assistito a seguito del rituale avvertimento ex art. 64, comma 3, lettera c) cod. proc. pen. e della scelta di rendere dichiarazioni accusatorie» (così Cass., Sez. 6, n. 25425/2020 - dep. 8.9.2020, Rv. 279606).

Le norme sullo statuto dei dichiaranti e l'interpretazione costante e autorevole che di esse offre la giurisprudenza di legittimità sono dunque chiare: nel caso dell'indagato/imputato di reato connesso l'assunzione della veste processuale di testimone (necessariamente assistito) postula necessariamente il concorso di due condizioni. Una è nella sfera di controllo dell'autorità giudiziaria che escute il dichiarante ed è rappresentata dalla formulazione dell'avviso di cui all'art. 64, lett. c, c.p.p. L'altra, alla prima logicamente e temporalmente conseguente, rimane riservata al dichiarante: si tratta della scelta consapevole di non avvalersi del diritto al silenzio e assumere volontariamente la qualità di testimone assistito.

In conclusione, quindi, se una persona è indagata del medesimo reato o di reato connesso, può assumere la qualità di testimone (assistito, mai puro) solo se, debitamente avvertita del diritto al silenzio, decida di non avvalersene. Se e quando tale duplice condizione si verifica, cade il divieto normativo di attribuire all'indagato la qualità di testimone e il dichiarante volontariamente assume la posizione processuale di testimone assistito, con gli obblighi, penalmente sanzionati, che ne conseguono.

Solo allora, in altre parole, si può realizzare, in capo al medesimo soggetto, quella che le stesse Sezioni Unite citate definiscono una «confusione soggettiva» tra le due qualità - altrimenti antitetiche - di indagato e testimone. La medesima persona, cioè, nel corso del medesimo esame potrà rivestire la qualità di testimone limitatamente ai fatti concernenti la responsabilità altrui e con le garanzie previste dall'art. 197 bis c.p.p. (richiamato dall'art. 210, comma 6, ultimo periodo, c.p.p. per il caso in cui l'indagato di reato connesso, avvisato, scelga di non avvalersi del diritto al silenzio e sia qualificabile come testimone assistito). Una volta che il soggetto abbia consapevolmente deciso di assumere la veste di testimone assistito, sarà l'oggetto e il tema dell'esame a segnare la qualifica concretamente assunta in corso

d'escussione: assumerà l'ufficio di testimone solo in ordine «ai fatti che concernono la responsabilità di altri» (artt. 64, comma 3, lett. c, c.p.p.). In relazione ai fatti concernenti la responsabilità propria, invece, conserverà la qualità di indagato (o imputato). Nel corso della medesima escussione, seguita alla formulazione dell'avviso circa il diritto al silenzio e alla decisione dell'interessato di non avvalersene, potrà dunque verificarsi un mutamento della qualifica del dichiarante, a seconda dell'oggetto su cui vertono le dichiarazioni: in dottrina è stata coniata l'eloquente espressione di 'testimonianza a intermittenza'.

In sintesi.

Quello di testimone è un elemento normativo delle fattispecie di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. In quanto tale, la qualità di testimone è definita dalle norme processuali che regolano lo statuto dei dichiaranti. Queste ultime chiariscono che la qualità di testimone non discende esclusivamente dal fatto di essere chiamato a rendere dichiarazioni in un procedimento penale. Ci sono posizioni incompatibili con tale veste: anzitutto quella dell'indagato di reato connesso. Quest'ultimo, peraltro, con l'assistenza di un difensore e nella concorrenza delle due condizioni poste dalla legge (l'avviso ex art. 64, comma 3, lett. c, c.p.p. e la scelta consapevole di non avvalersi del diritto al silenzio) può volontariamente scegliere di assumere l'ufficio di testimone (assistito). Sarà qualificabile come tale solo in relazione alle dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui, che saranno sì utilizzabili ma necessiteranno di riscontri. Con riguardo a eventuali provalazioni sul fatto proprio, il dichiarante rimarrà nella posizione incompatibile con l'ufficio di testimone (anche assistito).

Le disposizioni processuali relative allo statuto dei dichiaranti e all'utilizzabilità e al valore probatorio delle dichiarazioni provenienti dai soggetti che assumono le diverse vesti processuali (testimoni puri o assistiti oppure come indagati/imputati di reato connesso) si saldano strettamente con le norme del diritto penale sostanziale. Quest'ultimo, infatti, si preoccupa di scongiurare fenomeni di contaminazione processuale e, più in generale, condotte tese ad alterare la genuinità del contributo conoscitivo delle persone chiamate a rendere dichiarazioni nel processo. Tuttavia, esso modula diversamente il perimetro della fattispecie incriminatrice e l'asprezza del trattamento sanzionatorio a seconda della qualità della persona chiamata a rendere dichiarazioni nel processo.

### **3.1.1. La coerenza sistematica tra le norme processuali e sostanziali**

Allargando lo sguardo anche oltre le ipotesi di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, si ottiene conferma della perfetta coerenza del sistema, sostanziale e processuale, nel bilanciare i contrapposti interessi a garantire il diritto al silenzio dell'individuo e tutelare le acquisizioni probatorie nel processo. Il punto di equilibrio individuato dal legislatore nel contemperamento tra tali contrapposti interessi di rango costituzionale offre un prezioso angolo visuale per trarre considerazioni utili per la decisione del caso concreto.

Si ponga mente agli artt. 377 (intralcio alla giustizia) e 377 bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

La fattispecie ex art. 377 c.p., introdotta con l. 146/2006 e sostitutiva della già disciplinata subornazione del testimone, tutela in via anticipata il corretto svolgimento dell'attività dell'autorità giudiziaria: punisce interferenze tese a incidere negativamente sulla sincerità e completezza delle testimonianze (oltre che di perizie, dichiarazioni al P.M. o al difensore), potenzialmente lesive per l'amministrazione della giustizia. È, infatti, un reato di pericolo. In deroga all'art. 115 c.p., attribuisce rilievo penale alla mera istigazione alla falsità giudiziale, non accolta o comunque non accompagnata dalla successiva commissione dei delitti di false informazioni al P.M. o al difensore, falsa testimonianza o falsa perizia o interpretazione. Si consuma con la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità (o con violenza o minaccia)



finalizzate, rispettivamente, a indurre o a coartare alla falsità il testimone, il perito o l'interprete. La disposizione stessa chiarisce che le sanzioni ivi previste sono applicate – nei confronti del solo soggetto attivo, del cd. induttore – «qualora l'offerta o la promessa non sia accettata» (comma 1), «qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa» (comma 2) oppure, ancora, «qualora il fine» cui la violenza o minaccia era orientata «non sia conseguito» (comma 3).

Il delitto di cui all'art. 377 bis c.p. condivide con l'intralcio alla giustizia l'oggettività giuridica: entrambi i reati, rientranti tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia, puniscono condotte volte a pregiudicare – mediante offerta o promessa di danaro o altra utilità, ovvero violenza o minaccia – la serena acquisizione delle dichiarazioni di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni in procedimenti giurisdizionali. Ma l'art. 377 c.p. si riferisce a fatti che abbiano, quale soggetto passivo, persona su cui gravi l'obbligo di rispondere. L'art. 377 bis c.p., invece, tipizza condotte commesse nei confronti di chi possa scegliere il diritto al silenzio: in primo luogo l'imputato e l'indagato, anche di reato connesso (v., sul punto, Cass., Sez. 6, n. 10129 del 20.1.2015 - dep. 10.3.2015, Rv. 262906; id., n. 40759 del 23.6.2016 - dep. 29.9.2016, Rv. 268091, in parte motiva). Un'ulteriore differenza con l'intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) risiede nel fatto che l'art. 377 bis c.p. è un reato di evento: perché la fattispecie sia perfezionata, il soggetto facoltizzato a rimanere in silenzio deve effettivamente rinunciare a rendere dichiarazioni oppure rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Nella fattispecie si distinguono un evento immediato, interno alla sfera del soggetto passivo (l'induzione derivante da una delle condotte tipizzate), e un evento processuale, per così dire esterno, che manifesta e consuma il reato (il silenzio o la falsa dichiarazione della persona chiamata davanti all'autorità giudiziaria). Ne consegue che è pacificamente ritenuto configurabile il tentativo (cfr. Cass., Sez. 6, n. 991 del 19.9.2018 - dep. 10.1.2019, Rv. 274937; Sez. F, n. 46290 del 22.8.2013 - dep. 20.11.2013, Rv. 257640; Sez. 6, n. 16369 del 27.4.2012 - dep. 3.5.2012, Rv. 252720; id., n. 45626 del 25.11.2010 - dep. 29.12.2010, Rv. 249321; id., n. 32633 del 12.7.2006 - dep. 2.10.2006, Rv. 234876).

Dalla comparazione tra struttura e oggettività giuridica della corruzione in atti giudiziari, da un lato, e dei due delitti contro l'amministrazione della giustizia appena menzionati, dall'altro, si traggono alcune considerazioni, che intrecciano un duplice ordine di piani: il perimetro soggettivo della fattispecie incriminatrice (chi viene punito) e l'oggettività giuridica (il bene tutelato dall'ipotesi delittuosa).

L'art. 319 ter c.p. punisce non solo chi induce la falsità ma anche il soggetto indotto, che invece non è attratto nel perimetro delle fattispecie incriminatrici ex art. 377 e 377 bis c.p.

Ciò è agevolmente spiegabile considerando che nella fattispecie corruttiva l'offerta o promessa di denaro o altra utilità si rivolge a una persona che al momento in cui è stata escussa era pacificamente qualificabile come testimone. Ciò perché si trattava di soggetto che non era (o non vi erano indizi per ritenere che fosse) coinvolto nei fatti oggetto di giudizio né in altri ad essi connessi (e quindi era teste cd. puro) ovvero ancora perché, pur indagato (o imputato) di reato connesso, è stato dovutamente avvisato e garantito e ha consapevolmente scelto di assumere la qualità di testimone cd. assistito.

Si tratta allora di un soggetto il cui contributo conoscitivo è particolarmente prezioso per l'accertamento della verità cui ogni processo tende: infatti il testimone, anche assistito, è tenuto a riferire con obbligo di verità e completezza sul fatto altrui. Quindi il portato delle sue dichiarazioni – fatta eccezione per eventuali profili critici derivanti dalla valutazione in concreto della prova orale e, nel caso del testimone assistito, per l'esigenza di riscontri ex art. 192, comma 3, c.p.p. (richiamato dall'art. 197 bis, ultimo comma, cui a sua volta si riferisce l'art. 210, comma 6, c.p.p.) – può fondare la prova del fatto *sub iudice*.



Orbene, anche nell'art. 377 c.p. la condotta mira a contaminare le dichiarazioni di un testimone: tuttavia, come visto, l'intralcio alla giustizia postula che – a differenza dall'ipotesi di cui all'art. 319 *ter* c.p. – il soggetto passivo non abbia accettato l'offerta o la promessa ovvero che comunque non vi sia stata la contaminazione processuale perché la falsità non è stata commessa (cfr., in termini, Cass., Sez. 6, n. 40759 del 23.6.2016 - dep. 29.9.2016, Rv. 268091: «*Integra il reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 *ter* c.p. la promessa o la dazione di denaro rivolta al teste, e da questi accettata, cui sia seguita la falsa testimonianza per favorire una parte del processo penale. In motivazione, la Corte ha escluso che tale condotta integri il meno grave reato di intralcio alla giustizia, previsto dall'art.377 c.p., che è invece configurabile nel caso in cui l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, volta al condizionamento delle dichiarazioni dei testimoni, non sia accettata*»).

Quindi, nell'intralcio alla giustizia – a differenza che nell'art. 319 *ter* c.p. – il pericolo per la genuinità delle acquisizioni probatorie rimane su un piano puramente astratto. Ne consegue che è punibile solo l'istigatore alla falsità, non anche il destinatario della condotta induttiva.

Per converso, l'art. 377 *bis* c.p. si distanzia sia dall'art. 377 c.p. sia dall'art. 319 *ter* c.p. perché la condotta tesa a realizzare la contaminazione processuale si rivolge non al testimone puro (che, come visto, è incondizionatamente obbligato a rispondere secondo verità) bensì alla persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere.

La disposizione incriminatrice è stata ovviamente edificata sul rispetto delle forme processuali per l'escussione dell'indagato di reato connesso. L'art. 377 *bis* c.p. infatti individua come soggetto passivo della condotta induttiva la «*persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale*».

L'osservanza delle garanzie per il dichiarante è postulata anche dall'interpretazione che della norma è stata data dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha efficacemente chiarito, con riguardo all'art. 377 *bis* c.p.: «*La norma incriminatrice persegue lo scopo di contrastare gli inconvenienti derivanti da un possibile uso strumentale e insidioso della facoltà di tacere e perfino di mentire davanti all'autorità giudiziaria, facoltà derivante dall'art. 63 c.p.p. (oltre che dai precetti ad esso "collegati", come l'art. 210 c.p.p.). La finalità, pressoché unanimemente riconosciuta, della norma in esame è, dunque, la tutela della corretta attuazione del procedimento probatorio attraverso la formazione di un materiale conoscitivo non inquinato da comportamenti provenienti dall'esterno; più in particolare, reprimendo quelle attività qualificabili come di provata condotta illecita, dirette ad impedire lo spontaneo atteggiamento processuale (lato sensu inteso) di chi, pur avendo la facoltà di non rispondere, possa apportare al processo un contributo dimostrativo [...] La condotta descritta da tale disposizione è, quindi, diretta nei confronti di un soggetto la cui figura è tipizzata in un duplice senso. Sotto un primo profilo, per così dire, "statico", in quanto la violenza, la minaccia (o la offerta o la promessa di denaro o di altra utilità) incidono su una persona che, pur avendo la facoltà di non rispondere, può rendere dichiarazioni utilizzabili; sotto un profilo, per così dire, "dinamico", in quanto la possibilità di una risposta utilizzabile quale contributo conoscitivo, dalla mera potenzialità si traduca in atto, così da divenire contrassegnata non soltanto dal virtuale inserimento nella dialettica processuale, ma pure dalla effettiva (e, perciò solo, tipica) possibilità di arrecare, alle condizioni previste, quel contributo conoscitivo di cui si è detto. La condotta deve, cioè, dirigersi, una volta ritenuto rilevante il suo apporto, verso chi sia chiamato a rendere dichiarazioni del tipo considerato davanti all'autorità giudiziaria» (così, in parte motiva, Cass., Sez. 6, n. 45626 del 25.11.2010 - dep. 29.12.2010, Rv. 249321). Si coglie, dunque, il saldo collegamento tra il diritto sostanziale e il diritto processuale: intanto si sanzionano condotte di contaminazione processuale indirizzate a chi – pur titolare di diritto al silenzio e quindi portatore di un interesse nel procedimento – sia potenzialmente fonte di un contributo conoscitivo nel processo, in quanto le sue dichiarazioni siano utilizzabili. Diversamente, del resto, verrebbe a mancare la stessa oggettività giuridica della fattispecie: non ha senso preservare un'acquisizione processuale inutilizzabile per la decisione. Che spesso gli istituti sostanziali siano legati da una strettissima connessione alle prescrizioni processuali è stato anche*



lucidamente osservato dalle Sezioni Unite (così Cass., Sez. Un., n. 7208 del 29.11.2007 - dep. 14.2.2008, Rv. 238384, Genovese, che si occupava dei rapporti tra l'art. 199 c.p.p. e l'art. 384 c.p. Su tale ultima disposizione, v. oltre).

Quindi, la fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p. può essere integrata solo se l'indagato di reato connesso sia stato ritualmente avvisato della facoltà di astenersi.

Diversamente, poi, che nell'art. 377, il soggetto passivo della condotta induttiva ex art. 377 bis c.p. deve avere accettato la promessa o l'offerta e avere commesso la falsità oppure deve essersi astenuta dal rendere dichiarazioni. Tale momento – quello delle dichiarazioni false o della scelta di non rispondere – coincide con la consumazione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni. Sempre la menzionata giurisprudenza di legittimità sulla differenza tra artt. 377 e 377 bis c.p. osserva: «La comparazione tra le due fattispecie rivela però, al contempo, una profonda diversità strutturale. Mentre l'una previsione, appartenendo alla categoria dei reati a consumazione anticipata, rimane contrassegnata dalle condotte qualificate dal fine specifico (realizzandosi, invece, ove il risultato venga conseguito, l'ipotesi di reato contemplata da ciascuna delle previsioni annoverate dall'art. 377, sotto il profilo concorsuale), l'altra risulta designata dall'evento costituito dall'induzione del soggetto chiamato dall'autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili nel procedimento, non in base ad una sua libera scelta, ma in forza di un comportamento violento o minaccioso ovvero di un vero e proprio accordo (arg. ex art. 377 c.p., comma 1) tra gli "esterni" ed il soggetto chiamato, soggetto, quest'ultimo, comunque non punibile; in tal senso va inteso, infatti, la terza delle condotte dirette all'induzione disegnate dall'art. 377 bis c.p. [...] Il modello sostanziale, quindi, non diverge di molto dall'altra ipotesi di induzione prevista dall'art. 377 bis c.p., quella, cioè, che più si avvicina alla subornazione (ora, intralcio alla giustizia)<sup>39</sup>; differenziandosi da essa solo perché, mentre nell'una ipotesi l'induzione è l'effetto di "prevaricazione" nei confronti di un soggetto che assume la qualità di persona offesa dal reato, nell'altra ipotesi, l'induzione, quale effetto di "seduzione", assume il valore di proposta che, solo se accettata (diversamente da quanto previsto dall'art. 377 c.p.) integra il momento penalmente rilevante, se e sempreché all'illecito assetto negoziale segua la "chiamata" e la condotta processuale unificata per le entrambe le ipotesi (costrizione e "subornazione") considerate dall'art. 377 bis c.p. [...] L'evento si presenta come il risultato di una fattispecie complessa che non si esaurisce nella induzione del soggetto chiamato, postulando, invece, che costui, non soltanto venga chiamato dall'autorità giudiziaria (l'art. 377 bis c.p., pare accentrare la soglia di punibilità nell'induzione del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni), ma ottemperi alla condotta illecita, provocando così la contaminazione processuale indotta. Nell'induzione qualificata dalla soggettività è perciò da scorgere il momento di rilevanza penale del fatto; l'inevitabile sincretismo derivante dalla stessa tipologia di tutela (apparentemente descrittivo, ma) in grado di designare il modello di fattispecie quale presupposto per la contaminazione della materia, lato sensu, probatoria sta univocamente a dimostrarlo. Non altrimenti, infatti, potrebbe assumere rilievo penale il momento processuale descritto, dalla norma penale come evento del reato»<sup>40</sup>.

Dunque, per la consumazione del delitto di cui all'art. 377 bis c.p. è necessario che il risultato della illecita prestazione concordata sia conseguito: occorre, cioè, che l'indotto renda dichiarazioni mendaci o si avvalga della facoltà di non rispondere, privando così il procedimento di un contributo dichiarativo utilizzabile. Si coglie un'ulteriore differenza con l'art. 319 ter c.p., reato-accordo a struttura necessariamente bilaterale che si perfeziona con la pattuizione illecita, nel quale gli aspetti esecutivi dell'accordo (la dazione/ricezione della remunerazione illecita) e il conseguimento del vantaggio perseguito dal corruttore devono ricondursi ad approfondimenti dell'offesa tipica, rilevanti ai fini del momento consumativo del reato secondo lo schema del reato progressivo (così, tra le molte, Cass., Sez. 6, n. 5264 del 26.1.2016 - dep. 9.2.2016, Rv. 265842; Sez. 1, n. 2302 del 26.11.2002 - dep. 17.1.2003, Rv. 224340; Sez. 1 n. 6274 del 23.1.2003 - dep. 7.2.2003, Rv. 223566).

<sup>39</sup> Il riferimento è all'induzione mediante violenza o minaccia.

<sup>40</sup> Così Cass., Sez. 6, n. 45626/2010, cit.

In sintesi, dunque, l'offerta o promessa di utilità per inquinare le determinazioni del dichiarante è penalmente rilevante con declinazioni diverse a seconda della soggettività processuale della persona da esaminare. In particolare:

- se si tratti di testimone, a seconda che l'offerta sia o meno accettata, la risposta sanzionatoria è rappresentata:
  - dall'art. 377 c.p., che punisce il solo induttore con le pene previste per la falsa testimonianza (da 2 a 6 anni di reclusione) ridotte dalla metà ai due terzi (se l'induzione sia avvenuta con promessa od offerta di denaro o altra utilità) o in misura non eccedente un terzo (se vi sia stata violenza o minaccia);
  - dell'art. 319 *ter* c.p., che attrae nell'area del penalmente rilevante anche la condotta del testimone-pubblico ufficiale che, accettando l'offerta o promessa di denaro o altra utilità, si sia lasciato corrompere prevedendo pene ben più severe (da 6 a 12 anni di reclusione, nella formulazione oggi vigente);
- laddove il dichiarante sia indagato di reato connesso, a condizione che questi sia stato avvisato ai sensi dell'art. 64 c.p.p. (sono infatti gli avvisi a rendere utilizzabili le dichiarazioni ex art. 63 c.p.p.), ai sensi:
  - dell'art. 377 *bis* c.p., punendo il solo induttore, allorché il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere o abbia reso dichiarazioni utilizzabili sul fatto proprio (quindi le sue dichiarazioni garantite *in parte qua* non saranno mai qualificabili come testimonianza assistita, che può riferirsi solo alla dichiarazione sul fatto altrui);
  - dell'art. 319 *ter* c.p., punendo sia l'induttore sia il dichiarante che non si sia avvalso della facoltà di non rispondere – pur avendo ricevuto gli avvisi – e abbia reso dichiarazioni sul fatto altrui assumendo consapevolmente, in relazione a tali fatti, la qualità di testimone assistito.

La diversa gravità della risposta sanzionatoria apprestata dall'ordinamento alle diverse fenomenologie di contaminazione processuale riflette anche la differente oggettività giuridica delle fattispecie.

Gli artt. 377 e 377 *bis* c.p. sono delitti contro l'amministrazione della giustizia. Con le condotte stigmatizzate da queste fattispecie si attenta (art. 377, che come visto realizza un presidio di tutela particolarmente anticipato) o si lede (art. 377 *bis*) l'interesse ad evitare ingerenze nel procedimento di acquisizione degli elementi probatori. Invece l'art. 319 *ter* c.p. è delitto contro la pubblica amministrazione: il fatto che un testimone (una fonte di prova, cioè, che al momento dell'assunzione appare genuina) che renda dichiarazioni (e quindi eserciti l'ufficio pubblico assunto legittimamente, perché l'autorità giudiziaria che l'ascolta non ha indizi di reati che lo vedano coinvolto, neanche di un avvicinamento con finalità corruttive) pur avendo accettato l'offerta di denaro o altra utilità, di per sé solo pregiudica la funzione giudiziaria. Quel soggetto, infatti, non è un dichiarante qualsiasi: in quanto pubblico ufficiale, con la sua testimonianza compie un atto qualificabile come giudiziario, cioè funzionale a un procedimento giudiziario.

Il diritto penale sostanziale ha dunque ben presente il diverso peso processuale delle dichiarazioni di un soggetto qualificabile come testimone rispetto alle provalazioni di chi, pur chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, riferisca sul fatto proprio.

Infatti, per un verso la condotta tesa a influenzare la deposizione del testimone puro è punita in via del tutto anticipata: anche se egli non accetta la promessa od offerta tesa a condizionare il contenuto delle dichiarazioni è integrata l'ipotesi di cui all'art. 377 a carico del solo soggetto attivo. Laddove poi si perfezioni l'accordo teso a orientare la dichiarazione del teste, si scivola nella più grave fattispecie



corruttiva di cui all'art. 319 *bis* c.p. (con il più severo regime sanzionatorio ivi previsto) colpendo entrambi i soggetti del patto illecito.

Dall'altro lato, la contaminazione processuale di una fonte per definizione non del tutto estranea ai fatti oggetto di procedimento – l'indagato di reato connesso – è punita:

*i)* solo se l'induzione abbia raggiunto il suo scopo, perché il dichiarante si è avvalso della facoltà di non rispondere o ha reso dichiarazioni mendaci sul fatto proprio;

*ii)* colpendo in tal caso solo l'induttore (sia che abbia attuato una vera e propria coercizione, fisica o morale, sia che si sia limitato a una più sfumata seduzione con promessa o offerta di denaro o altra utilità). Ciò in quanto in quel caso si tratta di dichiarazioni che, ancorché utilizzabili, non sono idonee a fondare il convincimento dell'organo giudicante. Non hanno lo stesso valore processuale della testimonianza: il giudice sa che esse provengono da un soggetto interessato. Quindi l'offensività si attesta sul piano della tutela della genuinità del procedimento di acquisizione degli apporti conoscitivi che, a vario titolo, entrano nel procedimento.

Il diverso disvalore ascrivito alla corruzione in atti giudiziari – che attrae nel perimetro dell'illiceità penale sia il corruttore sia il pubblico ufficiale che può essere tale perché gli indizi di corruzione non erano emersi prima dell'escussione (diversamente dal caso di specie) – e alle fattispecie di cui all'art. 377 e 377 *bis* c.p. riflette dunque la diversa ponderazione dei valori penalmente tutelati e il diverso peso processuale delle dichiarazioni.

Dalla comparazione tra la fattispecie corruttiva e le ipotesi incriminatrici di cui agli artt. 377 e, soprattutto, 377 *bis* c.p. emerge poi la conferma normativa e sistematica della conclusione prima esaminata: la non punibilità dell'indagato di reato connesso che accetti la promessa o l'offerta e renda dichiarazioni mendaci.

Il sistema, dunque, almeno fino alla formulazione degli avvisi, esclude che la dichiarazione dell'indagato di reato connesso possa assimilarsi sul piano sostanziale a un atto giudiziario (cioè a un atto idoneo a fondare la decisione del giudice, incidendo sul concreto funzionamento e sull'esito dei processi) e che il suo autore possa rivestire la qualità di pubblico ufficiale. Se un soggetto, infatti, è raggiunto da indizi relativi a un fatto connesso a quello per cui si procede – tanto più se è indiziato di avere accolto una proposta di denaro o altra utilità per orientare le sue dichiarazioni nel procedimento – il suo apporto è radicalmente inidoneo a fondare il convincimento del giudice. Le sue dichiarazioni provengono da una fonte per definizione 'interessata' dunque incompatibile con l'assunzione di un pubblico ufficio.

L'unica eccezione predicabile è costituita dalla testimonianza cd. assistita. Ma, in tal caso, come visto, perché l'indagato di reato connesso assuma la qualità di testimone assistito è necessario che si verifichino le condizioni poste a garanzia dello stesso dichiarante e delle acquisizioni probatorie: *i)* la presenza del difensore; *ii)* la formulazione degli avvisi e la scelta consapevole di rispondere alle domande; *iii)* la limitazione della veste processuale di testimone alle sole dichiarazioni concernenti il fatto altrui.

A valle, quando lo statuto di garanzia sia stato rispettato (e dunque vi sia stato, per effetto della scelta consapevole del dichiarante di assumere la veste di testimone assistito, il mutamento della qualifica processuale), il valore delle dichiarazioni rese dall'indagato di reato connesso/testimone assistito sul piano dell'efficacia probatoria non è assimilabile a quello di una testimonianza pura. Le sue dichiarazioni esigono riscontri ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. Il sistema non dimentica che si tratta di un soggetto in qualche modo interessato nel procedimento, privo di quella imparzialità e terzietà che ordinariamente connota la testimonianza cd. pura. Quindi, a prescindere da ogni valutazione sull'attendibilità del narrato, impone di acquisire riscontri. Ciò, evidentemente, anche a tutela dell'imputato del procedimento nel quale il testimone assistito sia stato escusso.



Delineato il composito quadro – sostanziale e processuale – che disciplina la qualità che le persone chiamate a rendere dichiarazioni nel processo penale possono assumere, radicato in principi di rango costituzionale, e le sanzioni processuali in caso di condotte tese a realizzare contaminazioni processuali, è possibile affrontare il tema – cruciale nella decisione del caso di specie – del potere-dovere di sindacato giurisdizionale sulla qualità del dichiarante.

### 3.2. *Il sindacato giurisdizionale sulla qualità sostanziale del dichiarante: profili in diritto*

Gli aspetti squisitamente giuridici della questione (la possibilità che il testimone rientri nell'alveo dei pubblici ufficiali corrotti *ex art. 319 ter c.p.* e il potere-dovere del giudice di qualificare il dichiarante come indagato sostanziale, anche a prescindere dalla formale iscrizione nel registro degli indagati) sono stati oggetto di autorevoli arresti della giurisprudenza di legittimità.

Sui medesimi vi è stata convergenza tra le parti. Nessuna di queste ha mai contestato che questo Tribunale abbia il potere-dovere di verificare la qualità sostanziale delle persone escusse nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, oggi imputate di corruzione e (tranne BERARDI) anche di falsa testimonianza. La Procura ha mostrato di concordare anche sul carattere sostanziale di tale sindacato: il Tribunale chiamato ad accertare la corruzione in atti giudiziari può e deve vagliare la veste processuale da attribuire a colui che sia stato chiamato a rendere dichiarazioni nel processo *a quo*, al di là della qualità formalmente rivestita al momento dell'escussione. Si richiama, sul punto, un passaggio della prima parte della requisitoria d'accusa: «è un grande principio di civiltà e di democrazia quello della Difesa e quindi il principio espresso dalla citata sentenza Mills ovvero che un soggetto se anche non rivesta formalmente la posizione di indagato, qualora ne abbia sostanzialmente la natura debba essere, abbia diritto di fruire di tutte le garanzie che una posizione di indagato gli offrirebbe, è un principio sacrosanto. Noi lo apprezziamo enormemente. Per cui la domanda però è un'altra: [...] avevano davvero la posizione di indagati sostanziali?»<sup>41</sup>.

Le posizioni delle parti si sono allontanate quando si è trattato di applicare il principio di diritto al caso di specie.

La Procura ha infatti sempre sostenuto che a carico delle odierne imputate, durante i processi in cui sono state chiamate a rendere dichiarazioni, fossero al più formulabili meri sospetti, non concretizzanti indizi di reato idonei a determinare l'iscrizione nel registro di reato<sup>42</sup>. Tali elementi – nella prospettiva accusatoria – si sarebbero delineati solo a valle della complessiva istruttoria svolta nel processo cd. Ruby 2, o quantomeno dell'escussione di TOTI e VISAN, nel novembre 2012<sup>43</sup>. La Procura, in altre parole, ha

<sup>41</sup> V. trascrizioni udienza 18.5.2022 pagg. 9-10.

<sup>42</sup> V. trascrizioni udienza 18.5.2022 pag. 14 (requisitoria della Procura parte 1 di 2, dott.ssa Siciliano): «Non emergevano elementi tali per cui ci fosse questa osmosi fra i due Uffici di Procura che stavano procedendo, questa è la valutazione del Procuratore, a questo ci siamo attenuti, da noi non sono usciti ulteriori elementi, fine della storia. Noi abbiamo, persino dove c'erano gravi indizi, abbiamo archiviato, e gli altri? Non abbiamo mai avuto nessun elemento per iscrivere. E allora tiriamo in ballo chi ancora...? No, perché ho anche fatto fatica, dico okay, qualcuno ha sbagliato perché se nel 2021 mi si dice: "Siamo andati avanti a parlare di Testi per anni" e poi nel 2021 mi si dice: no, questi non potevano rendere testimonianza... ma non è cosa da poco. Allora i Tribunali avrebbero dovuto sospendere l'esame, Tribunale uno e Tribunale due? Ma ripeto, alla luce di quello che sappiamo oggi è evidente, ma all'epoca tu va' a capire! Quello che emergeva è che questi si pigliavano delle cifre tutto sommato risibili rispetto al patrimonio dell'elargitore, ma vai tu a capire: gratitudine, furbesca scelta... perché quando il processo sarà finito magari le debolezze dell'elargitore continueranno a esserci e allora gli farà piacere continuare a riprendere la vita di prima interrotta... opportunismi, ma tutto sommato è meglio 2.000 euro oggi che un Tribunale domani, non lo so. Cioè non lo so... non lo voglio neanche sapere».

<sup>43</sup> V. trascrizioni udienza 18.5.2022 pag. 15 (requisitoria della Procura parte 1 di 2, dott.ssa Siciliano): «Ma Ruby 2 ha già molto di più, può fruire già di tutto un patrimonio conoscitivo, e a questo punto forse un pochino il dubbio comincia a farsi strada, si fa strada e trova una sorta di risposta che credo che sia quello che poi alla fin fine abbia condizionato la scelta del Tribunale, Presidente Gatto, ovvero l'escussione dei Testi TOTI e VISAN del novembre 2012 in cui, in maniera faticosissima... cioè io credo che il Tribunale abbia dovuto contare più che altro sulla scarsa tenuta e quindi sulle contraddizioni di queste Testi, ma alla fine è il primo esplicito riferimento che viene fatto (ma stiamo già parlando di novembre) esplicito come possono essere espliciti TOTI e VISAN insomma, a un accordo corruttivo da riferirsi al gennaio del 2010. È già sufficiente quello per interrompere tutti e tutto? Ma come si fa? [...] Certo un leggo corruttivo cominciava a espandersi, ma tutto quello che noi





concordato sulla titolarità del potere-dovere, in capo a questo collegio, di accertare la qualità sostanziale delle dichiaranti, sostenendo però che tale giudizio avrebbe, quale esito, la conferma della qualità formalmente loro attribuita nei due dibattimenti cd. Ruby 1 e Ruby 2: secondo l'accusa erano testimoni puri, persone radicalmente estranee ai fatti, che al momento dell'escussione non erano in alcun modo indagabili per corruzione in atti giudiziari, ma al più attinte da generici sospetti di corruzione. In via subordinata, il P.M. ha insistito per posticipare la ritenuta insorgenza degli indizi di reato – e dunque il momento di assunzione, in capo a tutte le odierne imputate, della veste di indagate sostanziali – al momento dell'escussione di TOTI e VISAN dinanzi alla Sezione quinta del Tribunale, nel dibattimento a carico di Fede, Minetti e Mora. Durante l'esame delle citate TOTI e VISAN, infatti, è stato affrontato espressamente il tema di una riunione ad Arcore, tra le donne perquisite il 14.1.2011, BERLUSCONI e i suoi avvocati, che – secondo la stessa Procura – *«alla fine è il primo esplicito riferimento che viene fatto (ma stiamo già parlando di novembre) esplicito come possono essere esplicite TOTI e VISAN insomma, a un accordo corruttivo da riferirsi al gennaio del 2010»*.

Sebbene le parti non dubitino della relativa sussistenza, occorre muovere dai profili giuridici del sindacato giurisdizionale sulla qualità dei dichiaranti. L'analisi del fondamento e del perimetro di tale potere-dovere è funzionale ad assicurare la correttezza del suo esercizio nel caso concreto.

### ***3.2.1. Il fondamento del potere-dovere del Tribunale di sindacare la qualità dei dichiaranti***

Su un piano puramente logico e dogmatico, ogni volta che si trova a verificare la sussistenza di reati propri – quali quelli di cui agli artt. 319 *ter* c.p. e 372 c.p., che qui vengono in rilievo – il giudice può e deve, anche d'ufficio, accertare se l'agente rivesta la qualità soggettiva richiesta dalla fattispecie incriminatrice. Nel caso in esame, la qualifica di testimone-pubblico ufficiale è uno degli elementi costitutivi dei reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza ed è dunque dall'accertamento di tali qualità che si deve in ogni caso partire per verificare la sussistenza dei delitti medesimi.

Ma il potere-dovere del giudice di apprezzare autonomamente la veste sostanziale del dichiarante accusato di falsa testimonianza e/o di corruzione in atti giudiziari assolve anche a una fondamentale funzione di coerenza e tenuta complessiva del sistema. È strumento di completamento ed effettività delle garanzie fondamentali previste dall'ordinamento in tema di statuto del dichiarante nel processo penale, in particolare con riferimento al diritto al silenzio, corollario del diritto di difesa *ex art. 24 Cost.* e cardine del sistema accusatorio proprio dello Stato di diritto.

Alla violazione delle norme circa la capacità a testimoniare l'ordinamento reagisce, sul piano processuale, con la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 - in particolare comma 2 - c.p.p.<sup>44</sup>.

Ogniquale volta la qualità che il soggetto rivestiva nel procedimento in cui è stato escusso rilevi sul piano della responsabilità penale del medesimo la reazione dell'ordinamento sul piano sostanziale è altrettanto ferma.

---

*sappiamo (e dovete darcene merito) è intervenuto dal 2014 in avanti, perché io il collega Gaglio abbiamo preso in mano tutto, tutto quello che c'era, tutto quello che era consolidato e ci siamo messi a cercare quello che non era emerso prima, perché gli elementi indiziari prima e probatori una volta a voi consegnati, i più forti, sono venuti fuori dall'indagine che abbiamo condotto io e il collega [...] E quindi se questa ordinanza, come noi auspichiamo, dovrà essere revocata – e credo che sia la soluzione davvero più attinente alla realtà giudiziaria che è trascorsa negli anni passati – o alla peggio modificata nel senso che forse quell'elemento indiziaro che poteva avere una qualche rilevanza va individuato nella deposizione TOTI e VISAN al processo Ruby 2 del 9/11/2012, così spostando quell'elemento, quella data limite che il Tribunale aveva stabilito nel 23 marzo 2012, data in cui si sarebbe mutata la posizione delle Testi, allora io posso proseguire nella parte di requisitoria che mi riguarda anche con la trattazione dei reati di falsa testimonianza. E per non lasciare... e ovviamente lo farò, perché se do per scontato che questa ordinanza debba essere superata, io voglio svolgere anche le motivazioni a sostegno dei reati di falsa testimonianza».*

<sup>44</sup> Su cui v., *supra*, §3.1.



Come si è detto, infatti, le norme sull'incompatibilità a testimoniare dell'indagato di reato connesso sono funzionali a garantire l'effettività del diritto al silenzio di quest'ultimo ogni volta sia chiamato a rendere dichiarazioni nel procedimento. Servono, in altre parole, a evitare che, obbligando il dichiarante a rispondere con completezza e verità, lo si costringa ad autoaccusarsi.

Ora, si ponga mente al caso – che qui ci occupa – del soggetto che venga formalmente escusso come testimone malgrado in realtà tale veste egli non potesse assumere perché sostanzialmente indagato (o imputato) di reato connesso. Se non vi fosse uno strumento per 'correggere' anche sul piano sostanziale le conseguenze dell'attribuzione di una qualità formale incompatibile con la posizione che il dichiarante effettivamente aveva al momento dell'escussione, si legittimerebbe l'incriminazione del dichiarante per una condotta resa con una qualità che non poteva assumere. Il soggetto impropriamente costretto a rispondere, perché richiesto di rendere dichiarazioni come testimone pur essendo incompatibile con tale qualità, dovrebbe subire le conseguenze, sul piano penale, derivanti da una condotta tenuta in una veste formale attribuitagli (quella di testimone) che legittimamente non poteva rivestire. Sarebbe un'evidente aporia logica e, in definitiva, un fallimento del sistema accusatorio: si eluderebbe lo stesso principio fondamentale alla base della previsione dell'incompatibilità a testimoniare.

Queste considerazioni, sinora elaborate su un piano di principio e di razionalità intrinseca del sistema, emergono, nel tessuto normativo, anzitutto nell'art. 384, comma 2, c.p.

La disposizione esclude la punibilità della falsa testimonianza<sup>45</sup> «se il fatto è commesso da chi per legge... non avrebbe dovuto essere assunto come testimone... ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere». Essa, dunque, impone di guardare alla situazione sostanziale del dichiarante e di ricalibrarla alla luce delle norme che una certa qualità disciplinano. Prescinde dalla veste formale del soggetto, esigendo di considerare la sua posizione concreta e di determinare in quale veste avrebbe dovuto essere sentito. Si comprende perché la giurisprudenza di legittimità in maniera compatta, autorevole e sin da epoca ormai risalente, abbia evidenziato come l'art. 384, comma 2, c.p. sistematicamente si ricollegli all'art. 63, comma 2, e 198, comma 2, c.p.p. Più in generale, tale disposizione è espressione del divieto di costringere alcuno ad ammettere la propria responsabilità (*nemo tenetur se detegere*).

La norma, corollario dell'art. 24 Cost., secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale qui richiamato e condiviso, va letta alla luce con il principio di eguaglianza all'art. 3 Cost., che impone di riservare il medesimo trattamento ai cittadini che si trovino in situazioni sostanzialmente identiche: «Col rinvio alla "legge" e, quindi, ai presupposti sostanziali stabiliti dalla medesima, la norma in parola fa chiaramente riferimento all'esistenza in sé di una situazione considerata incompatibile dall'ordinamento con l'ufficio di testimone, a prescindere da ogni qualificazione formale (cfr. al riguardo Cass. 13-5-1982, Tancredi). La dipendenza da questa, del resto, discriminerebbe inaccettabilmente, ai fini del sanzionamento penale, un soggetto dall'altro, in relazione ad adempimenti e riconoscizioni esulanti dalla sua sfera di controllo e sostanzialmente indifferenti agli effetti del suo diritto di non autoaccusarsi e della presunzione di esercizio del medesimo posta dalla norma de qua» (così, in parte motiva, Cass., Sez. 6, n. 7963 del 20.6.1997 - dep. 26.8.1997, Rv. 209758; sul punto v. anche id., n. 8851 del 7.5.1998 - dep. 30.7.1998, Rv. 211997; n. 2829 del 11.2.1999 - dep. 2.3.1999, Rv. 212890; n. 3413 del 7.7.2006 - dep. 30.1.2007, Rv. 236070; n. 25621 del 13.6.2012 - dep. 2.7.2012, Rv. 253025). È appena il caso di osservare che in tutte le menzionate pronunce la Cassazione non si limita a escludere che sia dirimente la formale assunzione della qualità di imputato o indagato per attivare l'applicazione dell'art. 384 c.p. Nelle menzionate sentenze la Suprema Corte ha addirittura applicato l'art. 384, comma 2, c.p. – escludendo la responsabilità per le false

<sup>45</sup> Oltre che delle false dichiarazioni al P.M. e al difensore (artt. 371 *bis* e 371 *ter* c.p.) e della falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.), ma nella trattazione ci si riferirà essenzialmente alla fattispecie di cui all'art. 372 c.p. in contestazione nel presente giudizio per evidenti ragioni di pertinenza argomentativa.



dichiarazioni – quando gli indizi di reità a carico del dichiarante (in relazione al medesimo reato oggetto del processo cui è stato escusso il soggetto o a reato connesso) siano emersi *dopo* l'escussione. *A fortiori* la disposizione è operante in un caso, come quello che qui ci occupa, in cui gli indizi a carico delle dichiaranti (oggi imputate di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari) erano emersi ben *prima* dell'escussione<sup>46</sup>.

Quindi, con riferimento alla falsa testimonianza (e ad altri delitti contro l'amministrazione della giustizia) il legislatore ha rimediato all'escussione come testimone di un soggetto incompatibile con quell'ufficio – e cui quindi sia stata erroneamente attribuita la corrispondente qualità – mediante l'espressa previsione di cui all'art. 384, comma 2, c.p. Una disposizione che, come visto, nella sua consolidata interpretazione giurisprudenziale si riconnette direttamente ai valori fondamentali del diritto di difesa e del principio di eguaglianza nella sua portata sostanziale.

È altrettanto pacifico che una previsione espressa, analoga all'art. 384, comma 2, c.p., non esista per l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari ascritta a un soggetto escusso come testimone ma incompatibile con tale qualità perché sostanzialmente indagato del medesimo reato o di reato connesso.

Ciò è coerente con la circostanza che l'art. 319 *ter* c.p. – a differenza dell'art. 372 c.p. – non tipizza espressamente l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale corrotto sia il testimone. Come detto<sup>47</sup>, l'applicazione della fattispecie corruttiva in discorso al caso del testimone è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale dei concetti di pubblico ufficiale e atto giudiziario. Non sorprende, allora, che le Sezioni Unite (sent. n. 15208/2010, Mills, cit.) abbiano individuato in uno strumento ermeneutico, affidato – non diversamente dall'istituto *ex* art. 384 c.p. – al giudice del procedimento instaurato a carico del dichiarante, il correttivo per evitare che quest'ultimo, sentito come testimone ancorché sostanzialmente indagato, sia perseguito per una condotta che postulava l'assunzione di una qualità con cui egli era incompatibile. Il passaggio della pronuncia è così significativo da meritargli la citazione integrale.

*«5.2 Al riguardo va rilevato che, con riferimento al reato di corruzione in atti giudiziari ove corrotto sia il testimone di un processo, manca una previsione di "non punibilità" analoga a quella contemplata, invece, per il reato di falsa testimonianza, dall'art. 384, 2° comma, cod. pen., riferita appunto al caso di colui che "non avrebbe dovuto... essere assunto come testimone... ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere...". In detta ipotesi, secondo autorevole dottrina, piuttosto che una causa di non punibilità, sarebbe riscontrabile un difetto di tipicità del fatto, giacché "quando il dichiarante non ha legittimamente acquisito la qualifica di teste, il delitto di falsa testimonianza, che è un reato proprio, non sussiste".*

*La giurisprudenza, a sua volta, pur non avendo espressamente configurato la disposizione dell'art. 384, 2° comma, cod. pen. come una espressione di mancanza di tipicità del fatto-reato, ha tuttavia chiaramente distinto l'ambito di operatività di tale previsione rispetto a quello regolato dal 1° comma dello stesso art. 384, sottolineando che "non integra il reato di falsa testimonianza la dichiarazione non veritiera resa da persona che non possa essere sentita come testimone... a nulla rilevando le finalità e i motivi che l'abbiano indotta a dichiarare il falso" [così Cass., Sez. Unite, 29 novembre 2007, n. 7208/08, Genovese]. Alla stregua delle considerazioni appena svolte - a fronte della mancanza di una previsione che, in analogia a quella di cui all'art. 384, 2° comma, cod. pen., "scrimini" il reato di corruzione in atti giudiziari sulla base della errata attribuzione al teste di tale qualità - ritiene questo Collegio che il giudice possa comunque "autonomamente" apprezzare, ora per allora (e sempre che, naturalmente, egli possa disporre di elementi di fatto idonei a consentirgli un tale giudizio) la corretta qualifica da attribuirsi al "dichiarante", eventualmente discostandosi anche dalle valutazioni e dalle conclusioni a suo tempo effettuate dal giudice del procedimento in cui tali dichiarazioni furono rese».*

<sup>46</sup> Cfr. oltre, §3.3 e 3.4.

<sup>47</sup> V. *supra*, §3.

Nella prospettiva delle Sezioni Unite, dunque, il sindacato giurisdizionale sulla qualità del dichiarante, affidato al giudice che deve accertare la responsabilità di quest'ultimo per la corruzione in atti giudiziari, nell'ordinamento svolge la stessa funzione e produce i medesimi effetti che l'art. 384 c.p. spiega in relazione alla falsa testimonianza.

Sotto il profilo della **funzione**, il potere-dovere di apprezzare autonomamente la qualifica da assegnare al dichiarante (pur nei limiti tratteggiati dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza successiva, su cui il paragrafo seguente), riconosciuto al giudice chiamato ad accertare la corruzione, è strumento di effettività della garanzia costituzionale del diritto di difesa. Se, cioè, non si consentisse di riqualificare la veste giuridica da assegnare al soggetto da escutere nel procedimento penale si finirebbe per rendere evanescenti le garanzie previste per l'indagato di reato connesso, direttamente connesse al fondamentale diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

La connessione tra il potere-dovere del giudice di apprezzare autonomamente la qualità sostanziale del dichiarante, da un lato, e i principi costituzionali e le garanzie per l'indagato di reato connesso, dall'altro, è resa manifesta dal successivo passaggio motivazionale della menzionata sentenza delle Sezioni Unite: «5.3 La ricerca dell'esatta individuazione dei confini assegnati al potere del giudice in ordine alla qualifica soggettiva da attribuire al dichiarante chiama in causa i presupposti applicativi non solo dell'art. 210 c.p.p., ma anche dell'art. 63, 2° comma, c.p.p., ad essa collegata sul piano sistematico; come chiarito infatti, da ultimo, nella ordinanza n. 280 del 2009 della Corte Costituzionale "l'art. 63, comma secondo, c.p.p. attua una tutela anticipata delle incompatibilità con l'ufficio di testimone previste dall'art. 197, comma primo, lettere a) e b), c.p.p. nei confronti dell'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato: incompatibilità che, a loro volta, impongono che l'esame del soggetto avvenga nelle forme dell'art. 210"».

La previsione del potere-dovere dell'autorità giudiziaria di valutare nella sostanza la qualità di quest'ultimo – non solo nel processo in cui questi viene escusso ma anche, in via autonoma, nel procedimento successivamente instaurato proprio a carico del dichiarante – assicura dunque la coerenza del sistema. Dà effettività alle garanzie processuali ricollegabili alle diverse figure di dichiaranti presenti nell'ordinamento, *in primis* quella di cui all'art. 63, comma 2, c.p.

Se, del resto, si negasse al giudice chiamato ad accertare la corruzione del (soggetto escusso come) testimone la possibilità di riconsiderare – ovviamente sulla base di un percorso motivazionale logico e persuasivo, fondato su elementi di fatto: v. punto successivo – la qualità del dichiarante, si verificherebbe un'inaccettabile asimmetria del sistema. La violazione di una medesima disposizione – quella che sancisce l'incompatibilità con l'ufficio di testimone – sottesa dall'esigenza di contemperare il diritto fondamentale di difesa con il principio di non dispersione della prova spiegherebbe effetti processuali (con la sanzione di inutilizzabilità *ex art. 63 c.p.*) ma non sostanziali, tradendo la vocazione garantistica da cui è sottesa. Si consentirebbe la dispersione del compendio dichiarativo – negandone l'utilizzabilità perché acquisito in violazione di un divieto probatorio – ma si lascerebbe il singolo in balia delle conseguenze penali derivanti dall'attribuzione di una qualità incompatibile con la sua posizione sostanziale.

Invece, ancora una volta, il sistema mostra la sua razionalità e compattezza: all'indagato (di medesimo o connesso reato) è garantito il diritto al silenzio ma viene informato che, se invece decide di rendere dichiarazioni sulla responsabilità altrui, assume in ordine a tali fatti la veste di testimone (assistito), con quel che ne consegue sul piano sostanziale. In particolare, se l'interessato – previa formulazione degli avvisi di cui all'art. 64, in particolare di quello di cui al comma 3, lett. c, c.p.p. e assistito dal difensore – volontariamente decide, rinunciando al diritto al silenzio, di rendere dichiarazioni, le conseguenze saranno:

- *sul piano processuale*, la piena utilizzabilità delle dichiarazioni, pur se bisognose di riscontri perché provengono da un soggetto non del tutto terzo al procedimento e quindi ricadenti nell'applicazione dell'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p. (art. 197 *bis* c.p.p., richiamato dall'art. 210, comma 6, c.p.p.);

- *sul piano sostanziale*, come accennato, l'assunzione della qualità di testimone assistito sui fatti relativi alla responsabilità altrui, con quel che ne consegue sul piano delle sanzioni penali per dichiarazioni false o reticenti o proferite per favorire o danneggiare una parte processuale a seguito dell'accettazione di promessa o della ricezione di denaro o altra utilità.

È conchiuso nell'avviso circa la facoltà di non rispondere e nelle forme garantite dell'esame il punto di equilibrio nella ponderazione di valori contrapposti: da un lato, la tutela del diritto al silenzio (corollario del diritto di difesa) e, dall'altro, la centralità delle acquisizioni processuali, contrastando il rischio di dispersione dei mezzi di prova (espressione dei principi di contraddittorio e oralità).

In punto di **conseguenze** del sindacato da parte del giudice della corruzione, poi, se quest'ultimo accerta che il dichiarante era incompatibile con la qualità di testimone, è logico – oltre che coerente con i principi che innervano lo Stato di diritto – che addivenga alle stesse conclusioni cui conduce l'art. 384 c.p.: che escluda la tipicità del delitto corruttivo per difetto della qualità del soggetto attivo.

### **3.2.2. Il perimetro del sindacato giurisdizionale sulla qualità del dichiarante**

Chiarito il fondamento del potere-dovere del giudice di accertare la qualifica soggettiva sostanziale assunta dal dichiarante – radicato nelle stesse disposizioni che tutelano il diritto a non autoincriminarsi, di rango costituzionale – con la sentenza n. 15208/2010 cit. la Cassazione ha anche tratteggiato i limiti di tale sindacato.

#### **3.2.2.1. È un giudizio sostanziale, disancorato da indici formali**

In primo luogo, come accennato, in ossequio al principio di eguaglianza si tratta di una valutazione di carattere sostanziale, che prescinde da indici formali come l'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

*«In ordine a tale generale questione, ritengono queste Sezioni Unite che spetti al giudice il potere di verificare nella sostanza - al di là del riscontro di indici formali, quali la già intervenuta o meno iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato - l'attribuibilità, al dichiarante, della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese. Ove si subordinasse, infatti, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p. alla iniziativa del pubblico ministero di iscrizione del dichiarante nel registro ex art. 335 c.p.p., si finirebbe col fare assurgere la condotta del pubblico ministero a requisito positivo di operatività della disposizione, quando sarebbe invece proprio la omissione antidoverosa di quest'ultimo ad essere oggetto del sindacato in vista della dichiarazione di inutilizzabilità [Vedi, sul punto, Cass.: Sez. VI, 22 aprile 2009, n. 23776, Pagano ed altri; Sez. II, 24 aprile 2007, n. 26258, Pavan, e, in precedenza, Sez. VI, 20 maggio 1998, n. 7181, Villani; Sez. VI, 11 maggio 2000, n. 6605, Valianos; Sez. I, 6 febbraio 2001, n. 16146, Sestino; Sez. IV, 10 dicembre 2003, n. 4867/04, Falzetti]<sup>48</sup>».*

L'indipendenza del vaglio giurisdizionale sulla qualità del dichiarante da profili formali – quale l'iscrizione del dichiarante nel registro delle notizie di reato – costituisce arresto granitico anche nella giurisprudenza di legittimità successiva (v. Cass., Sez. 2, n. 51840 del 16.10.2013 – dep. 30.12.2013, Rv. 258069; id., n. 8402 del 17.2.2016 - dep. 2.3.2016, Rv. 267729; Sez. 6, n. 20098 del 19.4.2016 - dep. 13.5.2016, Rv. 267129; Sez. 4, n. 46203 del 19.9.2019 - dep. 14.11.2019, Rv. 277947; id., n. 48778 del 19.11.2019 - dep. 2.12.2019, Rv. 277401; Sez. 6, n. 25425 del 4.3.2020 - dep. 8.9.2020, Rv. 279606, cit.; Sez. 2, n. 7816 del

<sup>48</sup> Così Cass., Sez. Un., n. 15208/2010, cit., §5.3.




11.2.2021 - dep. 26.2.2021, Rv. 280686; Sez. 5, n. 39498 del 25.6.2021 - dep. 3. 11.2021, Rv. 282030). Leggendo anche la parte motiva di tali pronunce, si evincono alcuni passaggi particolarmente meritevoli di menzione: si approfondisce la *ratio* del potere-dovere del giudice di non arrestarsi alla qualifica formale del dichiarante, ma di valutarla sulla base di elementi di carattere concreto e sostanziale.

*«Secondo questa Corte, non v'è alcuna interferenza di ruoli e di poteri allorché il giudice è chiamato a verificare la posizione sostanziale del dichiarante al momento in cui questi rende le proprie dichiarazioni: al fine di scongiurare indebiti - perché non consentiti dall'attuale assetto processuale - patteggiamenti tra il titolare delle investigazioni e colui che è chiamato a rendere dichiarazioni, il Giudice ha il potere-dovere di verificare se il soggetto chiamato a rendere le dichiarazioni sia coinvolto - in forma connessa o collegata - ai reati per i quali si procede. E non ha fondamento - rispetto alla ratio decidendi espressa dalle S.U. Mills - la distinzione tra il caso nel quale il soggetto raggiunto da indizi di reità quale concorrente nel reato non risulta aver mai assunto la qualifica di indagato, e quello in cui tale assunzione sia solo tardivamente assunta dal punto di vista formale. Invero, se il momento della verifica è quello in cui le dichiarazioni di tale soggetto vengono rese, risulta incongruo inficiare le dichiarazioni perché rese prima che egli assuma - con la formale iscrizione - la qualità di indagato e, invece, considerarle valide quando - pur in costanza delle medesime emergenze indizianti - mai tale qualità sia acquisita. Né ragione dirimente le due ipotesi può individuarsi facendosi leva sulla titolarità esclusiva del Pubblico Ministero a disporre l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen., cui consegue la qualità in questione, dovendosi proprio controllare - sulla base degli atti disponibili - il corretto esercizio di tale potere, in funzione della doverosa verifica della legalità della prova»<sup>49</sup>.*

E ancora:

*«Si è fatto correttamente notare, che dal momento in cui il giudice rileva che la veste del dichiarante non è quella di testimone ma invece, di soggetto coinvolto nel fatto, in ossequio alla stessa ratio dell'art. 63 cod. proc. pen., ci si trova di fronte ad un indagato a tutti gli effetti, posto che - si deve supporre - il magistrato d'accusa dovrebbe iscriverne immediatamente il nome nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen e, comunque, indirizzare indagini nei suoi confronti, rimanendo irrilevanti eventuali ritardi nell'adempimento dell'incombente formale dell'iscrizione. L'acquisto di fatto della qualità di indagato comporta l'applicabilità al dichiarante dell'insieme di previsioni dedicate all'imputato (e all'indagato con lui, ex art. 61 cod. proc. pen.), ossia, in giudizio, lo svolgimento dell'esame ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.: in questo senso, è condivisibile l'affermazione della Corte Costituzionale per cui gli artt. 63 e 210 cod. proc. pen. costituiscono una griglia unitaria di tutela e funzionano secondo le medesime premesse. Non si può subordinare, diversamente da quanto sembra ritenere dalla giurisprudenza in precedenza richiamata, l'applicabilità del comma 2 della norma in esame all'effettiva iscrizione dell'indagato, in un qualche momento precedente alla testimonianza o, forse, anche successivamente alla deposizione, nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Si tratta di una impostazione che lascerebbe sullo sfondo questioni rilevanti. Essa avrebbe la singolare conseguenza di lasciare all'arbitrio del pubblico ministero l'operatività di una sanzione destinata proprio a stigmatizzare il suo comportamento. L'art. 63 cod. proc. pen. configura un congegno che, al comma 2, mira a colpire il tentativo di interpellare una persona facendole credere di dover collaborare con l'autorità giudiziaria, quando invece potrebbe astenersi da qualsivoglia cooperazione, tacendo legittimamente ed avvalendosi dell'assistenza di un difensore. Sarebbe singolare che il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 63 cod. proc. pen., per le più rilevanti ipotesi di cui al comma 2, avesse un'operatività condizionata*

<sup>49</sup> Così Cass., Sez. 6, n. 20098/2016, cit., §8.



*proprio dalla condotta discrezionale dello stesso soggetto che tale situazione di scissione tra veste formale e veste sostanziale abbia creato»<sup>50</sup>.*

Quindi è pacifico che l'omessa iscrizione nel registro degli indagati nel momento in cui il soggetto viene chiamato a rendere dichiarazioni non precluda di valutare la sostanziale qualità di indagato né al giudice del procedimento in cui il dichiarante è escusso né a quello che eventualmente poi si trovi a valutare la responsabilità penale del dichiarante medesimo.

Il primo giudice ha il potere-dovere di allineare lo *status* del dichiarante alla sua condizione sostanziale di 'indagabile' già prima che questi si sieda sul banco dei testimoni per sottoporsi ad esame. Egli, infatti, è chiamato a governare l'udienza e ad assicurare l'utilizzabilità degli atti istruttori.

Il secondo giudice è chiamato a impedire che l'eventuale violazione delle norme poste a presidio del diritto a non autoincriminarsi possano mettere a segno un'ingiustizia sostanziale, vale a dire che il soggetto già sottoposto a un esame non garantito sia poi perseguito per le dichiarazioni rese in una veste che non poteva legittimamente assumere. Si tratta di un correttivo necessario per ripristinare la corrispondenza tra qualifica formale e qualifica sostanziale, impropriamente alterata mediante l'escussione di un soggetto sostanzialmente attinto da indizi di reità in forma non garantita (cioè senza assicurare la presenza di un difensore e formulare l'avviso circa la facoltà di non rispondere).

#### *3.2.2.2. Rilevano gli indizi non equivoci di reità preesistenti all'escussione del soggetto*

Il secondo tratto del sindacato giurisdizionale della qualità del dichiarante definisce la natura degli elementi sulla base dei quali il giudice può verificare la qualità corretta da attribuire al dichiarante e la relativa pertinenza al patrimonio conoscitivo dell'autorità che ha proceduto all'escussione.

Le Sezioni Unite 15208/2010 cit. si sono espresse nei termini che seguono: «*Quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente [In tal senso, oltre a Sez. Unite, 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci, vedi anche Sez. V, 15 maggio 2009, n. 24953, Costa ed altri; Sez. Unite, 22 febbraio 2007, n. 21832, Morea; Sez. II, 2 ottobre 2008, n. 39380, Galletta; Sez. V, 5 dicembre 2001, n. 305/02, La Placa]. Il giudice, infatti, per potere applicare la norma di cui all'art. 210 c.p.p., deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte dalla parte esaminata o comunque da colui che chiede l'audizione della persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato [vedi Cass., Sez. III, 11 ottobre 2007, n. 40196, Torcasio]. L'originaria esistenza di gravi indizi di reità, inoltre, non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi [così Cass., Sez. I: 27 febbraio 2002, n. 8099, Pascali; 25 gennaio 2008, n. 4060, Sommer ed altri]»<sup>51</sup>.*

Sotto un primo profilo, dunque, rilevano indizi non equivoci di reità: non bastano, per converso, meri sospetti o intuizioni personali dell'interrogante. La necessità che siano già acquisiti "indizi di reità" si

<sup>50</sup> Così Cass., Sez. 6, n. 25425/2020, cit., §4, su cui v. anche *supra*, §3.1.

<sup>51</sup> Così Cass., Sez. Un., n. 15208/2010, cit., §5.3.



desume anzitutto dalla lettura coordinata dei due commi dell'art. 63 c.p.p., cui – come ampiamente spiegato<sup>52</sup> – il sindacato giurisdizionale sulla qualità sostanziale del dichiarante si riconnette.

L'affermazione giurisprudenziale – qui condivisa – circa la necessità che a carico del dichiarante, affinché questi sia qualificato come indagato sostanziale, siano acquisiti indizi di reità non è invero stata enunciata per la prima volta nella sentenza n. 15208/2010 cit. In quel caso la Cassazione ha dato continuità a un principio già affermato, nella medesima autorevole composizione, in due precedenti occasioni.

In una prima pronuncia a Sezioni Unite veniva affrontato il tema della qualità dell'acquirente di sostanza stupefacente, escusso quale persona informata dei fatti nel procedimento a carico dello spacciatore: «È al proposito decisiva la disciplina dell'assunzione di dichiarazioni (potenzialmente) indizianti contenuta nell'art. 63 c.p.p., che contempla le due diverse ipotesi del soggetto sentito dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria come persona informata dei fatti (nella fase delle indagini preliminari) o come teste (nel dibattimento), dalle cui dichiarazioni emergano indizi di reità a suo carico (1 comma), e di colui che invece nella stessa veste renda dichiarazioni, mentre la sua posizione, in relazione alle risultanze al momento acquisite, era quella di indagato o imputato, pur non avendo assunto formalmente tale qualità (2 comma). Nella prima ipotesi l'autorità alla quale le dichiarazioni sono rese - inquirente o giudice - ignora gli elementi che inducono a ritenere il soggetto indagato o imputato, venendone a conoscenza solo durante le dichiarazioni e attraverso il loro contenuto, mentre nella seconda è consapevole di ciò (o ha comunque ab initio gli elementi per stabilirlo) e tuttavia procede all'escussione in qualità di persona informata o di teste. La prima ipotesi non è qui direttamente rilevante, e dà luogo all'inutilizzabilità (soltanto) contra se delle dichiarazioni rese fino al momento in cui non emergano positivamente indizi di reato ed all'esercizio - da quel momento - delle facoltà difensive. Quanto alla seconda ipotesi, essa individua i casi in cui è consentito assumere dichiarazioni in forma testimoniale ed è quindi risolutiva ai fini della questione di cui sono oggi investite le Sezioni Unite. Con la precedente decisione 9.10.1996/13.2.1997 in proc. Carpanelli ed altri è stato affermato il principio di diritto secondo il quale le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato; sanzione processuale riconducibile alla previsione dell'art. 191 c.p.p., che ha lo scopo "di evitare il pericolo di dichiarazioni, compiacenti o negoziate, a carico di terzi". Occorre pertanto, per generale consenso, avere riferimento allo stato degli atti ed alla concreta situazione investigativa o processuale nel momento in cui viene iniziata l'escussione del soggetto, indipendentemente dalla sua formale iscrizione nel registro degli imputati o indagati o da successive emergenze a suo carico (v., per tutte, Cass., Sez. V, 27.3/23.5.2003, Widmann). D'altra parte, la coordinata lettera dei due commi della norma e la consolidata interpretazione giurisprudenziale richiedono, perché operi il divieto di assunzione senza le garanzie difensive, che siano già acquisiti "indizi di reità". È stato quindi ripetutamente evidenziato che gli elementi a carico del dichiarante devono assumere la consistenza dell'indizio, non potendo la sua posizione di persona informata essere mutata dall'esistenza di sospetti o ipotesi investigative (Cass., Sez. I, 6.2/20.4.2001, Sestino; Sez. IV 21.2/6.6.2001, Lo Giudice; 5.12.2001/8.1.2002, La Placa; 10.12.2003/6.2.2004, Falzetti). Tale conclusione è coerente con la presunzione di non colpevolezza, con l'onere probatorio dell'accusa e con la strumentalità rispetto all'accertamento della verità materiale, principi cui è improntato l'intero sistema processuale<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> V. supra, §3.2.1.

<sup>53</sup> Cass., Sez. Un., n. 21832 del 22.2.2007 - dep. 5.6.2007, Rv. 236370, imputato Morea.





Successivamente, la Cassazione ha riaffermato il principio quando si è occupata dell'utilizzabilità di atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari<sup>54</sup>. Dopo aver ripreso, virgolettandoli, i passaggi argomentativi della sentenza n. 21832/2007 appena sopra riportati, le Sezioni unite hanno concluso che l'obbligo di iscrivere la *notitia criminis* sorge quando si concretizzi l'esistenza, in capo al dichiarante «di **“elementi non equivoci di reità”, non di meri “sospetti”, generiche allegazioni, o prospettabili ipotesi investigative non postulanti necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico del dichiarante medesimo, né tampoco “intuizioni personali dell'interrogante”**».

Riconoscendo al giudice il potere di sindacare il momento in cui avrebbe dovuto iscriversi il reato, all'evidenza non si interferisce nelle determinazioni del P.M. in ordine all'azione penale. Piuttosto si assicura, ora per allora, un controllo di legalità delle acquisizioni probatorie e di corrispondenza tra veste sostanziale e veste formale del dichiarante, compito inalienabile del giudice. Merita d'essere richiamato, sul punto, un passaggio motivazionale di una pertinente sentenza di legittimità<sup>55</sup>: «*Ma da questi stessi intendimenti del legislatore*<sup>56</sup>, l'interprete deve anche ricavare orientamenti precisi circa la questione di quando ricorra la situazione presupposta dalla norma in esame, per cui la persona “doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini”. **Inappagante e solo parziale è una soluzione totalmente impostata in termini formalistici (esistenza di notizia criminis, iscrizione nel registro degli indagati), dato che essa lascia ampio spazio alla buona volontà degli inquirenti circa il far sussistere o meno il presupposto in esame all'atto delle dichiarazioni, salvo poi recuperare successivamente per il dichiarante la qualità di indagato, in un momento processuale ritenuto più opportuno. Ben più aderente alla protezione degli interessi che vanno tutelati è invece una considerazione sostanzialistica del caso, nel senso di non fermarsi solo al dato di quanto storicamente si è fatto nell'ambito dell'indagine, ma di considerare anche quanto si sarebbe dovuto fare rispetto alla situazione, quale appariva al momento in cui le dichiarazioni sono state rese. Col che non si interferisce certo nelle determinazioni del P.M. in ordine all'azione penale, di cui resta dominus, ma si svolge, ora per allora, quel controllo di legalità delle acquisizioni probatorie che è compito indefettibile del giudicante**».


Il sindacato sulla qualità del dichiarante è un giudizio che, dunque, **non** si 'accontenta' di meri sospetti ma – poggiando sull'esistenza di «*indizi di reità*» – **nemmeno** esige di acquisire addirittura la prova del reato a carico del dichiarante o comunque un quadro compiuto e indiscutibile. Se, in ossequio al principio di eguaglianza più volte evocato, si intende assicurare a situazioni analoghe (indagato in senso formale e in senso sostanziale) un trattamento identico (le garanzie per il dichiarante attinte da indizi e le conseguenze – sostanziali e processuali – derivanti dal mancato riconoscimento delle garanzie medesime), non ci si può che attestare sul *minimum* necessario per addivenire all'iscrizione *ex art. 335 c.p.p.*: la sussistenza di **indizi**, necessariamente prodromici alla ricerca e individuazione di prove.

Da questo punto di vista, non può condividersi la posizione espressa dall'organo di Accusa in sede di requisitoria quando, argomentando le ragioni per cui le odierne imputate non potevano qualificarsi come indagate al momento dell'escussione, ha affermato, riferendosi alla valutazione operata al termine del processo cd. Ruby 2: «*Giustamente il Tribunale per addivenire alla decisione di trasmettere gli atti alla Procura per la valutazione del reato oltre che di falsa testimonianza - quella era clamorosa, e va beh, insomma era evidente che raccontassero tutte il falso - ma per trasmettere anche gli atti perché si valutasse una corruzione in atti giudiziari ha dovuto valutare nel suo complesso... e in piccola parte mi viene da dire, Signori del Tribunale: in fondo anche voi avete fatto così, a fronte di*

<sup>54</sup> Cass., Sez. Un., n. 23868 del 23.4.2009 - dep. 10.6.2009, Rv. 243416, imputato Fruci.

<sup>55</sup> Cass., Sez. 4, n. 4867 del 10.12.2003 - dep. 6.2.2004, Rv. 229377, imp. Falzetti: è tra le sentenze citate da Cass., Sez. Un., n. 21832/2007, cit.

<sup>56</sup> Il riferimento, si comprende dal tessuto motivazionale della sentenza, era all'art. 63, comma 2, c.p.p.



*una eccezione che vi è stata presentata nel 2019 giustamente, e condivido la scelta, mi dà anzi la misura della serietà con cui avete affrontato la questione, ma avete dovuto avere il quadro generale, il quadro generale per capire, per andare a individuarlo».*

Il ragionamento della Procura non è condivisibile anzitutto sul piano logico-giuridico. Nel sostenere che al momento dell'escussione nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 a carico delle dichiaranti i collegi disponevano di elementi al più qualificabili come di mero sospetto (e che quindi è erronea la qualità di indagate sostanziali), l'Accusa ha finito per concludere che, affinché emergessero gli indizi di reato, era necessario che i Tribunali dei due processi avessero un quadro probatorio completo. E ciò – nella prospettiva dell'organo requirente – non si sarebbe potuto verificare che al termine dell'istruttoria rispettivamente condotta.

Ma così si finisce per perdere il contatto con i fondamentali punti di ancoraggio del sindacato giurisdizionale sulla qualità del dichiarante: l'art. 63 c.p.p., sul piano normativo, e gli artt. 3 e 24 Cost., sul piano costituzionale. L'art. 63 c.p.p. richiede che siano emersi a carico del dichiarante «indizi di reato», non elementi di prova. Come visto tale disposizione unitamente al potere di rivalutare, anche in seguito, la veste sostanziale da attribuire al dichiarante tutela proprio dal rischio di impiegare l'escussione come strumento di ricerca della prova a carico dello stesso dichiarante. Se, invece, si consentisse all'autorità giudiziaria di escutere come testimone il soggetto a cui carico vi sono già indizi di reato - pur se non un compendio probatorio ancora solido, idoneo a trarlo a giudizio - si finirebbe per permettere l'acquisizione, anche mediante l'atto non garantito, di (ulteriori) elementi a carico del soggetto già indagato. Il fallimento del sistema accusatorio che si verificherebbe in un caso del genere non esige ulteriori commenti.

Per altro verso, il ragionamento della Procura non convince perché finisce per sovrapporre la regola di giudizio che sottende l'accertamento di responsabilità nel processo penale con quella che viene applicata quando si valuta la posizione sostanziale del dichiarante.

Ma la prova (ineludibile nel giudizio di responsabilità) e l'indizio (elemento intorno al quale ruota la valutazione sulla posizione sostanziale del dichiarante) sono concetti che nel consolidato patrimonio giurisprudenziale sono da tenere distinti: «in tema di valutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare»<sup>57</sup>.

Gli indizi devono corrispondere a «fatti ontologicamente certi che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata interpretazione»<sup>58</sup>. Conseguentemente, non possono corrispondere a mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza: «In tema di prova, gli indizi, suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p., sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il "sospetto" si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative - ed anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova»<sup>59</sup>.

<sup>57</sup> Così, tra le molte, Cass., Sez. 2, n. 14704 del 22.4.2020 - dep. 12.5.2020, Rv. 279408 e Sez. 5, n. 16397 del 21.2.2014 - dep. 15.4.2014, Rv. 259551.

<sup>58</sup> Così Sez. 1, n. 4434 del 6.11.2013 - dep. 30.1.2014, Rv. 259138; Sez. 2, n. 43923 del 28.10.2009 - dep. 17.11.2009, Rv. 245606.

<sup>59</sup> V., sul punto, Sez. 5, n. 5209 del 11.12.2020 - dep. 10.2.2021, Rv. 280408; id., n. 17231 del 17.1.2020 - dep. 5.6.2020, Rv. 279168.



La pluralità, gravità e precisione degli indizi sono i connotati che necessariamente gli indizi devono possedere per fondare il giudizio di colpevolezza, che superi ogni ragionevole dubbio (art. 192, comma 2, c.p.p.). Per ritenere un soggetto sostanzialmente indagato occorre molto meno: è sufficiente che questi sia attinto da indizi di reità, indipendentemente dal grado di precisione o gravità e dal livello di concordanza tra i medesimi (se plurimi).

Non è per converso necessario che siano acquisiti elementi dimostrativi di ciascuno degli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato: quello è il percorso accertativo che contraddistingue la fase di ricerca delle prove e, poi, di acquisizione delle stesse. In altre parole, per acquisire gli elementi di prova di ciascuno degli elementi costitutivi del reato a carico del dichiarante – eventualmente poi effettivamente iscritto e perseguito, come avvenuto nel caso di specie – ci sono le indagini e poi il processo. E le indagini, nel nostro sistema processuale, necessariamente seguono – non precedono – l'emersione degli indizi del reato. Mentre lo standard decisionale necessario per accertare la sussistenza del reato è evidentemente più avanzato e rigoroso rispetto a quello sufficiente per ritenere un soggetto sostanzialmente attinto da indizi di reità. A tali ultimi fini, non occorre avere un quadro completo e coerente di elementi insuscettibili di una spiegazione alternativa logica, come nel caso del ragionamento probatorio sotteso all'accertamento della responsabilità penale.

Quindi con il ragionamento veicolato nella requisitoria e sopra ricordato la Procura ha impropriamente accostamento due valutazioni di segno diverso: quella che il Tribunale del processo cd. Ruby 2 – ma un analogo discorso può farsi per il processo cd. Ruby 1 – avrebbe dovuto compiere sulla veste processuale con cui escutere le odierne imputate e quella cui era chiamato questo collegio.

I giudici dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 non si occupavano della corruzione in atti giudiziari: dovevano solo domandarsi d'ufficio – o su impulso di parte, in un'ottica di leale cooperazione – quale fosse la corretta veste processuale con cui assumere le dichiaranti. Era una valutazione incidentale, cui è fisiologicamente chiamata ogni autorità giudiziaria quando assume dichiarazioni: si tratta di giudizio strumentale alla legalità dell'acquisizione probatoria cui l'autorità medesima procede, che non interferisce con l'accertamento sui delitti *sub iudice*. È un giudizio per sua stessa natura necessariamente parziale: la stessa Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che deve avere riguardo agli elementi a disposizione dell'autorità giudiziaria al momento dell'escussione (come si spiegherà nel paragrafo che segue). E questi fisiologicamente sono un *minus* rispetto a quelli di cui la medesima dispone una volta esaurita l'istruttoria.

Invece, il compito cui questo Tribunale è stato chiamato riguardava proprio l'accertamento della sussistenza di delitti che presuppongono la legittima acquisizione della qualità di testimone in capo alle dichiaranti. Era necessario consentire alle parti – anzitutto alla Procura, il cui costrutto accusatorio postulava che le imputate fossero qualificabili come testimoni – di sviluppare il diritto alla prova in ordine a un tema che impinge la sussistenza di un elemento costitutivo delle due principali ipotesi delittuose per cui si procede.

### 3.2.2.3. *Gli indizi sono conosciuti all'autorità che procede*

Il sindacato giurisdizionale sulla qualità del dichiarante va compiuto considerando gli elementi di fatto presenti nel patrimonio conoscitivo dell'autorità che procede all'esame. Il giudice è chiamato, in definitiva, a valutare lo scrutinio che ha operato – o avrebbe dovuto operare – l'autorità che ha proceduto a escutere il dichiarante. Pur intervenendo necessariamente *ex post*, deve avere riguardo agli indizi che l'autorità che ha escusso il soggetto aveva prima che questi iniziasse a rendere dichiarazioni.

Ragionano, infatti, le Sezioni Unite n. 15208/2010 cit.: «Il giudice, infatti, per potere applicare la norma di cui all'art. 210 c.p.p., deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità,



*le quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte dalla parte esaminata o comunque da colui che chiede l'audizione della persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato [vedi Cass., Sez. III, 11 ottobre 2007, n. 40196, Torcasio]».*

Dunque, per qualificare il soggetto come sostanzialmente indagato è necessario che gli indizi a suo carico, alternativamente: *i)* risultino dagli atti nella disponibilità dell'autorità giudiziaria; *ii)* siano dedotti dalle parti; *iii)* siano portati all'attenzione dell'autorità giudiziaria da colui che chiede l'audizione della persona che si assume indagata o imputata.

Questo ulteriore connotato del potere-dovere giurisdizionale di (ri)valutare la veste del dichiarante pone al riparo dal rischio prospettico paventato dalla Procura nel caso di specie. Il pericolo, cioè, che si abbia riguardo a elementi emersi in un momento seguente all'escussione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 o, addirittura, nelle indagini svolte dopo la formale iscrizione delle odierne imputate nel registro degli indagati, a seguito della trasmissione degli atti da parte dei due collegi<sup>60</sup>. Per vero, come detto, vanno tenuti concettualmente distinti il piano indiziario – necessariamente incompleto, ma sufficiente per imporre l'attivazione del regime dichiarativo di cui al combinato disposto degli artt. 64, 197 *bis* e 210 c.p.p. – e quello probatorio, che invece è funzionale all'accertamento del reato nei confronti del dichiarante. E, come si avrà modo di approfondire oltre, questo collegio è giunto alla conclusione che quando le odierne imputate sono state chiamate a rendere dichiarazioni erano già sostanzialmente indagate proprio ponderando con attenzione gli elementi che i due Tribunali avevano nei propri atti.

La puntualizzazione delle Sezioni Unite è significativa anche perché responsabilizza le parti del procedimento a sollecitare l'attenzione del giudice sulla veste che il dichiarante deve assumere. Le parti, cioè, hanno il dovere di comunicare all'autorità procedente gli elementi indiziari emersi a carico del dichiarante o addirittura il compimento di vere e proprie indagini svolte a loro carico (come avvenuto, nel caso di specie, nei confronti di talune delle odierne imputate: il riferimento è a GUERRA e BERARDI, indagate nel procedimento Greenfluff proprio per il delitto *ex art.* 319 *ter* c.p.: v. oltre, §3.4).

Si tratta, all'evidenza, di un dovere di lealtà processuale e collaborazione, che però è funzionale anche all'esigenza di evitare la dispersione di energie nel processo e quindi preservare l'utilizzabilità delle acquisizioni probatorie.

Come visto nei paragrafi precedenti, se esistono indizi a carico di un soggetto, questi deve essere avvertito della facoltà di non rispondere e assistito da un difensore. La violazione di queste garanzie essenziali ha, come precipitato sanzionatorio sul piano processuale, l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni e dunque la sterilizzazione della relativa efficacia probatoria. Le parti e l'autorità giudiziaria, ponendosi tempestivamente il problema della veste giuridica da attribuire al dichiarante, evitano il dispendio di

<sup>60</sup> V. trascrizioni udienza 18.5.2022 pag. 16 (requisitoria della Procura parte 1 di 2, dott.ssa Siciliano): «Certo un lezzo corruttivo cominciava a espandersi, ma tutto quello che noi sappiamo (e dovete darcene merito) è intervenuto dal 2014 in avanti, perché io il collega Gaglio abbiamo preso in mano tutto, tutto quello che c'era, tutto quello che era consolidato e ci siamo messi a cercare quello che non era emerso prima, perché gli elementi indiziari prima e probatori una volta a voi consegnati, i più forti, sono venuti fuori dall'indagine che abbiamo condotto io e il collega. Le prove evidenti della corruzione sono state cercate e trovate, trovate bene, trovate con grande soddisfazione, dopo. Non sono emerse... adesso, ripeto, è facile una sovrapposizione quando si ha tutto nella testa, quando le cose si conoscono; è anche difficile collocare nel tempo il momento del loro apprendimento, della loro acquisizione. Ho tutto: è intervenuto dopo, è intervenuto perché abbiamo fatto intercettazioni telefoniche, è intervenuto perché abbiamo fatto perquisizioni, perché - miracolo che ogni tanto le indagini riescono a creare - abbiamo trovato dei supporti... Da quella che era un'ipotesi secondo me timida da parte dei Giudici del processo Ruby 2, noi abbiamo tirato fuori un'indagine estremamente completa, estremamente completa e che ha dato e che ha rivestito di significato probatorio quello che prima era un fumus soltanto. Ora non è possibile non individuare il discrimine fra un prima e un dopo; presa in mano l'indagine con un titolo di reato che lo consentiva abbiamo attivato nuove intercettazioni, abbiamo fatto perquisizioni, abbiamo reperito i telefonini».



energie processuali derivante dall'assunzione di dichiarazioni che poi verranno private di qualsiasi valenza probatoria. Per converso, assicurando sin dal momento dell'escussione l'allineamento tra la qualifica formale attribuita al dichiarante e la sua posizione sostanziale, non solo si tutela il diritto del dichiarante a non autoaccusarsi ma, nella prospettiva del giusto processo, si pongono al riparo le acquisizioni probatorie da rischi di successive valutazioni di inutilizzabilità.

#### *3.2.2.4. È un accertamento in fatto che va congruamente motivato dal giudice di merito*

L'ultimo connotato del sindacato giurisdizionale sulla qualità del dichiarante, tratteggiato dalle Sezioni Unite n. 15208/2010 cit., afferisce alla natura dell'accertamento, squisitamente fattuale: «*Resta fermo, comunque, che la questione relativa alla sussistenza ab initio di indizi di reità a carico dell'interessato costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità [vedi Cass.: Sez. III, 30 settembre 2003, n. 43135, Marziane e altri; Sez. VI, 30 aprile 1999, n. 10230, Cianetti]*».

Laddove il giudice del merito abbia congruamente motivato l'attribuzione di una certa qualifica sostanziale al dichiarante, è preclusa la rivalutazione delle relative conclusioni in sede di legittimità. Si segnala, sul punto, che è proprio questa considerazione che, nel procedimento Mills, ha arrestato il sindacato delle Sezioni Unite. Ritenendo logiche e razionali le argomentazioni del giudice di merito, che in quel caso aveva escluso che il dichiarante Mills fosse imputato in procedimento connesso, la Cassazione ha escluso di poter censurare la qualità sostanziale a lui attribuita. Cionondimeno, come visto, ha colto l'occasione offerta dal motivo di ricorso sul punto per delineare la funzione del potere-dovere del giudice di correggere l'errata attribuzione della qualità di testimone a un dichiarante, i relativi effetti – l'esclusione della tipicità della corruzione in atti giudiziari, analogamente alla funzione svolta dall'art. 384, comma 2, c.p. in relazione alla falsa testimonianza – e gli esatti confini di tale potere.

### ***3.3. Il sindacato giurisdizionale sulla qualità sostanziale delle odierne imputate: profili in fatto***

È giunto il momento di esaminare, nel dettaglio, la congerie di elementi di cui disponevano le autorità giudiziarie che hanno esaminato come “testimoni” le odierne imputate di corruzione in atti giudiziari (AMARGHIOLAEI, BARIZONTE, BERARDI, BONASIA, CIPRIANI D'ALTORIO, DE VIVO Concetta, DE VIVO Eleonora, EL MAHROUG, ESPINOSA, FAGGIOLI, FERRERA Manuela, FERRERA Marianna, LODDO, GARCIA POLANCO, GUERRA, RIGATO, SKORKINA, SORCINELLI, TREVAINI, TOTI e VISAN).

Come si osserverà nel successivo corso dell'esposizione, gli elementi alla stregua dei quali questo Tribunale ritiene che costoro andassero qualificate come indagate sostanziali non si limitano a quelli enucleati nell'ordinanza del 3.11.2021.

Invero, come anche ricordato dalle parti in discussione, quell'ordinanza è stata emessa a scioglimento di un'eccezione delle difese in sede di questioni preliminari al dibattimento. Ciò ha segnato non solo il presupposto ma anche il limite di quel provvedimento.

Per un verso, l'ordinanza del 3.11.2021 aveva natura endoprocessuale: il collegio ha ritenuto di focalizzare lo scrutinio esercitato in quella sede essenzialmente sugli elementi in fatto adottati nell'eccezione difensiva e nelle repliche dell'accusa. Intravedendo i riflessi – sul piano sostanziale, oltre che processuale – dell'attribuzione dell'una o dell'altra veste alle dichiaranti, in corso di giudizio era necessario ponderare la decisione nei limiti tratteggiati dalla ‘questione preliminare’ posta dalle difese senza rischiare un'anticipazione del giudizio sul merito delle accuse di falsa testimonianza e corruzione. Tanto più in ragione del fatto che, fino alla discussione, nessuna delle parti ha – né prima né dopo la pronuncia

dell'ordinanza – sollecitato una rivalutazione del merito delle accuse di corruzione in atti giudiziari. Si rammenta, infatti, che l'istanza *ex art.* 129 c.p.p., avanzata da diverse delle difese a valle dell'ordinanza del 3.11.2021 aveva ad oggetto la sola falsa testimonianza.

Ciò spiega perché – come si avrà modo di leggere oltre – in questa sede non verranno solo ribadite le considerazioni alla stregua delle quali con l'ordinanza del 3.11.2021 è stata attribuita alle odierne imputate la posizione di indagate sostanziali. Esse verranno anche ampiamente arricchite alla luce di elementi che, pur già disponibili nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, sono stati anche adottati nel presente giudizio quali prove della corruzione in atti giudiziari. Oggi che il dibattimento è concluso, infatti, questo collegio può serenamente concludere – dopo avere garantito ampio spazio a ciascuna delle parti per argomentare la qualità delle dichiaranti – che, già quando furono escusse, le medesime erano state attinte da indizi di reità per il delitto di corruzione in atti giudiziari poi iscritto a loro carico.

Questo collegio ha infatti inteso garantire il diritto alla prova anzitutto in capo alla Procura, che sosteneva la correttezza della veste attribuita alle dichiaranti nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 (quella di testimone). Come accennato, la qualità di testimone e quindi di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di entrambe le principali fattispecie delittuose oggetto di imputazione. Quindi, per assicurare il più ampio dispiego del contraddittorio in favore anzitutto della parte che contrastava la tesi difensiva circa la qualità di indagate già all'epoca dell'escussione, si è atteso che la Procura esaurisse le prove a carico. Lo svolgimento della complessiva istruttoria ha consentito di verificare quali fossero gli indizi a disposizione dei Tribunali che hanno escusso le odierne imputate e quando i medesimi fossero entrati nel patrimonio conoscitivo di quelle autorità giudiziarie. A tal fine – cioè per ricostruire quando gli indizi a carico delle odierne imputate siano stati acquisiti nel patrimonio conoscitivo dei collegi che le hanno esaminate – sono state infatti rilevanti non solo le sentenze dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, acquisite ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p., ma anche alcune deposizioni<sup>61</sup> e le produzioni documentali delle parti nel presente giudizio.


Si rammenti che si discute di corruzione in atti giudiziari antecedente. Essa si perfeziona già solo con l'accordo, cui pure non segua l'effettivo compimento dell'atto del pubblico ufficio o l'effettiva percezione dell'utilità oggetto del patto illecito. Già indizi di reità in ordine all'accordo criminoso – pur quando non accompagnati da indizi della dazione illecita o del compimento dell'atto – sono sufficienti per iscrivere la *notitia criminis* o, laddove ciò non sia avvenuto, per ritenere sostanzialmente indagata ciascuna delle ipotizzate parti del patto corruttivo.

Orbene, nel presente giudizio – teso proprio ad accertare la sussistenza dell'art. 319 *ter* c.p. – la prova che la Procura ha inteso fornire in ordine all'accordo corruttivo è di tipo indiziario: ha ricordato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, comma 2, c.p.p., una pluralità di elementi.

Diversi di essi corrispondono a quelli già valorizzati nelle sentenze dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 e sono riepilogati nella memoria depositata a valle della requisitoria tra «*gli elementi evidenziati nelle sentenze irrevocabili prodotte*»<sup>62</sup>. Si tratta: *i*) delle captazioni afferenti alla riunione del 15.1.2011 ad Arcore tra i legali di BERLUSCONI e le imputate perquisite il giorno precedente; *ii*) delle intercettazioni relative alla notte tra il 6 e 7 ottobre 2010; *iii*) delle dichiarazioni di Imane Fadil nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2; *iv*) del rinvenimento di verbali di dichiarazioni rese in indagini difensive presso i domicili di GARCIA POLANCO ed Eleonora DE VIVO. Come si avrà modo di spiegare dettagliatamente nel paragrafo che segue, il collegio della Sezione quinta penale, ravvisando in tutti questi elementi indizi di inquinamento

<sup>61</sup> Si pensi, per esempio, a quanto riferito dal teste Bertoli: come si specificherà oltre (v. §3.4.2.) nel presente processo egli ha ricordato la reazione delle parti e del Tribunale quando riferì nel dibattimento cd. Ruby 1 del rinvenimento dei verbali *ex art.* 391 *bis* c.p.p. presso i domicili di POLANCO ed Eleonora DE VIVO.

<sup>62</sup> Così titola il paragrafo 3 della memoria denominata “accordo corruttivo”, depositata dal P.M. a valle della discussione.



probatorio' coinvolgente le odierne imputate, ha trasmesso gli atti nei confronti di queste ultime anche in relazione all'art. 319 *ter* c.p. Ma quegli stessi elementi erano stati acquisiti *prima* dell'escussione delle odierne imputate di corruzione in atti giudiziari. Quindi alle medesime avrebbe dovuto attribuirsi la veste di indagate sostanziali con la conseguenza che l'escussione secondo le forme della testimonianza incorreva nelle illustrate ricadute processuali (inutilizzabilità delle dichiarazioni *ex* art. 63, comma 2, c.p.p.) e sostanziali (mancata assunzione della qualità di testimone).

Ora, la stessa constatazione che la Procura abbia addotto nel presente giudizio, quali prove dell'accordo corruttivo, elementi che – in forma di indizi – erano già a disposizione dei collegi dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 dimostra, ad avviso di questo Tribunale, la correttezza della conclusione cui qui si è pervenuti: vale a dire che in quei processi quegli elementi potessero e dovessero determinare all'escussione delle odierne imputate come indagate sostanziali. Certo, come ricordato dal P.M. nel passaggio della requisitoria riportato nel paragrafo precedente, nel presente processo sono state addotte risultanze nuove (intercettazioni, perquisizioni, analisi di supporti informatici). Ma – è bene ribadirlo – non servono prove della sussistenza di un reato a carico del dichiarante per qualificarlo come indagato sostanziale ed escuterlo nelle corrispondenti forme garantite. La ricerca delle *prove* del reato segue l'iscrizione della notizia di reato. Per quest'ultima – e per la qualificazione come sostanziale indagato, ai fini dell'applicazione del regime dichiarativo corrispondente – sono sufficienti *indizi* del reato.

Da ultimo, è pur vero che – per quanto qui consta – nei procedimenti in cui le odierne imputate sono state escuse le parti non posero mai un problema di veste sostanziale con cui escutere le dichiaranti o di utilizzabilità delle relative dichiarazioni. Eppure, come sopra osservato, in un'ottica di lealtà processuale e di giusto processo tutti i soggetti di quei processi dovevano porsi la questione della qualità con cui sentire le dichiaranti. Del resto, le parti conoscevano l'esito delle perquisizioni e delle intercettazioni già prima del dibattimento, sin dalle indagini. Erano quindi certamente nelle condizioni per porre la questione all'attenzione del Tribunale. Ciò avrebbe evitato un dispendio di attività processuale di fatto rivelatasi inutilizzabile e posto le legittime premesse per trarre le corrette conseguenze in tema di responsabilità.

Rimane il fatto che gli elementi per qualificare correttamente le odierne imputate erano negli atti a disposizione dell'autorità giudiziaria già prima che le medesime fossero chiamate a sedere sul banco dei 'testimoni'. I due Tribunali li valorizzarono nelle sentenze solo al fine di privare in concreto di valore probatorio le dichiarazioni rese, anche in considerazione della ritenuta falsità delle medesime. Ma, all'evidenza, non si poteva certo aspettare che il soggetto asseritamente pagato per rendere dichiarazioni false rendesse queste ultime per dimostrare un'indebita interferenza con l'attività processuale di cui già c'erano indizi. Diversamente, come osservato, si finirebbe per realizzare l'obiettivo che le norme sull'incompatibilità a testimoniare intendono scongiurare: costringere taluno ad autoaccusarsi e incriminare il soggetto già impropriamente escusso come testimone per le dichiarazioni rese in una veste che non poteva legittimamente assumere.

Ciò chiarito, questo collegio, anche stimolato ad affrontare la questione a partire da un'eccezione difensiva su cui si è sviluppato il contraddittorio tra le parti, può – e deve – procedere a verificare la qualità sostanziale che le odierne imputate avevano quando furono chiamate a rendere dichiarazioni nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2.

#### **3.4. *Gli indizi a carico delle dichiaranti a disposizione dell'autorità giudiziaria***

Già nell'ordinanza del 3.11.2021 si è evocato – quale paradigma di un caso in cui la Procura ha ritenuto talune delle odierne imputate raggiunte da indizi di reità in ordine al delitto di cui all'art. 319 *ter* c.p. e



dunque suscettibili di iscrizione nel registro *ex art.* 335 c.p.p. – quanto occorso nel p.p. n. 27883/2011 R.G.N.R. (anche noto come Greenfluff).

In quel procedimento la Procura ha iscritto per il reato di corruzione in atti giudiziari BERLUSCONI, GUERRA e BERARDI, seppur con nomi e fattispecie incriminatrici di fantasia. Gli indizi di reità che in data 22.3.2012 correttamente indussero la Procura all'iscrizione della notizia di reato a carico dei medesimi imputati sono enucleati nei seguenti passaggi dell'ordinanza emessa dal collegio del 3.11.2021 (pag. 2):

«L'iscrizione della notizia di reato derivava dalle risultanze di indagine per altri reati, nel corso nella quale in data 20.3.2012 P.M. ha disposto l'intercettazione d'urgenza delle utenze in uso a Barbara GUERRA e Iris BERARDI, nonché all'intermediario Magnano. Nel decreto che disponeva le captazioni, Magnano era indicato come *«all'uopo incaricato da Silvio Berlusconi, per mettere in contatto diretto quest'ultimo con Iris BERARDI, nonché con Barbara GUERRA, entrambe testimoni nel processo 5657/2011 a carico di Silvio Berlusconi e 19826/2011 a carico di Mora, Fede e Minetti...Per quanto riguarda la GUERRA, si evince che il Magnano è stato incaricato al fine di reperire un'abitazione a quest'ultima in zona da questa gradita...La predette GUERRA e BERARDI sono pertanto soggetti potenzialmente a conoscenza di fatti penalmente rilevanti idonei a recare grave nocumento a Silvio Berlusconi...Nel quadro indiziario, connotato in termini di gravità, rientra anche la specifica condotta posta in essere dal Magnano, su incarico di Berlusconi, per "avvicinare" le due testimoni con modalità corruttive che necessariamente dovranno ulteriormente essere approfondite nel corso delle indagini»*<sup>63</sup>.

Il giorno 21.3.2012, sempre nell'ambito del procedimento n. 27883/2011 R.G.N.R., è stata evasa la richiesta dal Pubblico Ministero di ottenere copia della richiesta di rinvio a giudizio e della lista dei testimoni che la Procura aveva depositato nel processo cd. Ruby 2<sup>64</sup>».

Quindi furono ritenuti indizianti della sussistenza del delitto corruttivo: *i)* i rapporti preesistenti tra le due donne e BERLUSCONI; *ii)* la finalizzazione di tali rapporti, mediati dal faccendiere Magnano, all'ottenimento di un'autovettura e un'abitazione in capo alle medesime due; *iii)* l'inserimento delle due odierne imputate tra le persone da escutere come "testimoni" nei procedimenti Ruby 1 e Ruby 2<sup>65</sup>.

Nel successivo corso delle indagini in seno al procedimento Greenfluff, furono cercati e acquisiti indizi del fatto che anche altre persone, già variamente legate a BERLUSCONI e inserite nelle liste delle persone da escutere nei procedimenti Ruby 1 e Ruby 2, beneficiavano di elargizioni da parte del medesimo. Si riporta un ulteriore passaggio dell'ordinanza del 3.11.2021 (pagg. 2-3):

«Il 13.4.2012, è stato acquisito un articolo del quotidiano "Il Corriere della Sera" dal titolo *«Rubygate, Berlusconi pagò i legali della Minetti»*<sup>66</sup>, nel corpo del quale si mettevano in esplicita correlazione con i processi Ruby1 e Ruby 2 i bonifici destinati in particolare alle gemelle DE VIVO per il tramite del padre *«anche dopo l'inizio dell'indagine»* nei procedimenti medesimi. Come si evince dallo svolgimento del processo descritto nella motivazione delle sentenze di primo grado emesse nei due richiamati procedimenti, proprio il 13.4.2012 nel processo Ruby 2 il Tribunale ha dato lettura dell'ordinanza *ex art.* 495 c.p.p.<sup>67</sup> Invece il lunedì successivo (16.4.2012) nel processo Ruby 1 il P.M. ha depositato l'esito dell'attività integrativa di

<sup>63</sup> Cfr. all. 1 alla memoria del 14.1.2019 depositata dalla difesa BERLUSCONI nonché all. 1 alla memoria depositata il 31.1.2019 nell'interesse di Barbara GUERRA.

<sup>64</sup> Cfr. all. 4 alla memoria del 14.1.2019 depositata dalla difesa BERLUSCONI e all. 3 alla depositata il 31.1.2019 dalla difesa GUERRA.

<sup>65</sup> Cfr. richiesta di archiviazione avanzata nel p.p. 5351/2013 R.G.N.R., oggetto di separazione – avvenuta il 31.1.2013 – dall'originario n. 27883/2011 R.G.N.R.

<sup>66</sup> Cfr. all. 5 alla memoria del 14.1.2019 depositata dalla difesa BERLUSCONI.

<sup>67</sup> V. pag. 1 della sentenza di 1° grado emessa nel p.p. cd. Ruby 2.



indagine afferente i bonifici per complessivi 72.000€ sul conto corrente di Enzo De Vivo, padre delle imputate Concetta ed Eleonora DE VIVO, chiedendone l'escussione<sup>68</sup>.

Sempre il 13.4.2012 la Procura ha delegato il Nucleo Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano affinché verificasse se l'UIF avesse segnalato operazioni sospette in relazione a numerosi soggetti, tra cui le testimoni, oggi imputate, le cui deposizioni sono oggetto della questione di inutilizzabilità. In data 19.4.2012 ha delegato la p.g. medesima a esaminare a documentazione bancaria acquisita «...al fine dell'individuazione di ulteriori rapporti bancari riferibili a soggetti collegati a quelli oggetto d'indagine»<sup>69</sup>.

Nelle indagini venivano più volte prorogate le intercettazioni. Nel corso di una conversazione del 19.7.2012 tra Barbara GUERRA e sua madre è emerso che anche altre ragazze coinvolte nello scandalo non soltanto percepivano 2500 al mese per ciascuna, ma reclamavano aiuti economici più rilevanti: «in questo momento stanno facendo una riunione perché stanno nella merda e lui non le sta aiutando sta dando solo 2500 euro al mese nonostante vada a dire in TV che sta aiutando le ragazze perché a causa dello scandalo non riescono neanche a trovare marito»<sup>70</sup>.

La Procura ha contestato che questi elementi – e, in generale, che i dati a disposizione delle autorità giudiziarie che hanno escusso le odierne imputate – consentissero di qualificare queste ultime come sostanzialmente indagate di una fattispecie corruttiva analoga a quella formulata a carico di GUERRA e BERARDI<sup>71</sup>. In realtà, come anticipato, questo collegio ha accertato che proprio alcuni tra i più significativi elementi che l'organo requirente oggi adduce come *prove* dell'accusa corruttiva fossero inclusi, quantomeno in forma di *indizi*, nel patrimonio conoscitivo delle autorità giudiziarie che hanno escusso le odierne imputate ben prima che queste venissero chiamate a sedere sul banco dei 'testimoni'. Se oggi, nel processo finalizzato ad accertare le fattispecie corruttive, l'Accusa ritiene quegli elementi dimostrativi dell'accordo corruttivo, non si vede come si possa negare che i medesimi avessero valenza quantomeno indiziaria nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, in cui pure furono acquisiti.

Si riportano di seguito le date in cui le odierne imputate furono esaminate nei due processi cd. Ruby 1 e/o Ruby 2 per consentire di apprezzare l'anteriorità, rispetto all'escussione, dell'ingresso nel patrimonio conoscitivo dell'autorità giudiziaria degli elementi idonei a qualificare le dichiaranti come sostanzialmente indagate della fattispecie solo più tardi iscritta a carico delle medesime. Si segnala che le prime delle odierne imputate a essere escusse come "testimoni" furono GARCIA POLANCO nel processo cd. Ruby 1 (esaminata il 25.5.2012) e TOTI, ESPINOSA, VISAN, GARCIA POLANCO e DE VIVO Eleonora nel processo cd. Ruby 2 (sentite all'udienza del 9.11.2012).

<sup>68</sup> V. pagg. 6 e 271 (anche nota n. 364) della sentenza di 1° grado resa nel p.p. Ruby 1

<sup>69</sup> Cfr. all. 6 e 7 alla citata memoria BERLUSCONI. V. anche produzione documentale della difesa EL MAHROUG in data 14.1.2019.

<sup>70</sup> V. all. 2 alla memoria del 14.1.2019 depositata dalla difesa BERLUSCONI.

<sup>71</sup> Dalla memoria del P.M. depositata il 4.2.2019 pag. 8: «Come la difesa Berlusconi cerca, un po' enfaticamente, di valorizzare, nell'ambito del p.p. n.27883/11 R.G.N.R. (poi n. 5351/13 R.G.N.R.) si chiesero ed acquisirono le liste testi dei processi cc.dd. "Ruby1" e "Ruby2", e poi informazioni all'UIF, nell'ottica di avviare un accertamento su eventuali dazioni anche ad altri testimoni. Ma l'esito di quell'accertamento sarebbe stato solo un primo, preliminare tassello, neanche idoneo all'iscrizione di alcuno nel registro degli indagati».

V. anche trascrizioni udienza 18.5.2022 pag. 16 (requisitoria della Procura parte 1 di 2, dott.ssa Siciliano): «Tutto questo ragionamento per dire che la severa ordinanza del 3/11/2021 questi Pubblici Ministeri non l'hanno capita, questo Pubblico Ministero a maggior ragione avendo un diretto coinvolgimento l'ha capita ancora di meno, ma di certo se l'elemento indiziario così clamorosamente valorizzato è quello della richiesta di segnalazioni di operazioni sospette io non posso fare altro che dire: non c'erano, non c'erano. Non è stato un atto di indagine, è stato una verifica di un elenco già in Procura, niente di più». Sulla valenza indiziaria di tali elementi, v. oltre, §3.4.1.

IMPUTATA	DATA DELL'ESAME NEL PROCEDIMENTO CD. RUBY 1	DATA DELL'ESAME NEL PROCEDIMENTO CD. RUBY 2
AMARGHIOALEI Ioana C.	26.11.2012	22.3.2013
BARIZONTE Lisney	12.11.2012	22.2.2013
BERARDI Iris <sup>72</sup>	---	---
CIPRIANI D'ALTORIO Francesca	26.11.2012	23.11.2012
DE VIVO Concetta	13.7.2012	23.11.2012
DE VIVO Eleonora	13.7.2012	9.11.2012
EL MAHROUG Karima	--- <i>Ma le dichiarazioni rese nel processo cd. Ruby 2 furono acquisite nel consenso tra le parti all'udienza del 3.6.2013</i>	17 e 24.5.2013
FAGGIOLI Barbara	8.6.2012	23.11.2012
FERRERA Manuela	19.11.2012	1.3.2013
FERRERA Marianna	19.11.2012	1.3.2013
GARCIA POLANCO M. Esther	25.5.2012	9.11.2012
GUERRA Barbara	---	10.5.2013
SKORKINA Raissa	8.6.2012	15.3.2013
SORCINELLI Alessandra	---	23.11.2012
TREVAINI Silvia	---	15.3.2013
VISAN Ioana	8.6.2012	9.11.2012
ESPINOSA Aris Leida	---	9.11.2012
RIGATO Giovanna	26.11.2012	22.3.2013
TOTI Elisa	8.6.2012	9.11.2012
LODDO Miriam	12.11.2012	---
BONASIA Roberta	29.6.2012	22.3.2013

### 3.4.1. Le elargizioni in favore delle odierne imputate

Come ricordato dal P.M. nella requisitoria<sup>73</sup> e nella memoria conclusiva<sup>74</sup>, un primo elemento già valorizzato dalle sentenze emesse all'esito dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 è costituito dagli esborsi di denaro da parte di BERLUSCONI in favore delle persone che erano state chiamate a rendere dichiarazioni nei procedimenti medesimi.

La sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado nel procedimento a carico di Fede, Minetti e Mora – che, si ricorda, ha trasmesso gli atti in Procura anche per il delitto di cui all'art. 319 *ter* c.p. – è stata particolarmente esplicita nel connettere le elargizioni in favore delle dichiaranti con l'ipotesi corruttiva anche a carico delle medesime: *«Tutte le testimoni che rendevano le dichiarazioni ora in esame, percepivano da BERLUSCONI Silvio quantomeno € 2.500,00 mensili a partire dal gennaio 2011, versamenti che tuttora proseguono. Questo elemento, che viene definito più volte dal P.M. una "anomalia", è molto di più che un dato anomalo. La dazione di € 2.500,00 al mese - da parte di BERLUSCONI - a tutti i soggetti che dovranno essere sentiti come testimoni in un processo penale nel quale BERLUSCONI stesso è interessato al contenuto delle loro deposizioni induce in modo indiscutibile ed incontrovertibile a ritenere le dazioni legate alla sostanza delle deposizioni, ossia a stabilire un collegamento*

<sup>72</sup> Nel prospetto si indica anche la posizione di BERARDI, sebbene sia l'unica che fu citata come "testimone" ma di fatto mai escussa: v. oltre.

<sup>73</sup> V. trascrizioni udienza 18.5.2022 pag. 16 (requisitoria della Procura parte 1 di 2, dott. Gaglio).

<sup>74</sup> V. memoria "accordo corruttivo" pag. 10.

logico e causale tra la dazione economica e la condotta richiesta. Si tratta del rapporto sinallagmatico caratterizzante i reati di corruzione in generale e, per lo specifico, di corruzione in atti giudiziari. [...] Nonostante i tentativi di tutte le ragazze nel senso di qualificare tali dazioni come una sorta di risarcimento danni cagionati dall'emersione mediatica del caso, è evidente come le elargizioni non possano in alcun modo trovare la loro causa in pretesi risarcimenti. Si tratta di un pretesto non verosimile. Mai, in nessun caso, un risarcimento danni si concretizza nella dazione mensile a tempo indeterminato di una somma a soggetti che dovranno essere sentiti come testimoni a carico, ovvero inseriti nelle liste testi a difesa. Il pagamento mensile regolare di una somma di denaro di tale entità a soggetti che devono testimoniare in un processo nel quale colui che elargisce la somma è imputato, nonché in altro processo all'esito del quale colui che elargisce la somma è interessato, in quanto vicenda connessa alla sua, non è una anomalia, ma un fatto illecito. Un inquinamento probatorio<sup>75</sup>. Le elargizioni economiche sono evocate in un ulteriore passaggio della medesima sentenza, tra gli "altri elementi atti a creare inquinamento probatorio": «È in atti la prova di un bonifico pari ad €40.000,00, effettuato nel corso del processo da BERLUSCONI al padre delle gemelle DE VIVO, Enzo De Vivo; risultano altri bonifici effettuati a favore di alcune partecipanti alle cene e non partecipanti alle cene (TREVAINI), ulteriori rispetto ai €2.500,00 mensili erogati a favore delle donne di cui si è detto. Ci si riporta a quanto già rilevato in ordine all'univoco significato di erogazioni di così forti somme di denaro in favore di soggetti che dovranno essere sentiti come testimoni in un processo penale. Francamente, ogni spiegazione alternativa si scontra contro l'evidenza dei fatti incontrastabile».

Anche il collegio che ha giudicato BERLUSCONI nel procedimento n. 2852/2011 R.G.Trib. non ha mancato di evidenziare come le "testimoni" avessero «un personale ed attuale interesse di natura patrimoniale a non dire il vero»<sup>76</sup>. Si è evidenziato come FAGGIOLI, BARIZONTE, VISAN, TOTI, FERRERA Manuela e FERRERA Marianna, LODDO, AMARGHIOALEI, CIPRIANI D'ALTORIO, DE VIVO Eleonora e DE VIVO Concetta, GARCIA POLANCO, RIGATO, SKORKINA e BONASIA «abbiano mentito [...] in ragione di personali vantaggi economici e di carriera loro derivanti da deposizioni compiacenti»<sup>77</sup>.

È in proposito significativo che il Tribunale si sia riferito, nell'indicare gli elementi a supporto di tale affermazione, anche alla documentazione bancaria acquisita all'esito delle segnalazioni di operazioni sospette acquisite prodotte all'udienza del 16.4.2012. In altre parole, le segnalazioni di operazioni sospette che l'Ufficio di Procura oggi svaluta, sostenendo che fornivano al più meri sospetti a carico delle imputate, sono state indicate dal Tribunale del processo cd. Ruby 1 come indizianti dell'interesse patrimoniale delle medesime a rendere dichiarazioni compiacenti.

È anche pacificamente evincibile, dal contenuto delle sentenze rese nei procedimenti cd. Ruby 1 e Ruby 2, che l'autorità giudiziaria dinanzi alle quali si celebravano quei dibattimenti appresero delle elargizioni in favore di coloro che erano stati indicati nelle liste come "testimoni" ben prima della relativa escussione.

Nel processo cd. Ruby 1, nelle udienze del **12.12.2011** e **30.1.2012**<sup>78</sup> furono assunte le testimonianze degli operanti di p.g. Pavone, Bertoli e Venturini, che riferirono – tra l'altro – in ordine alle elargizioni economiche di BERLUSCONI in favore di talune delle odierne imputate. La prima di queste ultime sarebbe stata escussa come testimone circa 5/6 mesi dopo: ci si riferisce a GARCIA POLANCO, sentita il 25.5.2012.

<sup>75</sup> Cfr. sentenza n. 9289 del 19.7.2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 167 e 367. Si tratta dei medesimi passaggi riportati nella memoria del P.M. "accordo corruttivo", pagg. 10-11.

<sup>76</sup> Così la sentenza n. 7927 del 24.6.2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 271.

<sup>77</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 276.

<sup>78</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 4.

Come emerge dalla relativa sentenza di primo grado<sup>79</sup>, Pierfrancesco Pavone dichiarò che BERARDI, DE VIVO, TOTI, ESPINOSA, VISAN e GARCIA POLANCO occupavano immobili nel complesso immobiliare di via Olgettina n. 65 a Milano. L'operante riferì che il relativo contratto di affitto era intestato alla Minetti ma il relativo peso economico era sostenuto da BERLUSCONI. Egli aveva accertato tale circostanza «sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e degli accertamenti effettuati all'agenzia delle entrate, del territorio e presso i gestori di luce e gas» e aveva avuto conferma gli appartamenti di fatto erano occupati dalle odierne imputate (malgrado la formale intestazione dei contratti a Nicole Minetti) in occasione delle perquisizioni eseguite a carico delle medesime il 14.1.2011. Pavone riferì che alcuni pagamenti delle utenze relative agli appartamenti in questione erano stati pagati in uffici postali ubicati all'interno degli uffici di Segrate e Cologno Monzese di Mediaset contestualmente alla corresponsione di pagamenti nell'interesse dei due figli di BERLUSCONI (Piersilvio e Barbara), nonché del cognato dell'imputato. Aveva anche accertato che Nicole Minetti tramite il ragioniere Giuseppe Spinelli provvedeva al pagamento delle utenze delle occupanti degli immobili di via Olgettina. Pavone nella stessa occasione aggiunse di avere esaminato la documentazione bancaria di Minetti, verificando che costei pagava il contratto di affitto relativo agli immobili occupati dalle odierne imputate dopo avere ricevuto un bonifico da parte dell'imputato di importo corrispondente ai canoni.

Su tale ultima circostanza era stato escusso, all'udienza del 12.12.2011, anche il vicequestore aggiunto Giorgio Bertoli. Egli – si legge nella sentenza<sup>80</sup> – aveva riferito del rinvenimento nella perquisizione a carico di Minetti di un rendiconto che documentava la contestualità tra la ricezione di somme da BERLUSCONI e i bonifici in uscita per i canoni di locazione degli appartamenti in via Olgettina.

Il 30.1.2012, sempre nel processo cd. Ruby 1, ha anche deposto il sovrintendente Ascenzio Venturini. Questi riferì di avere accertato che GUERRA, SORCINELLI, TOTI, FAGGIOLI e SKORKINA erano intestatarie di vetture acquistate con provvista di denaro di BERLUSCONI. Il pagamento, in particolare, era stato effettuato con bonifici provenienti dall'imputato o con assegni circolari emessi dal fiduciario di BERLUSCONI, il ragioniere Giuseppe Spinelli.

Proprio l'esame di quest'ultimo, escusso nel processo cd. Ruby 1 il 25.5.2012 (subito prima dell'esame di GARCIA POLANCO, la prima delle dichiaranti escussa come "testimone" e oggi imputata di corruzione in atti giudiziari), ha fornito ulteriori indizi delle elargizioni di BERLUSCONI in favore delle odierne imputate non solo prima ma anche durante il corso del dibattimento<sup>81</sup>.

Infatti, come emerge dalla sentenza resa in grado d'appello, all'udienza del 25.5.2012 Spinelli ha riferito di elargizioni sistematiche a favore delle odierne imputate a partire dall'anno 2012, in relazione alle quali è stata acquisita, alla medesima udienza, documentazione bancaria. A dimostrazione della portata (molto più che) indiziaria delle provalazioni del teste Spinelli, si richiama un passaggio argomentativo di quella pronuncia: ***«A far dubitare ulteriormente della spontaneità e genuinità delle loro deposizioni, sotto il profilo soggettivo, sono anche i motivi di attuale e concreto interesse economico che molte testimoni (le più assidue frequentatrici di Arcore) avevano, al momento della loro deposizione, a non pregiudicare il loro rapporto con Silvio BERLUSCONI. Risulta infatti provato che in costanza di dibattimento numerose testimoni hanno ricevuto importanti utilità economiche da BERLUSCONI, attraverso bonifici saltuari (come nel caso delle sorelle DE VIVO Eleonora e***

<sup>79</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 248-249 e relative note in calce nn. 351 e 352.

<sup>80</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, nota in calce n. 352 a pag. 249.

<sup>81</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 249 e relativa nota in calce n. 353 nonché pagg. 274 ss. e verbale stenotipico dell'udienza del 25.5.2012 nel processo Ruby 1 (in atti la copia di tale verbale inizia a pag. 83 con le dichiarazioni di GARCIA POLANCO, subito prima delle quali termina la trascrizione dell'esame di Spinelli).



*DE VIVO Concetta, Minetti Nicole o di VISAN Ioana), il pagamento delle spese di locazione degli immobili in cui vivono (sempre DE VIVO Concetta e VISAN Ioana) o addirittura bonifici fissi, con cadenza mensile, di euro 2.500 (così, in particolare, per AMARGHIOALE Ioana Claudia, FERRERA Manuela, FERRERA Marianna, LODDO Miriam, BARIZONTE Lisa, BERARDI Iris, GUERRA Barbara: sul punto cfr. le dichiarazioni del rag. SPINELLI all'ud. 25.5.2012, che - come correttamente puntualizzato nei motivi d'appello - ammette le elargizioni sistematiche a partire dall'anno 2012)»<sup>82</sup>.*

La sentenza d'appello riporta pedissequamente anche un passaggio della deposizione di Spinelli, quello in cui questi specifica che a partire dal 2012 BERLUSCONI ha iniziato a disporre un bonifico mensile in favore delle imputate, in luogo dei bonifici fino a quel momento erogati in maniera non così regolare: «**Da quest'anno facciamo mensilmente un bonifico a testa, firma i bonifici e via... Da quest'anno.**» PM – **“In quest'anno 2012?” TESTE SPINELLI – “Perché è sistematico, prima c'erano bonifici occasionali, e soprattutto per le cifre più importanti, perché finché era 2 o 3 mila euro, massimo, okay, ma 10.000 euro preferivamo fare il bonifico, anche prima”**»<sup>83</sup>. Il ragioniere, fiduciario dell'imputato, aveva spiegato che vi erano state anche elargizioni occasionali con bonifici e in contanti, consegnando banconote da €500. Ma da quell'anno (2012) BERLUSCONI aveva disposto che alle odierne imputate fosse erogata mensilmente una somma di denaro tramite bonifico<sup>84</sup>.

Quindi, mediante l'escussione di Spinelli – avvenuta nel processo cd. Ruby 1 prima dell'esame di tutte le odierne imputate – l'autorità giudiziaria e le parti hanno avuto contezza che a partire dal 2012 BERLUSCONI elargiva alle medesime dazioni in denaro con periodicità mensile. Si tratta dei bonifici di (non meno di) €2.500 mensili oggi contestati tra i profitti della condotta corruttiva percepiti da pressoché tutte le imputate e già stigmatizzati nelle sentenze dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 come primo elemento indiziante il mercimonio delle dichiarazioni da rendere in dibattimento.

Dalla sentenza emerge che nella medesima udienza del 25.5.2012 è stata depositata anche la documentazione concernente i bonifici periodici di €2.500 in favore delle odierne imputate. In particolare, quale riscontro oggettivo alle dichiarazioni di Spinelli in ordine al bonifico con mensilità periodica, in sentenza è stata evocata la documentazione bancaria di cui al 'faldone 17 prodotto il 25.5.2012'<sup>85</sup>, lo stesso che viene richiamato poco oltre specificando che conteneva la movimentazione dei conti correnti di BERLUSCONI, tra cui in particolare il conto 1.29 radicato presso Monte dei Paschi di Siena<sup>86</sup>.

Nell'esame del 25.5.2012 dinanzi al collegio del processo cd. Ruby 2, Spinelli riferì anche che BERLUSCONI regalò delle autovetture alle imputate ed elargì un'elevata somma di denaro (€360.000) a Silvia TREVAINI per l'acquisto di un immobile in piazza Santo Stefano a Milano del valore di 700.000€. Su tale ultimo punto, in sentenza è richiamata anche documentazione conseguente ad accertamenti di p.g. sulla disponibilità di immobili in capo all'imputata, prodotta sempre all'udienza del 25.5.2012<sup>87</sup>.

Con riferimento al processo cd. Ruby 2, poi, si segnala come all'udienza del 27.4.2012 il Tribunale ha acquisito le segnalazioni dell'U.I.F. della Banca d'Italia n. 142218/AR, 142222/AR e 132712/AR, autorizzando la citazione di Concetta ed Eleonora DE VIVO e riservando l'ammissione del padre delle gemelle, Enzo De Vivo. Come si legge nello schema descrittivo dello svolgimento di quel processo<sup>88</sup>,

<sup>82</sup> Così la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 6000 del 18.7.2014 resa nel processo cd. Ruby 1, in particolare pag. 286.

<sup>83</sup> V. sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 6000/2014 resa nel processo cd. Ruby 1, in particolare pag. 286 nota 134.

<sup>84</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 275.

<sup>85</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 272 e relativa nota in calce n. 365.

<sup>86</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 276 e relativa nota in calce n. 371.

<sup>87</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 272 e relativa nota in calce n. 365 e pag. 275 e relativa nota in calce n. 370.

<sup>88</sup> Cfr. sentenza n. 9289 del 19.7.2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 1 e 2.

l'acquisizione fu disposta accogliendo istanza con cui il P.M. all'udienza precedente (13.4.2012) chiedeva «di essere autorizzato a depositare gli atti relativi all'**attività integrativa di indagine** effettuata ex art. 430 c.p.p.»». Venne acquisita documentazione bancaria attestante il bonifico di 40.000€ effettuato da BERLUSCONI al padre delle gemelle DE VIVO<sup>89</sup>. Il P.M. e lo stesso Tribunale del processo cd. Ruby 2 hanno qualificato come atti di indagine (integrativa) le segnalazioni dell'U.I.F. della Banca d'Italia concernenti i bonifici da €72.000 in favore del padre delle DE VIVO.

Non residua alcun dubbio in ordine alla valenza indiziaria degli esiti di quelle segnalazioni, diversamente da quanto argomentato dai P.M. nel presente giudizio<sup>90</sup>. In questo procedimento, come visto, la Procura ha negato la valenza indiziaria della richiesta di segnalazione di operazioni sospette nel procedimento cd. Greenfluff. Ma è significativo che la stessa Procura di Milano abbia chiesto di acquisire le segnalazioni di operazioni sospette relative alle oggi imputate DE VIVO nel processo cd. Ruby 2 come "attività integrativa di indagine". Tale richiesta è stata avanzata il 13.4.2012: lo stesso giorno in cui nel procedimento cd. Greenfluff la Procura medesima ha delegato il Nucleo Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano di verificare se l'UIF avesse segnalato operazioni sospette in relazione a numerosi soggetti, tra cui tutte le odierne imputate. A meno di non cadere in una contraddizione logica evidente, non si può negare che l'esito delle segnalazioni di operazioni sospette, addotto nel processo cd. Ruby 2 come frutto di attività integrativa d'indagine, avesse valenza indiziaria.

All'udienza del 13.4.2012 e 27.4.2012 sono stati ascoltati i testi di p.g. **Marco Ciacci, Ascenzio Venturini e Pierfrancesco Pavone**. Il primo ha riferito delle indagini sulle movimentazioni bancarie e la gestione degli appartamenti in via Olgettina 65, come visto in uso a numerose delle odierne imputate, nonché sul fatto che le medesime sono risultate intestatarie di autovetture acquistate con denaro di BERLUSCONI. Venturini ha fornito ulteriori dettagli a tale ultimo proposito, riferendo delle automobili regalate dall'imputato in particolare a SKORKINA, GUERRA, SORCINELLI, DE VIVO Concetta. Alla medesima udienza (27.4.2012), con il consenso delle parti, è stato acquisito un prospetto di tutte le vetture ulteriori che BERLUSCONI ha donato alle odierne imputate<sup>91</sup>. È stato anche escusso l'operante di p.g. Pierfrancesco Pavone, che ha compiuto accertamenti sulla disponibilità in capo alla FAGGIOLI di un appartamento al 22° piano della Torre Velasca a Milano, di proprietà di Fondiaria SAI, i cui canoni erano sostenuti da BERLUSCONI.

Quindi gli elementi valorizzati nella sentenza cd. Ruby 2 come indizianti dell'interesse economico delle odierne imputate a rendere dichiarazioni compiacenti (in taluni casi addirittura specificamente indicati nell'atto imputativo del presente giudizio come corrispettivo delle "false testimonianze") erano entrati nel patrimonio conoscitivo dell'autorità giudiziaria sin dall'aprile 2012. Vale a dire, 7 mesi prima che venissero escuse le prime delle odierne imputate (TOTTI, ESPINOSA, VISAN, GARCIA POLANCO

<sup>89</sup> Tale documentazione bancaria è stata impiegata durante l'esame delle gemelle DE VIVO, come si evince dalla narrazione dei relativi esiti nelle pagg. 206 e 207 della sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2.

<sup>90</sup> V. trascrizioni udienza 18.5.2022 pag. 14 (requisitoria della Procura parte 1 di 2, dott.ssa Siciliano): «Viene dal Difensore dell'Imputato Berlusconi, l'Avvocato Cecconi, evidenziato e viene preso in considerazione purtroppo dal Tribunale un elemento che è l'elemento secondo me... non so come dire, più insidioso. Peccato totalmente sbagliato. Insidioso sì, ma insidioso è giusto, è una cosa; insidioso e non conforme a un dato di realtà allora mi piace di meno. Ovvero non è vero che soltanto Iris BERARDI e Barbara GUERRA sono state sottoposte a indagini e correttamente iscritte, ma anche un manipolo di altre. Adesso non faccio l'elenco, sono dati noti. Perché noti? Perché i Pubblici Ministeri hanno chiesto le SOS, Segnalazioni di Operazioni Sospette, e io li apro le mani sconfortata: i Pubblici Ministeri non chiedono le segnalazioni di operazioni sospette, le segnalazioni di operazioni sospette vengono trasmesse tutte le mattine in Procura della Repubblica, tutte, noi ce le abbiamo già. Chiedere magari, andare a individuare i nominativi vuol dire che sono elementi che già abbiamo, non è una delega di indagine. Le SOS arrivano, c'è un Procuratore Aggiunto delegato alla valutazione delle SOS tutte le mattine, il quale a sua volta delega poi ai Sostituti, però quello è. Ma quello che non è stato preso in considerazione da tutti voi, ma da noi in maniera definitiva e definitiva è che queste SOS che noi abbiamo chiesto non esistevano, non c'erano, non c'era nessuna SOS. Alla richiesta: ci sono delle SOS su... leggi elenco allegato? La risposta è: "No"».

<sup>91</sup> Cfr. n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 37 e relativa nota in calce n. 3.



e DE VIVO Eleonora sentite all'udienza del 9.11.2012). E, se si considera che gli operanti riferivano di indagini svolte diversi mesi prima, i cui esiti erano sicuramente compendiate in annotazioni con documentazione allegata, può concludersi che gli indizi erano sedimentati nel patrimonio conoscitivo della Procura e delle altre parti da tempo ancora anteriore.

Si consideri, inoltre, che sulle elargizioni economiche di BERLUSCONI in favore delle imputate, così come in ordine al fatto che il medesimo sosteneva i costi delle soluzioni abitative reperite in favore delle medesime, erano agli atti del dibattimento anche intercettazioni. Si pensi alla telefonata, menzionata nella sentenza n. 9289/2013, tra Concetta ed Eleonora DE VIVO: la prima rassicurava la seconda «*sia in merito all'assegnazione di un determinato appartamento, sia in relazione al fatto che tutta la gestione delle incombenze e dei pagamenti farà carico alla Minetti*»<sup>92</sup>. Come si vedrà oltre, nel processo cd. Ruby 2 la trascrizione delle intercettazioni è stata disposta al principio dell'istruttoria, il 27.4.2012. Inoltre, il contenuto delle captazioni è stato oggetto di domande alle dichiaranti. È indiscutibile che quelle conversazioni fossero ampiamente note all'autorità giudiziaria prima che le imputate si sedessero al banco dei "testimoni".

### **3.4.2. L'esito delle perquisizioni del 14.1.2011. Il rinvenimento di verbali ex art. 391 bis c.p.p.**

Pressoché tutte le odierne imputate di corruzione in atti giudiziari furono destinatarie del decreto di perquisizione del 14.1.2011. L'esito di quell'attività di ricerca della prova fu oggetto in entrambi i processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 di corpose produzioni documentali e dell'esame degli operanti di p.g. L'attività istruttoria concernente quelle perquisizioni avvenne diversi mesi prima che tutte le donne sottoposte a perquisizione, oggi imputate di corruzione in atti giudiziari, fossero chiamate a rendere esame.

Nel paragrafo precedente si è già ricordato che l'attività di ricerca della prova riscontrò obiettivamente la circostanza che diverse imputate avevano la disponibilità di appartamenti i cui canoni erano corrisposti da BERLUSCONI. Quella stessa attività permise anche di rinvenire, tra l'altro, beni di lusso e un appunto sull'agenda di EL MAHROUG in cui costei indicava di avere ricevuto dall'imputato 4,5 milioni di euro, oltre a somme di denaro in banconote da €500 nella disponibilità di diverse delle odierne imputate: il taglio di quelle che – come riferito da Spinelli nel processo cd. Ruby 1 – BERLUSCONI ordinava di consegnare alle odierne imputate.

Ma le perquisizioni, in particolare a carico di Eleonora DE VIVO e Maria Esther POLANCO, consentirono di acquisire anche un ulteriore elemento di cruciale importanza ai fini che qui interessano.

Durante la perquisizione nell'abitazione di Eleonora DE VIVO sono state rinvenute:

i) una "richiesta di colloquio investigativo al fine di dichiarazioni ex art. 319 bis e ss. del Codice di Procedura Penale", da parte degli avvocati Ghedini e Longo (che hanno difeso BERLUSCONI nel processo cd. Ruby 1), datata 26.10.2010 e rivolta alla imputata DE VIVO;

ii) una copia del "verbale di informazioni rese nel corso di indagini difensive ex articolo 391 bis c.p.p." da parte di Eleonora DE VIVO nella stessa data (26.10.2010)<sup>93</sup>. Il luogo di escussione è indicato in Arcore, presso Villa San Martino, residenza di BERLUSCONI. Lo scopo del colloquio è indicato nella «*necessità di chiarire le modalità di svolgimento delle riunioni conviviali tenutesi nelle abitazioni dell'onorevole Silvio Berlusconi, nel corso degli anni 2009-2010, con la partecipazione di ospiti femminili*».

Presso il domicilio di Maria Esther GARCIA POLANCO sono stati trovati analoghi atti, peraltro riferiti a una diversa imputata, Barbara GUERRA<sup>94</sup>. Si trattava, in particolare, di:

<sup>92</sup> Si tratta del progr. 274 del 23.9.2010 (cfr. sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 205-206).

<sup>93</sup> V. produzione P.M. 10.6.2019, faldone 4, documento 116.

<sup>94</sup> V. produzione P.M. 10.6.2019, faldone 4 documento 115.

i) una "richiesta di colloquio investigativo al fine di dichiarazioni ex art. 319 bis e ss. del Codice di Procedura Penale", da parte degli avv.ti Ghedini e Longo, datata 25.10.2010 e indirizzata a GUERRA;

ii) una copia del "verbale di informazioni rese nel corso di indagini difensive ex articolo 391 bis c.p.p." da parte di Barbara GUERRA nella stessa data (25.10.2010). Il contenuto del verbale (e il tenore di domande e risposte) è del tutto analogo a quello oggetto delle domande ad Eleonora DE VIVO, oggetto dei verbali rinvenuti nella disponibilità di quest'ultima.

Sull'esito delle perquisizioni e il rinvenimento di tali atti hanno riferito:

- in data **12.12.2011** il teste di p.g. **Giorgio Bertoli** dinanzi al collegio del processo cd. Ruby 1<sup>95</sup>.

- il giorno **27.4.2012** l'operante **Luigi Sorbo** escusso dal Tribunale del processo cd. Ruby 2<sup>96</sup>.

La circostanza è emersa anche nel presente dibattimento. Non solo perché i verbali in questione sono stati oggetto di produzione del P.M. ma anche perché lo stesso teste di p.g. Bertoli, nell'esame reso dinanzi a questo collegio, ha (nuovamente) riferito del rinvenimento di quegli atti e del modo in cui nel dibattimento del processo cd. Ruby 1 la circostanza emerse:

*PRESIDENTE – [...] Vediamo invece un'altra questione: quando e come, in che forma voi siete venuti a conoscenza della riunione per le indagini difensive di cui ha parlato prima? effettuata dagli Avvocati.*

*TESTIMONE BERTOLI – Allora, parlo del mio ricordo personale, ma credo che... Noi delle indagini difensive... adesso credo di non essere impreciso su questo, siamo venuti a conoscenza nel gennaio del 2011 quando abbiamo sequestrato i due atti di cui ho parlato prima, che era...*

*PRESIDENTE – Dove? Li avete sequestrati dove?*

*TESTIMONE BERTOLI – Abbiamo sequestrato due atti che poi sono stati valorizzati nel processo, ovvero un verbale di s.i.t. difensive intestato a Barbara Guerra e non firmato, trovato a casa di un'altra indagata... no, di un'altra Testimone, in quel momento non erano neanche indagate, perché chiaramente stiamo parlando del Ruby 1, no? Quindi troviamo questo atto, lo sequestriamo...*

*PRESIDENTE – In che data? Mi interessano le date, riesce a ricostruirlo?*

*TESTIMONE BERTOLI – Sì, quello sicuramente perché era il 14 gennaio 2011. Li veniamo a conoscenza del tentativo degli avvocati di fare indagini difensive, perché in quel momento ci accorgiamo di questo verbale e dell'altro che ci ha stupito ancora di più, devo dire... ma ha stupito anche il Presidente dell'altra sezione, dove il verbale della De Vivo ha la firma di uno dei due Avvocati – non Ghedini, Longo – ma non c'è nessuna firma né della ragazza né dell'altro Avvocato. Quindi non sapevamo come interpretarli, però questi due sequestri avvenuti tutti e due nella data che le ho detto, qui sono sicuro, è la data in cui abbiamo saputo che gli Avvocati avevano provato a fare indagini difensive. Poi credo che non siano forse neanche state... adesso questo non riguarda me, ma non siano neanche arrivati a processo. Questo però è soltanto il mio ricordo. Ma dell'esistenza del tentativo degli avvocati di fare indagini difensive, direi sono sicuro, posso dirmi sicuro che la data è il 14 gennaio, quando siamo andati...*

*PRESIDENTE – 2011?*

*TESTIMONE BERTOLI – Sì. Diciamo che chiaramente avevamo una grande confusione, quindi la consapevolezza potrebbe essere spostata di un pochino per andare a vedere questi atti, però li abbiamo visti*

<sup>95</sup> Bertoli, escusso anche nel presente dibattimento, ha chiarito di essere stato sentito in un'unica udienza nell'ambito del processo cd. Ruby 1 (v. *infra*). Dalla sentenza n. 7927/2013, pagg. 3 e 4 si evince che il suo esame si è svolto il 12.12.2011.

<sup>96</sup> Cfr. sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 360 e relativa nota 63.



*insomma. Quelli sicuramente ci hanno colpito, tanto che poi sulla perquisizione avevo proprio riferito io nel Ruby 1. Io non sono stato interrogato sul Ruby 2, ma sul Ruby 1, e li ho proprio portati in udienza. E questa cosa aveva creato anche un certo panico, devo dire. Me lo ricordo questo.*

PRESIDENTE – *Si ricorda anche l'udienza in cui...?*

TESTIMONE BERTOLI – *Eh, l'unica udienza a cui ho partecipato da Testimone. Non mi ricordo la data esatta, ma è facilmente ricostruibile.*

PRESIDENTE – *Era Ruby 1 o Ruby 2?*

TESTIMONE BERTOLI – *Ruby 1. Era la mia testimonianza su Ruby 1. Ruby 2 io non sono stato sentito. Perché io sono stato sentito in quel caso, essendo Vice responsabile, sulle perquisizioni perché il dottor Ciacci non c'era il giorno delle perquisizioni perché era a Roma a fare notifiche, sempre per lo stesso procedimento ovviamente, quindi ha parlato lui dell'indagine in generale (compito che in questo processo mi sto assumendo io) ma sulle perquisizioni, non avendo partecipato, ho riferito io. E nell'ambito di questa mia audizione sono venuti fuori, ho riferito e poi anche ricordo ho prodotto materialmente... non mi ricordo neanche se erano stati prodotti prima, cosa che ha creato notevole scompiglio in quel giorno chiaramente. E che poi però nella sentenza, lo sa meglio di me, è stato oggetto di una reprimenda... anzi, la Procura era stata invitata a fare indagini anche su questo, poi non so come sia andata. Però era stato dirimente quel momento»<sup>97</sup>.*

Quindi, al più tardi in occasione dell'udienza del processo cd. Ruby 1 (12.12.2011), in cui Bertoli è stato sentito come testimone, nel patrimonio conoscitivo dell'autorità giudiziaria è entrato un elemento apprezzato immediatamente come rilevante. Infatti, il teste ricordava nitidamente il «*panico*» creatosi in udienza<sup>98</sup>.

La rilevanza del reperimento di quei verbali è stata così apprezzata nella sentenza del processo cd. Ruby 1, sulla base di una argomentazione logica francamente inoppugnabile: «*il rinvenimento di tali copie a casa di un soggetto diverso da quello che aveva presuntivamente reso delle dichiarazioni, per di più nella fase delle indagini difensive "per l'eventualità che nei suoi confronti (dell'imputato – ndr.) si possa instaurare un procedimento penale per il reato di cui all'art. 600 bis codice penale e seguenti" conferma l'attività di inquinamento svolta, ancora prima dell'iscrizione dell'imputato nel registro degli indagati*»<sup>99</sup>.

Il valore del rinvenimento, nell'ambito delle perquisizioni operate il 14.1.2011, non è sfuggito nemmeno al collegio che ha giudicato Fede, Minetti e Mora. Anche quei giudici hanno desunto da tale circostanza un chiaro elemento «atto a creare inquinamento probatorio»<sup>100</sup>. Con riferimento all'esito della perquisizione a carico della POLANCO, il Tribunale ha argomentato: «*Il rinvenimento di tali copie della lettera di invito e del verbale di indagini difensive a casa di un soggetto diverso rispetto a colei che aveva reso le dichiarazioni, datati 25 ottobre 2010, ossia il giorno prima dell'affioramento mediatico del caso, e 26 ottobre 2010, sono gravi elementi indicativi di attività volte all'inquinamento probatorio. È evidente come una persona diversa da quella sentita non possa ricevere copia delle dichiarazioni rese da altra, nella fase dell'assunzione delle indagini difensive e prima di essere*

<sup>97</sup> Cfr. esame del teste di p.g. Giorgio Bertoli - trascrizioni stenotipiche dell'udienza del 20.10.2021, pagg. 71-73.

<sup>98</sup> V., sul punto, sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 296, da cui si trae conferma che fu proprio il Vice Questore Aggiunto Giorgio Bertoli a riferire del rinvenimento delle richieste di colloquio investigativo e dei verbali di informazioni ex art. 391 bis c.p.p. presso le abitazioni di Maria Esther GARCIA POLANCO ed Eleonora DE VIVO.

<sup>99</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 296.

<sup>100</sup> Cfr. sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 371-372.

*sentita. Naturalmente, la conoscenza di ciò che avrebbe detto altra donna partecipante alle cene perlomeno influenza le dichiarazioni che chi riceve il verbale renderà. Oltretutto, il verbale rinvenuto a casa della POLANCO non è firmato (poi la difesa Minetti ne produrrà una copia firmata, ud. 17.5.2013): la fotocopia, evidentemente, è stata estratta prima della firma, modalità quantomeno sospetta». Il reperimento di verbale sostanzialmente identico a carico di Eleonora DE VIVO viene stigmatizzato anche per i contenuti del tutto sovrapponibili: «**si nota proprio l'uso delle stesse interlocuzioni tra le ragazze:** "incontri conviviali", con riferimento alle cene; la stessa risposta secca e senza alcun commento: "No, assolutamente" alla domanda se gli atteggiamenti di partecipanti avessero implicazioni di natura sessuale. La ferma negazione di essersi fermate a dormire ad Arcore».*

Dunque, sia il collegio del processo cd. Ruby 1 sia quello del processo cd. Ruby 2 hanno tratto indizi dell'attività di 'inquinamento probatorio' muovendo dalle circostanze del rinvenimento e dai contenuti degli atti. In particolare: il tenore delle risposte rese nei verbali *ex art. 391 bis c.p.p.*, con espressioni stereotipate (lo stesso indice che verrà valorizzato per ritenere false le dichiarazioni successivamente rese in dibattimento), l'oggetto delle dichiarazioni, la strumentalità alla difesa di BERLUSCONI in un momento (25-26.10.2010) anteriore all'instaurazione di un processo penale a suo carico per prostituzione minorile, le modalità del rinvenimento. Elementi tutti a disposizione dell'autorità giudiziaria sin da quando i verbali sono stati introdotti nei dibattimenti: come visto, molti mesi prima che le imputate fossero escuse.

Lo stesso P.M. nella discussione del presente processo ha valorizzato il rinvenimento di tali atti, in quanto tale, come dimostrativo dell'influenza sulle dichiaranti: «*I verbali di dichiarazioni ex articolo 391 bis del Codice di rito: nella sentenza Sezione V nel corso della perquisizione effettuata presso l'abitazione di GARCIA POLANCO veniva rinvenuta una lettera indirizzata a Barbara GUERRA, e un invito a un colloquio investigativo avente ad oggetto una richiesta di colloquio investigativo 391 bis datata Milano 25 ottobre 2010, nonché una copia del verbale di informazioni rese nel corso delle indagini difensive rese da Barbara GUERRA, non firmato dalla Guerra. Sono prodotti, mi sembra (dopo ve lo dico con esattezza) 115 e 116, sono identici i verbali, c'è quindi la prova di una... se trovi a casa di una persona che poi indicherai come Teste il verbale già riempito con le risposte di un'altra persona che indicherai come Teste, quantomeno vuoi influenzare le testimonianze. La data è 25 ottobre 2010*<sup>101</sup>. E, ancora, nella memoria depositata dopo la requisitoria: «*Si ricorda che alla POLANCO, nell'ambito dell'indagine "Ruby1/2", il 14.1.2011 erano stati sequestrati documenti ritenuti di rilievo dal Tribunale quale notizia di reato, ossia una richiesta di colloquio investigativo ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., datata 25.10.2010, indirizzata a Barbara GUERRA a firma dell'Avv. Pietro Longo, nonché un verbale di informazioni datato 25.10.2010, rese ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. da Barbara GUERRA alla presenza degli Avv. Niccolò Ghedini e Pietro Longo, non sottoscritto (fald. 4 prod. PM, prod. n. 115). Si ricorda nuovamente tale documentazione, ritenendola di rilievo anche in ordine alla fattispecie corruttiva, contenendo il verbale dichiarazioni false sovrapponibili a quelle rese poi nei dibattimenti dalle odierne imputate, e rappresentando dunque tali documenti quello che era l'oggetto dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, comprato da Silvio BERLUSCONI*».

Non si può sostenere – senza cadere in contraddizione – che lo stesso elemento fattuale portato nel presente processo come prova dell'accordo corruttivo nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 – nei quali, giova ribadirlo, esso era emerso diversi mesi prima che le odierne imputate fossero chiamate a rendere esame<sup>102</sup> – non costituissero nemmeno un indizio della fattispecie corruttiva medesima. Si ribadisce che la corruzione in atti giudiziari antecedente si perfeziona già solo con l'accordo, cui pure non segua l'effettivo

<sup>101</sup> V. trascrizioni udienza 18.5.2022 pag. 40 (requisitoria della Procura parte 1 di 2, dott. Gaglio) nonché memoria conclusiva denominata "accordo corruttivo", pag. 14.

<sup>102</sup> Quantomeno il 12.12.2011 (esame del teste Bertoli nel processo cd. Ruby 1) e il 27.4.2012 (esame del teste Sorbo nel processo cd. Ruby 2).



compimento dell'atto del pubblico ufficio o l'effettiva percezione dell'utilità oggetto del patto illecito. Indizi del *pactum sceleris* – pur quando non accompagnati da indizi della dazione illecita o del compimento dell'atto – sono sufficienti per ipotizzare la fattispecie corruttiva e quindi per procedere all'iscrizione della notizia di reato o comunque per ritenere sostanzialmente indagata ciascuna delle parti dell'ipotizzato patto corruttivo.

### **3.4.3. Le intercettazioni: la riunione ad Arcore del 15.1.2011**

Le conversazioni intercettate nei processi cd Ruby 1 e Ruby 2 consentirono anche di accertare che all'indomani delle perquisizioni del 14.1.2011 pressoché tutte le odierne imputate furono convocate ad Arcore per una riunione (anche) con i legali di BERLUSCONI.

È appena il caso di rammentare che i due processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 gemmarono da un unico filone investigativo, contrassegnato dal n. 55781/2010 R.G.N.R.<sup>103</sup>. Ciò ha consentito l'utilizzazione delle medesime captazioni in entrambi i procedimenti. La connessione strettissima tra i due procedimenti è rifluita sul contenuto del rispettivo patrimonio conoscitivo che, come si sta osservando sulla base delle considerazioni che qui ci occupano, era sostanzialmente omogeneo nei due processi.

Le intercettazioni – conosciute dalla Procura pressoché contestualmente alla captazione – furono prodotte nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 sin dalla fase della richiesta di ammissione delle prove. Furono poi oggetto di incarico trascrittivo conferito dai due collegi il 2.12.2011 (nel p.p. cd. Ruby 1) e il 27.4.2012 (nel p.p. cd. Ruby 2)<sup>104</sup>.

Le captazioni erano dunque certamente a disposizione delle parti e dei Tribunali che giudicarono, rispettivamente, BERLUSCONI e Fede, Minetti e Mora ben prima dell'esame delle odierne imputate: del resto, il contenuto delle captazioni fu sempre oggetto delle domande rivolte alle medesime.

Sull'epoca di acquisizione di questi indizi da parte dell'autorità giudiziaria è ancora una volta illuminante un passaggio della deposizione, nel presente processo, del teste Giorgio Bertoli.

«PRESIDENTE – Certo, va bene. Dottor Bertoli, lei prima ha accennato al fatto che dopo le perquisizioni del 14 gennaio 2011, quindi parliamo sempre di quelle, avevate acquisito ulteriori elementi che dimostravano l'esistenza di contatti e rapporti, appuntamenti tra le ragazze e gli Avvocati. Almeno così ci pare di aver capito. Anzitutto è corretta questa premessa?

TESTIMONE BERTOLI – Non so se mi sono espresso male, non potrei dire questa cosa adesso.

PRESIDENTE – Così abbiamo capito.

TESTIMONE BERTOLI – Forse mi sono espresso male io.

PRESIDENTE – Ah, perché non è così?

TESTIMONE BERTOLI – Eh...

PRESIDENTE – No, no, ce lo dica.

TESTIMONE BERTOLI – Cioè che noi avessimo fatto accertamenti sui rapporti tra le ragazze e gli Avvocati? Questa era la domanda?

<sup>103</sup> La circostanza si evince, tra l'altro, dalla produzione del P.M., nel presente procedimento, del 10.6.2019, faldone 6, doc. 145: nella lista testi depositata dalla Procura sia nel p.p. nei confronti di BERLUSCONI (cd. Ruby 1) sia in quello a carico di Fede, Minetti e Mora è riportato – insieme al rispettivo numero di iscrizione nel registro degli indagati – il numero di R.G.N.R. da cui vi era stata separazione: per entrambi è il 55781/2010 modello 21. Sull'intreccio dei due procedimenti, in fase genetica, cfr. anche sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 29-33.

<sup>104</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 3 e sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 2, nelle quali si fa cenno al conferimento di incarico per la trascrizione rispettivamente nelle date del 2.12.2011 e del 27.4.2012.



PRESIDENTE – No, ci pareva... almeno, così è stato appuntato dal Giudice a latere, ci pareva che lei avesse detto che dopo le perquisizioni voi avevate comunque avuto delle risultanze oggettive di appuntamenti tra le ragazze e gli Avvocati.

TESTIMONE BERTOLI – Ah, ho capito cosa intende. Certo. Allora no, intendevo dire questo, scusate se non mi sono espresso correttamente.

PRESIDENTE – Ecco, se può essere più preciso e soprattutto quando voi avete saputo, cioè avete appreso queste notizie di questi elementi di indagine?

TESTIMONE BERTOLI – Ho capito che cosa stavo dicendo prima. Allora, quello che volevo dire prima è che immediatamente dopo le nostre perquisizioni si è innescato un giro di telefonate estremamente concitato e progressivo, in cui con urgenza tutte le ragazze coinvolte venivano invitate ad Arcore alla presenza degli Avvocati. Questo era chiarissimo dalle intercettazioni.

PRESIDENTE – Emergeva dalle intercettazioni che voi ascoltate in diretta?

TESTIMONE BERTOLI – Si, in maniera chiarissima. Assolutamente.

PRESIDENTE – In diretta nel senso ovviamente...

TESTIMONE BERTOLI – Si. No, no, c'era sempre qualcuno lì. Quello sicuramente; chiaramente era la fase più delicata, avevamo lasciato apposta i telefoni accesi per capire le reazioni, e le reazioni furono queste: cioè che tutte le ragazze furono convocate. Forse addirittura una che aveva il dubbio se portare il suo di avvocato... di questo non sono sicuro, ma mi pare di ricordare che le dissero: "No, non serve il tuo avvocato, non portare l'avvocato. Venite che ci saranno anche gli avvocati". Questo era emerso in maniera chiarissima, di questo sono sicuro<sup>105</sup>.

Chiarito che le intercettazioni (anche) sulla convocazione ad Arcore, avvenuta subito dopo le perquisizioni, per un incontro delle odierne imputate con i difensori di BERLUSCONI, erano già a conoscenza dei due Tribunali quando le medesime furono escuse, si riporteranno di seguito le captazioni più significative, estrapolate dalle sentenze dei due processi<sup>106</sup>. Ciò servirà ad apprezzare il valore inequivoco delle medesime quali indizi dell'ipotesi di reato per cui qui si procede.

Il 15.1.2011 ore 10:47 Barbara FAGGIOLI ha chiamato Alessandra SORCINELLI (progr. 741). Le ha riferito d'aver appena ricevuto una chiamata da BERLUSCONI, che le chiedeva di contattare tutte le ragazze che il giorno precedente erano state perquisite e convocarle ad una riunione urgente presso la sua residenza ad Arcore per quella sera alle 21<sup>107</sup>. SORCINELLI le ha confermato di avere il numero di Barbara GUERRA e la conversazione si è conclusa con l'impegno di FAGGIOLI a convocare GUERRA.

<sup>105</sup> V. trascrizioni udienza 20.10.2021 pag. 74.

<sup>106</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 272 ss. nonché sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 361.

<sup>107</sup> V. sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 361 nonché le trascrizioni dell'udienza del 23.11.2012 dinanzi al collegio del processo cd. Ruby 2: l'intercettazione è stata letta a Barbara FAGGIOLI durante il suo esame in dibattimento.

FAGGIOLI - "Mi ha chiamato il presidente adesso, da un numero sconosciuto, eh"

Ale: "Sì"

FAGGIOLI - "Mi ha detto: «Mi devi dare una mano solo ad avere dei numeri di telefono...» però, sai che io ovviamente non ce li ho tutti. Mi ha detto di contattare chi è stato, insomma, perquisito, e di dargli appuntamento alle nove ad Arcore, che ha bisogno urgentemente di parlare";

ALESSANDRA: "Sì";

FAGGIOLI: "Dice tanto di scusarsi, che comunque sia alle 11, 10 e mezzo siete a casa";

ALESSANDRA "Va bene, perfetto";



Poco dopo, Barbara FAGGIOLI ha ricevuto un'ulteriore chiamata da BERLUSCONI. Questi le comunicava una variazione all'appuntamento per quella sera, dovuto al fatto che alla riunione avrebbero partecipato anche i suoi avvocati ("Ecco, allora, avrei cambiato, perché vengono gli avvocati?") e indicava gli orari delle diverse convocazioni ("alle 17 la Minetti... alle 18 tu... e tutte le altre alle 19"). Quindi i due facevano il punto sulle persone da chiamare: BERLUSCONI chiedeva l'elenco delle altre e FAGGIOLI confermava di avere dinanzi a sé il decreto. Quindi informava l'interlocutore che aveva già avvisato SORCINELLI, la quale aveva confermato la presenza per quella sera ad Arcore, e stava attendendo risposta da Minetti. Elencava poi le altre donne a carico delle quale era stata eseguita la perquisizione in base al decreto: BERARDI, ESPINOSA, TOTI, GUERRA e SORCINELLI. BERLUSCONI si onerava di avvisare personalmente GARCIA POLANCO e TOTI ("Marystbel ed Elisa faccio io").

Terminata la telefonata con BERLUSCONI, Barbara FAGGIOLI ha avvisato Alessandra SORCINELLI dello spostamento orario della convocazione dalle 21 alle 19 "perché ci sono gli avvocati" (così progr. 743 del 15.1.2011 ore 10:56).

Subito dopo FAGGIOLI ha ripreso il febbrile giro di telefonate per comunicare la convocazione per quella sera ad Arcore.

Ha così avvisato ESPINOSA (progr. 746 del 15.1.2011 ore 10:58) della convocazione ad Arcore con BERLUSCONI e i suoi avvocati<sup>108</sup> e le ha chiesto se avesse il numero delle due gemelle DE VIVO. ESPINOSA non lo aveva e ha suggerito di rivolgersi a Iris BERARDI. Quindi FAGGIOLI ha riassunto i numeri in suo possesso e ha incaricato l'interlocutrice di passare dall'abitazione di Anna (Ioana VISAN), vicina a quella della stessa ESPINOSA, per avvisarla e poi trasmetterle via sms il numero di BERARDI.

Quindi FAGGIOLI ha chiamato Nicole Minetti (progr. 756 del 15.1.2011 ore 11:05). Le ha comunicato gli orari delle convocazioni (ore 17 per Minetti, ore 18 per FAGGIOLI, ore 19 per tutte le altre). Ha spiegato quindi lo scopo di quell'appuntamento urgente: "Mi ha chiamato la segreteria del Presidente e mi hanno passato il Presidente. **Mi ha detto di convocare tutte le ragazze, per parlare con l'avvocato alle 19.00**". Vista la risposta perplessa di Minetti ("Non ho capito un cazzo"), FAGGIOLI ha ribadito: «**Arcore, a parlare col Presidente e ci sono anche i suoi avvocati; e mi ha detto: "Puoi chiamare tutti i nomi che ci sono sul decreto, che io non ce l'ho davanti"**».

FAGGIOLI ha poi telefonato a BERARDI (progr. 767 del 15.1.2011 ore 11:20: «Mi è stato chiesto un favore da parte del presidente mi ha chiamato... dalla sua pre ... Perché mi chiamava dal numero privato e mi vien da piangere, **mi ha chiesto se puoi avvicinarti da lui, perché ci sono gli avvocati. Cioè, non te personalmente, però mi ha detto chi è sul decreto, chi è stato perquisito, ok?**»). Alla domanda di BERARDI, che si preoccupava di doversi presentare con un legale, FAGGIOLI ha replicato chiarendo che già ci sarebbe stato lì – ad Arcore – un avvocato, magari più avvocati. Acquisita da BERARDI la conferma della sua presenza («io vado...io vado, certo»), FAGGIOLI le ha chiesto il numero delle gemelle DE VIVO e l'ha incaricata di dire ad Anna (Ioana VISAN) e a Barbara GUERRA di chiamarla. BERARDI si è impegnata a inviare un sms ad entrambe.

---

FAGGIOLI: "Lui mi ha detto che ci sono, lui ha letto le intercettazioni, ci sono cose brutte. Io non so però cosa è uscito dai giornali o le ha lette lui e basta. Non lo so, ha detto cose brutte, che dicevano su di lui [...] **Senti, allora, a me serve, tu ce l'hai il decreto? Sono nominate più ragazze; ce l'hai il numero...boh, tipo, delle DE VIVO, della GUERRA**".

<sup>108</sup> Sempre dalla sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 362: «FAGGIOLI chiamava ESPINOSA: "ti chiamo solo perché praticamente mi ha chiamato il Presidente BERLUSCONI, ok?; Ah, volevo dirti che mi ha chiesto la cortesia di farti avvicinare ad Arcore, oggi, alle 19...perché c'è...ci sono gli avvocati". Le spiegava quindi che l'incontro sarebbe durato un'oretta, che originariamente la convocazione era stabilita per le 21 ma poi hanno anticipato perché prima "hanno Nicole, capito?". Alla domanda di ESPINOSA, che chiedeva se sarebbe stata da sola, FAGGIOLI rispondeva: "No, no, no. Io adesso devo contattare e...e...tutte le altre ragazze, ovviamente, che hanno perquisito"».



Effettivamente qualche minuto dopo FAGGIOLI e VISAN si sono sentite (progr. 770 del 15.1.2011 ore 11:27) e la prima ha spiegato alla seconda: «Anna, io ti chiamo perché mi ha... chiamato la segreteria del Presidente, poi ho avuto modo di parlare con lui... E mi ha... chiesto questo favore, perché è un favore alla fine. E mi ha detto: "visto che hai il decreto davanti, col nome di tutte le ragazze che sono state coinvolte perquisite... Fai il favore di chiamarle tutte le ... queste persone"; siccome lui ha un incontro con gli avvocati, ne ha uno prima con Nicole, ovviamente, che è sotto indagine... e poi mi ha detto che fa questo altro incontro di avvocati dove... Lui ha detto se potete andare, no? Se potete presenziare?». Quindi ha fornito i dettagli della convocazione: in villa San Martino ad Arcore alle ore 19. VISAN ha immediatamente confermato che vi si sarebbe recata. Quindi FAGGIOLI si è impegnata a sentire direttamente Barbara GUERRA, declinando l'offerta di VISAN di provvedere lei alla convocazione della medesima («mi pare brutto fare questi passaggi di chiamata»). Come condivisibilmente considerato dal Tribunale del processo cd. Ruby 2, «la FAGGIOLI si rendeva conto della delicatezza dell'incarico ricevuto da BERLUSCONI»<sup>109</sup>.

È stata poi la volta della telefonata di GUERRA a FAGGIOLI. Quest'ultima ha comunicato la convocazione per quella sera alle 19:00 ad Arcore per un incontro di tutte le persone interessate dalla perquisizione del giorno precedente con gli avvocati. Anche GUERRA confermava la propria partecipazione.

Dal canto suo, ESPINOSA ha chiamato Maria Esther GARCIA POLANCO per comunicarle la convocazione (progr. 15.1.2011 ore 12:01). Tuttavia, quest'ultima ha confermato di esserne già al corrente: BERLUSCONI l'aveva già avvisata direttamente, proprio come aveva anticipato a FAGGIOLI.

ESPINOSA ha chiamato anche Ioana VISAN (progr. 95 del 15.1.2011 ore 12:02), acquisendo conferma dall'interlocutrice che sarebbe stata presente all'appuntamento di quella sera alle 19 ad Arcore con BERLUSCONI e i suoi legali.

Alessandra SORCINELLI ha contattato Manuela FERRERA (progr. 880 del 15.1.2011 ore 13:35). Appreso che quest'ultima ignorava la convocazione ad Arcore, le ha spiegato i dettagli e che erano convocate anche le gemelle FERRERA in quanto indicate nel decreto di perquisizione («ci siete anche voi, capisci? ... c'è una lista di nomi»).

Orbene, per contenuto e tempistiche queste conversazioni sono francamente inequivoche. Su tale conclusione hanno trovato convergenza anche i due colleghi dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2.

Osserva il Tribunale del processo cd. Ruby 1: «Le giovani furono dunque convocate ad Arcore per parlare con gli avvocati proprio della vicenda cosiddetta Ruby come si evince dalle intercettazioni telefoniche e, non a caso, le elargizioni in denaro iniziarono proprio nell'anno 2011. Tali versamenti di denaro posti in essere con cadenza mensile ed a tempo indeterminato a favore di soggetti inseriti nelle liste testimoniali dell'accusa e della difesa non possono di certo essere ancorati ad un preteso risarcimento per la risonanza data dagli organi di stampa alla vicenda, come sostenuto da alcune testimoni e dallo stesso imputato, essendo provato il contesto prostitutivo in cui presero parte attiva molte delle testi sentite in udienza, per cui non pare nemmeno configurabile la sussistenza di un preteso danno».

Il collegio che del processo cd. Ruby 2 ha parimenti argomentato: «il 15 gennaio 2011, dunque, BERLUSCONI convocava presso Arcore una riunione, alle 19:00, alla quale parteciparono i suoi avvocati, Ghedini e Longo, con tutte le ragazze che erano state sottoposte a perquisizione domiciliare per parlare della "questione". In seguito a questa riunione, tutte le ragazze, testimoni del nostro processo, iniziavano a percepire almeno la somma di euro 2.500 al mese ciascuna, a tempo indeterminato (alcune testimoni percepivano somme maggiori) [...] In ogni caso, comunque, la

<sup>109</sup> La medesima conversazione tra FAGGIOLI e VISAN è riportata integralmente dalla sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 272-274.

*convocazione del 15 gennaio 2011 di cui sopra non può certamente essere ritenuta rituale, legittima o rientrante nei diritti della difesa, come sostenuto dall'avvocato di Emilio Fede in sede di conclusioni. Non si è trattato affatto di un'attività di investigazione difensiva, ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.p.: non sono stati redatti verbali di assunzione di testimoni o, meglio, non sono stati depositati a norma del codice di procedura atti di investigazioni difensive compiute, o iniziate, quel giorno nel fascicolo del Pubblico Ministero (si rimanda al punto 3 per la valutazione dei verbali di investigazioni difensive trovati nel corso delle perquisizioni). Non sono nemmeno "semplicemente" state richieste informazioni ai sensi del comma 1 del citato articolo 391 bis c.p.p., attraverso un colloquio non documentato: le modalità di convocazione, il verificarsi di un incontro collettivo, il contenuto dell'incontro e l'esito dello stesso certamente nulla hanno a che vedere con la lecita attività investigativa regolata dal codice di rito. E, come rilevato, da quel momento tutte le donne, che sarebbero state assunte come testimoni del processo, venivano pagate con la somma di 2.500 € al mese (o più)».*

Quindi entrambi i Tribunali hanno valorizzato e messo in correlazione due elementi già di per sé soli indizianti nei confronti delle odierne imputate di corruzione in atti giudiziari e nel patrimonio conoscitivo dei due collegi sin da molto tempo prima dell'esame di quelle stesse donne: le febbrili convocazioni presso Arcore delle persone perquisite per un incontro collettivo con BERLUSCONI e i suoi legali, da un lato, e la corresponsione – di lì a poco – di un bonifico con ricorrenza mensile di non meno di 2.500€ da BERLUSCONI in favore delle medesime oggi imputate, dall'altro.

La conclusione tratta dalla combinazione dei due elementi è esplicitata in maniera particolarmente enfatica nella sentenza del processo cd. Ruby 2, che ha trasmesso gli atti in Procura a carico delle odierne imputate anche per corruzione in atti giudiziari: **«Il pagamento mensile regolare di una somma di denaro di tale entità a soggetti che devono testimoniare in un processo nel quale colui che elargisce la somma è imputato, nonché in altro processo all'esito del quale colui che reagisce la somma è interessato, in quanto vicenda connessa alla sua, non è un'anomalia, ma un fatto illecito. Un inquinamento probatorio. Si è disposta la trasmissione degli atti alla Procura per quanto di competenza, essendo ravvisabili in tale attività indizi del reato di corruzione in atti giudiziari, sia antecedente che susseguente»**. Dopo aver citato la sentenza delle Sezioni Unite n. 15208/2010, imp. Mills, il collegio ha proseguito: *«I protagonisti della riunione del 15 gennaio 2011, oltre alle ragazze citate, sono stati: BERLUSCONI Silvio, Gbedini Niccolò, Longo Piero. Ha partecipato alla riunione anche Iris BERARDI. Sebbene la donna non abbia reso testimonianza in aula, sussistono nei suoi confronti gli indizi di reità quantomeno in relazione ai reati di cui agli articoli 319 ter e 377 c.p. (cfr. telefonata sopra riportata tra lei e la FAGGIOLI). Colui che elargiva (e tuttora elargisce) le somme di cui si è detto è BERLUSCONI Silvio. Tutti i soggetti partecipanti alla riunione e, quindi, anche tutte le ragazze, sono gravemente indiziati, dunque, del reato di cui all'articolo 319 ter c.p.: le giovani donne sotto elencate, che poi rendevano false testimonianze (il reato di falsa testimonianza concorre con il reato di corruzione in atti giudiziari) in qualità di testimoni e, quindi, pubblici ufficiali, ricevevano denaro ed altre utilità, sia prima che dopo aver depresso come testimoni; BERLUSCONI in qualità di soggetto che elargiva il denaro e le altre utilità; gli avvocati Gbedini e Longo, in qualità di concorrenti, per aver partecipato, nella loro qualità di difensori di BERLUSCONI, alla riunione del 15 gennaio 2011, del tenore ricostruito»<sup>110</sup>.*

Come si nota, il Tribunale ha tratto l'indizio della fattispecie corruttiva dalle conversazioni intercettate, preparatorie a un incontro tra BERLUSCONI, i suoi difensori dell'epoca e tutte le ragazze interessate dalle perquisizioni, compresa Iris BERARDI che non ha poi mai reso dichiarazioni nei due processi.

Sulla base delle stesse considerazioni operate dai due collegi dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, quindi, agli atti di quei dibattimenti vi erano indizi di reato a carico di tutte le odierne imputate perquisite il 14.1.2011 sin dal momento in cui furono acquisite le intercettazioni, vale a dire dal momento di ammissione delle

<sup>110</sup> Cfr. sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 368.

richieste probatorie delle parti. Si tratta, come visto, di valutazioni svolte all'esito dei due giudizi, pur senza trarne le conseguenze logico-giuridiche sul piano processuale (l'applicazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p.) e sostanziali (le dichiaranti indiziate di corruzione non avevano legittimamente assunto la veste di testimoni). Quelle stesse considerazioni, però, potevano e dovevano compiersi già prima dell'escussione delle dichiaranti: gli elementi su cui poggiava il condivisibile ragionamento dei due Tribunali - la valenza indiziaria rispetto alla fattispecie corruttiva - erano a disposizione dei collegi (e, prima ancora, delle parti) in epoca antecedente allo svolgimento degli esami dibattimentali.

#### **3.4.4. La narrazione di Imane Fadil e le indagini integrative su Ghanaymi Saed**

Anche le dichiarazioni rese da Imane Fadil nel dibattimento dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 evidenziarono gravi indizi della fattispecie corruttiva a carico delle dichiaranti. Le deposizioni della giovane donna, prematuramente scomparsa, sono entrate nel presente processo *ex art. 512 c.p.p.*<sup>111</sup> Quindi la valenza accusatoria delle medesime può essere direttamente apprezzata.

Nel processo cd. Ruby 1 a carico di BERLUSCONI, Imane Fadil fu esaminata il 16.4.2012. La prima delle odierne imputate sarebbe stata sentita oltre un mese dopo (GARCIA POLANCO, escussa il 25.5.2012).

A un certo punto dell'esame il P.M. rivolse a Imane Fadil domande esplicitamente volte a indagare eventuali avvicinamenti subiti per condizionare i contenuti della sua deposizione<sup>112</sup>. Specificò che avrebbe posto quelle domande anche agli altri testimoni. Peraltro, dalla lettura dei verbali delle dichiarazioni assunte nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 a disposizione di questo collegio non consta che domande così mirate sul tema corruttivo siano state rivolte ad altri testimoni, quantomeno non nei termini espressi in cui la questione fu affrontata con la teste Fadil.

*P.M. È una domanda che faccio a tutti i testimoni e che farò a tutti i testimoni e l'ho fatta anche in precedenza. Lei ha ricevuto richieste, sollecitazioni da terzi in merito a questo processo? A rendere dichiarazioni in un modo piuttosto che a non renderle?*

*Teste Fadil – No, assolutamente.*

*P.M. C'è qualcuno che è intervenuto su di Lei in questo processo per chiederle contro o a favore dell'Onorevole Berlusconi? Qualcuno che è intervenuto? Lei prima ha detto di essere stata spontanea.*

*Teste Fadil – Sì.*

*P.M. – Qualcuno le ha chiesto di non rendere dichiarazioni in questo processo o di aggiustare il tenore delle dichiarazioni?*

A questo punto Imane Fadil iniziò a parlare di un incontro occorso qualche tempo prima, verso maggio/giugno 2011. All'uscita dalla sua abitazione era stata avvicinata da un uomo (45 anni, biondo, occhi azzurri, ben vestito) che, accertatosi che fosse Imane, senza presentarsi le consegnò un vecchio telefono di marca Nokia. Le disse che conteneva una SIM intestata a persona deceduta. L'avrebbe richiamata su quel telefono per evitare intercettazioni.

Lo sconosciuto chiamò la testimone 5 volte, sempre nel medesimo periodo, per invitarla a recarsi ad Arcore. Lui non menzionò mai la residenza di BERLUSCONI al telefono. Lo fece solo di persona, nella seconda occasione in cui si incontrarono. Imane Fadil ha infatti dichiarato di avere rivisto quell'individuo misterioso due volte nei pressi della sua abitazione. Dopo il primo incontro, in cui le fu consegnato il vecchio Nokia per evitare intercettazioni, vi furono le telefonate con gli inviti a prendere un taxi per

<sup>111</sup> V. ordinanza *ex art. 495 c.p.p.* del 25.7.2019.

<sup>112</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 16.4.2012 nel p.p. cd. Ruby 1, pagg. 78 ss.



andare agli incontri che l'uomo proponeva di organizzare e che la testimone declinava. Un giorno la donna incontrò per la seconda volta lo sconosciuto, che l'aveva chiamata per dirle che l'aspettava fuori casa. In quell'occasione lui la rimproverò di mancare a tutti gli incontri che lui organizzava, che – specificò l'uomo quando si videro in presenza – erano da svolgersi ad Arcore.

Ma Imane Fadil aveva paura e temeva di complicare ulteriormente una situazione già di difficile gestione dopo lo scandalo mediatico. Ne parlò anche con il suo legale, che le spiegò che avrebbe commesso un reato. Per tali ragioni non accolse mai l'invito di quello sconosciuto («Mi chiama cinque volte, organizza e mi dice che devo prendere il taxi ed andare là, però a quel punto io stavo male, avevo paura, non uscivo di casa, non sapevo cosa fare. Comunque avevo paura anche a fare una roba del genere perché sapevo di fare una cosa illegale e che se fossi stata comunque beccata sarebbero stati fatti miei. Sinceramente non mi andava di mettermi in casini ulteriori e soprattutto di incasinare magari più di quando non ci fosse stato»).

La teste incontrò il misterioso uomo una terza volta, in centro. Presero un caffè insieme. Lui le disse di chiamarsi con un nome italiano, che sicuramente non era veritiero perché si trattava di un cittadino straniero. Lei lo chiamava con il suo soprannome, Marco. In quell'occasione lui le disse che si stava arrabbiando: organizzava nel suo interesse appuntamenti ad Arcore ma lei non vi si recava mai.

Invitata dalla difesa BERLUSCONI in controesame<sup>113</sup> a circostanziare meglio l'epoca degli incontri con lo sconosciuto soprannominato "Marco", Imane Fadil ha specificato di averlo incontrato per l'ultima volta nell'epoca della morte del proprio padre, avvenuta il 28.5.2010. Quando la contattava, usava quel vecchio Nokia – consegnatole privo di PIN e di numeri memorizzati in rubrica – chiamandola da numero anonimo. Lei ha usato il telefono (anche per chiamate personali), all'incirca per 2 mesi, portandolo occasionalmente con sé quando usciva di casa. È stata in contatto con l'uomo misterioso per circa due mesi.

Quando "Marco" ha consegnato a Imane Fadil il telefono le ha detto che era "per soldi"<sup>114</sup>. Lei gli aveva chiesto le ragioni sottese all'incontro ad Arcore e lui le aveva risposto che serviva a sistemare la situazione e che all'appuntamento ci sarebbe stato BERLUSCONI. La testimone non declinò mai gli inviti in via definitiva negli incontri di persona. Lo disse solo una volta per telefono, dopo il confronto con il suo avvocato, e da allora smise di rispondere alle telefonate sul Nokia.

*«Avv. Longo – lei non gli ha chiesto: "perché devo venire ad Arcore"»*

*Teste Fadil – Certo.*

*Avv. Longo – cosa ha risposto?*

<sup>113</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 16.4.2012 nel p.p. cd. Ruby 1, pagg. 108 ss.

<sup>114</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 16.4.2012 nel p.p. cd. Ruby 1, pagg. 109-110:

*«Avv. Ghedini – Quale era la ragione per la quale Lei doveva avere questo contatto dopo che questa persona sconosciuta le dice: "Tieni questo telefono"? Cioè le ha detto perché?»*

*Teste Fadil – Mi ha detto per soldi.*

*[...] Teste Ghedini – Le si avvicina e le dà un telefono?*

*Teste Fadil – Sì.*

*Teste Ghedini – E le dice cosa? Così entriamo nel punto dei soldi anche. Le dice che cosa?*

*Teste Fadil – Chè mi chiama su quel numero quando organizza l'incontro.*

*Avv. Ghedini – Organizza un incontro. Le avrebbe poi detto un incontro ad Arcore?*

*Teste Fadil – Sì.*

*Avv. Ghedini – Che non c'è poi mai stato?*

*Teste Fadil – Esatto.*

*Avv. Ghedini – Lui poi l'ha chiamata con questo telefono privato? Le ha telefonato quante volte, che Lei ricordi?*

*Teste Fadil – Le volte che mi ha chiamato per andare ad Arcore dicendomi che aveva organizzato: quattro/cinque volte. Per lo più weekend, sabato e domenica. Io poi, quando ho chiesto al legale a cosa andavo incontro, ho lasciato perdere e non ho più risposto al telefono, perché avevo deciso di fare quello che ho fatto».*

Teste Fadil – “Ma che domanda mi fai?”

Avv. Longo – E lei che cosa ha risposto a questa domanda che ha fatto?

Teste Fadil – Niente. **Mi ha detto: “per sistemare la situazione”.**

Avv. Longo – **Ma le ha detto: “dovrebbe parlare con il presidente BERLUSCONI”?**

Teste Fadil – **Si, Assolutamente sì. Chiaramente non me l'ha detto al telefono, ma me l'ha detto quando ci vedevamo.**

Avv. Longo – Le ha detto: “il Presidente Berlusconi vorrebbe incontrarla” o “incontrarti”?

Teste Fadil – Mi ha detto: “organizzo l'incontro con lui”.

Avv. Longo – Evidentemente lei ha pensato che fosse stato?

Teste Fadil – Ad Arcore<sup>115</sup>».

Imane Fadil comprese chiaramente che l'avvicinamento di quell'uomo misterioso era finalizzato a influire sulle dichiarazioni che avrebbe reso all'autorità giudiziaria. Anche Emilio Fede le fece capire che non doveva dire quello che aveva visto.

«Avv. Ghedini – Adesso abbiamo compreso che lei ha avuto questo contatto con Emilio Fede e poi c'è stato questo contatto con questo signore che le avrebbe dato il telefono. Ma l'uno o l'altro le diedero delle indicazioni, delle sollecitazioni e le dissero qualche cosa rispetto alle dichiarazioni che lei avrebbe dovuto eventualmente fare? [...] quando ha avuto questi contatti, queste persone le hanno detto qualche cosa rispetto a dichiarazioni future che lei avrebbe dovuto fare?»

Teste Fadil – Guardi io so che sì. Fede mi fece capire che non dovevo dire quello che io avevo visto. Me lo fece capire, ma nessuno poi mi ha detto.

Avv. Ghedini – Le fece capire?

Teste Fadil – Che non dovevo farlo<sup>116</sup>».

Il tema è stato nuovamente ripreso nell'esame del Tribunale.

«Presidente – solo due precisazioni. Ad un certo punto ha fatto riferimento, su domanda dell'avvocato Ghedini, al fatto che questo sedicente Marco le diceva di andare ad Arcore e ha fatto riferimento a soldi.

Teste Fadil – sì.

Presidente - Può dire questo riferimento ai soldi come è venuto fuori? chi glielo ha detto? Lo ha immaginato, lo ha sentito?

Teste Fadil – **Mi ha detto che organizzava questo incontro e gli ho detto: “se lo organizzi, cosa gli dico?”. Mi fa: “Prendi i soldi”. Questo è stato quello che mi ha detto lui [...] Mi disse che avrebbe organizzato l'incontro ad Arcore, perché io gli ho detto: “guarda che comunque...” Cioè, in termini proprio testuali io gli ho detto: non ce la faccio più a tenermi queste cose per me, cioè sbotto fra poco” gli ho detto proprio così, e mi fa: “non devi farlo, non farlo, perché comunque io ti sto organizzando l'incontro per avere in cambio dei soldi”. Questo mi è stato detto dal vivo, non al telefono<sup>117</sup>».**

L'unica occasione - precedente all'esame dibattimentale del 16.4.2012 - in cui Imane Fadil era stata escussa dall'Autorità giudiziaria fu l'assunzione di sommarie informazioni rese quando si presentò spontaneamente in Procura il 9.8.2011<sup>118</sup>. La testimone ha spiegato che in quel verbale non aveva riferito

<sup>115</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 16.4.2012 nel p.p. cd. Ruby 1, pagg. 121-122.

<sup>116</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 16.4.2012 nel p.p. cd. Ruby 1, pagg. 114-115.

<sup>117</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 16.4.2012 nel p.p. cd. Ruby 1, pagg. 127-128.

<sup>118</sup> V. verbale di ss.ii. del 9.8.2011, acquisito ex art. 512 c.p.p.

degli incontri con il misterioso “Marco” e dell’invito di Fede a tacere quello che sapeva perché aveva paura: era stata minacciata<sup>119</sup>.

In occasione del suo esame dibattimentale, Imane Fadil si rese disponibile a consegnare il telefono di cui aveva parlato durante la sua deposizione. Il P.M. percepì immediatamente il peso delle circostanze riferite: infatti, si riservò di chiedere la trasmissione degli atti in Procura per ulteriori approfondimenti sulle circostanze narrate dalla testimone.

«P.M. – Lei è in grado di fornire agli inquirenti, pertanto, il telefono, il materiale: l’apparecchio e la scheda?  
Teste Fadil – Dovrei cercarlo, sì. Io vado a casa e lo cerco, perché ho cambiato anche casa.

P.M. – Va bene. Sul punto è evidente che chiederò la trasmissione del verbale per gli incombenti dell’Ufficio della Procura della Repubblica. Su questo mi fermo, poi vedremo<sup>120</sup>».

Dalla sentenza del processo cd. Ruby 1 emerge che nell’udienza dell’8.6.2012 il P.M. depositò l’esito delle indagini integrative effettuate in ordine alle dichiarazioni di Imane Fadil<sup>121</sup>. Le annotazioni redatte dalla p.g., la documentazione allegata e la missiva che Imane Fadil trasmise alla Procura alcuni giorni dopo la sua deposizione testimoniale furono acquisite ex art. 493, comma 3, c.p.p. alla successiva udienza del 9.7.2012<sup>122</sup>.

Dalle indagini integrative svolte dalla Procura emerse che il misterioso “Marco” era tale Ghanaymi Saed. La p.g. accertò anche che la scheda sim inserita nel telefono di cui Imane Fadil aveva parlato era stata attivata il 3.1.2011 presso un dealer di Napoli ed era intestata a una persona inesistente a nome della quale erano state attivate anche ulteriori 3 sim.

Inoltre, il 20.4.2012 alla Procura pervenne una missiva di Imane Fadil. Essa non è negli atti di questo processo ma la sentenza ne riporta alcuni passaggi. Nella lettera la testimone «precisava quanto segue:

- Nel mese di gennaio 2011, si era rivolta all’avv. Asa Peronace per una consulenza legale, essendo rimasta coinvolta nella vicenda cd. Bunga Bunga;
- Il predetto legale, che assisteva anche le gemelle DE VIVO, l’aveva esortata a stare tranquilla finché, nella primavera del 2011, non la convocò nel suo studio dove le fece conoscere tale Marco (lo sconosciuto in questione) che le consegnò il telefono cellulare Nokia contenente una scheda telefonica intestata a persona inesistente;
- Incontrò l’uomo diverse volte e, in particolare, una volta le diede un appuntamento urgente presso l’aeroporto di Milano Linate “in quanto vi era una convocazione nella residenza di Arcore con le ragazze per parlare delle proposte economiche da formulare a tutte le persone coinvolte nel cd. scandalo delle cene di Arcore”<sup>123</sup>».

<sup>119</sup> Cfr. trascrizioni dell’udienza del 16.4.2012 nel p.p. cd. Ruby 1, pag. 116.

«Avv. Ghedini – allora, la richiesta di specificazione che io noi le facciamo è: a questa domanda lei non ha ritenuto di dover narrare alla procura e contatti con Emilio Fede in particolare la consegna del telefono che è pacificamente antecedente a questo verbale?

Teste Fadil – Se è per quello, non ho detto molte cose che avevo paura a dire. anzi, ho paura adesso, proprio quando uscirò dal tribunale non so.

Avv. Ghedini – Scusi, ancora oggi lei ha paura di dire delle cose?

Teste Fadil – No, ormai ho già detto tutto.

Avv. Ghedini – Quindi, in quell’occasione lei non disse al pubblico ministero del telefono per paura?

Teste Fadil – Certo, perché la persona che mi ha dato quel telefono lì mi ha detto che se io avessi detto qualcosa, sarebbero stati i fatti miei poi».

<sup>120</sup> Cfr. trascrizioni dell’udienza del 16.4.2012 nel p.p. cd. Ruby 1, pag. 116.

<sup>121</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 7.

<sup>122</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 225, nota in calce n. 338 oltre a pag. 226, note in calce nn. 339 e 340.

<sup>123</sup> Il passaggio della memoria scritta depositata in Procura dal difensore di Imane Fadil è riportato, tra virgolette, dalla sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 226.

Parallelamente, si svolgeva l'istruttoria dibattimentale del processo cd. Ruby 2. Imane Fadil fu ascoltata anche dinanzi a quel collegio, segnatamente nelle udienze del 15 e 22.6.2012, ben prima che fossero chiamate a rendere dichiarazioni tutte le odierne imputate: le prime dichiaranti poi accusate di corruzione in atti giudiziari sarebbero state escusse circa 5 mesi dopo, il 9.11.2012.

Anche nell'esame dinanzi alla quinta Sezione penale a Imane Fadil furono rivolte domande in ordine alla vicenda corruttiva. Inoltre, come si apprende dalle trascrizioni delle due udienze e dalla stessa sentenza di primo grado emessa nel processo cd. Ruby 2, in quel dibattimento fu acquisito, con il consenso delle parti, l'esito delle indagini integrative ex art. 430 c.p.p. condotte dalla Procura dopo la deposizione della testimone nel processo cd. Ruby 1, fatta eccezione per le ss.ii. di Ghanaymi Saed<sup>124</sup>. Si trattava, come visto, della memoria della teste depositata in Procura il 20.4.2012, degli accertamenti sulla SIM consegnata dal misterioso "Marco" (compresi i tabulati relativi) e sull'identificazione di quest'ultimo in Ghanaymi Saed<sup>125</sup>. All'esito della deposizione nel processo cd. Ruby 2 con il consenso di tutte le parti fu acquisito anche il verbale della testimonianza resa due mesi prima da Imane Fadil nel parallelo dibattimento a carico di BERLUSCONI<sup>126</sup>.

Il pubblico ministero principiò l'esame diretto di Imane Fadil proprio alludendo al contenuto delle recenti rivelazioni all'autorità giudiziaria (in particolare, la deposizione dinanzi al collegio Ruby 1, di circa 2 mesi prima, e la memoria scritta depositata in Procura il 20.4.2012) e alle indagini integrative conseguentemente svolte, di cui diede immediata contezza al Tribunale<sup>127</sup>.

La teste riferì che nella primavera dell'anno 2011 si era rivolta a un avvocato per ottenere consulenza legale visto che figurava tra le "33 donne del Presidente", coinvolte nello scandalo mediaticamente noto come 'bunga bunga'.

Il professionista - l'avv. Asa Peronace del foro di Milano - non diede a Imane Fadil alcun consiglio per uscire da quella situazione. Le propose semplicemente di incontrare una persona di sua conoscenza, che avrebbe fatto da intermediario per ottenere un incontro ad Arcore. Lei ha riferito il proprio sconcerto: non si aspettava una proposta del genere proprio dall'avvocato cui si era rivolta per ottenere assistenza. Solo tre mesi dopo il primo contatto con l'avv. Peronace ha appreso che costui seguiva le gemelle DE VIVO e ha compreso il senso di quell'intermediazione<sup>128</sup>.

Tuttavia, Imane Fadil accettò di incontrare - un paio di giorni dopo - la persona che doveva farle da intermediario per l'incontro ad Arcore. Conobbe così, presso lo studio dell'avvocato Asa Peronace, l'uomo misterioso, che le disse di chiamarsi "Marco" e di cui Imane Fadil aveva parlato dinanzi al collegio

<sup>124</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 15.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pagg. 270-271.

<sup>125</sup> È appena il caso di precisare che tale individuo è stato anche escusso dal collegio della V sezione penale ex art. 507 c.p.p. ma al termine del dibattimento, il 17.5.2013, dopo l'esame delle dichiaranti sulla cui posizione soggettiva qui ci si occupa (cfr. sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 6). Per ovvie ragioni, dunque, le sue dichiarazioni non sono qui prese in considerazione tra gli elementi a disposizione dell'autorità giudiziaria per valutare la veste soggettiva con cui escutere le odierne imputate: si tratta di elementi acquisiti posteriormente al momento del vaglio sulla qualità delle dichiaranti.

<sup>126</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 22.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pagg. 93-95.

<sup>127</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 15.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pagg. 157-158.


<sup>128</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 15.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pag. 162:

«PM (dott. Sangermano) - Lei cosa aveva detto ad Asa, cioè all'Avvocato Asa Peronace, beninteso? Cosa intendeva fare? Era lei che cercava un approccio con l'Onorevole BERLUSCONI, era intenzionata Lei ad andare ad Arcore o...?»

Teste Fadil - No, guardi, io ho chiesto...io sono andata dal signor Peronace, dall'avvocato Peronace per chiedere consulenza legale, per chiedere come potevo procedere per iniziare a difendermi, lui mi disse...lui vagava, cioè non mi spiegava, io non sapevo neanche cosa volesse dire "costituzione di Parte Civile", io non lo sapevo...

PM (dott. Sangermano) - Certo, certo.

Teste Fadil - ...non sapevo nulla, non sapevo i tempi, non sapevo nulla, finché non mi sono svegliata, ho visto le due ragazze, Chiara, Ambra in Tribunale e poi comunque al terzo mese che io ero in contatto con questo Avvocato qua, io venni a sapere che comunque seguiva le De Vivo, allora lì insomma mi si è acceso un lumino».



del processo cd. Ruby 1. Egli le fece molte domande. Le chiese anzitutto se credesse di avere il telefono sotto controllo. Lei rispose di non saperlo, ma che forse era controllata. Quindi lui le preannunciò che avrebbe organizzato un incontro ad Arcore e le intimò di non contattarlo mai con il suo numero di telefono<sup>129</sup>.

Imane Fadil riconobbe che nel deporre nel processo cd. Ruby 1 aveva fornito una versione differente, in particolare quanto alle modalità con cui era venuta in contatto con l'uomo che le consegnò un telefono contenente la SIM per comunicazioni riservate. Spiegò di avere taciuto l'intermediazione dell'avvocato del foro di Milano, riferendo invece che i primi incontri con "Marco" erano avvenuti nei pressi della sua abitazione, perché non voleva coinvolgere un avvocato del foro milanese e altre persone che le incutevano paura<sup>130</sup>.

Rivide quell'uomo una seconda volta all'aeroporto di Linate. Lei gli chiese perché dovevano incontrarsi in quel luogo. "Marco", che aveva un atteggiamento molto circospetto, le rispose che serviva a evitare che qualcuno li vedesse. In quell'occasione le diede un telefono completo di scheda telefonica. Le spiegò che sarebbe servito per chiamarla senza correre il rischio di essere intercettato. Le disse che la SIM era intestata a una persona deceduta.

Quel telefono fu impiegato per diversi contatti telefonici tra Imane Fadil e "Marco". Il P.M. diede atto che dalle indagini integrative svolte sulla scheda contenuta nel telefono consegnato dalla testimone – come visto acquisite al fascicolo di quel dibattimento nella medesima udienza del 15.6.2012 *ex art.* 493, comma 3, c.p.p. – era emerso che:

- l'utenza collegata alla SIM consegnata a Imane Fadil era intestata a soggetto inesistente;
- la SIM era stata attivata presso un *dealer* a Napoli che aveva emesso in sequenza seriale altre SIM intestate al medesimo soggetto inesistente;
- dall'esame dei tabulati era emerso che l'utenza con cui la SIM fornita a Imane Fadil era stata in contatto risultava intestata a Ghanaymi Saed, nato in Siria l'11.1.1959 ed escusso a ss.ii. dalla Procura;
- tra le due utenze erano stati registrati numerosi contatti a partire dal 16.4.2011 in poi;
- gli inquirenti hanno anche verificato l'aggancio delle celle per verificare gli incontri tra Ghanaymi Saed e Imane Fadil.

Quest'ultima ha narrato che, quando la chiamava, "Marco" la invitava sempre a prepararsi, prendere un taxi e raggiungere Arcore. Le finalità degli incontri che "Marco" intendeva organizzare per Imane Fadil sono state chiarite dalla teste nel successivo corso della deposizione. I relativi passaggi, per la rilevanza che assumono ai fini delle valutazioni che qui ci impegnano, meritano di essere riportati testualmente.

<sup>129</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 15.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pag. 160: «Mi fece delle domande, che io adesso non ricordo benissimo, tra cui se pensavo di avere comunque il telefono sotto controllo, io gli dissi "Guarda, non lo so, però credo di sì, non lo so..."», allora, al che lui mi dice "Noi ci sentiremo per organizzare l'incontro di Arcore, però comunque tu non devi chiamarmi col tuo numero di telefono».

<sup>130</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 15.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pag. 160:

«PM (dott. Sangermano) – A Linate gliel'ha dato, è sicura?

Teste Fadil – sì, sì.

PM (dott. Sangermano) – Lei non l'ha incontrato prima nei pressi di casa sua? Glielo domando, non è un suggerimento, cerchi di ricordarsi bene.

Teste Fadil – Guardi, ho detto così al Processo BERLUSCONI semplicemente perché mi trovavo in un'aula di Tribunale e andavo a coinvolgere comunque un avvocato del Foro di Milano, avrei comunque coinvolto sempre altra gente che comunque in ogni caso mi ha pressato, mi ha minacciato, insomma di non dire nulla, quindi è un po' difficile.

PM (dott. Sangermano) – Va bene, allora signora Fadil si è confusa perché era sotto stress in quel momento, è corretta la mia interpretazione?

Teste Fadil – Confu... no, più paura che confusa».



«PM (Dott. Sangermano) – E questo incontro ad Arcore, nell'ottica di questo, chiamiamolo intermediario, chiamiamolo soggetto, - perché l'intermediario, per la verità presuppone un mandante – a che cosa serviva questo incontro, a che cosa doveva servire l'incontro ad Arcore?»

Teste Fadil – Eh, per soldi, dovevo andare all'incontro ad Arcore per dei soldi, per dei soldi.

PM (Dott. Sangermano) – Ma perché... scusi, quando diciamo "Arcore" non intendiamo il paesino, è corretto?

Teste Fadil – No, a casa dell'Onorevole BERLUSCONI.

PM (Dott. Sangermano) – Intendiamo la residenza di BERLUSCONI. Va bene. Allora, a che titolo l'Onorevole BERLUSCONI le avrebbe dovuto dare dei denari, signora Fadil?

Teste Fadil – Guardi, io ho capito soltanto che l'Avvocato non ha voluto darmi consulenza legale, non ha voluto... non ha voluto prendermi come sua cliente, anzi mi disse "Certo, la tua posizione è abbastanza diversa dalle altre", mi dice, "Però un consiglio: io, fossi in te, comunque non mi scontrerei con certe persone". Questo mi disse, esatto.

PM (Dott. Sangermano) – Le disse. Quindi, io voglio capire, garantisticamente, se questo incontro ad Arcore era finalizzato... perché l'Onorevole BERLUSCONI intendeva darle una sorta di risarcimento perché Lei aveva avuto un pubblico disdoro, che vuol dire un pubblico... una cattiva fama, diciamo, a seguito dello scandalo o serviva a incidere sulle sue eventuali dichiarazioni da rendere ai Pubblici ministeri? Che Lei non aveva ancora reso, perché poi le renderà nell'agosto.

Teste Fadil – Guardi, credo tutte e due le cose.

Presidente – No, aspetti, "credo" non va bene. Che cosa le è stato rappresentato?

Teste Fadil – A me mi è stato... mi è stato detto...

Presidente – Cioè le ha detto "L'incontro ad Arcore..." le è stato detto "soldi"?

Teste Fadil – Sì, sì, assolutamente, più di una volta.

Presidente – Ecco, le è stato detto a che titolo questi soldi? Le è stato detto, non quello che pensa Lei, quello che è stato detto da questa persona.

Teste Fadil – Sì, sì, ma è chiaro, perché se... era chiaro, per non parlare, perché se io vado a chiedere consulenza legale ad un avvocato e rifiuta di...

Presidente – Mi scusi se la interrompo...

Teste Fadil – Sì, mi scusi Lei.

Presidente – ...questa è una sua deduzione logica che deriva da quegli elementi che ci ha detto, oppure le è stato detto apertamente da questa persona "Guarda, ti combino un incontro ad Arcore perché ricevi i soldi così rendi una deposizione diversa"?

Teste Fadil – Certo.

Presidente – Ma le è stato detto così?

Teste Fadil – Sì, assolutamente.

PM (Dott. Sangermano) – Cioè, quindi queste dazioni di denaro eventuali sarebbero state da mettere in relazione alle dichiarazioni che Lei avrebbe potuto rendere nei processi essendo stata indicata in lista testi sostanzialmente.

Teste Fadil – Esatto, sì<sup>131</sup>».

<sup>131</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 15.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pagg. 166-168.

Imane Fadil comprese che le sollecitazioni di Ghanaymi Saed a recarsi ad Arcore provenivano, in realtà, da BERLUSCONI quando lui le disse di essere amico di quest'ultimo<sup>132</sup>. Ghanaymi le disse anche di conoscere Iris BERARDI, Nicole Minetti e Barbara GUERRA. Non le parlò delle gemelle DE VIVO e lei apprese che Ghanaymi conosceva anche loro solo in seguito, quando Asa Peronace le disse che le assisteva.

La testimone ha riferito che i contatti con Ghanaymi Saed furono solo finalizzati a mediare un incontro ad Arcore tra Fadil e BERLUSCONI. L'uomo e lo stesso Asa Peronace le intimarono di non rivelare mai la vicenda dei contatti con Ghanaymi Saed. Diversamente sarebbe andata incontro a conseguenze spiacevoli<sup>133</sup>.

Lei però non accettò mai l'invito a recarsi ad Arcore per quella che lo stesso pubblico ministero, nel rivolgersi alla teste, ha significativamente definito una «trattativa o comunque per questa profferta di denaro»<sup>134</sup>. Rifiutò quelle offerte economiche perché si rese conto che altrimenti avrebbe commesso un illecito e comunque non avrebbe ristabilito la sua reputazione («perché comunque non... non... era illegale e poi comunque non... boh, non lo so, non... ho preferito difendermi in un altro modo, perché comunque sia in ogni caso, anche se fossi andata, avessi percepito quel che potevo percepire comunque sia il mio nome sarebbe rimasto lì. Eh no, questo non mi andava bene»<sup>135</sup>).

In conseguenza degli episodi riferiti, Imane Fadil interruppe i rapporti con Ghanaymi, smise di rispondergli al telefono e si rivolse a un nuovo difensore, l'avv. De Domenico, che l'ha assistita nel processo cd. Ruby 2, ove si è costituita parte civile.

Su domanda del proprio difensore, Imane Fadil ha raccontato che – poco dopo lo scandalo mediatico che l'aveva categorizzata come una delle 'ragazze di Arcore', quindi ben prima della vicenda di Ghanaymi

<sup>132</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 15.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pag. 172:

«PM (Dott. Sangermano) – Ma questo signore le disse mai che agiva a nome di qualcuno, che aveva ricevuto un mandato da qualcuno? Le disse "To vengo qua perché qualcuno mi ha chiesto di farlo?"

Teste Fadil – Me lo fece capire, ma lui non mi disse mai niente, non mi disse... io, se per quello, non sapevo né cosa facesse, né chi fosse, né niente.

PM (Dott. Sangermano) – Ci può dire con quali formule o perifrasi le avrebbe fatto capire che c'era un qualcuno che lo spingeva ad avere contatti con Lei? Quali erano le parole? In sostanza è questa la domanda.

Teste Fadil – Guardi, io l'ho capito soltanto quando mi disse che era amico di Silvio BERLUSCONI.

PM (Dott. Sangermano) – Ah, lui disse che era amico di Silvio BERLUSCONI?

Teste Fadil – Sì, che andò da lui a cena un po' di volte.

<sup>133</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 15.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pag. 176:

«Teste Fadil – Mi disse che comunque non doveva saltare fuori questa cosa qua.

Presidente – Sennò cosa sarebbe accaduto? Perché questo, ecco, voglio dire, può essere un consiglio anche pressante...

Teste Fadil – "Fatti tuoi – mi han detto – se comunque salta fuori questa cosa ci saranno delle conseguenze..."

Presidente – "Peggio per te" sostanzialmente.

Teste Fadil – Esatto. Che poi che cosa non lo so, questo dovete chiederlo a loro».

<sup>134</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 15.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pag. 176.

<sup>135</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 15.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pagg. 176-177. Il tema qui d'interesse è stato ripreso nella parte finale dell'esame diretto, quando l'Accusa è stata rappresentata dal procuratore aggiunto Forno, sopraggiunto in sostituzione del collega Sangermano che aveva fino a quel momento condotto l'esame, come si legge a pag. 225 delle trascrizioni. Quando le è stato chiesto per quale motivo si fosse decisa a presentarsi in Procura e rivelare quanto a sua conoscenza, Imane Fadil ha risposto: «Eh, perché ho deciso? Ma i motivi son tanti, troppi, ve li dico, eh, non c'è problema: uno, perché mi hanno messo in una lista in cui io non c'entro niente, e questo lo sappiamo solo i presenti, solo quelli che son stati alle cene, lo sappiamo solo, l'Onorevole BERLUSCONI e il signor Fedè. Uno. Due: io non ho mai, mai fatto un certo tipo di mestiere, né mai accompagnato nessuno, né mai avuto rapporti sessuali in cambio di denaro, quindi... e già questo direi che è tanto e direi... le posso assicurare che se non c'entra niente le gira alquanto, ecco. E poi sono tantissimi i motivi, i motivi son troppi, perché... troppi, troppi perché comunque io è più di dieci anni che faccio parte di questo mondo, ne ho viste tante, tante, e sinceramente ne ho fin sopra i capelli, quindi... E poi ho deciso perché io voglio difendermi, voglio uscire da questa situazione, voglio uscire da quella lista, magari anche le che cose cambiassero un giorno, se Dio vorrà, non sto parlando di me, sto parlando in generale. E poi perché comunque ho fatto, ho avuto un momento... ho sofferto per un anno intero... è inutile forse che vi descrivo la mia sofferenza, perché tanto non serve».

Saed – incontrò Emilio Fede presso il ristorante “da Giannino”. Nelle settimane precedenti si erano sentiti telefonicamente e lui, alle richieste della testimone di difenderla smentendo pubblicamente che lei fosse implicata nello scandalo, temporeggiava. Così Imane Fadil, comprendendo che Fede non avrebbe mai contribuito a ristabilire la sua reputazione, si determinò a rivolgersi a un legale. Aveva da poco assunto quella determinazione quando, per l'appunto, incontrò casualmente Emilio Fede presso il menzionato ristorante milanese. In quell'occasione gli disse di essere rammaricata con lui, che non l'aveva difesa, e gli anticipò che intendeva rivolgersi a un legale per tutelare la sua posizione.

*«Teste Fadil – ... Gli ho detto: “Anche perché se non...se vedo che comunque non cerchi di risolvere la situazione, io di certo in questi giorni mi presenterò da un legale, perché voglio capire come dovrei procedere in tutto questo marasma”. A quel punto, io dicendogli così, lui mi rispose dicendomi che mi avrebbe messo nella sua lista testi in sua difesa, questo solo per farmi capire che non ero fuori dal giro. E io a quel punto gli ho detto: “Guarda, va bene, fai come vuoi, non lo so, solo che con tutto questo io sono molto amareggiata nei tuoi confronti, perché non ti sei mosso in nessun modo, per difendere la mia posizione, pur sapendo la verità”, e a quel punto lui mi disse: “Senti, vediamoci domani sera qua, domani da Giannino, così io faccio le chiamate che devo fare e poi ne parliamo poi domani sera, quando ci incontriamo qua”. Tant'è che poi lui il giorno dopo mi chiama, o lo chiamo io non ricordo, e mi dice: “Guarda che io ho chiamato l'ex presidente del consiglio...” ma me lo dice anche al telefono, adesso che mi viene anche in mente, me lo disse al telefono, si mise a urlare: “Anch'io sono nei casini, qua, mi hanno messo nella m...”*

*Avv. De Domenico – Scusi, solo una precisazione, dove lo incontra, poi il giorno dopo?*

*Teste Fadil – Il giorno dopo lo incontro... no, io sto parlando della telefonata. E mi disse: “Mi hanno messo nei casini, anch'io sono...” proprio il termine è stato quello lì. Ho detto: “Guarda, io di quello che, dei tuoi problemi, non voglio sapere nulla, io so soltanto che sono stata messa in mezzo in una situazione più grande di me, io cui non c'entro nulla, e soprattutto perché non ho fatto nulla”. **A quel punto ci incontriamo alla sera, verso le 10 di sera, da Giannino, lui arriva con una sua amica, e io ero già lì che aspettavo, si sono seduti fuori dal dehor del ristorante, io li raggiunsi e appena mi vide lui iniziò a urlare, questo solo per difendersi in qualche modo [...]** A quel punto gli dissi “Forse non è il caso di parlarne qua, meglio entrare all'interno”, **entrammo all'interno del ristorante, e lui iniziò a dirmi che aveva contattato l'onorevole BERLUSCONI... [...]** Comunque, in ogni caso, lui mi dice così e mi dice: “Guarda, devi darmi solo un paio di giorni, cerco di risolvere la situazione, dobbiamo solo capire come”, e mi dice: “Se tu dovessi avere qualche dubbio, io come garanzia ti do il numero di miei avvocati e degli avvocati dell'onorevole BERLUSCONI”. A quel punto mi diede il numero dell'avvocato Alecci e dell'avvocato Pecorella, che ho sul telefono, se vol[er]te ve li faccio vedere, e voleva darmi il numero dell'avvocato Ghedini e del dottor Longo. Ma io gli dissi che non era il caso, perché comunque non avrei mai contattato degli avvocati come se fossi io nel torto, no, assolutamente. Al che lui, dicendomi così pensava, insomma, di calmare le acque, dandomi i numeri degli avvocati. Dopo di che usciamo fuori dal ristorante, al saluto mi guardò e mi disse: Be', a quel punto o sono una persona per bene, o un impotente”, e io gli risposi: “Be', mi auguro che sia la prima” gli ho detto. A quel punto nulla, io non lo chiamai più, perché sinceramente*





*mi ero stufata, non amo perdere tempo, quindi non perdo tempo, e sono andata da un legale, che era l'avvocato Asa Peronace, e il resto lo sapete»<sup>136</sup>.*

Quindi, nella deposizione del 22.6.2012 Imane Fadil narrò che, quando espose a Fede il suo disappunto per non essere stata differenziata dalla posizione delle altre donne invitate ad Arcore, l'allora imputato dapprima si riservò di parlarne con BERLUSCONI, dandole appuntamento per il giorno seguente. Quando, la sera seguente, si incontrarono di nuovo, sempre presso il ristorante "Giannino" di Milano, Fede le confermò di averne parlato con BERLUSCONI e le assicurò che si sarebbe impegnato a trovare una soluzione («cerco di risolvere la situazione, dobbiamo solo capire come»). Intanto le lasciò «come garanzie» i numeri telefonici dei suoi difensori – gli avvocati Alecci e Pecorella – e quelli degli avvocati di BERLUSCONI, Niccolò Ghedini e Piero Longo. Lei però non li contattò mai.

Si segnala che l'episodio era stato anche accennato nella deposizione dinanzi alla quarta Sezione penale, nell'ambito del processo cd. Ruby 1. Nel controesame della difesa di BERLUSCONI, Imane Fadil raccontò che, nell'incontro presso il ristorante milanese, Fede si riservò di contattare, per valutare la posizione della testimone, i legali dell'odierno imputato. Aggiunse che lo stesso BERLUSCONI, per il tramite di Fede, aveva tentato di contattarla dopo lo scandalo ma senza successo: un paio di settimane dopo lo scandalo mediatico, infatti, Fadil perse il telefono con la scheda corrispondente al numero in possesso di Fede («Lui mi dice che contatta gli avvocati dell'Onorevole BERLUSCONI, che chiama lui, e mi dice che quando c'è stato lo scandalo io sono stata contattata sul mio telefono, quello della A3<sup>137</sup>, ma l'avevo perso quindi...») <sup>138</sup>.

Tornando alla testimonianza nel processo cd. Ruby 2, Imane Fadil riferì che qualche mese prima della deposizione, una settimana dopo la costituzione di Barbara GUERRA e Iris BERARDI come parti civili<sup>139</sup>, si trovava in un locale con il fratello e la fidanzata di quest'ultimo quando a un certo punto le si parò davanti Ghanaymi Saed. Le disse: «sto seguendo tutto, ho visto tutto. Sai che non devi tirare fuori me, non mi hai mai sentito, mai visto e mai conosciuto. Se lo fai io nego tutto». Lei replicò che non aveva parlato di lui fino a quel momento: non vedeva perché avrebbe dovuto farlo proprio allora. La conversazione terminò così<sup>140</sup>.

È indubbio che le dichiarazioni di Imane Fadil costituissero un indizio serio dell'esistenza di una articolata rete di relazioni e contatti tesa a raggiungere le partecipanti assidue alle serate di Arcore per comprarne il silenzio in vista dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2. L'esame incrociato analizzò ogni piega dei contatti tra Imane Fadil e Ghanaymi Saed, che le si presentò come intermediario di BERLUSCONI. La testimone esplicitò in termini inequivoci la finalità di quelle interlocuzioni: l'organizzazione di un incontro in cui si sarebbe discusso del prezzo del silenzio di Imane Fadil.

Dallo stesso tenore delle domande e delle risposte rivolte – anche da parte del Tribunale – si intravede chiaramente, quale sottotesto dell'esame, la comprensione che si andavano tratteggiando chiari indizi della fattispecie di cui all'art. 319 *ter* c.p. Si ricordi, su tutte, un passaggio della deposizione di Imane Fadil nel processo cd. Ruby 1 (che, come accennato, è stata acquisita *ex art.* 493, comma 3, c.p.p. negli atti del dibattimento del cd. processo Ruby 2 e dunque componeva il patrimonio conoscitivo di entrambi i collegi):

<sup>136</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 22.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pagg. 13-16.

<sup>137</sup> Il riferimento "A3" – che nel testo si riporta per fedeltà nel richiamo alle trascrizioni dell'udienza – è un errore ricorrente del trascrittore, in luogo del quale si legga "Tre": come si comprende dalla lettura completa delle dichiarazioni, il riferimento, nelle domande e nelle risposte, era al gestore telefonico "Tre".

<sup>138</sup> V. trascrizioni dell'udienza del 16.4.2012 nel processo cd. Ruby 1, pagg. 106-107.

<sup>139</sup> La costituzione di GUERRA e BERARDI avvenne il 20.1.2023: v. sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 1.

<sup>140</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 22.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pagg. 22-23 e 88 ss.



«Presidente – ...questa è una sua deduzione logica che deriva da quegli elementi che ci ha detto, oppure le è stato detto apertamente da questa persona “Guarda, ti combino un incontro ad Arcore perché ricevi i soldi così rendi una deposizione diversa”?»

Teste Fadil – Certo.

Presidente – Ma le è stato detto così?

Teste Fadil – Sì, assolutamente.

PM (Dott. Sangermano) – Cioè, quindi queste dazioni di denaro eventuali sarebbero state da mettere in relazione alle dichiarazioni che Lei avrebbe potuto rendere nei processi essendo stata indicata in lista testi sostanzialmente.

Teste Fadil – Esatto, sù<sup>141</sup>.

Invero, anche il grado di adesione di Imane Fadil alla proposta di un'utilità corruttiva è stata sondata, da ultimo – come visto – dalle parti.

«P.M. – Senta, signora Fadil, io vorrei capire una cosa, ma Lei perché decide di parlare di Saed? I difensori le hanno fatto rilevare che Lei non lo aveva detto nell'interrogatorio al Pubblico Ministero, il 9 agosto 2011. Che cosa la spinge a tirare fuori questa storia di Saed?»

Teste Fadil – Mi spinge a tirarla fuori... cioè, è un... ho una paura a doppio taglio, paura di parlare e paura di non parlare. È questo il mio problema, che non capisce nessuno.

P.M. – Cioè, Lei ha introiettato, interiorizzato, acquisito la consapevolezza della necessità di dare un contributo dichiarativo totale all'autorità giudiziaria? Progressivamente ha compreso, o le è stata fatta comprendere, meglio, la necessità di un totale disvelamento delle cose a sua conoscenza?

Teste Fadil – Be', a un certo punto mi sono, diciamo, sentita in dovere di farlo, sì, sia per me che insomma per tanti motivi.

P.M. – Signora Fadil, ma Lei ha coltivato, e potrei aggiungere ma non voglio fare commenti, in qualche misura plausibilmente, l'idea all'inizio di poter avviare una trattativa per ricevere dei soldi, e poi questa idea l'ha abbandonata, cambiando l'avvocato? Cioè, Lei ha accarezzato il contatto con Saed nella prospettiva di poter arrivare a BERLUSCONI, sostanzialmente? All'inizio almeno.

Teste Fadil – Mah, di pensieri ne ho avuti tanti, ne ho avuti tanti e sinceramente non sapevo veramente come comportarmi, non sapevo che fare. Perché ogni strada che prendevo era piena di problematiche, andare lì con la serata organizzata da questo signore siriano, dall'altra parte la giustizia, che se io avessi fatto una cosa del genere sarebbe stata illegale... una confusione che non la so spiegare. Che uno deve vivere e basta.

P.M. – Quindi, mi scusi, l'intensità...

Teste Fadil – E poi il rapporto mio con l'onorevole BERLUSCONI, insomma, mi spiaceva comunque dover creare ulteriori casini, tutto qua.

P.M. – Tenga presente che Lei, Lei lo sa, che le dichiarazioni a noi, intese a noi come Ufficio di Procura, le rende ad agosto del 2011, gli incontri con Saed sono della primavera 2011, quando Lei ancora non ha reso il contributo dichiarativo all'autorità giudiziaria. Allora, l'interessamento di Saed, o di chi eventualmente manovrava o incaricava il Saed, ho detto eventualmente, ipoteticamente, a che cosa sarebbe dovuto, visto che Lei non aveva ancora reso le dichiarazioni all'autorità giudiziaria? Ovvero, Saed le esplicitò, le disse che cosa volevano ottenere i presunti mandanti della sua intermediazione?

<sup>141</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 15.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pagg. 166-168.



Teste Fadil – Sì, mi disse che dovevo andare, insomma, mettermi d'accordo con l'onorevole BERLUSCONI, che lui avrebbe organizzato l'incontro, per soldi. Me l'ha anche detto<sup>142</sup>.

Le dichiarazioni di Imane Fadil non solo offrivano indizi di un'attività illecita tesa a corrompere quella testimone. Tratteggiavano chiaramente un complesso intreccio di relazioni e contatti tra persone vicine a BERLUSCONI e le donne che assiduamente frequentavano le serate ad Arcore. Si pensi al racconto dell'episodio in cui Emilio Fede, incalzato da Fadil affinché, valendosi della sua posizione di giornalista, riabilitasse la reputazione della donna, l'ha invitata a chiamare i suoi difensori e quelli di BERLUSCONI per trovare una soluzione. O, ancora, alla riferita rete di contatti che legavano Asa Peronace, Ghanaymi e gli odierni imputati BERLUSCONI, BERARDI, GUERRA, Concetta ed Eleonora DE VIVO.

Inoltre, nelle dichiarazioni scritte depositate in Procura da Imane Fadil il 20.4.2012 – acquisite anch'esse, d'accordo tra le parti, agli atti dei due dibattimenti insieme alle altre indagini integrative (eccettuate le ss.ii. di Ghanaymi Saed) – si leggeva chiaramente che la testimone incontrò Ghanaymi Saed «*diverse volte e, in particolare, una volta le diede un appuntamento urgente presso l'aeroporto di Milano Linate "in quanto vi era una convocazione nella residenza di Arcore con le ragazze per parlare delle proposte economiche da formulare a tutte le persone coinvolte nel cd. scandalo delle cene di Arcore"*<sup>143</sup>. L'ultima parte della frase è riportata virgolettata nella sentenza del processo cd. Ruby 1. Quindi la testimone in uno scritto acquisito da entrambi i collegi dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, prima dell'esame delle odierne imputate, esplicitamente riferì che vi erano in atto tentativi di offrire denaro e altre utilità a tutte le persone coinvolte nello scandalo. Considerate le riferite finalità dell'incontro che Ghanaymi ha tentato di organizzare (condizionare le dichiarazioni che Imane Fadil avrebbe reso nei procedimenti), il senso della convocazione estesa a «*tutte le persone coinvolte nello scandalo*» è francamente inequivocabile.

In diversi passaggi delle deposizioni testimoniali, mentre spiegava le ragioni per cui si era determinata a non accettare la proposta di Ghanaymi, la testimone disse chiaramente che sapeva che, altrimenti, avrebbe commesso un illecito. Era la stessa Imane Fadil a segnalare chiaramente – se mai qualcuno avesse avuto qualche dubbio sul punto – che i fatti che stava narrando avevano rilevanza penale.

Neppure si può fondatamente sostenere che, per qualificare come indiziaria la portata delle dichiarazioni di Imane Fadil, fosse necessario comparare queste ultime con gli ulteriori elementi di prova acquisiti in dibattimento. Si incorrerebbe, altrimenti, nell'errore logico-giuridico già sopra paventato. Si confonderebbe, cioè, il piano *indiziario* – necessario e sufficiente per verificare se a carico di odierne imputate, prima che fossero chiamate a rendere dichiarazioni nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, esistessero indizi non equivoci di reità e quindi andassero escusse come indagate (sostanziali) – con quello *probatorio*, che invece presidia il momento di accertamento della responsabilità penale. Il piano indiziario è all'evidenza molto più arretrato rispetto quello probatorio: come già osservato, l'individuazione di indizi è prodromica all'iscrizione di una persona nel registro degli indagati o comunque segna il momento in cui un soggetto è da qualificare come sostanzialmente indagato. Da quel momento in poi si ricercano gli elementi di prova: la relativa valutazione, singolarmente e nel complessivo compendio probatorio, è compito del successivo giudizio.

La portata gravemente indiziaria delle dichiarazioni di Imane Fadil in relazione alla fattispecie di corruzione in atti giudiziari è riconosciuta dallo stesso pubblico ministero che ha sostenuto l'accusa nel presente giudizio. Le provalazioni della testimone, come anticipato, sono addotte come elemento probatorio cardine della fattispecie di corruzione in atti giudiziari.

<sup>142</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 22.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pagg. 98 ss.

<sup>143</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 226.

Invero, la Procura ha incluso le dichiarazioni rese da Imane Fadil tra le prove dell'accordo corruttivo desumibili dalle emergenze dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2<sup>144</sup>. Ha poi addotto, tra le «nuove prove offerte al Tribunale in punto di accordo corruttivo» i verbali di sommarie informazioni rese da Imane Fadil nell'ambito del presente procedimento tra il febbraio e il marzo 2015<sup>145</sup>. Essi sono state acquisiti ex art. 512 c.p.p. al pari del primo verbale di ss.ii. (datato 9.8.2011 dinanzi al P.M. Sangermano nel procedimento cd. Ruby 1) e delle trascrizioni delle deposizioni rese nei dibattimenti dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2. Peraltro, la comparazione di quelle dichiarazioni con le testimonianze rese dalla testimone Fadil nei due processi evidenzia come già in quelle sedi la medesima aveva fornito – in forma di indizi – i più significativi elementi che oggi la Procura adduce come prova dell'accordo corruttivo<sup>146</sup>.

a) L'avvicinamento di Ghanaymi Saed e la consegna di un telefono non tracciabile<sup>147</sup>.

Come visto, la vicenda è stata ampiamente esplorata nel processo cd. Ruby 1 e, soprattutto, in quello denominato Ruby 2<sup>148</sup>. In entrambi i dibattimenti furono anche acquisiti i tabulati della SIM e gli accertamenti sulla medesima, che rivelarono che si trattava di utenza intestata a soggetto inesistente. Ciò addirittura fornì un immediato riscontro – invero nemmeno necessario nella prospettiva indiziaria – alla circostanza, riferita dalla testimone, secondo cui l'apparecchio doveva servire a non rendere tracciabili le conversazioni. Un *modus operandi* che, come aveva considerato lo stesso P.M. nel formulare le domande, accomunava quella situazione ad altre, connotate da illecità, ove vi è analoga esigenza di tenere riservate le comunicazioni<sup>149</sup>.

<sup>144</sup> Cfr. memoria denominata “accordo corruttivo”, §3.1, pagg. 15 ss.

<sup>145</sup> Cfr. memoria denominata “accordo corruttivo”, §4.1, pagg. 24 ss.

<sup>146</sup> Invero, l'unico elemento apparentemente “nuovo”, cioè riferito da Imane Fadil nelle indagini del presente processo e non nelle dichiarazioni in possesso dei Tribunali che hanno escusso le odierne imputate, afferiva agli incontri con Barbara GUERRA e Iris BERARDI in un locale di Milano denominato “Lotus” (v. il verbale di ss.ii. rese da Imane Fadil dinanzi ai pubblici ministeri del presente processo il 2.3.2015 e 3.3.2015 nonché la memoria del P.M. “accordo corruttivo” pagg. 27 ss.). Imane Fadil riferì che le due imputate le dissero che avrebbero chiesto molto denaro e dei benefit, quali una casa, e che si erano costituite parti civili per fare pressione su BERLUSCONI.

Ma, appunto, si tratta di una circostanza solo apparentemente “nuova”.

In realtà essa era già emersa, quantomeno sul piano indiziario, ben prima del 2015.

Da un lato, si è visto come vi erano numerosi indizi sulle elargizioni economiche in favore delle imputate (v., *supra*, §3.4.1.).

Dall'altro, si rammenti che nel procedimento 27883/2011 R.G.N.R. (cd. Greenfluff) BERARDI e GUERRA furono iscritte nel registro degli indagati, insieme a BERLUSCONI, per il delitto di cui all'art. 319 *ter* c.p. proprio perché dalle captazioni era emerso che le medesime trattavano l'acquisto di una casa in una posizione loro gradita. Inoltre, come la stessa Procura ha ricordato, «le intercettazioni svolte all'epoca nell'indagine poi archiviata e riaperta confermano che GUERRA e BERARDI erano consapevoli del fatto che la loro costituzione di parte civile implicava la necessità di sentirle» (cfr. memoria denominata “accordo corruttivo”, pag. 26).

<sup>147</sup> Dalla memoria denominata “accordo corruttivo”, §4.1, pag. 25: «**Confermava di essere stata avvicinata da Ghanaymi Saed nello studio del suo primo avvocato, l'avv. Asa Peronace; Saed le disse che avrebbe potuto chiedere a Berlusconi cifre anche molto elevate in cambio del silenzio – “parlò di un milione, ma lo disse per farmi capire che potevo chiedere cifre elevate, anche ben più di un milione (...)”.** Spiegava di aver accettato il telefonino non tracciabile da Ghanaymi per paura, in quanto era una ragazza sola (e la questione coinvolgeva persone potenti, possiamo aggiungere): **tale paura l'aveva indotta a non riferire la vicenda Ghanaymi nel corso delle prime s.i.t. rese in Procura nell'agosto 2010.**»

<sup>148</sup> Nelle ss.ii. rese da Imane Fadil nell'ambito del presente procedimento è stato riferito un ulteriore elemento di dettaglio (la quantificazione dell'offerta economica formulata, vale a dire la possibilità di ottenere fino a un milione di euro in cambio del silenzio). Ma già nelle deposizioni testimoniali nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 era stato chiaramente tratteggiato il vantaggio economico prospettato alla testimone in cambio del silenzio.

<sup>149</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 15.6.2012 nel p.p. cd. Ruby 2, pagg. 164-165:

«PM (dott. Sangermano) – E perché? Come motivò questa azione?»

Teste Fadil – In modo che poi lui potesse chiamarmi su quel telefono e non essere intercettato.

PM (dott. Sangermano) – Quindi le dette un telefono cosiddetto “dedicato”, come si usa nelle indagini di droga, per intenderci, che fanno i trafficanti...

Teste Fadil – Esatto.

PM (dott. Sangermano) – ...per avere dei contatti, diciamo così, diretti e potenzialmente non intercettati, è corretto?

Teste Fadil – Esatto, sì.

b) La proposta di un incontro ad Arcore e l'offerta, da parte di Fede, dei contatti dei propri avvocati e di quelli che assistevano BERLUSCONI nel processo cd. Ruby 1.

Si tratta di un altro elemento già presente nel patrimonio conoscitivo dei due processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, prima delle deposizioni delle odierne imputate, che oggi viene dalla Procura additato come dimostrativo dell'accordo corruttivo.

Il P.M., nella memoria conclusiva, ha valorizzato un passaggio delle sommarie informazioni rese da Imane Fadil il 2.2.2015 nelle indagini preliminari del presente procedimento penale, riguardante un incontro tra lei e Fede presso il ristorante Giannino di Milano. In quell'occasione, Emilio Fede le aveva detto che l'avevano cercata per convocarla a una riunione ad Arcore con gli avvocati di BERLUSCONI finalizzata a «concordare quanto avrebbero dovuto dire in Procura o in Tribunale le ragazze e che per questo BERLUSCONI avrebbe pagato tutti con soldi e beni». Inoltre, le disse che avrebbe potuto organizzare in favore di Imane Fadil un incontro con BERLUSCONI e i suoi avvocati in cui lei avrebbe potuto avanzare qualsiasi richiesta. Le diede «a garanzia» il contatto telefonico di Ghedini (legale di BERLUSCONI) nonché degli avvocati Alecci e Pecorella (che assistevano Fede nel processo cd. Ruby 2)<sup>150</sup>. La Procura ha argomentato: «Si tratta, all'evidenza di circostanze non riferite ai PM nei processi "Ruby 1" e "Ruby 2". Si tratta di circostanze non richieste, in realtà, in quanto i PM si basavano sulle intercettazioni, che restituivano la figura della FAGGIOLI incaricata di convocare urgentemente le ragazze ad Arcore. La convocazione di Imane, invece, come dalla stessa credibilmente riferito – in base a quanto si apprende dalle sentenze – era stata affidata a Emilio Fede». Comprensibilmente, seguita a ragionare la Procura, Imane Fadil non aveva spontaneamente raccontato quell'episodio. Si trattava, in definitiva, di un «approccio corruttivo esperito, a quanto la donna sapeva, da avvocati presenti nella stessa aula dove lei stava testimoniando, e che sapeva l'avrebbero controesaminata».

In realtà, Imane Fadil si riferì a tali circostanze sia nell'oralità delle deposizioni di aprile e giugno 2012 sia nella memoria prodotta nei due dibattimenti.

Nella citata **memoria del 20.4.2012** (depositata in Procura e poi acquisita nel consenso tra le parti agli atti di entrambi i dibattimenti), la testimone fece riferimento a «una convocazione nella residenza di Arcore con le ragazze per parlare delle proposte economiche da formulare a tutte le persone coinvolte nel cd. scandalo delle cene di Arcore»<sup>151</sup>. Disse che aveva appreso di quella convocazione da Ghanaymi Saed in occasione di un incontro a Linate nella primavera del 2011. Dunque, la testimone indicò la persona che le aveva parlato della convocazione ad Arcore per discutere delle offerte economiche in favore delle persone travolte dall'onda mediatica dello scandalo nel siriano Ghanaymi e non in Fede. Ma il nucleo eteroaccusatorio della dichiarazione – il fatto che vi fosse stata una convocazione nella residenza di BERLUSCONI con quelle finalità – è sostanzialmente il medesimo. Tanto più se si considera che, in maniera esplicita e ripetuta, Imane Fadil ha riferito che 'il siriano' aveva chiaramente espresso che la finalità dell'incontro ad Arcore sarebbe stata quella di pattuire il prezzo per il suo silenzio. Sovviene immediato il collegamento – operato dallo stesso P.M., come sopra ricordato – alle convocazioni coordinate da Barbara FAGGIOLI all'indomani delle perquisizioni del 14.1.2011, oggetto delle intercettazioni ricordate nel paragrafo precedente, pure già ampiamente a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nell'**esame dibattimentale** dinanzi al collegio della quarta Sezione penale (**processo cd. Ruby 1**) Imane Fadil riferì che Emilio Fede, quando si incontrarono al ristorante milanese "Giannino", le disse che BERLUSCONI aveva tentato di mettersi in contatto con lei, per il tramite dello stesso Fede. Quest'ultimo

<sup>150</sup> Cfr. memoria denominata "accordo corruttivo", §4.1, pag. 26.

<sup>151</sup> Il passaggio è inserito testualmente dalla sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 226.

avrebbe contattato gli avvocati di BERLUSCONI per risolvere la situazione e le diede i numeri degli avvocati Alecci e Pecorella, che lei, peraltro, non contattò mai<sup>152</sup>.

Nella **deposizione dibattimentale nel processo cd. Ruby 2**, poi, Imane Fadil aveva anche fatto esplicito riferimento al tentativo di Fede di intermediare i suoi contatti con Arcore per risolvere la situazione, fornendole i contatti telefonici degli allora difensori di BERLUSCONI (Ghedini e Longo) e dello stesso Fede (Alecci e Pecorella), dopo averle riferito che intendeva indicarla tra i testimoni a sua difesa. Ciò, diversamente da quanto sopra indicato dal P.M., avvenne al cospetto di quegli stessi professionisti che l'avrebbero poi controesaminata<sup>153</sup>.

Non si vede, ancora una volta, come possa sostenersi – senza entrare in irrimediabile contraddizione – che le rivelazioni di Imane Fadil, oggi addotte dalla Procura come prova dell'accordo corruttivo ma pacificamente acquisite nel patrimonio conoscitivo dei collegi cd. Ruby 1 e Ruby 2 prima dell'escussione delle odierne imputate, non costituissero indizi a carico di queste ultime.

### **3.4.5. Gli indizi a carico di Karima EL MAHROUG**

Le testimonianze degli operanti di p.g. sulle elargizioni di BERLUSCONI nonché l'esito di perquisizioni e intercettazioni utilizzate nei due processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 hanno offerto ulteriori, plurimi e gravi indizi dell'ipotesi corruttiva con specifico riferimento a Karima EL MAHROUG.

Quest'ultima è stata sentita come testimone *ex art.* 507 c.p.p. solo nel processo cd. Ruby 2 nelle udienze del 17 e 24 maggio 2013, in chiusura dell'istruttoria dibattimentale (la sentenza verrà emessa due mesi dopo, il 19.7.2013). Tuttavia, il 3.6.2013 la trascrizione di quelle dichiarazioni sono state acquisite, nel consenso tra le parti, nel processo cd. Ruby 1, nel quale pure EL MAHROUG era stata in precedenza citata come "testimone"<sup>154</sup>. Per questo, nella prospettazione accusatoria ella è imputata di corruzione in atti giudiziari in relazione a entrambi i processi. Coerentemente verrà valutata la disponibilità di indizi a suo carico avendo riguardo al patrimonio conoscitivo di entrambi i collegi dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2.

Per le ragioni che diverranno chiare leggendone il contenuto, invero inequivoco, le captazioni che verranno meglio esaminate di seguito – insieme alle altre risultanze, parimenti nella disponibilità dell'autorità giudiziaria sin dal principio del dibattimento – avevano valore gravemente indiziario non solo nei confronti di EL MAHROUG ma anche di RISSO. È per tale motivo, lo si anticipa, che in relazione all'accusa di falsa testimonianza nei confronti di quest'ultimo, questo collegio ha ritenuto insussistente il reato in fatto alla luce dell'art. 384, comma 2, c.p.: egli non doveva essere sentito come testimone perché si trovava in una posizione incompatibile con tale qualità<sup>155</sup>.

#### **3.4.5.1. Le dazioni economiche di Silvio BERLUSCONI a Karima EL MAHROUG**

Con specifico riferimento a Karima EL MAHROUG, si evidenzia anzitutto come già un anno prima del suo esame in dibattimento erano emersi plurimi indizi delle importanti elargizioni economiche in suo favore da parte di Silvio BERLUSCONI.

Nel processo cd. Ruby 1 quest'ultimo era imputato, oltre che di concussione, di prostituzione minorile. Doveva rispondere dell'accusa di avere compiuto atti sessuali con la minorenni EL MAHROUG in cambio di ingenti quantità di denaro contante, ricevute dalle mani dello stesso BERLUSCONI o per il

<sup>152</sup> Cfr. trascrizioni dell'udienza del 16.4.2012 nel processo cd. Ruby 1, pagg. 106-107.

<sup>153</sup> V. trascrizioni dell'udienza del 22.6.2012 nel processo cd. Ruby 2, pagg. 26 ss., dalle quali emerge anche che gli avvocati Alecci e Pecorella in quella stessa udienza hanno controesaminato Imane Fadil in qualità di difensori di Emilio Fede.

<sup>154</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 14.

<sup>155</sup> Decreto che dispone il giudizio a firma della dott.ssa Marchiondelli, capo 40. Sul punto, v. *amplius* §4.3.

tramite di Giuseppe Spinelli, e di altre utilità economiche<sup>156</sup>. Quindi il tema delle elargizioni in favore di Karima EL MAHROUG era assolutamente centrale: ha infatti occupato ampia parte del dibattimento<sup>157</sup>.

Tuttavia, ben prima dell'escussione della donna, nel processo emersero numerosi elementi indicativi del fatto che alle dazioni inizialmente percepite in cambio degli atti sessuali si accostò l'accettazione della promessa, da parte della medesima, di «circa 5 milioni di euro», vale a dire quanto contestato nell'odierno giudizio<sup>158</sup> alla stessa Karima EL MAHROUG (quale corrotta) e a BERLUSCONI (quale corruttore in concorso con Luca GIULIANTE).

Nella sentenza di I grado del processo cd. Ruby 1 si legge<sup>159</sup>: «**Ritiene, infatti, il Tribunale che, inizialmente, la ragazza abbia tenuto nascosto di svolgere l'attività di prostituzione per cercare di salvaguardare così la propria immagine e che, poi, abbia mentito al dibattimento, nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario+altri, perché pagata dall'imputato per farlo. Le risultanze dibattimentali comprovano, infatti, che EL MAHROUG Karima, dopo il 7 ottobre 2010, era in attesa di ricevere la ricompensa promessa pari a cinque milioni di euro**». Questo passaggio della sentenza è significativo perché evidenzia come il Tribunale abbia ritenuto che il dibattimento non solo avesse fornito indizi dell'offerta di denaro in cambio di dichiarazioni false nel giudizio, ma nel caso di EL MAHROUG addirittura avesse provato tale circostanza («*Le risultanze dibattimentali comprovano...*»).

Le promesse e le elargizioni economiche in favore di Karima EL MAHROUG, incrementate per ragioni corruttive a partire dall'ottobre 2010, sono state desunte dalle ammissioni del ragioniere Spinelli, escusso all'udienza del 25.5.2012<sup>160</sup> e dalle intercettazioni del dicembre 2010, in cui l'imputata si mostrava interessata all'acquisto di auto di lusso (Range Rover o Lamborghini) e di un immobile di 70 mq a 300.000€: quando espresse perplessità sull'ampiezza dell'appartamento e l'interlocutore le fece presente che con quel budget non avrebbe trovato immobili più grandi, l'imputata rispose: «*fai di più, tanto me la regala zetto, ah, ah, ah*»<sup>161</sup>.

Anche il collegio del processo cd. Ruby 2 ha ravvisato profili di illiceità penale proprio a partire dai medesimi elementi emersi in dibattimento, come detto acquisiti ben prima dell'esame di Karima EL MAHROUG. Alla luce degli elementi afferenti all'«*anomalo interrogatorio*» di Karima EL MAHROUG occorso nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2010 presso lo studio di GIULIANTE e agli «*interessamenti*» di quest'ultimo in relazione ai pagamenti in contanti e bonifici che EL MAHROUG «*iniziava a ricevere*

<sup>156</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, imputazione sub B).

<sup>157</sup> Già al principio del dibattimento, con l'acquisizione dei verbali di perquisizione e la testimonianza dell'operante di p.g. Marco Ciacci (udienze 2 e 12.12.2011), si apprese che nella perquisizione a carico di Karima EL MAHROUG erano stati rinvenuti gioielli identici a quelli rinvenuti nella disponibilità di Nicole Minetti, Iris BERARDI, Alessandra SORCINELLI ed Elisa TOTI. Le ulteriori indagini sull'origine dei gioielli furono oggetto della deposizione dell'operante Paola Damiani, escussa il 27.1.2012. Sul punto, v. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 3, 4 e 305. Emerse in dibattimento anche la disponibilità crescente, in capo all'imputata, di numerose banconote da €500. Si legge nella sentenza che ciò è emerso:

i) dagli esami di Samarati, Caroppo, Pasquino, Villa, Randazzo e Pennuto, escussi tra il 26.3.2012 e il 19.11.2012 (v. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 6 e 140, nota in calce n. 219);

ii) dalla deposizione del teste di p.g. Giuseppe Mondello (udienza 21.10.2012). Il 1.5.2010 Karima EL MAHROUG – sotto falso nome – denunciò un furto di €7.000 in contanti e l'autore del delitto, rintracciato e arrestato nell'immediatezza, fu trovato in possesso di €5.500 in banconote da 500€ (v. sentenza n. 7927/2013 pagg. 153 - nota in calce n. 246 - e 247);

iii) dal controllo di p.g., avvenuto il 22.9.2010 a Genova, in occasione del quale EL MAHROUG fu trovata in possesso di €5.070 in denaro contante (di cui 10 banconote da 500€). A seguito di quell'episodio vi fu il primo articolo, comparso su una testata giornalistica genovese, in data 6.10.2010: v. oltre, §3.4.5.2.

<sup>158</sup> V. decreto che dispone il giudizio a firma della dott.ssa Marchiondelli, capo 18, lett. a).

<sup>159</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 298 e ss.

<sup>160</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 302 e nota in calce n. 391.

<sup>161</sup> Si veda anche la sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 304 e 305 (e note in calce nn. 393-396). Sulle captazioni, v. *amplius* § 3.4.5.2.

periodicamente», sono stati trasmessi gli atti nei confronti del professionista e della stessa EL MAHROUG non solo per violazione dell'art. 379 c.p. (in relazione all'art. 391 *quinquies* c.p.p.) ma anche per corruzione in atti giudiziari. Reato, quest'ultimo, che – ha esplicitato la quinta Sezione penale del Tribunale di Milano nel processo cd. Ruby 2 – «si ritiene in questa sede di ravvisare, quantomeno sotto il profilo della sussistenza di indizi di reità»<sup>162</sup>. Nella sentenza conclusiva del primo grado del giudizio cd. Ruby 2 si legge infatti: «Risulta, quindi, provato che la sig.ra EL MAHROUG anche a settembre 2010 poteva contare su risorse economiche di cui, certo, non disponeva quando era arrivata a Milano nell'ottobre 2009. Come si vedrà in seguito, **dall'istruttoria è emerso che le entrate finanziarie di Karima sono aumentate nel periodo successivo soprattutto dopo che Silvio BERLUSCONI, grazie all'intervento svolto dall'avv.to GIULIANTE, è venuto a conoscenza delle dichiarazioni rese dalla minore ai P.M. che, a far tempo dal luglio 2010, l'avevano sentite ed, ancor di più, dopo che la vicenda aveva assunto rilievo mediatico per la pubblicazione su un quotidiano di notizie relative all'indagine in corso. Da allora in poi, difatti, gli aiuti economici erogati dall'ex premier sono diventati sempre più importanti sino a raggiungere somme decisamente ragguardevoli. Si vedrà, ancora, che tali "elargizioni" hanno avuto l'effetto sperato: quello di comprare il silenzio e/o il mendacio della minore**»<sup>163</sup>.

Anche nel processo cd. Ruby 2 sono state evocate le telefonate del dicembre 2010, valorizzate nel processo cd. Ruby 1, in ordine all'interesse di Karima EL MAHROUG per l'acquisto di un'autovettura costosa (il riferimento è alle conversazioni con Giuseppe Villa e Antonio Passaro) e un appartamento (si è indicato il contatto con Carlo Attubato)<sup>164</sup>.

Nel processo cd. Ruby 2 il collegio ha ritenuto così significativi gli elementi alla stregua dei quali ha argomentato che Karima EL MAHROUG aveva accettato denaro da BERLUSCONI per mentire in quel dibattimento che ha utilizzato le dichiarazioni rese dall'imputata nelle indagini preliminari ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. Si è rammentato che tale norma processuale «consente l'utilizzazione ai fini della decisione del "precedente difforme" nel caso in cui, per le circostanze emerse al dibattimento, appaiono sussistenti concreti elementi che fanno ritenere che il teste abbia ricevuto offerte di denaro o di altra utilità per dichiarare il falso in quanto, in tali ipotesi, la condotta illecita impedisce la corretta esplicazione del contraddittorio. Né si può obiettare che nel caso in esame la promessa e/o la consegna di denaro è venuta da persona imputata in altro processo<sup>165</sup> posto che l'art. 111 co. 5 Cost. non distingue in ordine all'autore della "condotta illecita" che legittima l'eccezione al principio del contraddittorio e che una diversa interpretazione renderebbe sostanzialmente disponibile il processo. In tal senso, peraltro, si è più volte pronunciata la Corte (cfr., tra le altre, Sez. V 22.9.2004, Capozza) che ha ritenuto che, ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento (e quindi ai fini dell'utilizzazione per la decisione) delle dichiarazioni di segno contrario rese dal teste, non è necessario che la promessa di denaro sia riferibile all'imputato»<sup>166</sup>. Quindi, il collegio ha ritenuto attivabile per Karima EL MAHROUG il meccanismo processuale peculiare di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p., che consente di derogare al principio del contraddittorio in dibattimento quando «vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a [...] offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso». Ciò al fine di evitare un pregiudizio alle parti dalle dichiarazioni di una persona, escusa in dibattimento, ma nei cui confronti sia stata svolta, da chiunque, un'attività perturbatrice della genuinità. Se quelli emersi in dibattimento (invero già prima di sentire Karima EL MAHROUG, con le dichiarazioni della quale, alla stessa udienza del 24.5.2013, è stata chiusa l'istruttoria dibattimentale del processo cd.

<sup>162</sup> Cfr. sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 359-360.

<sup>163</sup> Così la sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 71.

<sup>164</sup> Cfr. sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 286-287.

<sup>165</sup> Il riferimento era a Silvio BERLUSCONI, che non era imputato nel processo cd. Ruby 2, instaurato invece a carico di Fede, Mora e Minetti. Tuttavia, come visto, la stessa sentenza ha ritenuto BERLUSCONI ed EL MAHROUG indiziati di corruzione in atti giudiziari.

<sup>166</sup> Così la sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 271-272.



Ruby 2) fossero stati meri 'sospetti', come ha argomentato il P.M. nella discussione del presente giudizio, il Tribunale non avrebbe potuto applicare l'art. 500, comma 4, c.p.p., che invece postula la sussistenza di «*elementi concreti*». Quella disposizione è stata impiegata proprio perché sono emersi in dibattimento elementi qualificabili (quantomeno) come indizi dell'offerta di denaro o altra utilità nei confronti dell'odierna imputata.

Vengono enucleati di seguito gli ulteriori elementi, emersi nei due processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, esplicitamente qualificati dai due Tribunali come 'quantomeno indizianti' dell'accordo corruttivo tra EL MAHROUG e BERLUSCONI.

#### 3.4.5.2. *Le intercettazioni.*

Secondo la prospettazione della stessa Sezione quinta del Tribunale, fatta propria dal P.M. nel presente giudizio<sup>167</sup>, l'ipotizzato accordo corruttivo tra BERLUSCONI ed EL MAHROUG iniziò a delinearsi tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre del 2010. Del resto, anche secondo la Sezione quarta del Tribunale, già il 7.10.2010 l'odierna imputata era in attesa di ricevere da BERLUSCONI la somma di cinque milioni di euro. Uno dei principali elementi a sostegno della ricostruzione, si evince dalle sentenze di primo grado rese nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, è costituito dall'esito delle intercettazioni acquisite in quei giudizi.

Alcune precisazioni serviranno a delineare il contesto. Tra fine settembre e inizio ottobre 2010 emerse il primo riferimento giornalistico al cd. scandalo Ruby. In quel periodo Karima EL MAHROUG, ancora minorenne, viveva a Genova e intratteneva una relazione sentimentale clandestina con Luca RISSO, all'epoca fidanzato con Serena Facchineri. A fine settembre 2010 l'imputata fu oggetto di un controllo stradale della Polizia a Genova, di ritorno da Milano. Le furono trovati oltre €5.000 in contanti (somma composta da n. 10 banconote da 500€, n. 1 da 50€ e n. 1 da 20€). La ragazza riferì agli agenti di avere ricevuto il denaro da «*collaboratori del noto agente Lele Mora*». L'episodio, evocato sia nelle sentenze cd. Ruby 1 e Ruby 2 e ricordato dal teste di p.g. Giorgio Bertoli nel presente processo<sup>168</sup>, accadde verso la fine di settembre 2010 e fu oggetto di un articolo comparso su "Il Corriere Mercantile" di Genova il 3.10.2010.

Il 6 e 7.10.2010 furono captate conversazioni fra Serena Facchineri e Luca RISSO e fra quest'ultimo e Karima EL MAHROUG. Le medesime sono state valorizzate sia dal collegio del processo cd. Ruby 1 sia da quello del parallelo procedimento a carico di Fede, Minetti e Mora.

I due Tribunali hanno ritenuto chiaramente evincibile dalle comunicazioni tra Luca RISSO e l'allora fidanzata Facchineri che il primo aveva accompagnato Karima EL MAHROUG a Milano presso lo studio di Luca GIULIANTE. Lì la giovane – all'epoca ancora minorenne – era stata sottoposta a «*un interrogatorio allucinante*» alla presenza dello stesso GIULIANTE, di Dario (detto Lele) Mora e di «*un emissario di Lui, che verbalizzava*»<sup>169</sup>. Tuttavia – hanno evidenziato i due collegi – nei due processi non fu mai depositato un verbale concernente le dichiarazioni rese quella notte da Karima EL MAHROUG<sup>170</sup>. In una telefonata captata quella notte RISSO raccontò sommariamente a Facchineri l'andamento dell'incontro presso lo

<sup>167</sup> V. memoria conclusiva del P.M., depositata a valle della requisitoria nel presente processo, denominata "Requisitoria Ruby RISSO GIULIANTE", pag. 12: «*L'accordo corruttivo trova la sua genesi, evidentemente, subito dopo la pubblicazione su "Il Corriere Mercantile" di Genova, in data 03.10.2010, di un articolo concernente un controllo che Ruby aveva subito rientrando da Milano a Genova: nell'occasione, la EL MAHROUG veniva trovata in possesso della somma di 5.000 euro in contanti che dichiarava di aver ricevuto da Lele Mora*».

<sup>168</sup> V. Cfr. esame del teste di p.g. Giorgio Bertoli - trascrizioni stenotipiche dell'udienza del 20.10.2021, pag. 27.

<sup>169</sup> V. progr. 3435 del 6.10.2010 ore 23:54, pag. 354, menzionato dalla sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 283 e dalla sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 276 e 353-354.

<sup>170</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 292 e 296 e sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 355.



studio di GIULIANTE ma, tenuto conto della delicatezza dei contenuti, i due convennero che era meglio non parlarne per telefono.

Dalla medesima interlocuzione i due Tribunali hanno condivisibilmente evinto che da quella notte EL MAHROUG fu di fatto affidata a RISSO<sup>171</sup>. Un'altra intercettazione, valorizzata dalla sentenza conclusiva del processo cd. Ruby 2, è stata ritenuta significativa del fatto che Luca RISSO sia stato effettivamente «posto a "guardia" di Karima e che ne ha tratto vantaggi economici»<sup>172</sup>, anche al fine di controllare le esternazioni dell'imputata EL MAHROUG. È una conversazione intercorsa sempre tra l'odierno imputato RISSO e Serena Facchineri, in cui l'uomo raccontava all'allora fidanzata di avere ricevuto i ringraziamenti di Silvio BERLUSCONI per il tramite dell'avvocato GIULIANTE:

L'esito del colloquio avvenuto presso lo studio di GIULIANTE nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2010 è poi desumibile in maniera francamente inequivoca dall'intercettazione di una telefonata tra Karima EL MAHROUG e Luca RISSO, captata il giorno seguente. Si tratta del progr. 5845 del 7.10.2010 ore 19:21<sup>173</sup>.

---

<sup>173</sup> Richiamato dalla sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 285-288 e 9289/2013 pagg. 278 e 355.





L'inequivocità indiziaria della captazione era chiara anche al collegio del processo cd. Ruby 1. Il Tribunale ha ritenuto che nell'«interrogatorio allucinante» della notte tra il 6 e il 7 ottobre 2010 presso lo studio di GIULIANTE «fu concordata, inoltre, la linea che EL MAHROUG Karima avrebbe dovuto seguire e la stessa contrattò la somma che l'imputato avrebbe dovuto pagare, come emerge in modo inequivocabile dalla seguente conversazione tra la minore e RISSO Luca, intercorsa il 7 ottobre 2010, ossia poco dopo la conclusione dell'incontro avvenuto presso lo studio del legale»<sup>175</sup>. Si è valorizzato, sul punto, il progr. 5845 del 7.10.2010, sopra ripercorso, il cui contenuto è stato qualificato come «chiaro, netto ed inequivoco»<sup>176</sup>.

Le sentenze conclusive dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 hanno poi valorizzato una seconda serie di intercettazioni, collocate tra il 26 e il 28.10.2010. Esse pure sono state ritenute pacificamente indicative di un accordo tra BERLUSCONI ed EL MAHROUG per la corresponsione a quest'ultima di denaro in cambio del silenzio o del mendacio dinanzi all'autorità giudiziaria. A segnare quei giorni fu, ancora una volta, la pubblicazione di una notizia di stampa: come ricordato dallo stesso P.M. nella requisitoria del presente processo, il 26.10.2010 comparve su "Il Fatto Quotidiano" un articolo a seguito del quale lo scandalo definitivamente 'deflagrò'<sup>177</sup>.

Ebbene, in quei giorni furono captate numerose conversazioni tra Karima EL MAHROUG e suoi familiari ed amici in cui l'odierna imputata confidò «di avere intavolato trattative con BERLUSCONI il quale era disposto a darle tutto quello che chiedeva se si fosse fatta passare per pazza»<sup>178</sup>. Si tratta di intercettazioni menzionate in sentenza e, come ricordato *supra*<sup>179</sup>, agli atti di quei procedimenti sin dalla fase iniziale dell'istruttoria, quantomeno dal febbraio 2012. Se ne riportano di seguito le più significative, ai fini che qui interessano, segnalando che sono tratte da entrambe le sentenze dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2: i due collegi avevano evidentemente a disposizione, nel loro patrimonio conoscitivo, le captazioni

<sup>174</sup> V. trascrizioni udienza 12.10.2012 dinanzi al collegio del processo cd. Ruby 2, pag. 81; la lettura del progr. 5845 ha occupato le pagg. da 72 a 77. Il verbale è negli atti del presente giudizio quale corpo del reato *ex art.* 372 c.p. contestato nel presente processo a Luca RISSO (v. decreto che dispone il giudizio a firma della dott.ssa Marchiondelli *sub* capo 40). Dalla lettura delle trascrizioni si evince che l'oggetto delle domande era proprio l'intercettazione dal progr. 5845 sopra riportata.

<sup>175</sup> Così la sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 285.


<sup>176</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 289.

<sup>177</sup> V. memoria del P.M. "Requisitoria Ruby RISSO GIULIANTE", pag. 12: «La situazione poi deflagrò in data 26.10.2010 con la pubblicazione su "Il Fatto Quotidiano" di un pezzo che rivelava la pendenza dell'indagine che sfocerà nei processi *cc.dd.* Ruby 1 e Ruby 2». La stessa sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1 indica, a pag. 292, nota n. 385, che il primo articolo sul "cd. scandalo Ruby" comparve il 26.10.2010.

<sup>178</sup> Così la sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 298 e ss.

<sup>179</sup> V. *supra*, §3.4.3.

<sup>180</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 298-299 e 314 nonché sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 281-282.



All'interlocutore — che le aveva —

---

<sup>181</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 314 e n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 280.

<sup>182</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 313-314 e n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 280.

<sup>183</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 299-300 nonché sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 281.

<sup>184</sup> Cfr. sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 281.



Quindi, all'indomani della pubblicazione sui giornali della notizia relativa allo "scandalo Ruby", Karima EL MAHROUG parlava con sicurezza ai suoi parenti e amici della promessa, da parte di BERLUSCONI, di 5 milioni di euro se lei avesse dichiarato il falso, accettando di passare per una bugiarda o una "pazza". Il collegio del processo cd. Ruby 1 ha anche evidenziato che «nel gennaio 2011 la ragazza utilizzava il canale degli avvocati Massimo Dinoia e Luca GIULLANTE per portare avanti la trattativa con l'imputato e ricevere il denaro promesso, nonché per assicurarsi nel frattempo degli aiuti»<sup>189</sup>. Tale conclusione era fondata sempre sulle intercettazioni acquisite nel procedimento.

<sup>185</sup> Riportato nella sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 301 e nella sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 266.

<sup>186</sup> Riportato nella sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 298, nt. 390.

<sup>187</sup> Su cui v. progr. 6517 del 28.10.2010, prima citato.

<sup>188</sup> Menzionata nella sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 298, nt. 390.

<sup>189</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 302.



Alla luce delle intercettazioni sopra riportate, i due colleghi sono giunti a conclusioni del tutto analoghe: BERLUSCONI ha appreso, mediante l'incontro della notte tra il 6 e il 7 ottobre 2010 presso lo studio di GIULIANTE alla presenza anche di Luca RISSO e Dario (detto Lele) Mora, il contenuto delle dichiarazioni rese da Karima EL MAHROUG ai pubblici ministeri. Silvio BERLUSCONI parlò allora con Karima EL MAHROUG, promettendo che le avrebbe dato tutto quello che voleva – 5 milioni di euro è la cifra cui in maniera ricorrente la ragazza alludeva nelle captazioni – se avesse mentito o

---

<sup>190</sup> Menzionato nella sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 302.

<sup>191</sup> Riportato nella sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 303.

<sup>192</sup> V. §3.4.2.

<sup>193</sup> Riportato nella sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 303.





comunque nascosto quanto accaduto. Intanto il controllo sull'imputata era stato demandato a Luca RISSO, il quale a sua volta sarebbe stato ricompensato per il contributo fornito.

Così si è espressa la sentenza di primo grado resa nel processo cd. Ruby 1:

«Risultano, dunque, **provate** le seguenti circostanze: 1) EL MAHROUG Karima ebbe un incontro preliminare con l'emissario di Lui, in presenza del difensore di Mora Dario e di RISSO Luca, al quale svelò le informazioni che aveva dato ai pubblici ministeri nell'estate del 2010 sulle notti hard trascorse ad Arcore; 2) la stessa parlò poi con l'imputato e concordò con questi che avrebbe fatto qualsiasi cosa, pur di essere ricompensata (cioè io voglio che, almeno, da tutta questa situazione, io ne esca con qualche cosa perché, di tutta la situazione... non me ne frega niente; l'importante è che io posso passare per tutto quello che vuoi... per prostituta, per...pazza, per quello che vuoi, l'importante è che ne esco con qualche cosa); 3) la ricompensa promessa era chiaramente legata alle tante cose che la ragazza aveva riferito ai pubblici ministeri (se ho fatto quello che ho fatto e volevo sapere quello che hai detto...) e che avevano messo in difficoltà l'imputato (ma noi non siamo in pericolo, noi siamo in difficoltà), oltre alle tante altre cose che la stessa aveva tenuto loro nascoste (guarda, io ho detto tante cose, ma ne ho nascoste tantissime), facendo così leva sul proprio patrimonio conoscitivo del sistema prostitutivo al fine di garantirsi una generosa ricompensa; 4) la ragazza veniva così rassicurata che la promessa di corrisponderle il pattuito sarebbe stata mantenuta (io, ogni promessa che ho fatto, con te l'ho sempre mantenuta e hai avuto modo di vederle); 5) infine, ma non da ultimo, la conversazione svela la strategia dell'imputato il quale riferiva alla giovane che non sarebbe stato toccato perché, comunque, di gente che spara cazzate su di me ce ne stanno tante di... di smentire e pagare persone per smentire... cioè, c'ho la capacità di farlo»<sup>194</sup>.

Anche la Sezione quinta del Tribunale (che ha giudicato nel processo cd. Ruby 2) è giunta a conclusioni del tutto sovrapponibili alla luce delle intercettazioni sopra riportate:

«Al momento si segnala che da quanto appena evidenziato **emerge con chiarezza** che Karima era stata convocata a Milano dall'avv.to GIULIANTE per avere contezza di ciò che aveva dichiarato al P.M., che aveva parlato di scene hard con la persona, che il contenuto del colloquio era stato riferito a Silvio BERLUSCONI, che l'intervento di Luca RISSO era stato molto apprezzato, che si era deciso di demandare a lui il compito di controllare la minore, che vi era stata la promessa di una somma di denaro per farla tacere e la rassicurazione che tutto sarebbe finito bene stante l'innegabile capacità economica di BERLUSCONI (Gesù) che gli avrebbe consentito di "pagare persone per smentire"»<sup>195</sup>.

Addirittura, le circostanze sopra elencate – strettamente legate alla sostanza dell'accordo corruttivo tra EL MAHROUG e BERLUSCONI contestato dalla Procura – sono state ritenute *provate* dalle intercettazioni note ai due collegi ben prima dell'escussione di Karima EL MAHROUG. Si è ritenuto che dalle captazioni *emergesse con chiarezza* la sostanza del patto illecito ipotizzato. Non è revocabile in dubbio che quegli elementi, ponendosi in una prospettiva *ex ante* rispetto all'escussione, imponessero l'adozione delle garanzie previste per il dichiarante indagato di reato connesso.

### 3.4.5.3. L'esito della perquisizione a carico di Karima EL MAHROUG

Oltre alle intercettazioni dal tenore inequivoco sin qui ricordate, si aggiungevano – quali ulteriori elementi indizianti nei confronti di Karima EL MAHROUG, nonché di Luca RISSO e di Luca GIULIANTE –

<sup>194</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 288-289.

<sup>195</sup> Così la sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 289.

gli esiti delle perquisizioni a carico dell'odierna imputata. L'atto irripetibile fu compiuto il 14.1.2011, come per le altre imputate del presente procedimento<sup>196</sup>. Sull'attività riferirono:

- in data 12.12.2011 e il 27.1.2012, rispettivamente, i testi di p.g. Bertoli e Martegani dinanzi al collegio del processo cd. Ruby 1<sup>197</sup>;
- l'Isp. Luigi Sorbo il 27.4.2012 nel processo cd. Ruby 2<sup>198</sup>.

I relativi atti irripetibili, menzionati da entrambe le sentenze, erano nel fascicolo per il dibattimento<sup>199</sup>. Sono stati prodotti dalla Procura anche nel presente procedimento<sup>200</sup>. Nel decreto di perquisizione del 13.1.2011 si legge che dalle indagini fino a quel momento svolte risultava che EL MAHROUG di fatto conviveva con RISSO in via Rivarolo n. 45 a Genova, che tra i due vi fosse una relazione anche sentimentale e che RISSO gestiva le entrate economiche della giovane donna ed era a conoscenza dei rapporti tra lei e BERLUSCONI.

Come anche ricordato dal P.M.<sup>201</sup>, nell'abitazione di via Rivarolo n. 45 a Genova fu rinvenuta e sequestrata un'agenda. Sulla medesima vi erano gli appunti manoscritti di seguito testualmente trascritti:

- «4 milioni e mezzo da Silvio BERLUSCONI ke ricevo tra 2 mesi»
- «20.000€ da ♥Luca Risso♥»
- «70.000€ conservati da Dinoia»
- «170.000€ conservati da Spinell».

Il collegio del processo cd. Ruby 1 ha messo in diretta correlazione l'annotazione relativa ai 4,5 milioni di euro alle conversazioni sopra riportate tra EL MAHROUG, da un lato, e suo padre, RISSO, Randazzo e Pennuto, dall'altro. Come si ricorderà, nelle medesime l'imputata dichiarava che BERLUSCONI le aveva promesso 5 milioni di euro, «*ossia una cifra pressoché corrispondente a quella indicata nel documento citato*»<sup>202</sup>.

L'appunto relativo ai 20.000 euro che Luca RISSO avrebbe dovuto consegnare a EL MAHROUG è stato ricollegato a una conversazione intercettata nel procedimento a carico di Fede, Minetti e Mora ma utilizzabile, su consenso tra le parti, anche nel processo a carico di BERLUSCONI<sup>203</sup>. Karima EL MAHROUG, rivolgendosi a tale Mussavi Al Garafi, gli narrava di ricevere da Luca RISSO €20.000 il martedì di ogni settimana. Il coimputato pretendeva di custodire il denaro «*perché dice che io sono spendacciona*». Il collegio del processo cd. Ruby 1 ha rimarcato l'esatta corrispondenza tra l'importo indicato al telefono e l'appunto manoscritto, rinvenuto nell'agenda sequestrata il 14.1.2011 «20.000€ da ♥Luca Risso♥».

Analoghi collegamenti sono stati svolti dal Tribunale che ha giudicato Fede, Minetti e Mora: «*la cifra che, secondo quanto scritto nel biglietto, Silvio BERLUSCONI doveva ancora versare è pari – detratte le somme che si dice*

<sup>196</sup> V., *supra*, § 3.4.2.

<sup>197</sup> Cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 4, ove si dà conto dell'escussione del teste Martegani, il medesimo indicato nel verbale di esecuzione della perquisizione a carico di EL MAHROUG del 14.1.2011 (in produzione documentale del P.M. del 10.6.2019, faldone 3, doc. 55).

<sup>198</sup> V. sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 358 e 360 e note in calce nn. 62 e 63.

<sup>199</sup> V. sentenza n. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 305.

<sup>200</sup> Cfr. produzione documentale del P.M. in data 10.6.2019, faldone 3, n. 55.

<sup>201</sup> V. memoria "Requisitoria Ruby RISSO GIULIANTE", pag. 12.

<sup>202</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 305.

<sup>203</sup> Si tratta del progr. 1458 del 23.12.2010. Sul medesimo cfr. sentenza n. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 306 (anche relativa nota n. 398) e trascrizioni dell'esame dibattimentale di Karima EL MAHROUG dinanzi al collegio del processo cd. Ruby 2 in data 17.5.2013, pag. 195. Si rammenta che nel processo cd. Ruby 1 le dichiarazioni rese in dibattimento da Karima EL MAHROUG furono acquisite ex art. 493, comma 3, c.p.p. subito prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale.



essere state già erogate e quella da impiegare per l'acquisto dell'appartamento "trattato" con Attubato – a quella costantemente indicata da Karima nelle telefonate come concordata con l'ex premier. Né va dimenticato il riferimento ai "20.000€ da Luca Risso" che – guarda caso – sono proprio pari ai versamenti settimanali ("ricevo 20.000 euro ogni martedì") oggetto del colloquio con Moussavi Algharivi<sup>204</sup>.

Infine, nei due processi, grazie alle testimonianze degli operanti di p.g. già menzionati e alla documentazione dell'attività irripetibile svolta, è emerso che sul computer sequestrato a Karima EL MAHROUG è stato rinvenuto un *file*, con ultima data di accesso al 2.10.2010<sup>205</sup>. Nel medesimo l'imputata riassume la storia della sua frequentazione di Arcore. Entrambe le sentenze hanno messo in luce la corrispondenza con il contenuto delle dichiarazioni rese dalla donna alla Procura nell'estate 2010 e la prossimità temporale della data del documento (2.10.2010) con l'incontro presso lo studio di Luca GIULIANTE (6.10.2010). L'inferenza operata dai collegi è che nell'incontro della notte tra il 6 e il 7.10.2010 Karima EL MAHROUG riferì a Luca GIULIANTE, alla presenza di Luca RISSO e di un «emissario di Lui», vale a dire di Silvio BERLUSCONI, informazioni su quanto dalla medesima riferita ai pubblici ministeri.

Le risultanze delle perquisizioni hanno quindi completato il quadro indiziario della fattispecie corruttiva e sono state esplicitamente valorizzate in tale ottica da entrambi i collegi dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2. L'esito dell'attività irripetibile era a disposizione dell'autorità giudiziaria da oltre un anno prima dell'esame dibattimentale di Karima EL MAHROUG.

### **3.4.6. I pregressi rapporti con Silvio BERLUSCONI**

Vi è un altro elemento, a disposizione dell'autorità giudiziaria prima dell'escussione delle odierne imputate, da considerare – non singolarmente, ma alla luce degli ulteriori indizi sin qui considerati, *in primis* le dazioni economiche e spesso ingenti: v. §3.4.1. – per qualificare correttamente la veste giuridica delle medesime.

Sulla base di documentazione bancaria, perquisizioni, intercettazioni e tabulati versati agli atti dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, sin dall'inizio degli stessi <sup>206</sup>, era evincibile chiaramente una diversità di posizione tra le ospiti delle serate di Arcore da escutere: da un lato, nonché ; dall'altro lato, le odierne imputate.

Come si legge nelle sentenze acquisite *ex art. 238 bis* c.p.p., nei due procedimenti cd. Ruby 1 e Ruby 2 è subito emerso che hanno partecipato a una serata ad Arcore solo in un'unica occasione: il 19.9.2010, introdotta da Nicole Minetti; il 22.8.2010, condotte da Emilio Fede. Né le testimonianze degli operanti escussi, né gli atti irripetibili compiuti e neppure la documentazione contrattuale o bancaria acquisita nei due processi hanno offerto elementi idonei anche solo a ipotizzare l'esistenza di un legame, di amicizia o professionale, o di una frequentazione protratta nel tempo delle tre testimoni con l'imputato BERLUSCONI.

Al contrario, che la partecipazione a una serata ad Arcore sia rimasta esperienza isolata è emerso chiaramente dal contegno tenuto dalle medesime, dalle loro dichiarazioni e – ancora una volta – da captazioni: elementi tutti acquisiti nei due procedimenti prima dell'esame delle odierne imputate.

aveva espresso, in particolare nelle conversazioni intrattenute con il padre e l'amica e intercettate, il profondo disagio provato per una situazione così lontana da quelle in

<sup>204</sup> V. sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 288.

<sup>205</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 290-291 e 315 nonché sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 358 (e relativa nota in calce n. 62).

<sup>206</sup> Su documentazione bancaria e intercettazioni v., rispettivamente, *supra* § 3.4.1. e 3.4.3.

cui lei era abituata a muoversi e la determinazione a non partecipare nuovamente a un'altra serata come quella trascorsa ad Arcore<sup>207</sup>. Nell'esame dibattimentale – avvenuto il 16.4.2012 (nel processo cd. Ruby 1<sup>208</sup>) e l'11.5.2012 (nel processo cd. Ruby 2<sup>209</sup>) – la testimone ha ribadito l'allontanamento dall'esperienza vissuta, chiarendo di avere addirittura interrotto i rapporti con Nicole Minetti dopo l'accaduto. Nelle medesime due udienze erano state escusse le amiche \_\_\_\_\_, che avevano osservato la reazione sdegnata di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dal canto loro, il 4.4.2011 hanno depositato presso la Procura della Repubblica una memoria nella quale hanno preso le distanze dal contesto delle frequentazioni di Arcore dopo lo scandalo mediatico di quelle settimane<sup>210</sup>.

Tutte e tre le testimoni erano state escusse dal P.M. durante le indagini: il 16.11.2010 \_\_\_\_\_; il 11.4.2011 – una settimana dopo il deposito del memoriale – \_\_\_\_\_. La circostanza si desume dall'indicazione dei temi di prova da parte della Procura nella lista testi depositata<sup>211</sup>.

Anche la posizione di \_\_\_\_\_ sin dal principio dei due procedimenti, si stagliava come distinta da quella delle altre partecipanti alle serate organizzate presso la residenza di BERLUSCONI, sebbene la differenza tra la sua posizione e quella delle altre ospiti di sesso femminile fosse lievemente più sfumata rispetto a quella di \_\_\_\_\_.

È infatti incontrovertibile tra le parti che \_\_\_\_\_ - diversamente da \_\_\_\_\_ - abbia partecipato a più di una serata ad Arcore: si trattava di circa 7 o 8 occasioni, collocate tra il febbraio 2010 e il 5.9.2010. In alcuni casi e in maniera del tutto estemporanea al termine delle serate ricevette dei doni. Né dalle deposizioni di Spinelli e degli altri testi escussi nei due dibattimenti né dalle risultanze di intercettazioni, dalla documentazione bancaria o dall'esito delle perquisizioni (che non l'hanno mai interessata, per quanto qui consta) è emerso che \_\_\_\_\_ abbia mai ricevuto elargizioni sistematiche e rilevanti come quelle percepite dalle odierne imputate (su cui v. §3.4.1.), tanto più in costanza di dibattimento.

Introdotta ad Arcore da una persona vicina a Dario (detto Lele) Mora, riferì in più di un'occasione che i rapporti con BERLUSCONI erano sempre mediati da Fede<sup>212</sup>, sebbene un sentimento di stima la legasse personalmente all'imputato.

In questi termini spiegava la decisione di presentarsi in Procura per le dichiarazioni spontanee del 9.8.2011: *«Io non nutro alcuna personale avversione verso il Presidente BERLUSCONI, ed anzi io ci ho messo così tanto tempo a decidermi a fare questo passo proprio perché temevo di creargli un ulteriore problema. Ciò che mi ha spinto a questo passo è lo schifo che provo per quei "parassiti" che sfruttano BERLUSCONI e le sue debolezze realizzando questo infernale meccanismo nel quale anche io sono rimasta intrappolata»*<sup>213</sup>.

<sup>207</sup> V. progr. 19 del 20.9.2010 ore 19:55 (sms: *«Quanto alla serata, posso solo dirti: allucinante! Però io non sono stata messa in difficoltà in alcun modo»*) e, in particolare, progr. n. 12 del 20.9.2010 ore 19:47 e progr. n. 22 del 20.9.2010 ore 20:12. Queste ultime sono le telefonate in cui \_\_\_\_\_ ha raccontato, rispettivamente, al padre e all'amica \_\_\_\_\_ la serata vissuta e il disagio provato. Si rinvia alla trascrizione delle conversazioni, riportate nella sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 195 ss. e sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 140 ss.

<sup>208</sup> V. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 6.

<sup>209</sup> V. sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 2.

<sup>210</sup> Alla circostanza allude la sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 235 e la sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 88 e 95.

<sup>211</sup> V. lista testi del P.M. nel processo cd. Ruby 2, prodotta dalla Procura nel presente processo il 10.6.2019, faldone 6, doc. 145.

<sup>212</sup> V. anche *supra*, § 3.4.4.

<sup>213</sup> V. verbale di ss.ii. di Imane Fadil del 9.8.2011, pag. 19.

Nella deposizione dibattimentale dinanzi al collegio della quarta Sezione penale, all'udienza del 16.4.2012, rispondeva al P.M., che le chiedeva che tipo di rapporto la legasse a BERLUSCONI: «Io ho avuto un bellissimo rapporto con lui, era un rapporto proprio di stima reciproca»<sup>214</sup>. Mentre, al difensore dell'imputato che le domandava se fosse mai stata contattata direttamente da quest'ultimo, replicava: «No. No, perché comunque lui sapeva che io...Comunque mi chiamava sempre Emilio, quindi faceva tutto tramite Emilio»<sup>215</sup>.

Peraltro, malgrado la stima nei confronti di BERLUSCONI e dopo un periodo di travaglio interiore, decise di rendere dichiarazioni al P.M. sul contenuto delle serate e i relativi partecipanti. Come accennato, il 9.8.2011, nel corso delle indagini preliminari, la testimone si è presentata spontaneamente in Procura, narrando lo svolgimento delle serate ad Arcore. Quel verbale, acquisito nel presente procedimento ex art. 512 c.p.p., in intestazione reca, quali numeri di iscrizione nel registro notizie di reato "19826/2011 + 5657/2011" modello 21, vale a dire quelli dei due processi cd. Ruby 1 e Ruby 2. Come per fu inserita nella lista testi della Procura per riferire di quanto dichiarato spontaneamente in indagini ai pubblici ministeri<sup>216</sup>.

Quell'azione (il presentarsi spontaneamente in Procura) marcò definitivamente la distanza tra e le odierne imputate. Peraltro, proprio la circostanza che Imane Fadil abbia frequentato più volte la residenza di BERLUSCONI e abbia, almeno inizialmente, tentennato nel prendere le distanze da quel mondo spiega perché la medesima – a differenza delle altre tre testimoni "pure": e  
i – abbia subito i tentativi di avvicinamento, con finalità corruttive, riferiti nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 e su cui si è intrattenuti nel paragrafo a lei dedicato (v. *supra*, §3.4.4.).

Per converso, alla luce degli elementi sin qui considerati, già prima dell'esame di tutte le odierne imputate era emerso che costoro fossero legate a Silvio BERLUSCONI (e, in alcuni casi, alle persone che partecipavano all'organizzazione delle serate ad Arcore: in particolare Minetti) da rapporti di carattere personale, spesso forieri di immediati risvolti professionali. In tal senso chiaramente deponavano la documentazione bancaria e contrattuale acquisita, le testimonianze di e degli operanti di p.g. l'esito delle perquisizioni e delle intercettazioni. Elementi tutti disponibili prima dell'escussione delle dichiaranti.

A tale ultimo proposito si rammenti, in via meramente esemplificativa, una conversazione captata tra Giovanna RIGATO e Francesca CIPRIANI D'ALTORIO all'indomani della partecipazione alla serata del 19.9.2010 ad Arcore (la stessa cui prenderà parte ): le due commentavano l'ottenimento da parte della prima di un contratto con un produttore Mediaset e la promessa di BERLUSCONI (chiamato confidenzialmente "Papi" dalle due interlocutrici) alla seconda di una partecipazione a un ulteriore programma televisivo della medesima emittente<sup>217</sup>.

Oppure si pensi a Roberta BONASIA: le sentenze dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 hanno evidenziato che la stessa tra agosto e settembre 2010 veniva indicata come la "fidanzata" o comunque la "favorita"

<sup>214</sup> V. trascrizioni udienza 16.4.2012 (processo cd. Ruby 1) pag. 85.

<sup>215</sup> V. trascrizioni udienza 16.4.2012 (processo cd. Ruby 1) pag. 96 nonché oltre, pagg. 106-107.

<sup>216</sup> V., in particolare, la lista testi del P.M. nel processo cd. Ruby 2, prodotta dalla Procura nel presente processo il 10.6.2019, faldone 6, doc. 145.

<sup>217</sup> Il riferimento è al progr. 210 del 20.9.2010 ore 13:49, riportato nella sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 256 ss. La medesima conversazione era nel patrimonio conoscitivo del Tribunale che ha giudicato il processo cd. Ruby 2: infatti la telefonata è menzionata a pag. 196 della sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2.

di Silvio BERLUSCONI<sup>218</sup>. La medesima intimò ad . di non rivelare alcun dettaglio della serata vissuta ad Arcore il 22.8.2010<sup>219</sup>.

O, ancora, si consideri il rapporto privilegiato tra BERLUSCONI e FAGGIOLI, desumibile dall'incarico dato personalmente a quest'ultima, all'indomani delle perquisizioni del 14.1.2011, di convocare tutte le donne menzionate nel decreto di perquisizione per una riunione ad Arcore con i legali dell'odierno imputato<sup>220</sup>.

I tabulati, poi, documentarono l'assidua presenza ad Arcore di diverse delle odierne imputate<sup>221</sup>, tra cui in particolare BERARDI, DE VIVO Eleonora, EL MAHROUG<sup>222</sup>, FAGGIOLI, GARCIA POLANCO, GUERRA e VISAN. Le intercettazioni di conversazioni che riguardavano direttamente le imputate o altri partecipanti alle serate che commentavano l'accaduto (nelle sentenze dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 se ne riportano innumerevoli, in cui spesso era interlocutore Emilio Fede) consentivano di annoverare anche altre imputate tra le persone interessate a una più assidua partecipazione alle serate ad Arcore. Una frequentazione, dell'imputato e della sua residenza, che costituiva certamente indizio di un rapporto personale con BERLUSCONI.

Tale rapporto, di intensità ed entità variabile a seconda delle simpatie o della risalenza della conoscenza con ciascuna delle imputate, e l'assiduità di frequentazione della residenza di BERLUSCONI sono un ulteriore elemento che non può essere sottovalutato nella considerazione degli elementi per qualificare correttamente la veste processuale con cui escutere le dichiaranti.

Sul punto, peraltro, è bene intendersi: ovviamente non si intende qui dire che, isolatamente considerate, la frequentazione dell'imputato o la preesistenza di un rapporto personale con il medesimo fossero da considerare indizianti di un qualche reato. Si tratta di una circostanza di per sé non univoca, non a caso trattata al termine della disamina degli elementi già emersi a carico delle odierne imputate (le elargizioni economiche – anche in costanza di dibattimento – in favore delle dichiaranti, le risultanze di perquisizioni e intercettazioni e le dichiarazioni di Imane Fadil). Essa, infatti, se considerata unitamente agli altri elementi appena evocati, questi ultimi – assume significato indiziante. Vale a rafforzare ulteriormente le considerazioni svolte sulla qualifica da attribuire alle dichiaranti.

### **3.4.7. L'esito del sindacato sulla qualità delle dichiaranti nel caso concreto: conclusioni**

Alla luce degli elementi dettagliatamente illustrati, questo Tribunale ritiene che a carico di tutte le odierne imputate vi fossero, ben prima dell'escussione di ciascuna, plurimi indizi del delitto di corruzione in atti giudiziari.

<sup>218</sup> Dato pacificamente evincibile dalle risultanze oggettive di quei processi, evocato infatti anche dalla difesa BONASIA nella discussione del presente processo: «Roberta BONASIA, come dicevo, addirittura viene definita sia nel Ruby uno che nel Ruby due dai giudici, quindi nella sentenza viene richiamata come in alcuni casi la preferita, la fidanzata del premier... e, quello che io posso sicuramente dire dal punto di vista della Difesa è che quello che è pacifico è che c'è stata - quanto meno per un breve tempo - una certa simpatia del premier per quella ragazza di periferia che era Roberta» (v. trascrizioni udienza 21.9.2022, pag. 22).

<sup>219</sup> Circostanza riferita da nelle udienze del 25.6.2012 e 15.6.2012, anteriori all'esame di Roberta BONASIA, avvenuto nelle date del 29.6.2012 (processo cd. Ruby 1) e 22.3.2013 (processo cd. Ruby 2): cfr., sul punto, la sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 231 e sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 94.

<sup>220</sup> Sul punto v. *supra*, §3.4.3.

<sup>221</sup> I tabulati furono trasmessi alla Procura con nota del 26.1.2011 (come si evince dalla produzione del P.M., nel presente procedimento, del 10.6.2019, faldone 6, doc. 144) e poi riversati nei fascicoli processuali. Recano indicazione al p.p. n. 55781/2010 R.G.N.R., quello da cui furono poi stralciati il n. 5657/2011 R.G.N.R. a carico di Silvio BERLUSCONI (cd. Ruby 1) e il n. 19826/2011 R.G.N.R. nei confronti di Fede, Minetti e Mora.

<sup>222</sup> V., sul punto, sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 172 e relativa nota 290,



E non si tratta di una retrospettiva, che guarda al quadro complessivo offerto dai due processi o addirittura agli elementi nuovi addotti dall'Accusa nel presente giudizio. È una valutazione tutta fondata sulla valutazione degli stessi elementi resi disponibili alle autorità giudiziarie che hanno esaminato le odierne imputate, prima che le medesime sedessero sul banco dei 'testimoni'. Non è casuale che si parli di *valutazione* invece che di *rivalutazione*: non consta, infatti, che per nessuna delle odierne imputate – nemmeno di EL MAHROUG – né le parti né i Tribunali abbiano posto la questione circa la veste giuridica da riconoscere alle dichiaranti.

In sintesi è emerso che<sup>223</sup>:

1. In costanza di dibattimento AMARGHIOLAEI, BARIZONTE, BERARDI, BONASIA, CIPRIANI D'ALTORIO, DE VIVO Concetta, DE VIVO Eleonora, EL MAHROUG, ESPINOSA, FAGGIOLI, FERRERA Manuela, FERRERA Marianna, LODDO, GARCIA POLANCO, GUERRA, RIGATO, SKORKINA, SORCINELLI, TREVAINI, TOTI e VISAN hanno fruito di **elargizioni** cospicue e periodiche riferibili a BERLUSCONI o avevano comunque interessi economici attuali e concreti direttamente derivanti da un'assiduità di rapporti con il medesimo;
2. Tutte le imputate, come sopra ricordate, in quanto assidue frequentatrici delle serate presso la residenza di BERLUSCONI e coinvolte nello scandalo, rientravano tra coloro che – come emerso dalle **dichiarazioni di Imane Fadil** – erano state convocate per «*parlare delle proposte economiche da formulare a tutte le persone coinvolte nel cd. scandalo delle cene di Arcore*» e nei confronti della stessa testimone Fadil erano stati compiuti tentativi di avvicinamento con finalità corruttive, anche per il tramite di persone (Ghanaymi Saed e Asa Peronace) indicate come in contatto con GUERRA, le gemelle DE VIVO e BERARDI;
3. Dalle **intercettazioni** è emerso, inoltre, che BERARDI, DE VIVO Concetta, DE VIVO Eleonora, ESPINOSA, FAGGIOLI, FERRERA Manuela, FERRERA Marianna, GARCIA POLANCO, GUERRA, SORCINELLI, TOTI e VISAN sono state convocate ad Arcore per una riunione con i legali di BERLUSCONI il 15.1.2011;
4. Le intercettazioni, dal contenuto francamente inequivoco, utilizzate nell'ambito dei due procedimenti hanno aggiunto ulteriori elementi indiziari nei riguardi di EL MAHROUG (e nei confronti di RISSO, sulla cui posizione v. anche §4.3.);
5. L'esito delle **perquisizioni** del 14.1.2011 offrirono ulteriori elementi indizianti della fattispecie corruttiva: furono rinvenuti gli inviti a rendere dichiarazioni con i relativi verbali *ex art. 391 bis* c.p.p. (indizianti nei confronti di Eleonora DE VIVO, GARCIA POLANCO e GUERRA) nonché gli appunti in ordine ai 5 milioni di euro promessi da BERLUSCONI e il *file* riepilogativo delle dichiarazioni rese alla Procura (indizianti nei confronti di EL MAHROUG).

È appena il caso di porre in evidenza che gli indizi presenti negli atti processuali dei dibattimenti cd. Ruby 1 e Ruby 2 come sopra enucleati hanno attinto anche Barbara GUERRA e Iris BERARDI. Le loro posizioni – a differenza da quelle delle altre indagate – non sono state lambite dall'ordinanza del 3.11.2021. Come spiegato, quell'ordinanza – in quanto tesa a sciogliere un'eccezione di parte e di natura endoprocedimentale – è stata volutamente mantenuta nel perimetro tracciato dalle deduzioni di Accusa e Difese (in relazione a BERARDI, invero, la questione di inutilizzabilità decisa con quell'ordinanza non era stata nemmeno posta dalle parti).

<sup>223</sup> Per un'analisi in dettaglio della pregnanza indiziaria degli elementi elencati e sull'anteriorità della loro acquisizione nel patrimonio conoscitivo delle autorità giudiziarie rispetto all'escussione delle singole imputate, si rinvia alla trattazione analitica dei paragrafi che precedono (v. § 3.4.).



La particolarità delle posizioni di GUERRA e BERARDI, rispetto alle altre imputate, risiede nel fatto che le medesime il 22.3.2012 sono state iscritte nel registro delle notizie di reato per corruzione in atti giudiziari nel procedimento n. 27883/2011 R.G.N.R., cd. Greenfluff, poi archiviato il 8.4.2013 e infine riaperto con decreto del G.I.P. del 26.3.2014, su richiesta della Procura, assumendo – quale nuovo numero conseguito alla re-iscrizione disposta ai sensi dell'art. 414, comma 2, c.p.p. – il 2934/2014 R.G.N.R.: proprio quello che contraddistingue il presente procedimento<sup>224</sup>.

Ma al di là della vicenda cd. Greenfluff, gli stessi elementi già indicati come indizi sostanziali della fattispecie corruttiva nei confronti delle dichiaranti mai formalmente indagate sono emersi nei procedimenti cd. Ruby 1 e Ruby 2 anche a carico di GUERRA e BERARDI. Come visto nei paragrafi dedicati ai singoli elementi indiziari, le medesime:


- i) erano tra le principali beneficiarie delle elargizioni di BERLUSCONI;
- ii) risultavano tra le persone convocate ad Arcore per una riunione con i legali di BERLUSCONI il 15.1.2011 a seguito delle perquisizioni occorse il giorno prima;
- iii) a Barbara GUERRA si riferivano l'invito a rendere dichiarazioni e il verbale di investigazioni difensive rinvenuti nel domicilio di una diversa imputata (GARCIA POLANCO);
- iv) Imane Fadil le aveva indicate come inserite nella rete di contatti con Asa Peronace e Ghanaymi Saed, le persone che avrebbero tentato di favorire l'avvicinamento tra la testimone Fadil e l'imputato BERLUSCONI con la finalità di influenzare le dichiarazioni della prima;
- v) Erano legate da rapporti saldi e risalenti con l'imputato BERLUSCONI ed erano tra le più assidue frequentatrici di Arcore, come anche documentato dai tabulati telefonici acquisiti nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2.

Tenuto conto della portata gravemente indiziante di questa congerie degli elementi, è pacifico che la corretta veste processuale di BERARDI e GUERRA fosse quella di indagate sostanziali.

Sarebbe del resto contraddittorio, alla luce della portata sostanziale del sindacato sulla qualità delle dichiaranti ritenere che le due odierne imputate fossero sostanzialmente qualificabili come testimoni solo sulla base di un dato formale. Vale a dire il fatto che – in un procedimento distinto da quello in cui sono state chiamate a rendere dichiarazioni (cd. Ruby 2) e la cui esistenza, per quanto noto, non era stata nemmeno portata dalla Procura a conoscenza di quel collegio – la loro posizione fosse stata formalmente 'archiviata'.

Gli elementi indiziari qui valorizzati sono diversi rispetto a quelli del cd. procedimento Greenfluff, anche se ad essi si saldano. Infatti, come spiegato, in questa sede – di decisione del merito del giudizio (non di un'eccezione di parte) e di padronanza del complessivo compendio probatorio a disposizione delle autorità giudiziarie dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 (non già dei soli elementi adottati dalle parti) – si è avuto riguardo al bagaglio di conoscenze dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale le dichiaranti andavano escusse. Del resto, è significativo, sul punto, un recente arresto della Cassazione in cui è stata ritenuta l'inutilizzabilità *ex art. 63, comma 2, c.p.p.* delle dichiarazioni rese in forma non garantita da un soggetto sostanzialmente indagato di reato connesso ma escusso come dichiarante semplice solo perché la sua

<sup>224</sup> Sulla ricostruzione cronologica delle vicende del p.p. cd. Greenfluff, cfr. ordinanza 3.11.2021, in particolare pagg. 15 e 16 nonché allegati 9 e 10 alla memoria depositata il 14.1.2019 nell'interesse di BERLUSCONI e allegati da 2, 3, 4, 8 e 9 alla memoria depositata il 31.1.2019 nell'interesse di GUERRA. Che il presente procedimento e quello n. 27883/2011 R.G.N.R. non fossero "diversi", nel senso sostanziale accolto dalla giurisprudenza di legittimità, è stato chiarito da questo Tribunale già in sede di rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità nel procedimento delle captazioni eseguite nel procedimento cd. Greenfluff (v. ordinanza *ex art. 495 c.p.p.* del 25.7.2019, §2.1.2., pagg. 13 ss.).





posizione era stata formalmente archiviata ma, essendovi indizi di reità al momento dell'escussione, l'archiviazione era stata successivamente annullata dalla Cassazione<sup>225</sup>.

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, il Tribunale ritiene che ciascuna delle odierne imputate di corruzione in atti giudiziari prima dell'escussione nei due dibattimenti cd. Ruby 1 e Ruby 2 fosse stata sostanzialmente già raggiunta da indizi di reità della fattispecie corruttiva.

### **3.5. Ulteriori questioni affrontate in dibattimento ma non rilevanti nel caso concreto**

Escluso che AMARGHIOLAEI, BARIZONTE, BERARDI, BONASIA, CIPRIANI D'ALTORIO, DE VIVO Concetta, DE VIVO Eleonora, EL MAHROUG, ESPINOSA, FAGGIOLI, FERRERA Manuela, FERRERA Marianna, LODDO, GARCIA POLANCO, GUERRA, RIGATO, SKORKINA, SORCINELLI, TREVAINI, TOTI e VISAN fossero legittimamente qualificabili come testimoni, non sono in concreto rilevanti gli interrogativi circa il momento di assunzione di tale qualità di testimone e l'applicabilità dell'art. 360 c.p. al caso di specie.

Si tratta, peraltro, di temi su cui l'Accusa e taluna delle Difese si sono soffermate in discussione. Quindi, pur commisurando il grado di approfondimento all'ultroneità delle questioni ai fini della decisione, si darà rapidamente conto dei termini essenziali delle medesime.

#### **3.5.1. Il momento di assunzione della qualità di testimone: questione ultronea e comunque non dirimente**

Quanto al primo profilo, la Procura ha sostenuto che il dichiarante assume la qualità di testimone con l'autorizzazione del giudice alla citazione *ex* art. 468, comma 2, c.p.p. Ha, peraltro, identificato tale momento nell'ordinanza ammissiva delle testimonianze di cui alle liste di Accusa e Difesa: il 23.11.2011 nel processo cd. Ruby 1 e il 12.4.2012 nel giudizio cd. Ruby 2<sup>226</sup>. Nelle discussioni nell'interesse di taluni degli imputati, si è invece sostenuto che tale momento coinciderebbe con l'effettiva citazione per rendere la deposizione<sup>227</sup>.

Analizzando la giurisprudenza di legittimità a sostegno dell'una e dell'altra opzione ermeneutica, peraltro, si osserva che la distanza tra le medesime va sdrammatizzata.

Le pronunce richiamate dalla Procura (segnatamente, Cass., Sez. Un., n. 37503 del 30.10.2002 - dep. 7.11.2002, Rv. 222347; Sez. 6, n. 35150 del 26.6.2009 - dep. 10.9.2009, Rv. 244699; id., n. 45002 del 6.7.2018 - dep. 8.10.2018, Rv. 274222) in realtà si appuntano sul momento dell'autorizzazione alla citazione ai sensi dell'art. 468, comma 2, c.p.p., non già su quello dell'ammissione delle prove.

<sup>225</sup> Così Cass., Sez. 2, n. 7816 del 11.2.2021 - dep. 26.2.2021, Rv. 280686, che ha conseguentemente escluso l'applicazione, in quella fattispecie, del principio relativo all'operatività, nei confronti della persona destinataria del provvedimento di archiviazione, dello statuto processuale del dichiarante semplice, affermato da Cass., Sez. Un., n. 12067 del 17.12.2009 - dep. 29.3.2010, Rv. 246376.

<sup>226</sup> V. memoria depositata dalla Procura a valle della requisitoria, denominata "accordo corruttivo", pag. 3. Al momento dell'emissione dell'ordinanza di ammissione delle prove fanno riferimento anche le imputazioni di corruzione in atti giudiziari *«essendo stata ammessa, con provvedimento presidenziale del 23 novembre 2011, quale testimone nel processo a carico di Silvio BERLUSCONI ed in data 13 aprile 2012 quale testimone nel processo a carico di FEDE, MORA e MINETTI, accettava la predetta promessa corruttiva finalizzata a rendere le false deposizioni descritte al capo 1) e, consequenzialmente, riceveva i concordati pagamenti da Silvio BERLUSCONI con le modalità descritte e fino alla concorrenza della somma sopra evidenziata»*. Si è appena menzionata, in via esemplificativa, l'accusa elevata a carico di AMARGHIOLAEI ma le contestazioni elevate a carico delle coimputate presentano un'analoga formulazione.

<sup>227</sup> Così, in discussione, la difesa RISSO (v. trascrizioni udienza 5.10.2022 pagg. 67 ss. nonché la difesa BERLUSCONI: cfr. in particolare memoria conclusiva pagg. 38 ss. nonché trascrizioni udienza 17.10.2022, pagg. 17 ss.



Il combinato disposto degli artt. 468, comma 2, e 495 c.p.p. consente di evincere che i provvedimenti del giudice sull'ammissione della prova (orale, per quel che qui interessa) e sulla citazione della relativa fonte per l'acquisizione in dibattimento sono distinti, sul piano formale e sostanziale.

Il provvedimento sull'ammissione delle prove è un'ordinanza pronunciata nel contraddittorio tra le parti (art. 495, comma 1, c.p.p.: «Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove»). Il provvedimento con cui il giudice autorizza la citazione assume invece la veste di decreto (art. 468, comma 2, c.p.p.: «autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210»). La differenza concettuale tra i due provvedimenti si coglie anche alla luce dell'art. 468, comma 2, c.p.p. che, dopo avere chiarito che la citazione delle fonti di prova orale può avvenire sia «per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame», specifica: «In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495»<sup>228</sup>.

Il momento decisionale – sull'ammissibilità o meno della prova – e quello più propriamente organizzativo e ordinatorio – l'autorizzazione alla citazione per la data fissata per il dibattimento o per altra successiva – solo in astratto coincidono o, più precisamente, si susseguono senza soluzione di continuità. Ciò avviene quando, prendendo visione della lista depositata ex art. 468 c.p.p. almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento, il giudice autorizza – fuori del contraddittorio – la citazione di testimoni, consulente tecnico, perito e persone da sentire ex art. 210 c.p.p. per la stessa data del dibattimento. In tale data, conclusi gli atti preliminari al dibattimento, il giudice dichiara l'apertura di quest'ultimo, ammette le prove e immediatamente escute le persone di cui abbia autorizzato la citazione con decreto emesso, per l'appunto, in fase predibattimentale ai sensi dell'art. 468 c.p.p.

Ma tale evenienza, per l'appunto, è solo astratta. Dinanzi alla lista testi tempestivamente depositata nel termine dilatorio ex art. 468 c.p.p., il Tribunale al più riserva l'autorizzazione alla citazione per una successiva udienza. Solo a valle dell'ammissione delle prove e per un'udienza successiva alla prima autorizza la citazione del testimone (o del diverso dichiarante preso in considerazione dalla disposizione).

Nella concreta attuazione delle previsioni codicistiche, dunque, il decreto autorizzativo della citazione avviene solo in fase dibattimentale e non necessariamente subito dopo l'ammissione delle prove. Infatti, in dibattimenti articolati e caratterizzati dall'assunzione di decine di prove orali (come sono stati quelli in cui le odierne imputate sono state escuse e il presente), non solo non vi è coincidenza tra i due provvedimenti di ammissione della prova orale (con ordinanza) e autorizzazione alla citazione della relativa fonte (con decreto). In tali processi particolarmente complessi, tra il deposito delle liste ex art. 468 c.p.p. e il momento in cui il Tribunale dapprima con ordinanza ammette le prove e poi con decreto autorizza la citazione delle singole fonti di prova orale vi è uno iato di settimane, spesso di mesi.

Quindi, la tesi accusatoria secondo cui la qualità di testimone si assume con l'ordinanza ammissiva delle fonti di prova orale non è condivisibile già su un piano astratto: la giurisprudenza menzionata dalla

<sup>228</sup> Un'ulteriore conferma normativa della distinzione concettuale tra i due momenti (ammissione della prova e autorizzazione alla citazione della relativa fonte) si trae, a contrario, dall'art. 124 disp. att. c.p.p. che, in tema di ordinanza che decide sulla richiesta di incidente probatorio, disciplinata dall'art. 398 c.p.p., prevede: «Con l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio il giudice dispone la citazione delle persone che devono comparire per l'assunzione della prova». Nel caso di incidente probatorio, si innesta in una fase procedimentale di regola non preposta all'assunzione della prova (le indagini preliminari, per l'appunto), una parentesi analoga a quella processuale in fase anteriore al giudizio ordinario) e l'urgenza dell'adempimento, eccezionalmente con unico provvedimento (ordinanza) il G.I.P. ammette la prova e autorizza la citazione: nello stesso provvedimento che accoglie l'istanza di incidente probatorio si inserisce la citazione della fonte di prova orale da assumere anticipatamente.



Procura allude al momento dell'autorizzazione alla citazione del testimone, che non sempre – *rectius*: solitamente non – coincide con quello dell'ammissione della relativa prova orale.

Chiarito che la giurisprudenza menzionata dalla Procura allude in realtà al momento dell'autorizzazione alla citazione del testimone e che tale momento ordinariamente non coincide con quello dell'ammissione della relativa prova orale, ma anzi di solito segue (e nei casi di specie ha effettivamente seguito) il provvedimento *ex art.* 495 c.p.p., la distanza tra le posizioni interpretative di Accusa e Difese in punto di individuazione del momento di assunzione della qualità di testimone all'evidenza già si è di molto contratta.

Si consideri, poi, che dalla lettura della motivazione delle sentenze invece richiamate dalle Difese a sostegno della tesi per cui dovrebbe guardarsi al momento della citazione, emerge che esse in realtà alludono al provvedimento con cui la citazione è ordinata, non già all'atto, meramente esecutivo, di notifica della citazione all'interessato<sup>229</sup>. Il riferimento, ancora una volta, è al momento in cui il Tribunale autorizza con decreto la citazione del singolo dichiarante.


Anzitutto, è stata menzionata la pronuncia della Cassazione, Sez. 6, n. 40759 del 23.6.2016 - dep. 29.9.2016, Rv. 268091, riferita a un caso di corruzione in atti giudiziari. Nella parte motiva vi si legge che *«il testimone, che partecipa alla formazione della volontà del giudice, riveste, sin dal momento della sua citazione, la qualità di pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.»*. Il riferimento, genericamente, è alla "citazione"<sup>230</sup>, termine che può riferirsi sia al momento in cui il giudice autorizza la citazione del dichiarante sia quello in cui materialmente tale provvedimento viene portato a conoscenza del destinatario, mediante la notifica della citazione. Tuttavia, la Corte di legittimità ha evocato, quale precedente in termini, Cass., Sez. 1, n. 6274 del 23.1.2003 - dep. 7.2.2003, Rv. 223566, che a sua volta si è riportata a una pronuncia della sesta Sezione penale (n. 6406 del 10.5.1996 - dep. 26.6.1996, Rv. 205102) la quale, peraltro, ha fatto un fugace accenno al tema, senza affrontarlo *ex professo*. Ma l'approdo della sentenza n. 6406/1996 – ha chiarito la Cassazione con un arresto successivo (Cass., Sez. 1, n. 15542 del 16.2.2001 - dep. 13.4.2001, Rv. 219262), parimenti presente tra i riferimenti giurisprudenziali adottati dalle difese – *«deve essere correttamente interpretato nel senso che l'acquisizione di tale qualità avviene legalmente sin dal momento in cui viene disposta la sua citazione. Ed è chiaramente dal medesimo istante che si pone l'esigenza di tutelarne il prestigio, di garantirne la libertà di deporre e di assicurare la sincerità delle sue dichiarazioni [...] Va affermato il principio che la suddetta qualifica si acquisisce sin dal momento in cui il giudice dispone la citazione della persona chiamata a testimoniare, a prescindere dalla materiale ricezione della citazione, essendo la notifica di tale atto nient'altro che un mezzo, estraneo e successivo al provvedimento giudiziale, necessario per assicurarne la presenza davanti al giudice. È il provvedimento del giudice ad attribuire al soggetto la qualità di testimone, e quindi di pubblico ufficiale, e non certo la notifica della citazione»*.

Nello stesso senso si veda anche Cass., Sez. 6, n. 44896 del 6.6.2019 – dep. 5.11.2019, n.m.<sup>231</sup>, che argomenta: *«Il testimone contribuisce, con la propria deposizione, alla formazione del convincimento del giudice, da ciò discendendo l'esigenza di tutelarne la libertà di deporre e la sincerità delle dichiarazioni, in ultima analisi, lo stesso prestigio della sua persona (vds. in tal senso già Sez. 6, n. 6406 del 10/05/1996, Rv. 205102); il che si correla al disposto dell'art. 357 cod. pen. e dà ragione dell'acquisizione della relativa qualità, in coincidenza con il provvedimento che abbia disposto l'ammissione della prova e comunque la citazione del soggetto indicato»*. L'inciso *«e comunque»* chiarisce come il provvedimento di ammissione della prova sia necessario ma non sufficiente per determinare

<sup>229</sup> V. memoria conclusiva della difesa BERLUSCONI pagg. 40 ss.

<sup>230</sup> L'allusione alla "citazione", senza ulteriori specificazioni, si trova anche in Cass., Sez. 6, n. 25150 del 3.4.2013 - dep. 7.6.2013, Rv. 256809, precedente menzionato dalle difese BERLUSCONI e RISSO.

<sup>231</sup> Precedente pure menzionato dalle difese BERLUSCONI e RISSO in discussione: v., rispettivamente, memoria conclusiva pag. 41 e trascrizioni udienza 5.10.2022 pag. 67.



l'acquisizione della qualità di testimone: a tal fine occorre che il Tribunale abbia anche disposto la citazione del singolo soggetto designato quale testimone. Dunque, diversamente da quanto argomentato dalle difese, affinché il dichiarante acquisisca la qualità di testimone non è invece indispensabile che il provvedimento con cui il giudice abbia disposto la citazione del dichiarante sia venuta a conoscenza dell'agente.

Invero, anche l'approfondimento della questione circa il momento di ancoraggio dell'assunzione della qualità di testimone – posta dalle parti ma risultata ultronea alla luce della incompatibilità delle dichiaranti con tale qualità, in quanto indagate sostanziali – evidenzia l'insussistenza del fatto *ex art. 319 ter c.p.p.*

I Tribunali dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 hanno in concreto autorizzato la citazione delle dichiaranti in un momento posteriore di settimane – quando non di mesi o, addirittura, di un anno dopo – l'emissione del provvedimento di ammissione della prova. Leggendo le trascrizioni delle udienze, prodotte dal P.M. come corpo del reato di falsa testimonianza contestato alle odierne imputate, si comprende che la citazione dei dichiaranti veniva disposta dal Tribunale in una delle udienze immediatamente precedenti quella in cui ciascuno di essi sarebbe stato escusso. Questo spiega anche la tempistica intercorrente tra l'emissione dell'atto di citazione, da parte della Procura, di quelle tra le odierne imputate che sono state escusse come testi d'accusa e l'udienza in cui le medesime sarebbero state poi effettivamente esaminate: uno spazio temporale che si attestava mediamente in 10-15 giorni<sup>232</sup>.

Quindi, anche a voler dare risposta alla questione circa la veste soggettiva delle dichiaranti dal punto di vista del momento in cui, secondo la giurisprudenza, tale qualità è assunta, la conclusione rimane la medesima: nessuna delle odierne imputate di corruzione in atti giudiziari ha mai acquisito l'ufficio pubblico di testimone. Non solo perché, come ampiamente spiegato nei paragrafi precedenti, tutte loro erano incompatibili con tale qualità perché ciascuna era stata raggiunta da indizi sostanziali di reità sin da epoca ampiamente antecedente il momento in cui ha reso (o è stata chiamata a rendere, nel caso di BERARDI, mai escussa) dichiarazioni. Ma anche perché i due Tribunali hanno autorizzato la citazione delle dichiaranti in un momento ben posteriore alla data di emissione dell'ordinanza di ammissione delle prove orali che le riguardavano.

### **3.5.2. L'inapplicabilità dell'art. 360 c.p.**

Alla luce della conclusione cui si è motivatamente giunti – le odierne imputate di corruzione in atti giudiziari non hanno mai assunto la qualità di testimoni nei procedimenti cd. Ruby 1 e Ruby 2 – si evidenzia anche l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 360 c.p.

L'Accusa ha evocato tale disposizione per sostenere che, anche ammettendo che durante i due menzionati dibattimenti siano emersi indizi di reità a carico delle odierne imputate, comunque si configurerebbe il delitto di cui all'art. 319 *ter c.p.* a carico di queste ultime: «Per quanto riguarda gli effetti dell'ordinanza declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle odierne Imputate nei giudizi precedenti l'effetto sulle fattispecie corruttive non c'è, non c'è a mente di quanto statuisce l'articolo 360 del Codice Penale già citato dalla collega, che prevede una fattispecie... una deroga, un'eccezione alla regola della necessaria sussistenza di tutti gli elementi tipici del fatto al momento della condotta, al momento della consumazione, ed è di una chiarezza assoluta: la cessazione della qualifica non comporta il venir meno del reato contro la Pubblica Amministrazione se la condotta viene posta in essere anche quando la qualifica è già cessata. Troverete nella memoria scritta 19 pronunce della Suprema Corte di Cassazione dal 1969 al 2020, tutte conformi, non ve ne sono di difformi, c'è un'ampia casistica in cui la Corte Suprema spiega quale sia l'interpretazione da dare a questa norma: non c'è nessuna

<sup>232</sup> V., sul punto, produzione del P.M. in data 10.6.2019, faldone 2, doc. 28: vi sono raccolti gli atti di citazione delle odierne imputate come dichiaranti nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2.



*interpretazione da dare, ne spiega il fondamento, ne spiega il collegamento funzionale tra la condotta dell'ex Pubblico Ufficiale e la funzione precedentemente svolta»<sup>233</sup>.*

Orbene, su un punto si conviene con la Procura: il tenore testuale dell'art. 360 c.p. è inequivoco e l'applicazione di tale disposizione nella giurisprudenza di legittimità è del tutto piana.

La norma chiude il titolo II del libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e prevede: «Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato».

L'art. 360 c.p. deroga alla regola generale della contestualità tra commissione del fatto tipico, previsto dal reato proprio, e qualifica soggettiva: quella in base alla quale l'agente risponde del delitto proprio (nella specie quello in cui la qualità ex artt. 357 e 358 c.p. sia elemento costitutivo o circostanza aggravante della fattispecie incriminatrice) solo se sia stato commesso in costanza dello svolgimento del pubblico ufficio o dell'esercizio di servizio di pubblica necessità. Consente, alle condizioni che si approfondiranno di seguito, di punire condotte verificatesi dopo la cessazione della qualifica pubblicistica. Svolge, dunque, funzione estensiva dell'efficacia delle fattispecie in tema di delitti contro la pubblica amministrazione oltre all'effettivo permanere della qualifica soggettiva pubblicistica.

La ratio della disposizione è chiara: garantire una protezione più completa al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici che tipizzano condotte commesse da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Infatti l'interesse pubblico sotteso alle norme che tutelano il buon andamento della pubblica amministrazione può essere lesa o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita il proprio ruolo ma anche dopo, quando il soggetto investito dal pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato si riconnetta all'ufficio già prestatato (sul punto v. anche oltre). È significativo il passaggio motivazionale di Cass., Sez. 5, n. 8430 del 21.1.2020 - dep. 2.3.2020, Rv. 278386 sul tema: «La ratio di tale eccezione, come segnalato da autorevole e condivisibile dottrina, è da individuarsi nel fatto che le norme concernenti le persone investite di mansioni pubbliche sono dettate nell'interesse dell'amministrazione; ne consegue che, per una più completa tutela dell'interesse protetto, è necessario estenderne l'efficacia anche al fatto commesso dopo che la persona ha perduto la qualifica (a meno che non si tratti di reati che presuppongono necessariamente l'attualità dell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio, come l'abuso d'ufficio). Ciò sul presupposto che il pubblico interesse sotteso alla tutela penale delle condotte poste in essere da un soggetto pubblico può essere lesa o posto in pericolo anche da una condotta compiuta quando il soggetto attivo, in precedenza titolare di un pubblico ufficio, abbia poi perso la qualifica, purché il reato si riconnetta all'ufficio prestatato».

Come sottolineato concordemente dalle parti, avendo natura derogatoria ed estensiva della responsabilità penale, l'art. 360 c.p. è disposizione eccezionale. Quindi, coerentemente con il divieto generale di applicazione analogica delle norme eccezionali ex art. 14 delle preleggi e, con specifico riferimento alle norme di portata incriminatrice, di cui agli artt. 25 Cost. e 1 c.p., l'art. 360 c.p. si applica tassativamente ai casi ivi previsti.

Il tenore testuale della disposizione esprime con chiarezza non solo la ratio della norma ma anche presupposti e limiti dell'effetto estensivo previsto dall'art. 360 c.p.

Sotto il primo profilo, la locuzione «se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato» evidenzia come la norma presupponga la sussistenza di un rapporto funzionale tra la condotta criminosa e la qualifica

<sup>233</sup> Dalle trascrizioni dell'udienza del 18.5.2022 (requisitoria, parte 1 di 2, dott. Gaglio), pagg. 35-35. Sul punto, v. anche la memoria "accordo corruttivo", pagg. 5 ss.

sogettiva ricoperta (sul punto v. anche Cass., Sez. 6, n. 20558 del 11.5.2010 - dep. 31.5.2010, Rv. 247394). Con il logico corollario che essa non trova applicazione laddove una determinata fattispecie incriminatrice richieda necessariamente l'attualità dell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio, cioè che l'agente sia titolare dei poteri o della qualità nell'immanenza della condotta criminosa (così Cass., Sez. 5, n. 8430/2020 cit., che in via esemplificativa ha richiamato l'abuso di ufficio e, nel prosieguo della motivazione, ha osservato: «Occorre verificare, in altri termini, che in ragione del rapporto funzionale intercorrente tra la condotta e l'ufficio già prestato, alla cessazione della qualità pubblica del soggetto attivo del reato non consegua anche il venir meno della lesione o della messa in pericolo dell'interesse pubblico avuto di mira dalla norma incriminatrice ovvero la natura realmente offensiva della condotta. Una condotta riferita a una qualità pubblica o alla titolarità di poteri risalenti nel tempo e non più attuali potrebbe, infatti, astrattamente configurarsi priva della portata offensiva degli attributi di legalità, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, che postulano attualità dell'ufficio pubblico di cui si esercita il potere per tornaconto personale»; v. anche Sez. 6, n. 7877 del 27.4.1992 - dep. 9.7.1992, Rv. 191083).

La lettera della norma («la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato») ne demarca poi i confini operativi a pubblici uffici già esercitati in concreto ma cessati.

Ne discende per un verso che, trattandosi - come detto - di disposizione eccezionale e dunque pacificamente insuscettibile di interpretazione analogica, non può operare in casi nei quali la qualifica non sia ancora presente al tempo della condotta ma il fatto si riferisca a un ufficio o servizio da esercitare in un momento successivo (v., in termini, Cass., Sez. 6, n. 27392 del 19.5.2016 - dep. 4.7.2016, Rv. 267234: «l'ultrattività della qualifica personale si basa su un collegamento di natura funzionale con il fatto che il legislatore ha in via eccezionale considerato rilevante, ma la tassatività della relativa sequenza temporale impone pur sempre di ritenere, al fine qui considerato, che il fatto deve seguire la perdita della qualità, non precederne l'assunzione»).

Sotto altro aspetto, ne consegue che l'art. 360 c.p. non può trovare applicazione allorché l'ufficio pubblico non sia mai stato concretamente esercitato. È per tale ragione che, diversamente da quanto argomentato dal P.M. e come evidenziato in discussione da taluna delle difese<sup>234</sup>, nel caso di specie l'art. 360 c.p. non può trovare applicazione.

A ben guardare, tutti i riferimenti giurisprudenziali evocati dalla Procura riguardano ipotesi di pubblici ufficiali che abbiano dimesso la carica svolta e quindi abbiano già in passato esercitato l'ufficio pubblico cui la condotta criminosa sia funzionalmente collegata. Il che conferma che l'art. 360 c.p. è applicabile solo a condotte collegate a pubblici uffici già concretamente prestati, commesse dopo la cessazione la qualifica soggettiva<sup>235</sup>.

Ciò vale anche per il precedente, richiamato dall'Accusa, che ha affrontato il tema di applicabilità dell'art. 360 c.p. alla figura del testimone: il riferimento è, in particolare, alla sentenza di Cass., Sez. 6, n. 8245 del

<sup>234</sup> In particolare, dalle difese di FAGGIOLI (cfr. trascrizione udienza 28.9.2022 pagg. 23 ss.), EL MAHROUG (cfr. trascrizione udienza 5.10.2022 pagg. 18 ss.), GARCIA POLANCO (cfr. trascrizione udienza 5.10.2022 pagg. 56-57), RISSO (cfr. trascrizione udienza 5.10.2022 pagg. 68 ss.) e BERLUSCONI (cfr. memoria conclusiva pagg. 50 ss. nonché trascrizioni udienza 17.10.2022 pagg. 20 ss.).

<sup>235</sup> V. la memoria "accordo corruttivo", pagg. 6 ss. In particolare:

- Cass., Sez. 6, n. 39010 del 10.4.2013 - dep. 20.9.2013, Rv. 256596, si riferisce a una concussione commessa da un ex dirigente di una ASL che, per le sue relazioni, era in condizione di continuare ad incidere indebitamente sui procedimenti amministrativi di pertinenza dell'ente presso il quale aveva effettivamente prestato servizio;

- id., n. 2230 del 11.12.2019 - dep. 21.1.2020, Rv. 278131, riguarda un caso di peculato commesso dal sindaco di un Comune in relazione a una condotta appropriativa commessa dopo la cessazione del mandato e funzionalmente connessa all'ufficio o al servizio precedentemente esercitati;

- Sez. 5, n. 8430/2020 cit., in cui un soggetto, già cessato dalla carica di commissario straordinario di un ordine professionale rispondeva di falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico, connesso alla carica precedentemente svolta.

12.5.1993 - dep. 30.8.1993, Rv. 194956. In quell'occasione, la Suprema Corte ha chiarito che, nello specifico caso del testimone, l'operatività dell'art. 360 c.p. postula che il pubblico ufficio sia stato svolto con la deposizione, che integra il momento di esercizio della funzione pubblica. Che la pronuncia si riferisse a un'ipotesi diversa dal caso di specie si desume già dalla massima, che allude alla pubblica funzione "esercitata" («Il testimone è pubblico ufficiale e conserva tale qualità finché il processo non si esaurisce per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e, d'altro canto, l'eventuale perdita di tale qualità non osta alla configurabilità come delitti contro la pubblica amministrazione dei reati che siano compiuti in suo danno a causa della funzione pubblica esercitata, così come stabilisce l'art. 360 cod. pen.») ed è confermato dalla lettura della motivazione di quella sentenza<sup>236</sup>. In quella fattispecie concreta, infatti, si discuteva di oltraggio aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa: l'imputato aveva rivolto al testimone, che nel processo a suo carico aveva reso dichiarazioni accusatorie, la frase "sei un infame, mi hai fatto prendere due anni di carcere". La Cassazione in quell'occasione ha chiarito che il testimone conserva la qualità di pubblico ufficiale finché il processo non si esaurisce per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e l'eventuale perdita di questa qualità non osta alla punibilità dell'oltraggio commesso a causa della funzione pubblica esercitata, come previsto dall'articolo 360 c.p. Ma, con tutta evidenza, in quel caso si trattava di una condotta posteriore alla deposizione testimoniale: la qualità soggettiva era stata rivestita e il pubblico ufficio era stato concretamente esercitato.

Invece, nelle ipotesi in esame, nessuna delle odierne imputate ha mai assunto l'ufficio pubblico di testimone né, tantomeno, l'ha mai esercitato rendendo testimonianza nell'accezione giuridica del termine.

Per un verso, infatti, le medesime sono state sostanzialmente attinte da indizi di reità – qualità incompatibile con quella di testimone – già da molto tempo prima di essere chiamate a rendere dichiarazioni nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2.

Per altro verso, le loro dichiarazioni avrebbero potuto assumere forma e valore giuridico di testimonianza solo se le medesime avessero deciso – consapevolmente perché assistite da difensore e preventivamente avvisate, ai sensi dell'art. 64 c.p.p., del diritto al silenzio e delle conseguenze dell'eventuale dismissione di tale diritto – di rendere dichiarazioni relative alla responsabilità altrui. Ma questo sistema di garanzie non è stato attivato nel caso concreto.

In conclusione, deve radicalmente escludersi che le odierne imputate abbiano mai rivestito l'ufficio pubblico di testimoni e che le loro dichiarazioni abbiano mai assunto il valore giuridico di testimonianze.

#### **4. I riflessi del sindacato circa la qualità delle dichiaranti sui delitti di corruzione e falsa testimonianza loro contestati: Passoluzione perché il fatto non sussiste**

##### **4.1. La posizione delle imputate di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza**

In virtù di tutte le argomentazioni sinora svolte, deve concludersi che non sussistono i delitti di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza ascritti ad AMARGHIOLAEI, BARIZONTE, BERARDI<sup>237</sup>, BONASIA, CIPRIANI D'ALTORIO, DE VIVO Concetta, DE VIVO Eleonora, EL MAHROUG, ESPINOSA, FAGGIOLI, FERRERA Manuela, FERRERA Marianna, LODDO, GARCIA POLANCO, GUERRA, RIGATO, SKORKINA, SORCINELLI, TREVAINI, TOTI e VISAN.

Non è stato integrato uno degli elementi costitutivi del delitto di corruzione in atti giudiziari e di falsa testimonianza. Nella specie, è mancata la qualità di pubblico ufficiale-testimone in capo alle persone che,

<sup>236</sup> Motivazione prodotta dalla difesa FAGGIOLI con nota di deposito all'udienza del 17.10.2022.

<sup>237</sup> Si precisa, peraltro, che BERARDI risponde solo del delitto di cui all'art. 319 *ter* c.p., essendosi in ipotesi d'accusa sottratta all'esame dibattimentale.



in ipotesi d'accusa, sarebbero state remunerate per rendere dichiarazioni compiacenti nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2. O, nel caso di BERARDI, per sottrarsi all'esame.

Come già evidenziato<sup>238</sup>, la qualità di testimone – al pari di quella, più a monte, di pubblico ufficiale – è un elemento normativo delle due fattispecie incriminatrici ex artt. 319 *ter* e 372 c.p. Quindi, può definirsi testimone solo chi, sulla base delle norme processuali che regolano lo statuto del dichiarante, possa legittimamente rivestire quell'ufficio. Il soggetto imputato o indagato – solo sostanzialmente o anche formalmente – di reato connesso ex art. 12, lett. *c*, o collegato ex art. 371, lett. *b*, c.p.p. è in linea di principio incompatibile con la qualità di testimone. Può assumere la qualità di testimone (assistito) solo se riceva preventivamente gli avvisi di cui all'art. 64, lett. *c*, c.p.p. e scelga di non avvalersi del diritto al silenzio (art. 210, comma 6, c.p.p.).

Nel caso di specie, ancorché le odierne imputate fossero già state attinte da indizi di reità, presenti nei fascicoli dibattimentali, prima della deposizione e dunque andassero citate ed escuse ai sensi dell'art. 210, comma 6, c.p.p., sono state esaminate nelle forme previste per i testimoni 'puri'. Ma, poiché sostanzialmente indagate di reato connesso, erano incompatibili con la qualità di testimone. Quindi non hanno assunto, *in limine*, la qualità di testimone assistito. Non si è verificata, in relazione ad alcuna di loro, la condizione normativa per far venire meno l'incompatibilità e consentire l'assunzione della qualità di testimoni assistite (con riferimento alle domande concernenti il fatto altrui: nella specie i delitti contestati a BERLUSCONI, Fede, Minetti e Mora nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2). Pacificamente, infatti, non vi è stata la formulazione dell'avviso ex art. 64, comma 3, lett. *c*, c.p.p. e la conseguente scelta consapevole di non avvalersi del diritto al silenzio, rendendo dichiarazioni con l'assistenza di un difensore. Si rammenta, sul punto, un passaggio della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 33583/2015, cit.: «*Pur non giungendosi alla possibilità, prevista in altri ordinamenti, di assumere la posizione del teste in causa propria con gli obblighi e le facoltà connesse, la distanza concettuale fra le posizioni dei dichiaranti si è venuta tuttavia non poco ad offuscare, creandosi la inedita figura del teste assistito, cioè del teste che è anche imputato (o imputabile) di reato connesso o collegato, la cui dichiarazione, per assumere la forma (art. 497 cod. proc. pen.) e il valore giuridico della testimonianza (sia pure con i limiti ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dagli artt. 197-bis, comma 6, e 210, comma 6) non può che essere ancorata al presupposto della scelta dello stesso dichiarante di riferire circostanze relative alla responsabilità altrui, resa consapevole ed efficace dal sistema di avvisi previsti dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., e in particolare da quello ex lettera c), con le conseguenze stabilite dal comma 3 bis*»<sup>239</sup>. Il mancato avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. *c*, c.p.p., impedendo l'assunzione della qualità di testimone cd. assistito, esclude la tipicità dei delitti che quella posizione processuale postulano (la corruzione in atti giudiziari del testimone e la falsa testimonianza) ai sensi del comma 3 *bis*, seconda parte, della medesima disposizione («*le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone*»).

A ciò si aggiunga, quanto alla falsa testimonianza, la disposizione dell'art. 384, comma 2, c.p., specifico fondamento normativo per l'esclusione del reato. Sul punto, si veda anche Cass., Sez. Un., n. 7208/2008, Rv. 238384, Genovese, cit.: «*Non integra il reato di falsa testimonianza la dichiarazione non veritiera resa da persona che non possa essere sentita come testimone o abbia facoltà di astenersi dal testimoniare, ma non ne sia stata avvertita, a nulla rilevando le finalità e i motivi che l'abbiano indotta a dichiarare il falso*».

È appena il caso di evidenziare che qui non si discute di un mero sofisma, di una rigidità procedurale, di una sottigliezza tecnica priva di contenuti. Tutelare il diritto al silenzio significa assicurare l'effettività della

<sup>238</sup> v. *amplius* § 3.1.

<sup>239</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 33583/2015 cit., §3.



garanzia del *nemo tenetur se detegere*, di un principio che innerva l'essenza stessa del sistema processuale e affonda le radici direttamente nel diritto di difesa, costituzionalmente presidiato e pietra d'angolo dell'ordinamento giuridico. Tanto è profonda e irrinunciabile tale esigenza, che gli strumenti per assicurare l'allineamento tra la veste processuale del dichiarante e la posizione effettiva che questi aveva nell'ordinamento sono apprestati non solo prima e al momento dell'escussione (l'assistenza del difensore, il sistema di avvisi, l'opzione per il silenzio o la consapevole scelta di dichiarare) ma anche *ex post*: con il risvolto processuale di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p. e, sul versante sostanziale, ai sensi dell'art. 384 c.p. in relazione alla falsa testimonianza e mediante il sindacato sulla qualità del dichiarante per la fattispecie corruttiva.

E non si può obiettare che, garantendo in maniera così completa il diritto al silenzio, si rinuncia all'esigenza di accertamento degli illeciti, propria del processo penale, che si nutre anche delle dichiarazioni delle persone a conoscenza sui fatti.

Da un lato, infatti, su un piano di principio la giustizia che promana dalla Costituzione repubblicana si alimenta della razionalità e della corretta applicazione delle regole proprie di uno Stato di diritto. Le pur legittime esigenze punitive non possono mai indurre ad abdicare alla garanzia di un diritto fondamentale quale il diritto di difesa, come tutelato dalla Costituzione e dalle norme primarie. Si tradirebbe l'essenza stessa del sistema. E non vi è chi non veda che evitare che la sia pur tardiva (perché posteriore al momento dell'escussione e quindi all'acquisizione di dichiarazioni poi inutilizzabili) attivazione della garanzia nei confronti dell'individuo è la spia, il riscontro al funzionamento del sistema. Per converso, la sottovalutazione di un'esigenza di garanzia posta nell'interesse del dichiarante darebbe vita a una doppia ingiustizia: non solo si è costretto il singolo ad assumere una veste processuale con cui era incompatibile, ma addirittura si finirebbe per pretendere che egli risponda delle conseguenze (penalmente rilevanti e invero severe) derivanti da un ufficio che non ha mai legittimamente assunto.

Dall'altro lato perché, come già sopra considerato, l'ordinamento – già a monte – ha già individuato il punto di equilibrio tra la garanzia del singolo dichiarante e l'interesse pubblico a evitare la dispersione dei mezzi di prova. E il bilanciamento è conchiuso nel sistema degli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p. e delle conseguenze della disciplina delle incompatibilità a testimoniare e dello statuto dei dichiaranti.

Domandarsi *prima* dell'escussione quale sia la posizione effettiva – al di là di dati formali come l'iscrizione nel registro degli indagati – del singolo dichiarante e il dare risposta a questa domanda alla luce degli elementi fino a quel momento disponibili all'autorità giudiziaria mette al riparo le successive acquisizioni probatorie. È un valore, cioè, non solo nell'interesse del singolo dichiarante – che viene tutelato nel suo diritto al silenzio – ma anche per l'ordinamento complessivo, che non spreca energie processuali nell'escussione come “testimoni” di soggetti che sono coinvolti nei fatti per cui si procede. Inoltre, laddove quel dichiarante di fatto indiziato di reato connesso decida consapevolmente di rendere dichiarazioni, il portato di queste ultime – proprio perché frutto di una scelta consapevole e garantita – è intangibile, pacificamente utilizzabile. E, anzi, poiché il dichiarante – scegliendo consapevolmente di non avvalersi del diritto al silenzio – acquista la veste di testimone assistito, si assume anche le eventuali responsabilità derivanti da dichiarazioni false o reticenti sul fatto altrui e dall'accettazione di offerta o promessa di altra utilità per favorire o danneggiare una parte del processo, successivamente accaduta o anteriormente verificatasi ma solo successivamente scoperta.

La conferma di queste considerazioni si trae guardando per un momento, con uno sguardo postumo, a quanto accaduto nella complessa duplice vicenda processuale Ruby 1 e Ruby 2. Solo per un momento, lo si precisa: perché nel condurre il sindacato sulla veste processuale delle dichiaranti il collegio ha sempre



mantenuto uno sguardo necessariamente retrospettivo ma rigorosamente focalizzato sullo *status quo ante*, cioè sulla situazione che si presentava quando le dichiaranti sono state chiamate a rendere esame.

Si ipotizzi allora, per un momento e solo per apprezzare quanto appena considerato sulla corrispondenza del rispetto di garanzie solo apparentemente dettate nell'interesse del singolo anche a un interesse collettivo, di cambiare prospettiva e guardare a cosa è stato.

Ebbene, è innegabile che, escutendo come testimoni "pure" quelle che in realtà erano indagate di reato connesso, si è verificato esattamente quello che il sistema di garanzie qui ristabilito intendeva evitare. Quello che, anzi, il sistema avrebbe evitato se quelle garanzie fossero state osservate: le dichiarazioni assunte nella veste incompatibile non sono state utilizzate dai due collegi perché reputate inattendibili e anzi frutto di inquinamento probatorio. La prova dei fatti per cui si procedeva si è di fatto fondata sulle acquisizioni legittimamente assunte: le dichiarazioni delle testimoni "pure", le intercettazioni, i documenti. Se fossero state osservate le garanzie collegate all'effettiva veste delle dichiaranti, non si sarebbero disperse energie processuali nell'acquisizione di dichiarazioni da fonti che si sapevano 'inquinata' a monte e che, a valle, sono state comunque ritenute sterili ai fini dell'accertamento dei fatti. Tutte le odierne imputate, infatti, sono state infatti ritenute inattendibili proprio perché contaminate dal più volte evocato 'inquinamento probatorio', come efficacemente denominato dalla sentenza resa all'esito del processo cd. Ruby 2. Senza contare la generazione di un terzo filone processuale, il presente, che non ha potuto fare a meno – diversamente avrebbe tradito l'essenza dello Stato di diritto – di ripristinare quell'ordine di garanzie violato, il tutto con profusione di ulteriori energie processuali che una riflessione sulla posizione processuale delle dichiaranti, prima di escuterle, avrebbe evitato. Si chiude qui l'unica considerazione postuma che questo collegio si è concesso.

Sintomatico delle conclusioni esposte è quanto accaduto nel processo cd. Ruby 2 nell'escussione di Karima EL MAHROUG. Come evidenziato<sup>240</sup>, l'esame di quest'ultima – avvenuto nelle forme della testimonianza semplice, quindi previa formulazione di avviso circa l'obbligo di rispondere secondo verità – è stato preceduto dall'acquisizione di elementi indizianti univocamente significativi del fatto che la dichiarante aveva quantomeno accettato la promessa di laute somme di denaro per rendere dichiarazioni compiacenti in favore di BERLUSCONI. L'esame incrociato, costellato dalla contestazione del contenuto di intercettazioni e dell'esito delle perquisizioni, già noti all'autorità giudiziaria ben prima del suo esame, è stato di fatto funzionale all'emersione di contraddizioni nel narrato dell'odierna imputata. Costei è stata posta nell'alternativa tra l'ammissione del fatto illecito cui gli indizi a suo carico si riferivano e la formulazione di dichiarazioni false. Quell'esame – che ha occupato ben due udienze – ha fornito a quel dibattito un apporto probatorio pressoché nullo, neutralizzato non da un'inutilizzabilità *ex art. 63 c.p.p.* (tema, come detto, nemmeno sfiorato in quel giudizio né in quello cd. Ruby 1, nel quale le trascrizioni dell'esame di Karima EL MAHROUG sono transitate con il consenso delle parti) ma da una valutazione di inattendibilità, scivolata in termini di falsità, espressa nei seguenti, eloquenti, termini: «Inoltre, la ragazza, costretta ad ammettere che nella conversazione del 7.10.2010 stava parlando con RISSO proprio dell'incontro con l'avv. Giuliani, ha aggiunto falsamente di avere detto tante menzogne allo stesso legale e di avere millantato con RISSO di poterne uscire in cambio di soldi»<sup>241</sup>. Quindi gli indizi preesistenti all'esame sono stati impiegati

<sup>240</sup> V., *supra*, § 3.4.5.

<sup>241</sup> Così la sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 289, che richiama in nt. 382 le pagg. 138 e 139 del verbale del 17.5.2013 (in atti, quale corpo di reato *ex art. 372 c.p.*). Vengono riportati i relativi passaggi e poi alcuni stralci successivi dell'esame (pagg. 140-142 e 145), da cui emerge il persistente riferimento operato nel caso di specie ai preesistenti indizi emergenti dall'esito di intercettazioni e perquisizioni a carico di Karima EL MAHROUG:

PRESIDENTE - Lo so, ci sono delle intercettazioni, di cui possiamo sicuramente tenere conto, facciamo qualche domanda su quelle, e poi dopo anche questo se mai formerà oggetto delle precisazioni delle Parti. Durante il colloquio sono stati registrati dei messaggi, di SMS e telefonate, tra



non per vagliare con attenzione la veste processuale corretta con cui escutere la dichiarante ma dapprima per mettere in luce la fragilità delle risposte alle domande rivolte con obbligo di rispondere secondo verità e poi per argomentare la trasmissione degli atti alla Procura per falsa testimonianza (così entrambi i

*Luca Risso e la sua fidanzata, nelle quali si fa riferimento alla presenza di altre persone, a questo colloquio, incontro. Prima di tutto – questo posso dirglielo come domanda di tipo generale, non viola nessuna regola – la convocazione presso lo studio dell'avvocato Giuliante, aveva un oggetto?*

TESTE EL MAHROUG - *Si, praticamente io ero stata... lui voleva edere se c'era incompatibilità tra avermi come assistita ed essere lo stesso avvocato di Lele Mora, ed è per questo che era avvenuto questo incontro, perché voleva delle precisazioni su cosa posso aver detto, sia negli interrogatori che in altre situazioni.*

PRESIDENTE - *Quindi, mi scusi, le sono state poste domande relativamente al contenuto delle dichiarazioni che Lei aveva reso ai Pubblici Ministeri?*

TESTE EL MAHROUG - *No, mi è stato chiesto...*

PRESIDENTE - *Cosa aveva detto?*

TESTE EL MAHROUG - *Cosa avevo detto, perché lui voleva sapere se c'era della incompatibilità.*

PRESIDENTE - *Va bene, questo giusto per capire il contenuto di questo colloquio. Tornando al contenuto degli scambi, sia via SMS che verbali, tra Luca Risso e la sua all'epoca fidanzata, risulta la presenza di altre persone, oltre le persone che Lei ha indicato. In particolare in un SMS si fa riferimento alla presenza di un emissario di "lui", non meglio identificato. A meno che non sia l'Arcangelo Gabriele, non sappiamo a chi pensare. Ricorda che ci fossero altre persone?*

TESTE EL MAHROUG - *No. [...]*

PRESIDENTE - *Sempre nel corso di queste conversazioni o messaggi, si fa un accenno a soldi, guadagni, eccetera. Avete parlato per caso di soldi, con Luca Giuliante, in quell'occasione?*

TESTE EL MAHROUG - *Avevamo parlato, perché anche la richiesta di Luca di avere quell'incontro per vedere se c'era della incompatibilità era nata dal fatto che io sono stata fermata con dei soldi, e avevo detto che quei soldi mi erano stati dati da Lele Mora. E questo glielo avevo accennato a Luca Giuliante, ed è lì che lui mi ha detto: "Vieni, parliamone".*

PRESIDENTE - *Ecco, questa era una domanda che noi volevamo farle. Ci può spiegare un attimo questa circostanza? È già emerso al dibattimento che Lei sia stata fermata in macchina con dei soldi. Da dove stava venendo, dove stava andando, da dove venivano quei soldi, eccetera.*

TESTE EL MAHROUG - *Praticamente io ho avuto dei soldi dal signor Spinelli, poi dopo la serata, quello che era avvenuto in questura, io non ho avuto più contatti con il presidente Berlusconi. E anche quei soldi che mi erano stati dati da Spinelli in parte li avevo sperperati e in parte erano rimasti dalla Michelle, non li ho potuti riprendere.*

PRESIDENTE - *I famosi 30.000?*

TESTE EL MAHROUG - *Si.*

PRESIDENTE - *Questi 5.000 cosa sono?*

TESTE EL MAHROUG - *Praticamente ho insistito tanto nelle chiamate al signor Spinelli per avere un aiuto economico, e in effetti, non ricordo esattamente in che data era successo, mi aveva dato 5.000 euro. Perché avevo chiesto tante volte di avere un aiuto, perché non potevo più vedere il presidente Berlusconi, né tanto meno avevo un lavoro, né niente. E poi sono stata fermata con questi soldi, quando mi è stato chiesto da dove arrivavano avevo risposto: "Me li ha dati Lele Mora".*

PRESIDENTE - *Perché?*

TESTE EL MAHROUG - *Ne avevo raccontate tante di bugie, non so neanche il perché delle mie bugie. [...]*

PRESIDENTE - *Si fermi un attimo, perché questo non ci interessa. Allora, però Lei sa che sono state fatte delle intercettazioni, nell'ambito di questo processo, e in una di queste intercettazioni Lei a un certo punto, parlando con una persona amica, fa un discorso di questo tipo... io non le ho dietro, chiedo scusa alle Parti se sono imprecisa, formerò oggetto di precisazione. "Mi ha detto di fare la pazzia, mi ha detto che mi coprirà d'oro" e poi il discorso continua su questo tenore. Mi spiega un attimo il contenuto di questa telefonata? [...]*

PRESIDENTE - *"Mi coprirà d'oro se io faccio la pazzia" questo, fingo di essere pazzia, faccio la pazzia.*

TESTE EL MAHROUG - *Io non avevo mai sentito il presidente.*

PRESIDENTE - *Quindi è una sua invenzione?*

TESTE EL MAHROUG - *Tutte.*

[...]

PRESIDENTE - *Lei sa che nel corso della perquisizione è stato sequestrato un suo blocchetto, in cui ci sono riportate una serie di annotazioni con delle cifre, ricevute da... una ricevuta da un suo avvocato precedente, l'avvocato Boccardi, e poi c'è un'annotazione, "papi deve dare ancora", con l'indicazione di una cifra abbastanza considerevole. Quindi si fa, come dire, una scaletta di quello che sarebbe stato dato, e di quello che dagli appunti sembrerebbe essere ancora dovuto. Ci può spiegare queste annotazioni?*

TESTE EL MAHROUG - *Quando praticamente era già scoppiato il "caso Ruby", praticamente io in quei giorni avevo fatto anche, ho parlato anche con tantissime persone, raccontando di ricevere dei soldi, vantandomi di somme enormi, anche a partire dai 3 milioni, fino ad arrivare ai 6 milioni di euro. Sia per giustificare quello che era uscito sui giornali, sia per vantarmi con delle persone che a volte neanche conoscevo, che avevo conosciuto sul profilo facebook, mi era scambiata il numero di telefono, non erano delle persone che conoscevo neanche da tanto tempo. E raccontato di questa cosa qua: "Guarda, si è uscito questo e questo, però prenderò questo e questo", cioè, per me era come per giustificare quello che era uscito sui giornali, alle persone, ed è successo tutto in quel periodo, quando era già scoppiato il caso e tutto era evidente nei giornali. Ed era un motivo per vantarmi, cosa che tra l'altro avevo raccontato, per dire, anche a Luca Risso, appena conosciuto, non so, a mia mamma, perché non sapevo che spiegazioni darle per tutto quello che era uscito sui giornali, a delle amiche. E tra l'altro avevo scritto anche questa cosa qua, che avevo conservato in casa, quando venivano delle amiche a trovarmi glielo facevo anche vedere, cioè: "Vedi, sono queste le cose che devo ricevere, guarda, tanto si dice così sui giornali, ma riceverò questo e questo, e quest'altro".*

collegi) e anche per corruzione in atti giudiziari (il collegio del processo cd. Ruby 2). Un simile modo di procedere però ignora i cardini del sistema accusatorio e collide con il delicato equilibrio tra il diritto di difesa (e *nemo tenetur se detegere*, sua espressione) e la tutela delle acquisizioni processuali, già individuato dal legislatore e di cui l'autorità giudiziaria è garante.

Preme, peraltro, evidenziare che domandarsi come un dichiarante vada escusso *prima* che questi sieda sul banco dei 'testimoni' è un onere che non grava solo sull'autorità giudiziaria che conduce il processo ma anche sulle parti che – appunto – di quello spazio teso all'accertamento dei fatti, che è il processo, sono protagonisti. E di una circostanza deve darsi atto: per quanto consta dal compendio probatorio a disposizione, nessuno ha mai posto ai collegi una questione circa l'effettiva compatibilità delle odierne imputate con la veste processuale del testimone. Nemmeno la Procura, che aveva acquisito conversazioni eloquenti come quelle tese a organizzare l'incontro ad Arcore con gli avvocati di BERLUSCONI all'indomani delle perquisizioni del 14.1.2011 o quelle in cui EL MAHROUG raccontava a RISSO della conversazione in cui BERLUSCONI, scherzando sull'appellativo che lei gli aveva dato ("Gesù"), le assicurava che poteva pagare le persone per smentire qualsiasi cosa e che avrebbe mantenuto la sua promessa di farla 'uscire con qualcosa' se solo lei si fosse finta pazza e avesse negato tutto<sup>242</sup>.

Per quel che risulta, è stato il presente giudizio dibattimentale, di fatto, la sede nel quale il tema della veste giuridica con cui gli imputati sono stati escussi è stata affrontata nei termini sostanziali che necessariamente involge.

Il tema, per quanto risulta dagli atti in possesso di questo Tribunale, è stato lambito da uno dei G.U.P. che ha emesso il decreto che dispone il giudizio nel presente giudizio. Il riferimento è all'ordinanza del 19.10.2016 pag. 6 della dott.ssa Marchiondelli che, rigettando la questione preliminare avanzata da tutte le difese, ha ritenuto inapplicabile sia il comma 1 che il comma 2 dell'art. 384. Dai passaggi motivazionali dell'ordinanza, allegata al verbale dell'udienza preliminare del 19.10.2016 all'esito della quale è stato decretato il rinvio a giudizio del primo gruppo degli odierni imputati e in atti, si evince che le difese avevano posto una questione di retrodatazione della data di iscrizione e il GUP in tali termini aveva affrontato la tematica. Per un verso, aveva sostenuto una linea giurisprudenziale – ormai superata dalla stessa Cassazione e infatti non ritenuta persuasiva da questo collegio già nell'ordinanza 3.11.2021: la stessa Procura che ha rappresentato l'Accusa nel presente giudizio, con apprezzabile onestà intellettuale, ha abbandonato l'argomentazione in sede di conclusioni – tesa a mantenere nel monopolio esclusivo della Procura il momento di iscrizione nel registro delle notizie di reato. E, constatando l'anteriorità delle deposizioni rispetto al momento di iscrizione della *notitia criminis* – che, appunto, il GUP aveva ritenuto di non poter in alcun modo discutere – la questione è stata ritenuta infondata. Dall'altro, l'argomento portato in quella sede era rappresentato dalla delega di indagine conferita il 13.4.2012 al Nucleo Polizia Tributaria. Ma, come ampiamente spiegato sia nell'ordinanza del 3.11.2021, sia – ben più approfonditamente – nella presente sentenza, quello non era che uno solo degli elementi, invero nemmeno il più significativo, dai quali desumere che le imputate erano state attinte da indizi di reità.

In conclusione, quanto accaduto nella vicenda processuale oggetto del presente giudizio è paradigmatico del fatto che l'autorità giudiziaria deve assicurare il rispetto nel caso concreto del bilanciamento tra la garanzia dell'individuo e le istanze della collettività di accertamento dei reati, conchiuso nelle norme sullo statuto dei dichiaranti. Ma, in definitiva, il presidio di quel delicato punto di equilibrio tra esigenze contrapposte si nutre della leale collaborazione di tutti i soggetti del processo, anche delle parti: esse sono

<sup>242</sup> Il riferimento è al progr. 5845 del 7.10.2010 ore 19:21 riportato e analizzato *supra*, §3.4.5.2

chiamate a segnalare all'autorità procedente elementi idonei a identificare la corretta veste processuale con cui assumere le dichiarazioni di un soggetto nel procedimento.

Il sistema, coerentemente con il fatto che ci muoviamo in uno Stato di diritto, rimargina le lesioni alla tutela del singolo (assicurando in via postuma la sterilizzazione degli effetti – sostanziali e processuali – distorti della mancata assicurazione di una garanzia fondamentale). Ma alla fine quello che resta lesa è l'altro interesse che rimane subvalente allorché la tutela del diritto fondamentale dell'individuo sia stata lesa: quello a preservare le acquisizioni probatorie e a non disperdere energie processuali nell'acquisizione di elementi che non potranno essere utilizzati per la decisione. Tutto ciò può evitarsi rivolgendosi a una domanda (le dichiaranti sono davvero testimoni, nel senso proprio che l'elemento normativo implica, o indagate sostanzialmente?) e, usando gli elementi a disposizione, dando la corretta risposta.

Concludendo sulle posizioni di AMARGHIOLAEI, BARIZONTE, BERARDI, BONASIA, CIPRIANI, D'ALTORIO, DE VIVO Concetta, DE VIVO Eleonora, EL MAHROUG, ESPINOSA, FAGGIOLI, FERRERA Manuela, FERRERA Marianna, LODDO, GARCIA POLANCO, GUERRA, RIGATO, SKORKINA, SORCINELLI, TREVAINI, TOTI e VISAN, le medesime vanno assolte dalle accuse di corruzione in atti giudiziari e (fatta eccezione per la BERARDI, che non risponde anche dell'art. 372 c.p.), anche dell'imputazione di falsa testimonianza: il fatto non sussiste.

#### 4.2. *La posizione dei concorrenti nel delitto di cui all'art. 319 ter c.p.*

L'insussistenza delle fattispecie corruttive contestate alle odierne imputate determina necessariamente l'esito assolutorio anche nei confronti dei concorrenti nei medesimi delitti.

##### 4.2.1. *Il concorrente necessario delle fattispecie corruttive: Silvio BERLUSCONI*

Silvio BERLUSCONI è chiamato a rispondere, quale privato corruttore, di tutte le condotte di corruzione in atti giudiziari contestate alle odierne imputate. L'art. 319 ter c.p., in quanto ipotesi speciale di corruzione, costituente titolo autonomo di reato, è un delitto necessariamente plurisoggettivo proprio, fondato sull'accordo tra privato corruttore e pubblico ufficiale corrotto. Il reato, cioè, ha struttura negoziale: non può configurarsi senza i due termini dell'accordo corruttivo: il privato corruttore e il pubblico ufficiale corrotto.

Se, peraltro, come ampiamente spiegato, la fattispecie corruttiva non può configurarsi perché quelle che sono state ipotizzate come testimoni corrotti non hanno mai assunto quel pubblico ufficio, non può che concludersi per l'insussistenza del fatto tipico anche nei confronti dell'ipotizzato corruttore, BERLUSCONI.

Neppure vi è spazio per una riqualificazione dei fatti o per la trasmissione degli atti al P.M. perché proceda per un fatto diverso, provvedimenti invero nemmeno sollecitati da alcuna delle parti.

L'accertamento che le odierne imputate – che in ipotesi d'accusa costituivano testimoni-pubblici ufficiali corrotti – in realtà non abbiano mai rivestito la qualità pubblicistica in quanto sostanzialmente indagate di reato connesso impedisce qualsiasi operazione ermeneutica, esperibile d'ufficio, di riconduzione dei fatti nell'alveo di una diversa fattispecie incriminatrice ai sensi dell'art. 521, comma 1, c.p.p.

È pacifico che la fattispecie incriminatrice in contestazione (art. 319 ter c.p.) e altri delitti che pure sanzionano illecite contaminazioni processuali mediante offerta o promessa di denaro ai dichiaranti in un procedimento giudiziario (artt. 377 e 377 bis c.p.) costituiscano fatti irrimediabilmente diversi. Fatti tipici, cioè, che presentano «*connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria*» con una conseguente diversa ricostruzione degli elementi essenziali del reato (sul concetto di "fatto diverso" si vedano, tra le molte, Cass., Sez. 4, n. 10149 del 15.12.2020 – dep. 16.3.2021, Rv. 280938; Sez. 3, n. 8965

del 16.1.2019 – dep. 1.3.2019, Rv. 275928; Sez. 6, n. 26284 del 26.3.2013 - dep. 17.6.2013, Rv. 256861; Sez. 2, n. 18868 del 10.2.2012 – dep. 17.5.2012, Rv. 252822).

Le imputazioni corruttive oggetto del presente giudizio, coerentemente con la struttura di reato-accordo dell'art. 319 *ter* c.p., postulano che le destinatarie dell'offerta o promessa di denaro o altra utilità le abbiano accettate e addirittura incamerate, dichiarando il falso (le imputate diverse da BERARDI) o sottraendosi all'esame dibattimentale (Iris BERARDI). Invece, per un verso l'intralcio alla giustizia tipizza la condotta di offerta o promessa di denaro o altra utilità al testimone che non abbia accettato il denaro o la diversa utilità. Per altro verso, l'induzione *ex art. 377 bis* c.p. postula che il dichiarante abbia una veste processuale (quella di persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili con facoltà di non rispondere) incompatibile con quella ipotizzata nel presente giudizio (testimone obbligato a rispondere secondo verità). Si tratta di un radicale rovesciamento di prospettiva rispetto alla ricostruzione accusatoria, che la Procura, invero, non ha mai preso in considerazione, nemmeno dopo l'ordinanza del 3.11.2021. Come detto, infatti, fino alla requisitoria finale, le richieste dell'organo requirente sono state nel senso di riaffermare la sussistenza del fatto come descritto nell'imputazione (con attribuzione alle odierne imputate della veste di testimoni), insistendo piuttosto sulla richiesta di revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle imputate.

Chiarito che la fattispecie corruttiva qui contestata e l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 377 *bis* c.p. (che, come visto, chiude lo spazio d'impunità al privato che offra denaro o altra utilità all'indagato di reato connesso, colpendo il solo induttore, non anche il dichiarante indotto) costituiscono "fatti diversi", non vi sono margini nemmeno per la trasmissione degli atti al P.M. affinché proceda per il fatto diverso (l'induzione illecita della persona chiamata a rendere dichiarazioni con facoltà di non rispondere).

Tale ultima fattispecie postula che la persona sia stata «chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale» mentre nel caso in esame l'acquisizione di dichiarazioni senza la previa formulazione degli avvisi ha indelebilmente sancito l'inutilizzabilità *ex art. 64*, lettera *c*, c.p.p. delle dichiarazioni. Se le imputate fossero state correttamente qualificate e gli avvisi fossero stati formulati, si sarebbe potuto discutere della configurabilità dell'art. 377 *bis* c.p. (ovviamente nei confronti del solo BERLUSCONI) in relazione alle dichiaranti che avessero scelto il silenzio e dell'art. 319 *ter* c.p. con riferimento a quelle che invece avessero consapevolmente deciso di rendere dichiarazioni sulla responsabilità altrui. Ma quell'omissione di garanzia ha irrimediabilmente pregiudicato l'operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale (artt. 319 *ter*, 377, 377 *bis* c.p.) strettamente connesse con il diritto processuale, visto che tutelano il corretto andamento e all'imparzialità dell'attività giurisdizionale e dunque postulano il rispetto di istituti processuali fondamentali come quelli che innervano lo statuto dei dichiaranti.

Ciò vale anche per la condotta che ha interessato Iris BERARDI, che è stata chiamata a rendere dichiarazioni non come persona che «ha la facoltà di non rispondere» - come previsto dall'art. 377 *bis* c.p. - ma come testimone obbligata a dire la verità, malgrado la posizione di indagata sostanziale.

#### 4.2.2. La posizione di Luca GIULIANTE, concorrente eventuale nel delitto di cui al capo 18

Poiché Karima EL MAHROUG non ha mai legittimamente assunto la qualità di pubblico ufficiale e non può dunque ritenersi integrato il delitto di corruzione in atti giudiziari contestato *sub* capo 18, non si configura neppure il concorso eventuale in quel reato di Luca GIULIANTE.

L'imputazione a carico di quest'ultimo è formulata ai sensi dell'art. 110 c.p. Tale disposizione notoriamente svolge la funzione di estendere la punibilità anche a comportamenti che non sarebbero nel perimetro dell'illecito penale in base alla singola fattispecie incriminatrice. Integra la disposizione di parte

speciale in contestazione (l'art. 319 *ter* c.p., nel caso in esame) presidiando, unitamente a quest'ultima, il medesimo interesse giuridico protetto dalla fattispecie criminosa modellata sulla struttura monosoggettiva o, nel caso del reato-accordo qui contestato, plurisoggettiva necessaria (corrotto-corruttore). Il codice penale vigente ha accolto un modello unitario di reato concorsuale: l'illecito commesso da più persone in concorso (eventuale, cioè ai sensi dell'art. 110 c.p.) è unico e si realizza la «combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato» (così, tra le più recenti, Cass., Sez. 2, n. 51174 del 1.10.2019 - dep. 19.12.2019, Rv. 278012; nello stesso senso, v. Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10.7.2009 - dep. 16.10.2009, Rv. 244916). L'ipotesi concorsuale si innesta, con finalità estensive della punibilità, su una fattispecie delittuosa che deve necessariamente sussistere per 'comunicare' l'irrilevanza penale anche alla condotta del concorrente eventuale.

Invece, nel caso di specie, l'insussistenza della corruzione in atti giudiziari contestata a EL MAHROUG – vale a dire dell'unico reato contestato in forma concorsuale – impone l'assoluzione anche di Luca GIULIANTE perché il fatto non sussiste.

#### **4.3. Le imputazioni a carico di Luca RISSO**

La mancata configurazione del delitto di corruzione in atti giudiziari contestata a Karima EL MAHROUG determina l'insussistenza anche del reato di riciclaggio ascritto a Luca RISSO (capo 41).

Nell'impianto accusatorio, infatti, RISSO avrebbe ricevuto il denaro destinato a Karima EL MAHROUG quale prezzo della corruzione descritta al capo 18 ed effettuato in relazione a detto denaro operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della relativa provenienza delittuosa. Se, peraltro, l'illecito penale presupposto dal riciclaggio non sussiste, per le ragioni spiegate, difetta anche il delitto di cui all'art. 648 *bis* c.p. Nel riciclaggio – ma è così anche per la ricettazione o il reimpiego puniti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 648 e 648 *ter* c.p. – la configurabilità del delitto presupposto è elemento essenziale per l'integrazione della condotta penalmente rilevante collocata nella fase della circolazione di beni provento del delitto a monte.

Va anche considerato che per Luca RISSO si pone un problema analogo a quello che ha determinato il crollo dell'impianto accusatorio in relazione al primo gruppo di imputati, che rispondevano di corruzione in atti giudiziari e (alcuni di loro anche) di falsa testimonianza.

Si considerino gli esiti delle intercettazioni e delle perquisizioni già analizzati nella sezione dedicata agli indizi a carico di Karima EL MAHROUG<sup>243</sup> attingevano direttamente l'imputato RISSO, delineando anche in relazione al medesimo una posizione sostanziale di indagato non già di riciclaggio bensì più a monte per concorso nel delitto presupposto ipotizzato, la corruzione in atti giudiziari.

Come condivisibilmente ricostruito nelle sentenze dai due collegi dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 (che disponevano delle intercettazioni già prima dell'escussione di RISSO, tant'è che stralci delle relative trascrizioni gli furono lette durante l'esame), dalle medesime si evinceva con chiarezza che:

<sup>243</sup> Su cui v. *supra*, in particolare, §3.4.5.2. e 3.4.5.3.

- La notte del 6-7.10.2010 Luca RISSO aveva accompagnato Karima EL MAHROUG a Milano e nell'«interrogatorio allucinante»<sup>244</sup> svoltosi alla presenza presso lo studio di Luca GIULIANTE, alla presenza di quest'ultimo, di Dario (detto Lele) Mora, dello stesso RISSO (che fece ascoltare clandestinamente parte di quanto avveniva alla compagna Facchineri) e di «un emissario di Lui, che verbalizzò»<sup>245</sup> (con «Lui» si intendeva BERLUSCONI);
- In quell'occasione, nella quale EL MAHROUG raccontò quanto dichiarato in precedenza ai pubblici ministeri<sup>246</sup>, la giovane (all'epoca ancora minorenni) fu di fatto affidata a Luca RISSO<sup>247</sup>;
- Quest'ultimo da allora fu effettivamente «posto a “guardia” di Karima e che ne ha tratto vantaggi economici»<sup>248</sup>;
- all'indomani della comparsa sul primo quotidiano dell'articolo relativo allo “scandalo Ruby” si occupò della ricollocazione abitativa in favore di Karima EL MAHROUG e dalle intercettazioni era inferibile che si trattava di un'operazione fatta d'intesa con GIULIANTE e nell'interesse di BERLUSCONI, che infatti si era premurato di ringraziarlo personalmente, e dalla quale RISSO si attendeva un ritorno economico<sup>249</sup>;

<sup>244</sup> Così viene definito in uno scambio di messaggi di testo tra RISSO e la sua fidanzata dell'epoca, Serena Facchineri, che di tutta risposta replica: «Stai attento, ricordati grano». Si tratta, in particolare, del progr. 5667 del 6.10.2010, ore 22:43, oggetto di contestazione a RISSO nell'esame del 12.10.2010, pagg. 22 ss.

<sup>245</sup> V. progr. 3435 del 6.10.2010 ore 23:54, pag. 354, menzionato dalla sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 276 e 353-354.

<sup>246</sup> Circostanza desunta anzitutto dal progr. 5845 del 7.10.2010 ore 19:21, che è stato oggetto di lettura durante l'esame di Luca RISSO nel processo cd. Ruby 2: cfr. trascrizioni udienza del 12.10.2012 pagg. 72 ss. Il contenuto della captazione, per la sua valenza indiziaria a carico di EL MAHROUG, è riportato nel §3.4.5.2., cui si rinvia. Qui vale evidenziare come nella telefonata EL MAHROUG diceva a RISSO di avere ricevuto poco prima la telefonata di “Lui”, “Il grande”, “Gesù” (il riferimento era sempre a BERLUSCONI) e gliene relazionava i contenuti: «Mi ha detto che...mh...s'è sentito con...con Lele, che io ho fatto...ho scritto tutte le cose con...l'avvocato e mi ha detto...che ha saputo che ho detto...tante cose. Gli ho detto: “Guarda, io ho detto tante cose, ma ne ho nascoste tantissime – gli ho detto – tutte quelle che ho detto le ho dette per un semplice motivo, che ero...messa davanti all'evidenza, non potevo negare”». Si tratta di circostanza riscontrata, sempre secondo la sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 365 (cui si rinvia), da altre due captazioni nella disponibilità del collegio, nelle quali emergeva la circolarità data dalle persone presenti al cd. “interrogatorio allucinante” di EL MAHROUG alle informazioni raccolte in quell'occasione dalla giovane:

- progr. 5482 del 17.10.2010 ore 12:01 intervenuto tra Minetti e GARCIA POLANCO
- progr. 5504 del 17.10.2010 ore 18:18 intercorso tra Fede e Minetti in cui quest'ultima riferiva di trovarsi da GIULIANTE.

<sup>247</sup> V. progr. 5693 del 7.10.2010 ore 00:39, riportato a pag. 283 della sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1 ed evocato dalla sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 276 e 355.

<sup>248</sup> Così la sentenza della V sezione penale del Tribunale di Milano, sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, che alle pagg. 276-277 e, in termini analoghi, è giunta la IV sezione penale nella sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 285 (v. anche nota in calce n. 381).

<sup>249</sup> Cfr. progr. 11307 del 28.10.2010, di cui è stata data lettura durante l'esame dibattimentale di RISSO (v. trascrizioni del 12.10.2012, pagg. 83 ss.) ed è anche riportato nella sentenza della quinta Sezione penale del Tribunale di Milano, n. 9289/2013, emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 276-277:

«Luca – ho ricevuto i ringraziamenti non ti dico neanche di chi.

Serena – Sì? ... ti ha chiamato?

Luca – No, non mi ha chiamato, ma GIULIANTE m'ha detto che vorrà... al momento giusto ha detto che quando si è concluso tutto comunque vuole risarcirmi per quello che ho fatto per lui... te lo giuro. Mi ha detto... “Guarda ringrazialo come l'altra vol...” m'aveva già ringraziato, però era molto più... cioè “Ti ringrazio”, come dire... però stavolta si vede che probabilmente GIULIANTE gli ha detto... anche perché ha visto che io... sto passando un po' di casini per 'sta cosa qua, no? Poi oggi l'abbiamo spostata da casa la Ruby, l'abbiamo messa in un appartamento lì vicino [...] ...tramite GIULIANTE e comunque ha detto proprio lui in persona ... ha detto “Ringrazialo di quanto” M'ha detto proprio “Luca, guarda, ha detto di ringraziarti di nuovo”.

Serena – ma i suoi ringraziamenti non saranno certo cento euro... Scusa Luca, ma a che cazzo devi pensare? Non lo so... di stringere la mano a Silvio BERLUSCONI? Che cazzo te ne frega.

Luca – Avrei potuto fartelo anch'io il nome.

Serena – Ah, scusa».



- EL MAHROUG si confrontava con RISSO sulle trattative con Silvio BERLUSCONI circa l'utilità che ella avrebbe dovuto trarre da tutta quella vicenda<sup>250</sup> e il tema era di diretto interesse

<sup>250</sup> Cfr. progr. 5845 del 7.10.2010 ore 19:21, richiamato dalla sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pagg. 285-288 e sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pagg. 278 e 355. È una captazione fatta oggetto di molte domande all'odierno imputato durante l'esame dibattimentale nel processo cd. Ruby 2. Segue uno stralcio delle trascrizioni dell'udienza del 12.10.2012, estratto dalle domande rivolte a RISSO dopo la lettura della captazione (pagg. 72 ss. del verbale stenotipico):

P.M. - [...] Signor Risso, ha sentito? Era concentrato? Se la ricorda? Lei parla con Ruby. Ruby le dice di avere parlato con lui, poi fa riferimento ad essere passata da Spinelli mettendolo in riferimento, in collegamento a questo lui. Chi è questa persona? Questo "lui" chi è?

TESTE RISSO - Di essere passata da lui?

P.M. - "Ascolta una cosa: mi sono sentita con lui". Gesù bambino, quello che poi Lei chiama Gesù chi è?

TESTE RISSO - Avrà fatto riferimento al Presidente Berlusconi.

P.M. - E le fa tutto un ragionamento - mi segue, Risso? - dove parla di soldi; è corretto? Di richieste da fare all'onorevole Berlusconi. È corretto o no?

TESTE RISSO - Presume.

P.M. - Però Lei non dice mai: "Ma di che parli? Ma che stai dicendo? Ma sei impazzita? Ma come ti permetti? Il Presidente?". Lei interloquisce, anzi dice più volte: "Sì, brava, brava, bravissima. Sì, sì, sì, molto bene", mostrando di conoscere esattamente il tenore delle richieste che Ruby avrebbe fatto a Silvio Berlusconi.

TESTE RISSO - No, mostrano probabilmente anche la mia assenza nella telefonata. Io ho sentito quello che ha letto, però "sì, sì, brava piccina, brava. Sì, sì, brava, meno male, brava brava, meno male".

P.M. - Scusi Risso, anche nel suo stesso interesse mi faccia capire una cosa. Questa telefonata abbiamo detto che è alle 19.30 del 7. Lei il 6 ha saputo da Ruby - e lo saprà anche in seguito - che effettivamente frequentava la residenza dell'onorevole Berlusconi?

TESTE RISSO - Sì.

P.M. - Lei è perfettamente consapevole che Spinelli gli ha dato 5.000 Euro, perché i 5.000 Euro trovati in macchina dalla Polizia che la ferma non glieli ha dati il signor Lele Mora, ma Spinelli. Lei sa perfettamente che Spinelli è un uomo vicino a Silvio Berlusconi, nel senso che è un suo autorevolissimo e stimato collaboratore; è corretto?

TESTE RISSO - Sì. P.M. - Quindi nel momento in cui la signorina Ruby le dice che ha una trattativa economica con Silvio Berlusconi, Lei ci vuol far credere che prende un'aria sufficiente e che non l'ascolta nemmeno. È questa la sua risposta?

PRESIDENTE - Sta pensando ai fatti suoi.

TESTE RISSO - No, non è che pensavo. Io sinceramente, dopo che comunque ho visto che tutto quello che lei mi aveva raccontato, la maggior parte delle cose comunque se l'era inventate, diciamo che è come quando... Questa telefonata qua io neanche me la ricordavo, ma perché comunque non so. Vede le mie risposte? Come sono? "Brava, brava, piccina. Sì, sì, brava. Meno male". Cioè io non...

P.M. - Scusi Risso, Lei poi l'ha sposata Ruby o comunque ci ha fatto una figliola.

TESTE RISSO - Sì, certo.

P.M. - Le voleva bene già allora...

TESTE RISSO - Diciamo che inizialmente c'era...

P.M. - ...o è stato in progress?

TESTE RISSO - È stato certamente questo progress. Diciamo che io mi sono infatuato inizialmente. Racconto la mia...

P.M. - No, voglio solo sapere se in quel momento Lei era sentimentalmente legato a Ruby.

TESTE RISSO - Sessualmente legato a Ruby.

P.M. - Lei sapeva che era minorenne in quel momento? Lei sa che è minorenne in questo momento?

TESTE RISSO - Sì, sapevo che era minorenne.

P.M. - Quindi Lei sa che la sua... Non c'è nulla di strano da questo punto di vista. Lei sa nulla di penalmente rilevante. Lei sa che la sua amante - chiamamola così senza mancanza di rispetto - minorenne intratterrebbe una trattativa economica con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

TESTE RISSO - No. L'unica cosa che io sapevo è che lei gli aveva chiesto di prendergli questo centro solare perché lei voleva fare l'estetista. E tutto quello che mi ha sempre riferito era sempre questa cosa qua e basta.

P.M. - Signor Risso, dunque si sfida però...

PRESIDENTE - Quindi la promessa che doveva essere mantenuta e di cui si parla nella telefonata era quella?

TESTE RISSO - No, io non lo so se era quella telefonata lì. Io le dico che veramente vorrei che Lei vedesse le mie risposte: "Sì, sì, brava, piccina". Io neanche mi ricordo.

PRESIDENTE - Stia tranquillo che le ho viste e le ho lette.

TESTE RISSO - Quindi capisce. Io neanche me le ricordo, cioè non mi ricordo proprio.

PRESIDENTE - Io sì, molto bene.

P.M. - Signor Risso, però io l'ho sentita questa telefonata e il tono non è affatto scherzoso o assonnato, ma vivido e pregno di curiosità. Lei dice ad un certo punto... Ruby: "Lui, lui". "Lui, lui, il grande?" dice subito Lei. "Lui, Gesù comunque". Quindi Lei interloquisce mettendo subito in relazione il "lui" con Silvio Berlusconi. Lei dice, la Ruby, che l'ha sentito per telefono. Lei non gli dice: "Ma che cosa stai dicendo? Ma che cavolate? Che sciocchezze vuole dirci?". Non dice nulla. Va de plano, cioè va di seguito nella spiegazione che lei le dà.

TESTE RISSO - L'ho lasciata parlare.

- per lo stesso RISSO: i due intrattenevano una relazione sentimentale, dalla quale qualche tempo dopo (20.12.2011) è nata una figlia;
- RISSO accompagnava la giovane compagna a riscuotere denaro dal ragioniere Spinelli: in un'intercettazione, valorizzata durante l'esame testimoniale nel processo cd. Ruby 2, concordava con EL MAHROUG che si sarebbero recati insieme a ritirare una somma di 5.000€ a lei destinata e proveniente da BERLUSCONI medesimo<sup>251</sup>;
  - La perquisizione disposta il 14.1.2011 è stata svolta anche nei confronti di Luca RISSO: nel decreto di perquisizione si dava conto della relazione sentimentale tra i due e del fatto che «risulta dalle indagini come il RISSO gestisca le entrate economiche della EL MAHROUG Karima, curandone anche l'immagine finendo i rapporti di natura professionale inerenti le partecipazioni della ragazza ad eventi organizzati presso locali, e come il predetto possa essere a conoscenza dei rapporti intercorrenti tra la EL MAHROUG Karima e Silvio BERLUSCONI, anche con riguardo alle somme di denaro percepite dalla ragazza, nonché ad altri profili concernenti il patrimonio di conoscenze detenuto dalla sunnominata in relazione ai fatti per cui si procede. Il rapporto sentimentale di coabitazione tra la EL MAHROUG Karima e il Luca RISSO impone che si proceda a perquisizione personale e locale anche nei confronti di quest'ultimo»<sup>252</sup>;

P.M. – Sì, però non dice: “Ma che stai dicendo? Ma tu parli con Berlusconi? Ma va! Che ti ha detto?”. No, dice: “Gesù, lui”. La voglio mettere sull'avviso che poi l'intercettazione c'è.

TESTE RISSO – Ma certo.

P.M. – Ed anche quello che Lei dice in questa sede.

TESTE RISSO – Sì, certamente. Però le ribadisco che io neanche mi ricordo la telefonata e le mie risposte le vede anche lì. “Brava, brava. Sì, sì, brava piccina. Sì, sì, meno male”.

P.M. – Quindi Lei non ha dato peso a questa comunicazione?

TESTE RISSO – No.

PRESIDENTE – E quello che ha detto.

P.M. – Le risulta che Ruby abbia intrattenuto una trattativa con l'onorevole Berlusconi in riferimento alle dichiarazioni?

PRESIDENTE – Al di là di quello che c'è in quella telefonata, le risulta in altro modo?

TESTE RISSO – No, assolutamente no.

P.M. – Le risultano contatti fra El Mabroug Karima diretti o mediati da terzi chiunque essi siano con l'onorevole Berlusconi per ricevere denari in riferimento al coinvolgimento nello scandalo e quindi anche ai procedimenti penali?

TESTE RISSO – No.

P.M. – Non le risultano?

TESTE RISSO – No.

<sup>251</sup> V. progr. 210 del 3.12.2010 tra EL MAHROUG e RISSO, letto a quest'ultimo nell'esame dibattimentale nel processo cd. Ruby 2, come si desume dalle trascrizioni dell'udienza del 12.10.2012, pag. 89:

«P.M. – Mi faccia capire una cosa, anzi faccia capire a tutti: a che titolo il signor Spinelli, che sappiamo essere un collaboratore autorevole dell'onorevole BERLUSCONI, il 26 dicembre 2010 avrebbe dovuto dare i soldi a EL MAHROUG Karima?

TESTE RISSO – Non glielo so dire.

PRESIDENTE – Lei sembra di esserne a conoscenza.

P.M. – Perché dice: “Sì”.

PRESIDENTE – Quando Ruby dice: “Devo andare a prendere”, Lei dice: “I soldi?”. È Lei che chiede, quindi sembra essere a conoscenza del fatto che Ruby dovesse avere dei soldi.

TESTE RISSO – Sì, può darsi che me l'avesse detto. Magari me l'ha detto: “Devo andare a prenderli” ed io ho detto: “Sì, va bene”. Ma nel senso che poi non siamo mai andati a prendere dei soldi, cioè non ho mai avuto bisogno di soldi io.

PRESIDENTE – Le ha detto a che titolo? “Devo andare a prendere i soldi”. Dice: “Scusa, ma perché? Che soldi? Quali soldi?”.

TESTE RISSO – Sinceramente non mi ricordo, parliamo di due anni fa, quindi io non mi posso...

PRESIDENTE – Sì, ma Lei a quel tempo ci stava insieme a questa ragazza.

TESTE RISSO – Sì, però è una telefonata dove dice: “Devo andare a prendere i soldi”.

PRESIDENTE – Magari “devo andare a prendere i soldi”. “Scusa, ma perché?”.

TESTE RISSO – Probabilmente non mi sono posto all'epoca il quesito. Magari ne ho parlato poi con lei, però non è che mi ricordo adesso del perché dovessimo andare a prendere dei soldi. È una telefonata».

<sup>252</sup> V. produzione P.M. del 10.6.2019, faldone 3, documento 55 nonché trascrizioni udienza del 12.10.2012 (processo cd. Ruby 2), pag. 92.

- nell'immobile ove RISSO conviveva con EL MAHROUG fu trovata l'agenda<sup>253</sup> nella quale la ragazza aveva annotato le somme di denaro attese, tra cui «4 milioni e mezzo da Silvio BERLUSCONI ke ricevo tra 2 mesi», «20.000€ da ♥Luca Risso♥», oltre a «70.000€ conservati da Dinoia» «170.000€ conservati da Spinelli»<sup>254</sup>;
- l'appunto relativo ai 20.000 euro che Luca RISSO avrebbe consegnato alla giovane compagna evoca l'intercettazione, utilizzata in entrambi i procedimenti cd. Ruby 1 e Ruby 2, da cui si desumeva che ogni martedì Luca RISSO erogava a EL MAHROUG 20.000€, razionando una provvista economica proveniente da BERLUSCONI<sup>255</sup>.

Gli elementi di cui sopra depongono nel senso che vi fossero indizi per ritenere RISSO coinvolto nella vicenda che il P.M. ha ipotizzato come presupposta dal riciclaggio contestatogli. Tant'è che durante l'esame le domande spesso erano tese a valorizzare il fatto che dalle intercettazioni tra lui ed EL MAHROUG sulle trattative in corso con BERLUSCONI non solo emergeva che RISSO già sapeva di tali contatti ma era anche vivamente interessato a che si concludessero in senso positivo.

Ai limitati fini di escludere l'applicabilità dell'art. 648 *bis* c.p. in quanto non siamo «fuori dei casi di concorso nel reato» come previsto dall'inciso in apertura della disposizione, si evoca un elemento di prova acquisito per la prima volta nel presente processo: la lettera «Caro Presidente»<sup>256</sup>. Esso, infatti, depone nel senso che RISSO fosse tutt'altro che estraneo alla vicenda corruttiva presupposta dal riciclaggio (non verrà, invece, preso in considerazione nel ragionamento sull'insussistenza dell'art. 372 c.p., su cui v. oltre).

Il *file word* denominato «Caro Presidente» è stato rinvenuto in occasione della perquisizione eseguita il 17.2.2015 presso l'abitazione di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, genitori di Luca RISSO. Si tratta di una missiva rivolta a Silvio BERLUSCONI (comincia, infatti, con «Caro Presidente Berlusconi»: di qui l'appellativo con cui è evocata nel processo) ed è firmata «Luca Risso». Se ne riportano alcuni stralci significativi ai fini che qui interessano:

<sup>253</sup> Su cui v. *supra*, §3.4.5.3.

<sup>254</sup> Anche il riferimento a questo appunto manoscritto, relativo alle erogazioni di denaro mediate da RISSO furono oggetto di domande nei confronti di quest'ultimo: v. trascrizioni udienza del 12.10.2012 (processo cd. Ruby 2), pagg. 93 ss.

<sup>255</sup> Si tratta del progr. 1458 del 23.12.2010, già valorizzato *supra*, §3.4.5.3. Sul medesimo cfr. sentenza n. 7927/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 1, pag. 306 (anche relativa nota n. 398) e sentenza n. 9289/2013 emessa nel processo di I grado cd. Ruby 2, pag. 288.

<sup>256</sup> Cfr. produzione P.M. del 10.6.2019, faldone 3, documenti 70 e 73 (quest'ultimo è il report dell'analisi dei supporti informatici sequestrati a RISSO: v. in particolare la relativa pag. 16, lett. H), riferita al personal computer marca ASUS 1001 sul quale è stato rinvenuto il *file* «Caro Presidente». Sul tema ha riferito anche l'ispettrice Giuseppa Buono all'udienza del 17.2.2020, pagg. 21 ss. 68.





Non è seriamente revocabile in dubbio che la paternità di tale documento sia da attribuire all'odierno imputato, sebbene costui nel presente dibattimento abbia insistito nel sostenere<sup>257</sup> che quella lettera «è frutto di ricostruzione fantasiosa di un mio sfogo personale» scritta dal . Tuttavia, come emerso dall'istruttoria dibattimentale:

- Il file è stato creato il 22.10.2014<sup>258</sup> a partire dalle ore 15:33 e modificato per l'ultima volta nella notte tra il 22 stesso e il 23.10.2014, alle ore 2:48<sup>259</sup> e da allora l'applicativo *Office Word* installato su quel computer non è più stato utilizzato fino al momento del sequestro (17.2.2015);
- l'operante Buono ha verificato che il 7 e il 16.10.2014 sono state attivate dall'imputato 5 nuove SIM, tra cui quella n. 344 0652128 indicata nella lettera;
- dal 7 al 26.10.2014 (quindi in un arco temporale in cui è compresa la data – 22.10.2014 – in cui il file risulta creato e per l'ultima volta modificato) quelle 5 nuove SIM italiane producevano traffico in Italia mentre le utenze già in possesso di RISSO non registravano eventi<sup>260</sup>;
- i tabulati documentano, il 21.10.2010 (il giorno precedente la redazione della missiva), i contatti tra l'utenza di RISSO e GIULIANTE e anche un contatto tra il primo e lo studio Ghedini, il che – insieme alle chiamate dei giorni precedenti a Villa San Martino, residenza di BERLUSCONI, conferma i frenetici tentativi di RISSO di contattare BERLUSCONI, cui l'imputato allude nella missiva;
- le celle agganciate in quei giorni da RISSO erano tutte localizzate a Genova, dove vivevano i genitori;
- trattandosi di *laptop*, come condivisibilmente evidenziato dal P.M.<sup>261</sup>, non è dirimente la circostanza che le utenze in uso a RISSO registrarono – nell'arco temporale in cui il file risulta redatto – eventi che agganciavano celle della città di Genova non corrispondenti all'abitazione dei genitori;
- il contenuto riporta eventi troppo specifici (nomi, luoghi, date, cifre) perché provenga da una persona diversa da quella che li ha vissuti e costituire una mera *fantasiosa rielaborazione* da parte dell'anziano genitore dell'imputato, per di più sulla base di racconti ricevuti da quest'ultimo;
- anche la forma della missiva è riconducibile a RISSO. Gli errori ortografici (la ricorrente omissione di apostrofi e accenti) e lo stile sono identici a quelli che caratterizzano il memoriale depositato al Tribunale il 30.3.2022 e di cui RISSO pacificamente è autore: periodi brevi, sintassi per lo più paratattica, con propensione alla ricostruzione di eventi in maniera concisa e per punti, spesso andando a capo tra una frase e l'altra. Invece, scorrendo le lettere manoscritte sequestrate a Mario Risso<sup>262</sup>, è d'immediata evidenza la distanza stilistica con lo scritto "Caro Presidente": nelle epistole manoscritte del padre dell'imputato i periodi sono lunghi, hanno struttura prevalentemente ipotattica e si susseguono densi sulla pagina, senza mai andare a capo.

<sup>257</sup> V. dichiarazioni spontanee rese dinanzi a questo collegio da Luca RISSO all'udienza del 30.3.2022, pag. 22: «Volevo aggiungere una cosa sulla lettera che hanno trovato... hanno trovato una lettera, no? che c'è scritto "Caro presidente". L'hanno trovata nel computer di mio papà in casa sua. Questa lettera non è stata scritta da me ma è stata scritta da mio papà, diciamo che era stata un po' il frutto di una sua ricostruzione fantasiosa dopo che io mi sono sfogato con lui, non sicuramente per farmi del male l'ha scritta, come dimostra comunque il fatto che in questa lettera ci sono evidenti imprecisioni e incongruenze, e anche errori storici». Cfr. anche il memoriale depositato in occasione della medesima udienza, pag. 6.

<sup>258</sup> Cfr. produzione P.M. del 10.6.2019, faldone 3, documento 73, pag. 16, lett. H).

<sup>259</sup> V. deposizione dell'ispettrice Buono del 17.2.2020, pag. 22.

<sup>260</sup> Cfr. i tabulati telefonici oggetto di produzione P.M. del 10.6.2019, faldone 3, documento 75.

<sup>261</sup> V. la memoria "requisitoria Ruby RISSO GIULIANTE" pag. 10.

<sup>262</sup> Cfr. produzione P.M. del 10.6.2019, faldone 3, documento 58.

Chiarito che la missiva è attribuibile a RISSO, si evidenzia come nella medesima l'imputato ricordi al suo interlocutore come «ovviamente con ruby siamo a disposizione della causa, e soprattutto io le prometto che vista l'esuberanza di Ruby, avrei controllato i suoi comportamenti». È significativo – sempre al fine di escludere l'art. 648 bis c.p. per il coinvolgimento di RISSO nella fattispecie corruttiva ipotizzata a monte – che il P.M. nelle righe della missiva abbia intravvisto i tratti dell'accordo corruttivo: «La paternità dell'imputato Risso non è, in questo caso, solo l'ipotesi più logica: è provata. Non sapremo mai se questa lettera sia mai giunta a Silvio BERLUSCONI, che non è stato perquisito. Ciò che è certo, è che ogni singolo passaggio è riscontrato. Risso "si mette a disposizione per qualsiasi cosa" e Berlusconi "si propone" di aiutarlo. È l'essenza dell'accordo corruttivo, ribadita anche dai successivi passaggi in cui Risso ricorda "le promesse" di Berlusconi: promesse economiche.»». È la stessa Procura, in altre parole, a evidenziare che RISSO sarebbe stato parte dell'accordo corruttivo presupposto dal riciclaggio contestatogli.

Sulla base della stessa prospettazione del P.M., quindi, non può configurarsi il riciclaggio ascritto a RISSO perché questi non era affatto estraneo alla vicenda illecita ipotizzata quale fonte delle dazioni economiche oggetto materiale della condotta ex art. 648 bis c.p.

È appena il caso di segnalare, peraltro, che quanto emerge dalla lettera "Caro Presidente" – l'intraneità alle trattative economiche tra BERLUSCONI ed EL MAHROUG e il supporto al primo nella 'gestione' della seconda – era già evincibile dalle circostanze relative a perquisizioni svolte il 14.1.2011 e intercettazioni captate tra l'ottobre 2010 e l'inizio del 2011. Questi indizi, disponibili negli atti del collegio della Sezione quinta penale prima dell'esame di RISSO, evidenziano che quest'ultimo era incompatibile con la qualità di testimone semplice<sup>263</sup>: come EL MAHROUG e le altre imputate che oggi rispondono di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, doveva essere sentito ai sensi dell'art. 210, comma 6, c.p.p. Quindi non può rispondere di falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rese il 12.10.2012 senza l'assistenza di un difensore, la preventiva formulazione degli avvisi (in particolare ai sensi dell'art. 64, comma 3, lett. c, c.p.p.) e la consapevole opzione per la testimonianza assistita. Ostono all'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto l'art. 64, comma 3 bis, c.p.p. e l'art. 384, comma 2, c.p.

Per tutte le ragioni sopra esposte, Luca RISSO deve essere assolto sia dall'accusa di riciclaggio sia da quella di falsa testimonianza: il fatto non sussiste.

## **5. Le altre posizioni per cui deve pronunciarsi assoluzione perché il fatto non sussiste**

### **5.1. L'imputazione di false informazioni al P.M. contestata a PEDRINI**

Come riconosciuto dalla stessa Procura, che ne ha chiesto l'assoluzione, l'accusa di false informazioni al P.M. in data 17.1.2015 mossa al capo 55 a Luca PEDRINI, escusso come persona informata sui fatti nelle indagini del presente procedimento, è rimasta sprovvista del pur minimo supporto probatorio.

Non è stato addotto alcun elemento a sostegno del fatto che egli ebbe contatti con Nicole Minetti dopo la convocazione in Procura per rendere le dichiarazioni di cui qui si discorre e che quindi la negazione di tale interazione sia falsa.

<sup>263</sup> Dagli atti del processo cd. Ruby 2 emerge che un'eccezione sull'incompatibilità a testimoniare di Luca RISSO era stata formulata in quel giudizio, in relazione alla sola sua posizione, ma non per la fattispecie corruttiva qui in esame, bensì in relazione alla diversa vicenda che lo vedeva imputato dinanzi all'autorità giudiziaria di Genova per la produzione di materiale pedopornografico riguardante Karima EL MAHROUG. Il Tribunale sciolse la questione con ordinanza del 20.7.2012 (v. sentenza 9289/2013 pag. 3), ritenendo che RISSO andasse ascoltato come testimone semplice. Tale circostanza all'evidenza non influisce sulle conclusioni cui si è giunti, che discendono dalla diversa premessa che RISSO era, al momento della deposizione, raggiunto sostanzialmente anche da indizi di reità in ordine alla fattispecie corruttiva poi intravvista dalla quinta Sezione penale.



Inoltre, leggendo il verbale di assunzione di informazioni ai sensi dell'art. 362 c.p.p., redatto il 17.1.2015 e in atti quale corpo del reato *ex art. 371 bis c.p.*, non si evince affatto che PEDRINI negò di avere ricevuto da Nicole Minetti un racconto diretto circa il fatto che BERLUSCONI elargiva ingenti somme di denaro alle "ragazze". Egli disse di non saper rispondere alla domanda (v. pag. 4 del verbale: «*faccio confusione tra i ricordi diretti, le intercettazioni e gli atti del procedimento diventati pubblici e quindi non so rispondere*»). Non si può ricondurre tale risposta a una reticenza anche perché non è provato che PEDRINI aveva raccolto una confidenza sul punto da Nicole Minetti. Quindi non è provato il paradigma per l'accertamento della falsità della dichiarazione.

Luca PEDRINI deve essere dunque assolto dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste.

### **5.2. L'insussistenza dell'ipotesi di sfruttamento alla prostituzione ascritta ad ESPINOSA**

Parimenti sfornita di un pur minimo principio di prova a carico è l'accusa di sfruttamento della prostituzione a carico di Aris Leida ESPINOSA, oggetto del capo B) del decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. dott.ssa Vicidomini.

Il fatto descritto nell'imputazione non è stato nemmeno lambito dall'istruttoria dibattimentale. Come concluso dalla stessa Procura, quindi, l'imputata va assolta da tale delitto perché il fatto non sussiste.

### **5.3. L'accusa di falsa testimonianza nei confronti di Carlo ROSSELLA**

Malgrado entrambe le ipotesi di falsa testimonianza ascritte a Carlo ROSSELLA *sub* capo 42 siano prescritte, prevale nei confronti di tale imputato l'assoluzione per insussistenza del fatto emersa con evidenza in dibattimento<sup>264</sup>.

La consapevole falsità delle dichiarazioni rese da ROSSELLA in relazione alla serata del 19.9.2010 fu messa in discussione già dalla Corte d'Appello che riformò la sentenza di primo grado del processo a carico di BERLUSCONI. Nella medesima<sup>265</sup> si evidenziò, proprio con riferimento alle dichiarazioni asseritamente false rese in dibattimento da ROSSELLA, che:

- per quanto riguarda il "trenino" svolto durante la cena, «*considerata la repentinità ed estemporaneità del gesto dell'ammiccamento*», per come descritto dalla testimone Tumini, non era affatto dimostrato che tutti i partecipanti alla cena (*in primis* lo stesso ROSSELLA, che pure ricordava un 'carosello') avessero percepito i tocamenti riferiti da Melania Tumini;


- quanto poi alle scene descritte nel locale discoteca al piano inferiore (tocamenti e denudamenti), Tumini aveva riferito che ROSSELLA si era allontanato all'inizio della seconda parte della serata, così convergendo con la dichiarazione di ROSSELLA sul punto.

Quindi i giudicati rivenienti dai processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 non forniscono un utile supporto dimostrativo all'accusa mossa al capo 42. Né elementi di prova sono desumibili dal residuo compendio probatorio, oggetto di diretta acquisizione da parte di questo Tribunale.

Neutra, sulla responsabilità di ROSSELLA, è stata la testimonianza di Melania TUMINI. Ella ha confermato la presenza dell'imputato alla cena del 19.9.2010 ma l'unico ricordo che è stata in grado di confermare con certezza è stato che egli abbandonò presto la serata, sebbene non sia stata in grado di

<sup>264</sup> Non così in relazione alle contestazioni che verranno esaminate nei paragrafi seguenti con riguardo a ROSSI, LOSI e PURICELLI e in relazione all'ipotesi di calunnia nei confronti di BONASIA, il che spiega – in quei casi – la prevalenza del proscioglimento in rito.

<sup>265</sup> V. sentenza della Corte d'appello di Milano, Sezione seconda penale, n. 6000 del 18.7.2014.



indicare quando. Ha solo collocato l'orario in cui BERLUSCONI e i suoi ospiti si trasferirono al piano inferiore: erano le ore 00:30 circa.

Peraltro, la difesa ha dimostrato che la sera del 19.9.2010 l'imputato ripartì da Arcore, a bordo di vettura intestata a società di noleggio con conducente, alle ore 00:45. Tale orario risulta indicato sul foglio di viaggio (un tabulato con l'indicazione del percorso svolto, dei relativi orari e l'indicazione dell'autista) prodotto dalla difesa all'udienza del 16.3.2022 e confermato dal teste a discarico Walter Bossi<sup>266</sup>, l'autista che la sera del 19.9.2010 prelevò ROSSELLA dalla sua abitazione per condurlo ad Arcore. Sul piano documentale, la tempistica indicata è riscontrata dall'indicazione oraria dell'apparato Telepass collegato alla vettura impiegata quella sera per il trasporto di ROSSELLA, che indica il transito in autostrada, casello Vimercate e in direzione Milano, alle ore 00:54 del 19.9.2010.

Dall'istruttoria, dunque, emerge con evidenza l'insussistenza del delitto contestato a ROSSELLA: non è provato che abbia assistito agli atti che avrebbe falsamente negato e, per converso, è dimostrato che ha lasciato Villa San Martino al principio della porzione della serata in cui si sono svolti esibizioni, balli e spogliarelli nell'ambito dei quali la stessa accusa colloca le condotte sessualizzate oggetto della falsa testimonianza ascritta all'imputato.

Carlo ROSSELLA va dunque assolto perché il fatto non sussiste.

#### **6. La declaratoria di improcedibilità per prescrizione in relazione alle residue imputazioni**

Con riferimento alle residue imputazioni – le accuse di falsa testimonianza ascritte a ROSSI, LOSI e PURICELLI e l'imputazione di calunnia a carico di BONASIA – ogni valutazione sulla fondatezza delle accuse è paralizzata dalla circostanza che i reati sono prescritti.

Questo Tribunale ha condiviso con le parti sin dall'udienza del 23.3.2022 il prospetto contenente il computo delle cause di sospensione della prescrizione verificatisi nel presente procedimento e risultanti dagli atti del fascicolo del dibattimento. In relazione a tali conteggi nessuna delle parti ha formulato osservazioni o rilievi. Dunque, si muove dai calcoli contenuti in quel prospetto, allegato al verbale dell'udienza citata e qui da intendersi integralmente richiamato, per concludere che in relazione alle ipotesi delittuose di cui ai capi 34, 37 e 43 del decreto che dispone il giudizio pronunciato dal G.U.P. dott.ssa Marchiondelli (le ipotesi di falsa testimonianza ascritte, rispettivamente, a LOSI, PURICELLI e ROSSI) e al capo 2 del decreto di giudizio immediato emesso dalla dott.ssa Cecchelli (calunnia a carico di BONASIA) è maturato il termine massimo di prescrizione.

Come autorevolmente chiarito da una pronuncia della Cassazione con indirizzo rimasto indiscusso e che questo collegio condivide, «in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento» (Sez. U, n. 35490 del 28.5.2009 - dep. 15.9.2009, Rv. 244274); e ancora «La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze» (Sez. 4, n.

<sup>266</sup> Cfr. trascrizioni udienza 16.3.2022, pagg. 34 ss.



23680 del 7.5.2013 - dep. 31.5.2013, Rv. 256202 e Sez. 1, n. 43853 del 24.9.2013 - dep. 25.10.2013, Rv. 258441; Sez. 6, n. 10284 del 22.1.2014 - dep. 4.3.2014, Rv. 259445).

Di seguito si evidenzieranno brevemente, per ciascuna delle posizioni in relazione alle quali si pronuncia sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, le ragioni per cui la causa estintiva in concreto prevale su qualsiasi accertamento nel merito della fondatezza delle accuse.

### 6.1. **Maria Rosaria ROSSI**

Le dichiarazioni false in ipotesi d'accusa rese dall'imputata ROSSI – all'epoca dei fatti parlamentare e assistente politica dell'allora Presidente del Consiglio BERLUSCONI – ruotavano intorno al tenore delle serate ad Arcore: la presenza della statuetta lignea con un pene sproporzionato, impiegata per simulare una *fellatio*; il denudamento e i toccamenti lascivi durante la cena; il significato dell'espressione *bunga bunga*; gli spogliarelli, i travestimenti e gli accadimenti di natura sessuale durante il dopocena.

Orbene, la prova della verifica di questi fatti discende dall'esito degli accertamenti, coperti da giudicato, compiuti nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, la cui valenza probatoria è pacificamente conchiusa nell'art. 238 *bis* c.p.p. ed è riscontrata dalla deposizione dibattimentale di Ambra Battilana<sup>267</sup> e delle dichiarazioni di Imane Fadil, acquisite *ex art.* 512 c.p.p. Non è nemmeno mai stato messo in discussione che durante quelle serate – segnatamente in quella di agosto 2010 su cui si appunta l'accusa – Maria Rosaria ROSSI si trovasse ad Arcore.

Si lasci pure in disparte il rilievo che, dalla lettura della deposizione del 25.6.2012 (processo cd. Ruby 1), in relazione a taluni dei momenti della serata emerge non che Maria Rosaria ROSSI abbia negato di avere visto determinate scene ma che abbia più in radice escluso che esse si siano verificate<sup>268</sup>.

Il Tribunale evidenzia che l'essenza stessa delle argomentazioni difensive spesa per chiedere l'assoluzione perché il fatto non sussiste affonda in una valutazione degli elementi di prova, idonea a innestare un ragionevole dubbio, cui questo Tribunale non è legittimato dal momento che è anteriormente spirata la prescrizione.

La difesa, infatti, ha sostenuto come sia del tutto ragionevole che l'imputata non fosse presente allo svolgimento di determinate scene e dunque non abbia mentito quando, nel dibattimento Ruby 1, ha risposto di non averle viste: ella spesso si assentava per attendere alle attività *lato sensu* politiche legate alla posizione istituzionale che Silvio BERLUSCONI in quel momento rivestiva e per fumare. La sua presenza in quei momenti, ha argomentato ancora la difesa, non è nemmeno univocamente desumibile dalle dichiarazioni di Danese, Battilana e Imane Fadil.

Ora, se alla conclusione assolutoria si giunge – da parte della stessa difesa – attraverso la confutazione dei mezzi di prova a carico e la valutazione dell'efficacia probatoria degli stessi<sup>269</sup> o mediante la valorizzazione della ragionevolezza dell'asserzione dell'imputata, nella deposizione costituente corpo di reato, circa la sua assenza nel momento in cui determinate scene si svolgevano, è evidente che non si è in presenza della mera constatazione dell'insussistenza del fatto.

<sup>267</sup> Cfr. trascrizioni stenotipiche dell'udienza del 16.12.2019.

<sup>268</sup> V. trascrizioni stenotipiche del verbale dell'udienza del 25.6.2012 (processo cd. Ruby 1), pag. 196: «P.M. – *Quindi Lei non si ricorda nemmeno se la Minetti quella sera si è spogliata?*

Teste ROSSI – *Nessuno si spogliava.*

<sup>269</sup> Come caldeggiato dalla difesa ROSSI, cfr. in particolare le conclusioni dell'avv. Nadia Alecci - trascrizioni stenotipiche dell'udienza del 29.6.2022 pagg. 14 ss., evidenziando che Imane Fadil aveva riferito della presenza di ROSSI con accenti dubitativi e Ambra BATTILANA aveva ammesso di non avere monitorato cosa faceva l'imputata durante la cena, quindi di non poter escludere che si assentasse anche per lungo tempo.

Per analoghe ragioni non vi è spazio per accertare la causa di non punibilità di cui al primo comma dell'art. 384 c.p., invocata in via subordinata dalla difesa<sup>270</sup>.

Si tratta, come anche evidenziato recentemente dalle Sezioni Unite della Cassazione di una «causa di esclusione della colpevolezza, meglio una "scusante" soggettiva, che investe la colpevolezza. Come è noto, vengono ricomprese in questa definizione le ipotesi in cui l'agente pone in essere un fatto antiggiuridico, agendo anche con dolo, nella consapevolezza di violare la legge, e in cui l'ordinamento si astiene dal muovergli un rimprovero, prendendo atto che la sua condotta è stata determinata dalla presenza di circostanze peculiari, che hanno influito sulla sua volontà, sicché non si può esigere un comportamento alternativo. Con riferimento all'art. 384, primo comma, cod. pen., i legami di natura affettiva che legano l'agente con il prossimo congiunto (sia esso il genitore o il figlio o il fratello o il coniuge o lo zio o il nipote...) fanno sì che l'ordinamento sceglie di non punire i reati considerati nella disposizione citata quando siano stati realizzati per salvare la libertà o l'onore di un prossimo congiunto. A queste conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza di legittimità più recente, che in alcune decisioni ha stabilito che l'art. 384, primo comma, cod. pen., esclude la colpevolezza, non l'antigiuridicità della condotta, trattandosi di una esimente «connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l'agente, che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate dal comma 1 dello stesso art. 384» (così, Sez. Un., n. 10381 del 26.11.2020 - dep. 17.3.2021, Rv. 280574).

Intanto però si può giungere a domandarsi se la scusante ex art. 384, comma 1, c.p. sussista in quanto si sia preventivamente accertato che il fatto sussiste nella sua materialità ed è sorretto dal necessario coefficiente soggettivo. Ma questo accertamento è paralizzato, nel caso di specie, dall'intervenuta prescrizione del reato, che può cedere il passo – come visto – solo alla constatazione della sussistenza di una causa evidente di assoluzione nel merito.

In secondo luogo, poi, la scusabilità soggettiva della condotta antiggiuridica deve essere provata dall'imputato che intende avvalersene e che, «al fine di assolvere all'onere probatorio, non può limitarsi alla mera allegazione delle condizioni della sua esistenza, occorrendo l'indicazione di elementi specifici che pongano il giudice in condizione di rilevarne l'applicabilità» (in termini, Cass., Sez. 6, n. 1401 del 25.11.2014 – dep. 14.1.2015, Rv. 262054 che, in applicazione del principio, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, in riferimento al delitto di falsa testimonianza, aveva escluso la sussistenza dell'esimente invocata in sede di discussione dal difensore, senza che fosse stato allegato alcun timore per la propria libertà o per il proprio onore dall'imputato nel corso del dibattimento). Nella fattispecie, ROSSI non ha mai neanche accennato alle condizioni fattuali sulla cui base la difesa, per la prima volta in discussione, ha argomentato la scusabilità della condotta dell'imputata.

È, quindi, radicalmente da escludere che vi sia l'evidenza di una causa assolutoria nei confronti di Maria Rosaria ROSSI: ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. prevale la declaratoria di improcedibilità perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

## **6.2. Simonetta LOSI**

Analoghe considerazioni valgono per la posizione di Simonetta LOSI, cantante nelle serate di Arcore e moglie del pianista Danilo Mariani. Anch'ella risponde della falsa testimonianza asseritamente commessa il 31.10.2012 (deposizione nel processo cd. Ruby 1) e l'11.1.2013 (processo cd. Ruby 2). Il nucleo di falsità ruota intorno alla circolazione della statuette fallica durante le cene e gli approcci di natura sessuale (sia durante che dopo le cene).

Per sostenere la richiesta assolutoria nei confronti dell'imputata, la difesa ha valorizzato la ragionevolezza del dubbio che LOSI – impegnata a cantare durante l'arco della serata – non abbia visto gli atteggiamenti

<sup>270</sup> Il riferimento è alle conclusioni dell'avv. Salvatore Pino - trascrizioni stenotipiche dell'udienza del 29.6.2022 pagg. 21 ss.

lascivi su cui si appuntavano le domande cui avrebbe risposto mentendo<sup>271</sup>. Non vi è chi non veda che tali considerazioni possono al più fondare una sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., non già la mera presa d'atto dell'insussistenza del delitto che deve risultare evidente per poter prevalere sulla declaratoria di improcedibilità del delitto per intervenuta prescrizione.

Anche la richiesta di applicazione dell'art. 384, comma 1, c.p. va esclusa, per ragioni analoghe a quelle esposte con riferimento alla posizione ROSSI: postula un accertamento sulla sussistenza del reato precluso dall'estinzione del medesimo per prescrizione e non è stato mai dimostrato dall'imputata. L'argomento è stato per la prima volta speso dalla difesa in discussione.

### 6.3. Giorgio PURICELLI

Non vi sono nemmeno evidenze dell'insussistenza della falsa testimonianza ascritta a Giorgio PURICELLI che legittimino, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. una pronuncia assolutoria nel merito invece di una sentenza di improcedibilità per estinzione del reato dovuta alla prescrizione.

PURICELLI, fisioterapista personale di BERLUSCONI, frequentava Villa San Martino ad Arcore con particolare assiduità durante la stagione estiva. Vi si tratteneva anche per occasioni conviviali<sup>272</sup>. Ha confermato di essere stato presente alla serata del 22.8.2010, quella cui hanno partecipato Ambra Battilana e Chiara Danese, e del 19.9.2010, su cui invece ha riferito Melania Tumini.

Negli esami dibattimentali, peraltro, ha negato la simulazione di una *fellatio*, durante la cena del 22.8.2010, sulla statuette di Priapo e la verifica, nei dopocena, di denudamenti e contatti di natura sessuale tra le ospiti di sesso femminile e tra costoro, il padrone di casa (BERLUSCONI) e Fede.

Il compendio probatorio a carico – sul punto rappresentato dagli accertamenti, coperti da giudicato, compiuti nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2, cui va ascritta la funzione probatoria tracciata dall'art. 238 bis c.p.p. e dalle testimonianze, acquisite (anche) nel presente giudizio, di Battilana, Danese e Tumini<sup>273</sup> – non lascia residuare spazio per un'evidenza probatoria di insussistenza del fatto. Del resto, PURICELLI non si è limitato a dire di non avere visto, per esempio, denudamenti o comportamenti sessualizzati tra

<sup>271</sup> Dalla discussione dell'avv. Melegari, difensore di LOSI (trascrizioni udienza 29.6.2022 pagg. 37-38): «E allora è possibile, è verosimile che la signora LOSI non abbia visto tutto, non abbia visto quegli atteggiamenti lascivi di cui parla la Procura e di cui parliamo in questo processo da anni e non lo dico solo io che è possibile che non l'abbia vista, è una circostanza talmente logica che anche i giudici di Appello del processo Ruby dicono un qualcosa di interessante e affermano: "Non tutte le ospiti della serata si lasciarono coinvolgere - non m'interessa - o assistettero alle esibizioni di carattere erotizzante. Le considerazioni svolte rendono chiara, in definitiva, la possibilità che alcuni partecipanti alle serate organizzate ad Arcore non abbiano assistito a specifici atti di carattere sessuale o non abbiano percepito i dettagli delle esibizioni o interazioni fra le ospiti di sesso femminile e l'allora Presidente del Consiglio. Non vale per la signora LOSI? Non c'è la signora LOSI anche in queste parole? Non sono poi le stesse parole utilizzate nella richiesta di archiviazione per Brunamonti? Visto quello che facevano, è ben possibile che non abbiano partecipato e non abbiano visto determinati momenti, ammesso e non concesso che siano accaduti. Ma fermiamoci al fatto... sono accaduti, c'è una circostanza fattuale, storica, reale, le sentenze, quei fatti sono accaduti, ma può non averli visti, girava, cantava, non era lì a divertirsi».

<sup>272</sup> V., in particolare, le trascrizioni dell'esame dibattimentale nel processo cd. Ruby 1, udienza 26.10.2012, pagg. 29 ss.:

«AVV. GHEDINI - Lei, oltre che per ragioni professionali, ha avuto anche modo di frequentare il dottor Berlusconi per ragioni conviviali? TESTE PURICELLI - Sì, perché normalmente passo con lui diverso tempo, ad esempio durante l'estate.

AVV. GHEDINI - Quanto spesso Lei vede, se lo vede spesso... cioè, quante volte vede Lei, nell'arco del tempo, e in particolare nel 2009 e 2010, il dottor Berlusconi?

TESTE PURICELLI - Normalmente lo vedo la domenica e il lunedì, a volte il martedì, e poi normalmente quando è la pausa, le vacanze natalizie, a Pasqua e durante l'estate.

AVV. GHEDINI - Durante l'estate Lei lo vede più spesso, quindi?

TESTE PURICELLI - Sì, durante l'estate lo vedo più spesso, a volte passo con lui anche 25, 30 giorni, durante agosto, diciamo.

AVV. GHEDINI - Questo per ragioni anche professionali?

TESTE PURICELLI - Sì, assolutamente, perché facciamo un programma di riabilitazione, di mantenimento fisico.

AVV. GHEDINI - E in queste sue frequentazioni, Lei ha avuto modo di partecipare a serate conviviali, con il dottor Berlusconi?

TESTE PURICELLI - Sì, spesso, perché praticamente durante l'estate, alla sera, normalmente ci si ritrova per fare delle cene.

<sup>273</sup> V., rispettivamente, le trascrizioni delle udienze del 16.12.2019, 28.10.2019 e 18.11.2019.



le ospiti di sesso femminile e gli uomini presenti ma ha negato con decisione che tali fatti fossero accaduti<sup>274</sup>.

Radicalmente priva di fondamento – oltre che genericamente dedotti – i riferimenti all'asserita incompatibilità di PURICELLI con la qualità di testimone e alla sussistenza della scusante di cui all'art. 384, comma 1, c.p., che hanno fondato le richieste subordinate della difesa in sede di discussione<sup>275</sup>.

<sup>274</sup> Dall'esame di PURICELLI dinanzi al collegio della IV sezione penale, udienza 26.10.2012, pagg. 31, 41-42:

«AVV. GHEDINI - In particolare, quando si ballava, ci sono state scene particolari, con atteggiamenti di natura sessuale, durante queste serate? TESTE PURICELLI - No, sicuramente no, di natura sessuale no. Ci sono stati dei balletti, ci sono state delle danze caraibiche, ma assolutamente nessuna scena di tipo sessuale.

[...]

P.M. - Ora, siccome Lei conosce molto bene la signora Nicole Minetti, perché insieme ricoprite un incarico istituzionale, ora, le chiedo, siccome non vi è dubbio che Lei era presente, non v'è dubbio che Lei ricorda particolari del 22 agosto, come è possibile che Lei non ha riferito, prima di queste mie precisazioni, che in quella sera la signora Minetti si è spogliata nuda?

AVV. GHEDINI - Chiedo scusa, però dà per scontato che sia vera la dichiarazione della appena citata. Quindi mi pare un po' eccessiva la domanda. Finché ricorda quello dichiarato dal teste, bene.

PRESIDENTE - Signor Puricelli, intanto Lei ricorda della presenza di Nicole Minetti?

TESTE PURICELLI - Sì.

PRESIDENTE - Chi altri era presente, si ricorda?

TESTE PURICELLI - Allora, vediamo un po'... adesso, diciamo che...

PRESIDENTE - Be', il Pubblico Ministero le ha fatto il nome delle De Vivo, Lei ricorda?

TESTE PURICELLI - Le De Vivo, sì, allora queste ragazze erano lì spesso, quindi immagino ci fossero, ma penso di sì. Sì, penso di sì. Quindi le De Vivo, la Nicole, Barbara Faggioli, e altre ragazze che... forse sì, insomma, erano spesso lì. Altri nomi non me li ricordo. Però c'erano diverse ragazze a ballare. Sicuramente ci saranno stati dei balletti, però io non ricordo che lì Nicole Minetti si sia spogliata, assolutamente.

P.M. - Né che si sia avvicinata all'ex presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi, e si sia fatta baciare il seno? Così come riferisce la Danesi, sotto giuramento, in quest'aula.

TESTE PURICELLI - No, ma, cioè, voglio dire, eravamo lì tutti, io non posso...

P.M. - Quindi Lei lo esclude?

TESTE PURICELLI - Io lo escludo.

P.M. - Non è che non ricorda? Lo esclude proprio?

TESTE PURICELLI - Lo escludo.

Si veda, inoltre, la trascrizione dell'esame dibattimentale nel processo cd. Ruby 2, udienza 5.4.2013, pagg. 8 ss.

«AVV. GUARINI - Vi furono spogliarelli o spettacoli di tipo erotico?

TESTE PURICELLI - No.

AVV. GUARINI - Non lo ricorda, o è un no che lo esclude?

TESTE PURICELLI - È un no che lo esclude.

AVV. GUARINI - E in maniera ancora più diretta le chiedo: Lei ebbe modo di notare atteggiamenti di tipo sessuale, tra Emilio Fede e le ragazze?

TESTE PURICELLI - No, lo escludo.

AVV. GUARINI - Questo sia durante la cena che nella seconda fase in discoteca? Cioè, Lei esclude per tutta la serata, questo tipo di attività?

TESTE PURICELLI - Sì.

AVV. GUARINI - E rispetto al presidente, all'onorevole Berlusconi, ebbe modo di osservare scambi di natura sessuale tra il presidente e le ragazze?

TESTE PURICELLI - Non ci fu nessuno scambio di natura sessuale.

AVV. GUARINI - Ancora più diretta: vide dei toccamenti tra la signora Minetti e l'onorevole Berlusconi, allora presidente?

TESTE PURICELLI - No.

<sup>275</sup> Dalla discussione dell'avv. Polato, sostituto processuale del difensore di fiducia di PURICELLI (trascrizioni udienza 13.7.2022 pagg. 32-33): «Peraltro urge un ulteriore passaggio, ad avviso di questa Difesa, ovvero sia che nella medesima deposizione resa in data 5 aprile del 2013 il Pubblico Ministero Sangermano aveva avvertito espressamente il Puricelli dopo avergli contestato il fatto che diverse testimoni avessero reso delle dichiarazioni sotto il profilo fattuale divergenti e discordi rispetto alla sua, aveva avvertito che l'assegnazione - leggo testuale - "L'assegnazione sull'attendibilità del teste sarebbe stata valutata dal Tribunale". Ecco che, a sommosso parere, sono pagina... per ulteriore contributo sono a pagina 43 delle deposizioni Ruby bis. Ecco che quindi emerge un ulteriore dato, ovvero sia che il signor Puricelli già all'epoca poteva bene essere considerato come incompatibile rispetto all'ufficio di testimone. E questo perché ove qualora il Pubblico Ministero lo ha avvertito del fatto che la sua attendibilità era ritenuta non credibile, beh, in quel momento avrebbe dovuto essere avvertito e informato debitamente delle garanzie previste dall'ordinamento rispetto a questo tipo di situazioni. O comunque questo tipo di avvertimento avrebbe dovuto, potuto e dovuto essere ritenuto o essere oggi ritenuto tale da comprimere o influenzare o comunque alterare la deposizione del testimone e questo, come già è stato ampiamente dedotto e argomentato, ai sensi dell'Articolo 384 del codice penale. E pertanto non si può in chiusura dedurre ulteriormente che alla luce di quest'ultima disposizione il Puricelli sicuramente, come tutti gli altri Imputati del reato di falsa testimonianza, ben avrebbe potuto sentirsi compreso nella propria libertà dichiarativa rispetto al tipo di documento che purtroppo poi nei fatti si è abbattuto su di sé e sulla sua famiglia, sui colleghi di partito e su tutti i soggetti che hanno partecipato a queste cene».

Sotto il primo profilo, come ampiamente spiegato con riferimento al primo gruppo di imputati, l'incompatibilità a testimoniare discende da qualità esistenti in capo al teste anche formalmente o solo sostanzialmente, nel caso dell'indagato, specie di reato connesso prima dell'escussione. Pacificamente, non può nemmeno ricollegarsi a sospettate falsità che traggono origine dalle stesse dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio, pienamente utilizzabili e valutabili in relazione al residuo materiale probatorio legittimamente acquisito. Non opera nemmeno l'art. 63, comma 1, c.p.p., che invece si riferisce a dichiarazioni indizianti rese dal testimone che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti *pregressi*, circostanze fino a quel momento ignote all'autorità giudiziarie (ragione per cui – come spiegato – il primo comma dell'art. 63 ha un ambito applicativo distinto rispetto al secondo comma del medesimo articolo e alle altre disposizioni ad esso collegate sul piano sistematico, su cui è fondata la pronuncia assolutoria per il primo gruppo di posizioni).

Per la subvalenza dell'argomento difensivo – invero solo accennato e per la prima volta in discussione – in ordine alla scusante dell'art. 384, comma 1, c.p.p., si richiamano le considerazioni svolte per le posizioni ROSSI e LOSI.

Ai sensi dell'art. 129 c.p.p., deve quindi pronunciarsi l'improcedibilità dei reati ascritti a PURICELLI per intervenuta prescrizione.

#### **6.4. L'ipotesi di calunnia ascritta a Roberta BONASIA**

La qualità di indagata sostanziale di Roberta BONASIA non incide, diversamente che per quanto accade in relazione all'ipotesi di falsa testimonianza, sulla sussistenza del delitto di calunnia ascritto all'imputata al capo 2 del decreto di giudizio immediato a firma del G.I.P. dott.ssa Cecchelli.

La calunnia esula dal novero dei delitti rispetto ai quali opera l'art. 384 c.p. Per costante giurisprudenza, può essere commessa anche dall'imputato (o indagato, anche solo in senso sostanziale) che, «*lungi dal limitarsi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando specificamente terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati*» (così, *ex plurimis*, Cass., Sez. 2, n. 17705 del 31.1.2022 - dep. 4.5.2022, Rv. 283336).

L'analisi nel merito di eventuali ragioni di infondatezza nel merito dell'accusa di calunnia in danno di Ambra BATTILANA è paralizzata dall'intervenuta prescrizione del delitto in epoca anteriore alla definizione di questo giudizio. Deve, pertanto, dichiararsi, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., l'improcedibilità del delitto *ex art.* 368 c.p., estinto per intervenuta prescrizione.


#### **7. Le statuizioni sui beni in sequestro**

L'esito assolutorio del giudizio in ordine alle fattispecie delittuose su cui il P.M. ha fondato le richieste di confisca<sup>276</sup> impone di disporre la restituzione ai rispettivi aventi diritto di tutto quanto ancora in sequestro, con un'unica eccezione: le esigue dosi di stupefacente sequestrate a taluna delle imputate in occasione delle perquisizioni svolte nel presente procedimento. Esse andranno confiscate e distrutte ai sensi degli artt. 240 c.p. e 87 d.P.R. 309/1990.

#### **8. I termini per il deposito della sentenza**

La pluralità di imputati e di imputazioni ha giustificato il termine di 90 giorni per la redazione dei motivi della sentenza.

<sup>276</sup> V. memoria depositata dalla Procura a valle della requisitoria, denominata "Richieste di confisca".



P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

AMARGHIOALEI Ioana Claudia, BARIZONTE Lisney, BERARDI Iris, BERLUSCONI Silvio, CIPRIANI D'ALTORIO Francesca, DE VIVO Concetta, DE VIVO Eleonora, EL MAHROUG Karima, FAGGIOLI Barbara, FERRERA Manuela, FERRERA Marianna, GARCIA POLANCO Maria Esther, GIULIANTE Luca, GUERRA Barbara, PEDRINI Luca, RISSO Luca, ROSSELLA Carlo Celestino, SKORKINA Raissa, SORCINELLI Alessandra, TREVAINI Silvia Alessandra Chiara, VISAN Ioana, ESPINOSA ARIS Leida, RIGATO Giovanna, TOTI Elisa e LODDO Miriam dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 530 e 531 c.p.p.,

ASSOLVE

BONASIA Roberta dai reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza a lei ascritti perché il fatto non sussiste e

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti della medesima in ordine alla residua imputazione di calunnia perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 531 c.p.p.,

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di LOSI Simonetta, PURICELLI Giorgio e ROSSI Maria Rosaria perché i reati di falsa testimonianza loro rispettivamente ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 240 c.p., 87 d.P.R. 309/1990,

ORDINA

La confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.

Visti gli artt. 262 ss. c.p.p.,

ORDINA

Il dissequestro e la restituzione ai rispettivi aventi diritto di tutto quanto ancora in sequestro, previa estrazione di copia dei documenti, da allegare agli atti del fascicolo.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,

RISERVA

In giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 15.2.2023

IL PRESIDENTE

Marco Tremolada




IL GIUDICE ESTENSORE

Silvana Pucci



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
DEPOSITATO OGGI  
MILANO IL 15.05.2023  
IL DIRETTORE  
dott. Paolo TAVANI



## SOMMARIO

<b>1. Svolgimento del processo</b> .....	<b>69</b>
<b>2. Premessa: la struttura della motivazione</b> .....	<b>87</b>
<b>3. Le ipotesi delittuose connesse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza</b> .....	<b>88</b>
3.1. La qualità di testimone nello statuto dei dichiaranti.....	89
3.1.1. La coerenza sistematica tra le norme processuali e sostanziali.....	96
3.2. Il sindacato giurisdizionale sulla qualità sostanziale del dichiarante: profili in diritto.....	102
3.2.1. Il fondamento del potere-dovere del Tribunale di sindacare la qualità dei dichiaranti.....	103
3.2.2. Il perimetro del sindacato giurisdizionale sulla qualità del dichiarante.....	107
3.3. Il sindacato giurisdizionale sulla qualità sostanziale delle odierne imputate: profili in fatto.....	115
3.4. Gli indizi a carico delle dichiaranti a disposizione dell'autorità giudiziaria.....	117
3.4.1. Le elargizioni in favore delle odierne imputate.....	120
3.4.2. L'esito delle perquisizioni del 14.1.2011. Il rinvenimento di verbali ex art. 391 bis c.p.p.....	125
3.4.3. Le intercettazioni: la riunione ad Arcore del 15.1.2011.....	129
3.4.4. La narrazione di Imane Fadil e le indagini integrative su Ghanaymi Saed.....	134
3.4.5. Gli indizi a carico di Karima EL MAHROUG.....	148
3.4.6. I progressi rapporti con Silvio BERLUSCONI.....	161
3.4.7. L'esito del sindacato sulla qualità delle dichiaranti nel caso concreto: conclusioni.....	164
3.5. Ulteriori questioni affrontate in dibattimento ma non rilevanti nel caso concreto.....	167
3.5.1. Il momento di assunzione della qualità di testimone: questione ultronea e comunque non dirimente.....	167
3.5.2. L'inapplicabilità dell'art. 360 c.p.....	170
<b>4. I riflessi del sindacato circa la qualità delle dichiaranti sui delitti di corruzione e falsa testimonianza loro contestati: l'assoluzione perché il fatto non sussiste</b> .....	<b>173</b>
4.1. La posizione delle imputate di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.....	173
4.2. La posizione dei concorrenti nel delitto di cui all'art. 319 ter c.p.....	179
4.3. Le imputazioni a carico di Luca RISSO.....	181
<b>5. Le altre posizioni per cui deve pronunciarsi assoluzione perché il fatto non sussiste</b> .....	<b>188</b>
5.1. L'imputazione di false informazioni al P.M. contestata a PEDRINI.....	188
5.2. L'insussistenza dell'ipotesi di sfruttamento alla prostituzione ascritta ad ESPINOSA.....	189
5.3. L'accusa di falsa testimonianza nei confronti di Carlo ROSSELLA.....	189
<b>6. La declaratoria di improcedibilità per prescrizione in relazione alle residue imputazioni</b> .....	<b>190</b>
6.1. Maria Rosaria ROSSI.....	191
6.2. Simonetta LOSI.....	192
6.3. Giorgio PURICELLI.....	193
6.4. L'ipotesi di calunnia ascritta a Roberta BONASIA.....	195
<b>7. Le statuizioni sui beni in sequestro</b> .....	<b>195</b>
<b>8. I termini per il deposito della sentenza</b> .....	<b>195</b>
<b>P.Q.M.</b> .....	<b>196</b>

